DELLE CANONICHE ALLEGAZIONI

DI MONSIGNOR

PERRIMEZZI

PARTE TERZA.

DELLE CANONICHE ALLEGAZIONI

FATTE

A PRO DELLE RAGIONI DI SE STESSO, DEL SUO CLERO, E DELLE SUE CHIESE

DA MONSIGNOR

GIUSEPPE-MARIA PERRIMEZZI

De' Minimi di S. Francesco di Paola, Vescovo di Oppido;

PARTE TERZA.

ALL'ILLUSTRISSIMO, E REVERENDISSIMO MONSIGNOR

PIER-LUIGI CARAFA

De' Principi di Belvedere, Arcivescovo di Larissa, e Segretario della sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari.

IN ROMA, MDCCXXV.

Nella Stamperia di Pietro Ferri alla Porticella della Minerva

Con licenza de' Superiori.

All' Illustrissimo, e Reverendissimo

MONSIGNORE

PIER-LUIGI CARAFA

De' Principi di Belvedere, Arcivescovo di Larissa, e Segretario della Sagra Congregazione De' Vescovi, e Regolari.

L' A U T O R E.

ENDUTASI già sonora la fama delle vostre illustri azioni, ILLUSTRISS. MONSIGNORE, e per quanto operate in Roma, e per quanto operaste fuori di Roma; onde da tutti esigete quel giustissimo plauso, che per tutti i tito'i è dovuto alle vostre belle virtù: Perche dovea tacer'io, che tra tutti pretendo di essere, e'l più antico am-

ammiratore della vostra degna Persona, e'l parzial più sincero della vostra eccellentissima Casa? Pensan gli altri far giustizia al vostro merito, quando esaltan, non già le vostre cariche, ma le vostre fatiche, colle quali ven rendeste degno, e prima di ottenerle, e dappoi di averle già ottenute: Quando raccontan, non già gli anni del vostro servigio all'Appostolica Sede, che pur son molti, ma i vostri talenti, che non sono minori, con cui decoraste ogni posto, anzi che restaste Voi da esso onorato, e superaste talmente l'aspettazione di chi vel conferì, che si dispose a conferirvene sempre altri più grandi: Quando in fine predican, non già i meriti del vostro sangue, ma i sudori del vostro volto, con cui fin da' vostri più verdi anni vi sagrificaste, e al travaglio, che si sostien nella Corte da chi vi applica a misura del suo carattere, ed al disaggio, che si soffre nello Stato da chi vi governa a corrispondenza del suo dovere. E pensano essi nel medesimo tempo, che se mai per ventura taluno così non giudicasse, farebbe non men torto alla comune oppinione, che si à di Voi, che ingiu-

giuſtizia a Voi ſteſſo; dacch' egli, e ſi opporrebbe ad una evidenza, che baſta aver pupilla in fronte per conoſcerla, e negherebbe una verità, che baſta aver mente in capo per confeſſarla.

Io non però, perſuaſo più di ogni altro di evidenza cotanto certa, e di verità così evidente, ſe mai contener voleſſi entro le ſtrettezze del ſilenzio la penna, ſicch'eſſa non ſi faceſſe a ſentire di accordo alle lingue di tanti, che vi fan plauſo; crederei d'incorrer più note, e tutte moſtruoſe al pari, ed inique. Sarei un' ingiuſto, negando la laude a chi la merita; ch'è quel ſolo, che puo dare una penna, quando truova l'eſigenza in chi la riceve, e ſuppone il debito in chi la dà. Sarei un' ingrato, non offerendo il tributo a chi il debbo; ch'è quel tutto, che conſagra una penna, quando porta nel pubblico le ſue fatiche, e le offeriſce a chi col benifizio le impoſe il peſo di dover fargliene l'offerta.. Sarei, per tutto dire, un' Uomo, nè di quella ſincerità, alla quale mi obbliga il mio ſtato, nè di quella rettezza, che m' impone il mio carattere; qualora, celebrandovi ancor' io colla lingua per quello, che

che ſiete, non ne accompagnaſſi gli elogj eziandio colla penna; e confeſſandomi colla voce per quel, che vi ſono, non men confermaſſi pur'anche coll'opera.

Permettetemi dunque, GENTILISSIMO MONSIGNORE, ch'io non mi faccia tener dal mondo per quello, che mi luſingo, che io non ſia; e contentatevi, che mi dimoſtri a Voi ſteſſo per quello, chi mi fo gloria di eſſere. Almen pretendo di eſſere, ſe pur nol ſono, adoratore della Virtù, in chiunque ella ſia; onde tutte le dediche de' miei libri ſono ſtate da me dirizzate a perſonaggi, che ſuperiore alla ſteſſa invidia ne anno il poſſeſſo incontraſtevole. E perche tra eſſi non dar luogo anche a Voi, che colla voſtra prudenza, colla voſtra giuſtizia, colla voſtra dottrina, occupate un luogo sì diſtinto, non pur nella Corte, ma nel cuore di tutti coloro, che compongon la ſteſſa Corte? Ciaſcun cuore ſi fa onore di amarvi, e per le finezze così propie, con cui trattate, e per l'eſpreſſioni così ſincere, con cui diſcorrete, e per le maniere cotanto gentili, con cui gli obbligate. Ancor quelli, che talvolta non otten-

ottengon da Voi, quanto vi ſupplicano, pure nelle ſteſſe negative, che ricevono, non ſan non amarvi; perche col voſtro bel garbo ne ſapete raddolcir l'amarezza, e colla voſtra facondia ne ſuperate ancora la ripugnanza. Nella folla di tanti e sì graviſſimi affari, in cui vi tiene occupato la preſente carica, che ſoſtenete, moſtrate ſempre un' aria così diſinvolta, e così attenta, che ſembra non aver Voi altro negozio, che quel ſolo, di cui allora trattate. Non evvi chi mai vi truovi, o tediato dalla moltitudine de' Concorrenti, o oppreſſo dal gran faſcio delle Suppliche, o confuſo dalla varietà de' Riſcritti. Sempre di un'aſpetto, tutto avvenente; ſempre di una mente, tutta pronta; ſempre di un cuore, tutto grazioſo; ad accoglier tutti, ed a non diſguſtare niuno. Manca a Voi il tempo, ma Voi non mancate mai al tempo; ſiche per tutti ſia ſempre tempo di trattar con Voi, e Voi ſovente il rubate a Voi ſteſſo, per ſoddisfare a tutti.

E chi è mai, che nonvi faccia queſta giuſtizia in queſto gran mondo di Roma, dove ciaſcuno vuol tutto al ſuo talento, e dove è così facile il parlare, com'è difficile il contentarſi? Chi è,

che non predichi in ogni ora un complesso di virtù sì nobili nella vostra bell' anima, con cui in un medesimo tempo mantenete illibato il rigor delle leggi, e rendete contento il genio pur troppo vario de' Supplicanti? Se son Vescovi, Voi, che ne conoscete la gran dignità, che an nella Chiesa, e ne sapete pur'anche le gravi molestie, che sostengon nelle loro reggenze, siete tutto sollecito a mantenerne l'autorità, ed a salvarne il decoro. Se son Regolari, Voi, che non ne ignorate il merito, che anno coll'appostolica Sede, e ne scorgete ancora l'alto grado di virtù, a cui gli obbliga la loro professione, siete tutto attento, perche tra' Popoli se ne sostenga illibata la stima, e tra essi stessi imperturbabile se ne conservi la pace. Quando la ragion non assiste alla Potenza, non avvien mai, che da Voi ottenga cio, che pretende; non essendo capace nè di connivenza il vostro spirito, nè di soggezione il vostro animo, quando risentir se ne possa la rettezza della vostra giustizia. Nulla impetra da Voi la stessa vostra privata affezione, quando essa non va di accordo colla probità della vostra mente, e coll'indifferenza del vostro

cuo-

cuore. Onde se Voi fate tutto lo ſtudio per compiacer ciaſcuno, che a Voi ricorre, mantenete altresì fermo il voſtro propoſito di non offender pur' uno nella compiacenza di tanti, che ſovente voglion' eſſer compiaciuti a coſto delle altrui diſpiacenze. A coteſte virtù per l'appunto, che formano il meglio, ch' è in Voi, io mi fò pregio di conſegrar queſte mie fatiche; e ſpero, che a riuſcir mi abbia con non minor ſorte di quella, con cui ad altri, ornati pur ſovrammodo da eſſe, le ò in altre mie Opere ſempremai conſegrate.

O' pur' anche preteſo di dedicar tutti i miei libri a' Perſonaggi, che ſon nella Chieſa diſtinti, per altezza di merito, per ſublimità di poſto, e per eminenza di dignità. E perche tra eſſi non dovea io alcun dedicarne a Voi, Benignissimo Signore, che nella Chieſa ſoſteneſte cariche le più coſpicue, ed or' occupate in Roma tra le prelatizie la più decoroſa? Già Vecelegato in Urbino, per l'aſſenza di molto tempo del Cardinal Legato da quello Stato, reſtò a Voi tutto il peſo di quell'ampia e difficile Legazione. Ed in eſſa, ſuperando l'età col ſenno, e ſopravanzando col novero delle

virtù quello degli anni, deste un saggio così vantaggioso del vostro valore, che, ed il Principe ne restò appagato, ed i Popoli sen dichiararono soddisfatti. E pure il Principe risguardava con amor tenero quella Metropoli, in cui era nato, ed i Popoli si promettevan molto dal Principe, che consideravano lor Cittadino. Ma Voi, senza offendere il decoro del Principato, e senza disgustare le pretensioni del Vassallaggio, arrivaste ad esigere, colla destrezza del vostro governo, una corona di elogj dal Regnante, ed una ghirlanda di benidizioni dallo Stato. Indi promosso al governo di altre Città Metropoli della Chiesa, in tutte accresceste quel saggio primiero, che sul bel principio ne avevate dato in Urbino. Finche rimosso dal giro, per essere impiegato in carica di maggior confidenza, e di più alta considerazione; lasciaste, non saprei dire, se più sconsolate quelle Provincie, che non poteron godere la felicità del vostro governo, o pur quelle, che la godettero, ma, al lor credere, per assai più brieve tempo di quello, in cui ne speravan più lungo il godimento.

Mandato dunque Appostolico Nunzio

in

in Firenze, quì trovaste un più largo campo, dove fare spiccare la vostra destrezza, nel maneggio di gravi e dilicati affari. Si ammirò la vostra condotta, colla quale vi sapeste rendere accetto al Pontefice regnante, il gran Clemente Undicesimo, che colà vi avea mandato, e sapeste farvi gradito alla Reale Altezza del gran Cosimo terzo, che colà vi avea ricevuto. E la gran saviezza dell'uno, e la gran bontà dell'altro, concorsero amendue a formare una pubblica testimonianza al vostro valore, e coll'accettazione, di cui vi onorò il Primo, e col gradimento, col quale vi contraddistinse il Secondo. E pure vi trovaste in contingenze di ripentaglio, dove spiccò a comun' edificazione il vostro zelo per l'ecclesiastica Immunità: Ma Voi sì fattamente il sapeste accompagnare coll'indoratura più fina della vostra convenienza, che senza disgustare il Principe, appresso cui risidevate, sapeste contentare il Principe, a cui servivate. Di tutta poi quella ragguardevolissima Capitale fu unito il sentimento, ed una la voce, in commendare la vostra gentilezza, dalla quale si rendeva amabile l'altura del posto, che occu-

pa-

pavate, ed in celebrare la vostra serietà, da cui si mostrava più adorata l'umanità del modo, con cui trattavate. Senza mancare alle obbligazioni del sagro carattere di Arcivescovo di Larissa, che vi stava impresso nell'anima, corrispondevate alle convenienze dell' onore di Principe Napoletano, che vi stava stampato nel sangue. Qual Ministro della Santa Sede, tutto il vostro operare avea per mira il decoro della vostra rappresentanza; e qual Cavaliere della nobiltà delle più antiche e più chiare, che vanti l'Italia, tutto il vostro trattare non perdea mai di vista l'obbligazione della vostra nascita.

E se ne ammirarono così felici i successi, che dopo il non brieve spazio di anni sei, lasciaste un' alto disiderio di Voi a quel Principe Magnanimo, che vi onorò in ogni tempo della sua stima, e del suo amore; ed accresceste quello, che di Voi avea già quel Santissimo Pontefice: Ond' egli, in testimonianza dell'accrescimento della sua stima, e del suo amore, vi volle appresso di se in Roma, ornandovi con altra carica nella Corte che fosse di maggior grido per la vostra fama,

ma

ma di maggior' esercizio per la vostra abilità. Fu questa la Segretaria della Congregazione, che dicesi *de Propaganda Fide*; nella quale non è uomo, che sia ancor mezzanamente versato, e negli affari della nostra santa Fede, e nel diligente squittinio, che se ne fa in Roma, che non sappia, quanto sien varie, quanto sien serie, e quanto sieno difficili, le occupazioni, alle quali è obbligato chi la sostiene. Oltre al conoscimento, che convien di avere de' sistemi di moltissimi e distanti paesi, ove i progressi della Religione son'ora in accrescimento, ora in diminuzione; oltre al trattare con tanti Vescovi Orientali, taluni ricchi di merito colla Chiesa, ma tutti poverissimi di appannaggio di Chiesa, e che dalla medesima Congregazione son provveduti, a misura delle sue forze, se non a proporzione delli loro bisogni; oltre allo star pienamente inteso de' dubbj frequenti, che soglion nascer tra' Missionarj della Fede nelle parti degl'Infedeli, delle lor discrepanze, nello spiegare le cattoliche verità, delle loro aderenze, ed a' Popoli, che le abbracciano, ed a' Principi, che le proteggono: Evvi pur' anche

che

che nicissaria una continua ed indefessa prontezza a soccorrere a tutte le indigenze, che soglion nascere nella spedizione di quegli Operaj Evangelici, che si mandano, ed al mantenimento di quelli, che s'istruiscono. E sovente non è così pronto il modo di soccorrere, com' esser dee presentaneo il soccorso; onde nasce in chi vi presiede, e la sollecitudine, perche non patisca la Fede, per mancanza di chi la cultivi, e perche non si ritardino gli Operaj, per difetto di chi gli soccorra. Tralascio la vigilanza, con cui dee sovrantendere, ed alle Congregazioni, che negli stabiliti tempi si adunano, ed agli studj, che in tutti i tempi si promuovono, ed alle scuole, che in tutte le scienze fioriscono, ed alle relazioni, che in tutte le occorrenze si debbon fare, ed alle ordinanze, che in tutte le contingenze si debbono eseguire. Nelle quali cose tutte evvi bisogno di un' Uomo, che sia tutto mente, per conoscer quanto sovente si occulta per non essere conosciuto; che sia tutto cuore, per consolar coloro, che alle volte non posson' essere sovvenuti; che sia tutto mani, per porgere quanto

to il più delle volte non si puo dispensare, che con misura, e non si dee profondere, che con economia. Or' a tutte queste difficoltà, Voi, Illustrissimo Monsignore, vi mostraste superiore, con quella gran capacità, onde siete a maraviglia fornito, non men nell' intelletto a penetrare quanto a molti sarebbe pur malagevole a scuoprire, che nella volontà a sceglier quello, che ad altri sarebbe ancora difficilissimo a conoscere.

Dopo il lungo spazio di molti anni, in cui deste pruove sì chiare de' vostri maravigliosi talenti nella suddetta Congregazione, dalla provvida e santa vigilanza del regnante Pontefice, Benedetto Tredicesimo, fosse, con plauso di tutta la Corte, promosso alla Segretaria dell'altra, molto più onorevole, ma assai più faticosa, ch'è la Congregazione, che dicesi de' Vescovi, e Regolari. In questa per l' appunto quanto bene incontriate l'approvazione universale, non è di uopo che io il replichi, quando l'ò più sopra bastevolmente narrato. Soltanto mi fo lecito di dirvi, che Voi colle vostre degne maniere ci obbligate tanto, che rendete oramai imbrogliati

Grandi, e sì amabile anche a tutti, non ſarete per iſdegnare queſta piccola offerta, che ò l'ardimento di farvi. Conſiderate in eſſa, quanto io debba all'immortale memoria dell'Eccellentiſſimo Principe, D. Franceſco Maria Carafa, voſtro degniſſimo Padre, che avea sì gran bontà per me, e per tutte le coſe mie; di quanto ſia pur'anche in debito alla generoſa benificenza dell'Emo Principe, il Cardinal Franceſco Pignatelli, Veſcovo di Fraſcati, e Arciveſcovo di Napoli, Fratello uterino di quegli, e voſtro amantiſſimo Zio, per mezzo del quale mi fu da Dio impreſſo il carattere veſcovile nell'anima; di quanto inſomma ſia debitore a Voi ſteſſo, che in tutti i tempi, in tutti i modi, vi ſiete degnato di aver per me quella inchinazione ad amarmi, e proteggermi, che non era ſtata mai da me meritata. E in cio conſiderando, vi parrà ſenza dubbio condonabile il mio ardimento, e farete me degno di compatimento, quando io l'uſo, ſe far non vogliate meritevole di gradimento l'offerta, che io vi preſento. E' queſta certamente inferiore a quanto Voi meritate; Ma è la più cara, che

 puo

puo uſcire, più dal mio cuore, che dal mio ſtudio. Onde Voi gradendola, moſtrerete bene di non aver l'occhio alla qualità del dono, che vi ſi offeriſce, ma all' animo del Donatore, che vel tributa; il che è propio di chi naſce Grande nel mondo, qual Voi naſceſte, e di chi vive Grande nella Chieſa, qual Voi vivete.

A chi

A chi legge.

RItorno a parlare, ed a' Vescovi, che comandano, ed a' Popoli, che ubbidiscono; persuadendomi, che sia non meno di sollievo per essi, che di consolazione per me, l'animarci a portar quel peso, di cui il sentirne la gravezza è argomento di buona mente, ed il sostenerne le cure è indizio di miglior cuore. Crediam noi forse, che allora quando ci forziamo ad adempiere le parti del nostro debito, debbano i Popoli soggetti molto più venerare il nostro posto? Che il nostro zelo ci abbia a rendere più adorabili, quando si unisce colla nostra pietà? Che le nostre leggi ci debbano aggiugnere un nuovo grado di luce alla mitra, che ci adorna la fronte; e che le nostre azioni ci abbiano a dare un' appoggio più poderoso al pastorale, che ci decora la mano: Onde nel cuore di chi ci ubbidisce cresca sempre più la venerazione, ed al capo, che le concepisce, ed alla bocca, che la promulga? Per lo più c'inganniamo; perche avvien sovente, che tutto cio, che veramente servir dovrebbe per rendere più adorabili i Prelati, gli renda men rispettati; e che quando dovrebbon' essi esigere da' loro Sudditi nuove testimonianze di stima, e più te-

nere

nere espressioni di amore, ne ricevan'anzi retribuzioni di lamento, e corrispondenze di disamore.

Ma chi non conosce, che sieno queste disposizioni segrete di quel buon Dio, che ci regola nel buon governo degli altri, ma prima ci dispone nel buon rigistro di noi medesimi? Egli permette le querele, le mormorazioni, le calunnie, nelle bocche de' Sudditi, per mantenere in dovere le anime de' Governanti. Troppo è facile ad invanirsi il nostro spirito; ogni aura lusinghiera di lode il muove; ogni vento piacevole di plauso il sollieva; ogni sibilo leggiero di adulazione il trabalza. Sembra che tutto concorra a fomentare la vanità nell'animo di un Prelato; e corteggio del Clero, che gli fa corona nelle sue maestose comparse; e genuflessioni del Popolo, che si prostra per riceverne le benidizioni; e rispetto de'Grandi, che gli cedono con profondità di ossequio e 'l luogo, e la mano; e folla di supplicanti, che aspettano in atteggiamento il più umile dalla sua bocca le grazie; e turba di Adulatori, che voglion con lui farsi merito, intessendo elogj al suo nome, e formando panegirici al suo governo. Onde per far sì, che a così dolci tentazioni non ceda il suo cuore, permette Iddio che siavi pure chi, o ne censuri la vita, o ne discrediti la nascita, o ne calunnii la reggenza, o ne metta in favola le operazioni, o ne ponga in deriso anche le leggi.

Que-

Questo è per l'appunto il giudizio, che ne formò S. Agostino, il quale potea ben discorrerne con fondamento, e potea parlarne con libertà; essendo egli Vescovo, qual noi siamo, ed essendo Santo, e Dottore, qual noi dovremmo essere. (a) *Quas vires nocendi habeat humanæ gloriæ amor, non sentit, nisi qui bellum ei indixerit: quia etsi cuipiam facile est laudem non cupere, dum negatur, difficile tamen est ea non delectari, cum offertur. Quia igitur hoc virus est nocentissimum, & imperceptibiliter per poros ingrediens, ac omnia intus corrumpens, nihil utilius saluti animæ hominis, in statu glorioso constituti, quam continuè audire opprobria, & scire quod omnes male recipiunt acta sua, despiciunt, & derident, & maledicunt ei. Quamvis enim hoc sæpe noceat animabus suorum Subditorum, propriæ autem animæ saluberrimum medicamentum est.* Dobbiam dunque credere, che sien custodie della nostrà umilta le altrui censure; e che quando si agguzzan le lingue per ferire la nostra fama, allorappunto risanano la nostra anima. Molto più contribuisce alla santità, alla quale siamo obbligati, una bocca, che mormora, che una bocca, che adula; e quando di questa se ne debbono abborrire le lisciature, di quella se ne debbon gradir le punture.

Or quanto meno deggiam noi desistere dall' ap-

a *Aug. in lib. sent. Prosp. 318. ap. Barth. de Mart. in Stimul. Pastor.*

applicare tutte le noſtre cure al buon regolamento, e della noſtra perſona, e della noſtra greggia, perche talora ſurge contro di noi, o una penna, che c' infama, o una lingua, che ci diſcredita? Sarebbe ancor queſto un darla vinta all' Inferno, che queſte arti adopera, per intepidire il noſtro ſpirito, e per raffreddare il noſtro zelo. Sa bene il comun noſtro Nimico, che ſe fa ſgomentar noi, guadagna tutti; onde tutta la ſua induſtria impiega, perche, o tediati dalle querele de' Sudditi, baſſiam la verga, che gli mantiene in dovere; o ſdegnati per le violenze de'Grandi, voltiam la mano, che gli conſerva in riſpetto; o avviliti per le ſellonie degli Amici, mutiam cuore, perche non ſe ne ſa mantenere la fedeltà; o depreſſi per le prepotenze de' Nemici, deponiamo il coraggio, perche non ne puo vincere l'oſtinatezza. (a) *Si quis de Populo deviat*, *ſolus perit*, dicea Bernardo; *error Prælati multos involvit*, *tantis obeſt*, *quantis præeſt*. Se voglion gli altri perire, non periam noi, da cui ſovente dipende il diſperdimento di tutti. Stiam pur ſaldi a combattere, a reſiſtere, a tollerare; E' pruova della rettezza delle noſtre intenzioni la coſtanza del noſtro zelo; ed una pietà, che vacilla, a talun farà credere, che ſia ſtata anzi ippocriſia.

Della noſtra fama laſcianne la cura à quel Dio,

a *Bern. ep. 127. ad Gullielm. Comit.*

Dio, il qual ben sa, che mal puo servirlo un Pastore di mala fama. Troverà egli il modo di rischiararla, quando noi non operiamo in modo, che si oscuri. Si sa quello, che scrisse Bernardo; (a) *Si aliquis laborat infamia, non potest esse Prælatus: quia si sunt vera, quæ de eo dicuntur, indignus est: si falsa, oportet tamen Pastorem habere etiam decorem famæ*. Non sono le altrui parole, che ce l'appannano, sono le nostre operazioni, che ce l'oscurano. E' un velo quello, con cui la ricuopron le male lingue; è facilissimo a quella destra, che tutto puo, il ridurlo in mille brani. Ma quello, con cui noi la oscuriamo, è un nero, che s'inviscera, come nella pelle d'un'Etiopo; si perde l'acqua, quando proccuriam di lavarla. Senza questo nero, sarà sempre fama degna di un Ministro di Cristo; cioè sempre luminosa in se stessa, ancorche ricoperta, o da sputi, che la imbrattino, o da sangue, che la deturpi, o da stracci, che la nascondano; come fu per l'appunto, per quanto puo correre il paragone, la faccia di Cristo. Ma, e gli sputi, e'l sangue, e gli stracci, si cambieran poi in raggi, da cui essa si renda più risplendente; siccome il volto di Cristo si dimostrò nel suo glorioso risorgimento.

Molto meno ci dee far rallentare nella nostra vigilanza il poco, o niente profitto, che si spe-

a *Bern. loc. cit.*

rimenta ne'nostri Sudditi. S'eglino non fanno alcun bene con emendarsi, il facciam noi col correggergli; Il nostro zelo quando va unito colla nostra pazienza, puo riportare quel frutto, di cui si appaga quel Dio, a cui deggiam render conto delle nostre pastorali fatiche. (a) *Quos verò vitiosos deprehenderint, arguentes emendant*; son sentimenti di S. Prospero; *aut si emendari noluerint, æquanimiter portant: habituri uberrimum fructum, aut de sua districtione, si correcti profecerint; aut de sua patientia, etiam si illi, quos sustinent, emendari noluerint*. E poi non saran tutti gli Ostinati, non saran tutti gl'Incorrigibili. Ancorche sien pochi i Ravveduti, quantunque fosse un solo; basta sol questo solo a far sì, che sien da noi benedetti i nostri sudori. Una sola era la pecorella smarrita dell'evangelico Pastore; e per rinvenir questa sola, lascionne novantanove nel Diserto, e girò per monti, e valli, per ritrovarla. Qualora si degni Iddio di prosperare i nostri travagli, con farci rinvenire una sola pecorella delle tante, che ne piagniamo smarrite, questa sola ci consolerà in modo, che per averla ritrovata ne farem festa, e ne riceveremo congratulazioni. E se neppur'una ritornasse all'ovile, non per questo dirassi, che noi lasciam di fare le parti di buon Pastore, quando saremo disiderosi nel volerle, ed indefessi nel ricercarle.

Puo

a *Bern. ep.* 158. *ad Innoc. Pap.*

Puo talora avvenire, che le nostre fatiche non sien neppure considerate in terra, molto meno saran gradite, molto meno saran premiate. Ma cio nulla impedir deve il nostro operare, quando motor di esso non sia l'interesse, ma il zelo. Chi travaglia per piacere a Dio, neppur mira se incontri la compiacenza degli Uomini. Chi opera per soddisfare il suo debito, neppur pensa se riceva l'altrui gradimento. Chi traffica per l'eternità, sdegna di bassar l'occhio al temporale, ed al caduco. (*a*) *Debemus ambulare sicut Christus ambulavit*, dicea il Discepol diletto; e spiegava S. Prospero; (*b*) *Quid est ambulare, sicut ille ambulavit, nisi contemnere omnia prospera, quæ contempsit? & non timere adversa, quæ pertulit? docere quæ docuit? sperare quæ promisit? præstare beneficia etiam ingratis? non reretribuere secundum merita malevolis? orare pro inimicis? misereri perversis? invitare adversos? æquanimiter pati subdolos atque superbos? ac denique, juxta verbum Apostoli Colos. 3., mortui sumus carni, ut duntaxat Christo vivamus?* Quanto meno siam rimunerati in terra, tanto più deggiamo sperare di dover'essere premiati nel cielo. L'indifferenza di chi non ci considera, non ci priva del premio, ma ce l'accresce. Quando noi siam costanti nell'appostolico operare, ancorche non graditi, an-

d 2 cor-

a *I. Ioan.2.*
b *S. Prosp. lib.2. de vit. contempl. c.21.*

corche non premiati, ancorche non considerati, ci moltiplichiamo nel cielo le corone; ed alle volte fa pur' anche Iddio, che, quando meno il crediamo, ci si affascino in terra le palme.

E se tra tante nostre palme Voi restaste con un funesto cipresso nelle mani, Popoli contumaci alle nostre leggi, alle nostre preghiere, alle nostre lagrime, qual sarebbe mai il rossore del vostro volto, il rammarico del vostro cuore? Vi fate gloria al presente di essere permalosi, quando noi vi esortiamo, impazienti, quando noi vi parliamo, schizzinosi, quando noi vi preghiamo; onde alle nostre tante Prediche, alle tante nostre Visite, alle tante nostre Sinodi, Voi sempre gli stessi, in opporre, in resistere, in contraddire. E poi vorrete pari con noi ricever le corone, ed unite colle nostre porger le vostre mani per affasciare le palme? Vivete ingannati, se cio credete; poiche non sarà mai, che si seguiti il trionfo di chi non si seguitò il combattimento. Se volete far compagnia a' vostri Prelati nel cielo, fate loro prima compagnia nella terra; ubbidite a' loro comandamenti, seguitate il loro esempio, corrispondete al loro amore; E poi farà bene Iddio, che dove sarà il Sacerdote, sarà pur'anche il Ministro; dove goderà il Prelato, goderà il Popolo; dove sarà bene accolto il Pastore, sarà ben ricevuta ancora la greggia.

Ma

Ma se Voi tuttora ricalcitrate, fraudolentamente ricorrete, ingiustamente appellate. Non è questo un'impedire i buoni influssi, che ricever poteste dalle amorose cure di chi vi regge; ed un'opporvi alla tenera propensione, che anno essi per la vostra eterna salute? Voi sovente vi gravate di quello, che fassi per vostro bene; ed a quei santi Tribunali fate il ricorso, dove si puniscono i delitti, e Voi baldanzosi vi ricorrete per ritrovarvi rifuggio? Non è questo un credere per asilo d'iniquità il seggio della santità, ed un promettersi patrocinio da chi si deve paventare gastigo? Così scrivealo di uno di cotesti il Santo Abate di Chiaravalle (*a*); *Sceleratissime, tu summæ æquitatis sedem putas esse speluncam latronum, aut cubile leonum? Tu filii recentem adhuc cruorem ore rabido ac ferali spumans & masticans, fugis ad sinum matris, patris audes apparere conspectibus?* Che ne avverrà? Che ne otterrete? Se vi umiliate, se vi pentite, se detestate il mal fatto, vuolsi, che la penitenza non vi si nieghi: Ma se sclamate, se urlate, se maledite; non si vuole, che vi si accordi quell'orecchio, che non meritate, nè quel cospetto, che presumete [*b*]. *Tamen si pœnitentiam petit, neganda ei non est. Quod si audientiam, accipiat illam, si placet, quam vel Moyses indulsit populo* ante

a *Bern. ep. 158. ad Innoc. Pap.*
b *Bernard. loc. cit.*

ante conflatile curvanti genu; vel Phinees fornicanti Israelitæ; vel Mathathias dæmonibus immolanti; vel certè, ut Vobis de vestris aliquem proponamus, quam à Beato Petro Ananias & Sapphira meruerunt; quam denique audientiam dedit negotiantibus in templo Salvator?

Onde poi ritornate indietro nelle vostre patrie, carichi di confusione nell'animo, e ricoperti di rossore nel volto; mostrati a dito da per tutto, e spezialmente nella Santa Città, perche ardiste di avventarvi a que' Padri, che non di altro appresso Voi eran rei, che di troppo amarvi. E di cio ne date pruova, quando poscia alle lor piante Voi vi buttate, ricercando con lagrime, e con' singhiozzi, quel perdono, di cui non siete degni, e quella pace, a cui sempre vi opponeste, con una guerra al pari ingiusta, ed ostinata. Ed eglino gli amantissimi Padri vi ricevono a strette braccia, vi avvicinano all'amoroso petto, vi accogliono entro il gentilissimo e cristiano lor cuore, da cui non usciste mai, per quanto fu dalla lor parte, ma per quel che fu dalla vostra, ne andaste lungi, siccome dal vostro; così ancor dal loro; il perche tuttora sentivate, che vi si dicea dallo Spirito Santo; [a] *Redite, redite, Prævaricatores ad Cor*. Detestate allora le sconsigliate carriere, ne incolpate gl' ingannevoli Consultori, ne confessate le

a *Isai.46. 8.*

le vergogne, le confusioni, e le perdite. Ma ciò che vale, se poi ritornate alle resistenze primiere, ed alle contraddizioni antiche? Vale per fare maggiormente spiccare la carità di chi vi accoglie, ancorche non vi creda perseveranti; e la perversità di Voi stessi, quando pur anche accolti tra le braccia, e nel cuore, pure potete dar di calci a chi vi abbraccia, e voltar le spalle a chi vi strigne.

Ma se poi perseverar volete costantemente tra gli amplessi amorosi de' vostri Pastori, credetel pure, eglino son dimentichi affatto de' passati errori, e vi risguardan sempre per quello, che siete, senza che si sovvengan mai di quello, che foste. Godete dunque la bella pace, che vi presenta Iddio; e riconoscetela prima da Dio, che spirò a' vostri Prelati di darvela, poi da essi, che ve la diedero. Sarà la differenza tra Voi, e tra altri, che non saran così costanti, così sinceri, così ubbidienti, come Voi sarete, quell'appunto, che discrisse San Bernardo, raccomandando al Pontefice Innocenzio anime ravvedute a fronte di altre, che ancor si mantenevano ostinate (a). *Illa sit, si placet, molestæ tarditatis recompensatio, ut & qui apostolica patientia superbe abusi sunt, nihil inde in fine lucrentur: Et qui in verbo vestro patienter passi sunt, minime eos suæ quandoque pigeat patientiæ*. Voi seguirete in terra i Pastori, che vi guida-

a *Bernard. epist.* 156.

dano agli eterni pascoli del Paradiso; gli seguiterete anche nel cielo. Voi preferite l'osservanza delle lor leggi alla soddisfazione delle vostre convenienze, l'ubbidienza alle lor voci alla condiscendenza alle altrui violenze, l'attacco alle loro ragioni all' impegno, in cui cercan di mettervi gli altrui Partiti. Farà Iddio, che ne godiate in pegno una pace imperturbabile in questo mondo, e che ne riceverete in premio una gloria eterna nell'altro.

IM-

IMPRIMATUR,

Si videbitur Reverendiss. Patri Magistro Sacri Palatii Apostolici.

N. Episc. Bojanen. Vicesger.

EX commissione Rmi P. Magistri Sac. Palatii Apostolici attente perlegi tertiam partem Allegationum Canonicarum, ab Illustrissimo & Reverendissimo D. Josepho-Maria Perrimezzi, Episcopo Oppidensi, pro tuendis juribus Ecclesiæ suæ, editam; nihilque in eis inveni, quod bonis moribus, aut catholicæ doctrinæ, adversetur; imo valde demiratus sum, Illustrissimum Auctorem, alias in Scholastica Theologia, Sacrisque Concionibus, satis celebrem, nunc in quæstionibus Canonicis pertractandis celebriorem apparere, ita ut omnium expectationem facile superaverit, dum omnia in eis contenta accurate, solide, diligenter, & fecunda eruditione, pertractaverit: unde cum plurimum Reverendissimorum Episcoporum utilitati deservire possint, publica luce dignas censeo, si ita videbitur, &c. ita Romæ die 3. Martii 1725. Sentiebam.

Nicolaus Episcopus Narniensis.

OBtemperando mandatis Reverendissimi P.R. Gregorii Selleri, Sacri Palatii Apostolici Magistri, Librum italico, sed eleganti sermone, conscriptum, cui titulus: *Allegazioni fatte approò delle ragioni di se stesso, del suo Clero, e delle sue Chiese, da Monsig. Giuseppe-Maria Perrimezzi, dell' Ordine de' Minimi di S. Francesco di Paola, Vescovo di Oppido &c.* pro mea tenuitate, sed maxima animi mei voluptate, attentè perlegi, nihilque in eo, quod Catholicæ Fidei, & Agendorum Regulis, adversetur, offendi; immo ad Sacrorum Canonum, Decretorumque Sacrarum Congregationum normam, elaboratum, necnon ecclesiastica eruditione refertum, comperi; Quapropter eruditis viris jucundum, Episcopis vero omnibus, pro eorum jurisdictione, ac dignitate, Cleri, & Ecclesiarum Juribus tuendis, utilissimum, ac publica luce dignum, censeo. Dat. hac die 28. Februarii 1725.

N. A. Can. Cuggiò S. T. Doct. & S. Congr. Indicis Consultor.

IMPRIMATUR,

Fr. Gregorius Selleri Ord. Prædicatorum, Sac. Apostolici Palatii Magister.

SE-

SERIE
DELLE ALLEGAZIONI, E DE' PARAGRAFI.

ALLEGAZIONE I.

ALLE-

ALLEGAZIONE I.

Dell' autorità de' Vescovi sopra i Regolari delle lor Diocesi, sì prima, come dopo del Sagro Concilio di Trento; se dopo il Concilio tutta l' autorità l' anno, come Delegati della Santa Sede Appostolica, o pur ne anno alcuna come Ordinarj? E se in quella, che anno come Delegati, si puo da' Regolari appellare a' Metropolitani?

Intanto che coloro, i quali tra' Cristiani aspiravano a più perfetta santità di vita, non si presero briga di promuovere altresì la bontà negli altri; sebben' eglino considerati fossero assai nella Chiesa, a cagion delle loro virtù, che recavano ad essa ornamento, non pertanto arrivaron mai a formare un' Ordine, ancor distinto, nella medesima, che a lei servisse di nuovo e poderoso appoggio per sostenerla, e che da lei ricevesse

forte ed in ſtanchevole patrocinio, che'l decoraſſe insieme, e'l manteneſſe. Era in que'primi tempi l'Inſtituto di quelli, che Monaci poſcia, e che in appreſſo Regolari, ſi diſſero, or dalla ſolitudine, a cui attendevano, or dalle regole, che profeſſavano; il procurar ſol tanto la ſalvezza delle lor'anime; ſenza che aveſſero, o il debito, o il zelo, di mettere in ſalvo le altrui, perche non ne avean per anche nè da Dio la vocazione, nè la miſſione dalla ſua Chieſa. Onde S. Baſilio potè dire; [a] *Monachorum vitæ ratio unum ſibi tantummodo propoſitum habet, animæ ſalutem, & quidquid prodeſſe ad eum finem poteſt*. Sulle quali parole dilatandoſi il moderno Van-Eſpen, ebbe motivo di ſcrivere; *patet inſuper, hanc ſeceſſionem monaſticam non publicum, & commune Eccleſiæ bonum; niſi in quantum privatorum virtutes, & vitæ ſanctitas, totam Eccleſiam exornant, & juvant; ſed privatum ipſorum recedentium, ſeu eam vivendi normam amplectentium, commodum, & emolumentum, ſive ſalutem propriam, principaliter ſpectaſſe; eumque in finem à primis illis Monachis fuiſſe arreptam; quod & manifeſtum eſt ex iis, quæ paſſim à Patribus de Monachis, & eorum vivendi inſtituto, dicuntur*. Eglino fuggivan dal mondo per ſalvarſi, no'l cercavano per ſalvarlo; il perche tutto il loro ſtudio era di naſconderſi tra le ſelve, dove facean sì compagnia a Criſto nel Diſerto, ma non ardivan di tenergli appreſſo nella Città; prevalendo al zelo di guadagnar' altri il timore di perder ſe ſteſſi.

Così parve, che apertamente ſen dichiaraſſe S. Girolamo, ora ſcrivendolo a Giovanni Coſtantinopolitano, di ſe ſteſſo, e di Vincenzo, amendue Mo-

a *Baſil. ep. Van Eſpen. par. 1. tit. 24. c. 1. n. 5. e. 6.*

Monaci, parlando; (a) *ob id enim ego Antiochiam, & ille Constantinopolim, urbes celeberrimas, reliquimus, non ut te in populo prædicantem laudaremus; sed ut in agris, & in solitudine, adolescentiæ peccata deflentes; Christi in nos misericordiam deflecteremus*: Ora nel libro, che contro di Vigilanzio egli scrisse, così de' Monaci tutti favellando; [b] *Monachus non Doctoris, sed plangentis, habet officium; qui vel se, vel mundum lugeat, & Domini pavidus præstoletur adventum; qui sciens imbecillitatem suam, & vas fragile, quod portat, timet offendere, ne impingat, corruat, atque frangatur; unde & mulierum, maxime adolescentularum, vitat aspectum; & in tantum castigator sui est, ut etiam, quæ tuta sunt, pertimescat*. E tutto ciò intender discretamente si deve di que' tempi, quando i Monaci, non ancora dati all'esercizio della vita, che si dice attiva, eran solamente in quegli, che son della vita, che chiamasi contemplativa, occupati. Allora non eran'essi più che Laici nel Cristianesimo; distinti sì tra gli altri, per più esattezza di vivere, ma non sollevati sugli altri, per maggior dignità di grado. Ond'eglino non formavano alcun'ordine nella Chiesa, come formaron dipoi, quando al Monachismo fu ancora il Chericato unito, ed il Sacerdozio annesso. Anzi, perche non aveano nè regole stabili, che osservassero, nè comunità perfette, in cui convivessero, nè osservanze uniformi, in cui convenissero; perciò era, ch'eglino non si consideravano uniti, ma sol divisi, siccome presentemente i particolari Romiti, che vivono in separati Romitorj, vengon considerati. E quindi era, che in que' tempi erano ancor' essi a' Vescovi soggetti, sic-

a *Hieron ad Ioan. Constantinop.* b *Idem lib. Adv. Vigilan.*

com'erano tutti i Laici; tra' quali eran sì fattamente compresi, che nella lor compagnia riceveano il divin Pane nella Chiesa, cioè fuori le cancella dell'Altare, nella comunione, che percio laica si appellava. E sebben portassero una qualche diversità di vestire dagli altri Laici, cio non era però, o nella forma, o nella figura, o nel modello; ma solamente in una certa ruvidezza di abito, che stimavan più confaccente al rigore della lor penitenza. Nè in questa erano tutti essi uniformi, siccome di poi nelle loro adunanze congregati si videro; percioche ciascuno à suo modo vestiva, e ciascuno, secondo lo spirito della sua mortificazione, nell'esterior portamento si regolava.

Quando non però dappoi si unirono insieme, e formarono più Colonie ne' lor diserti, ciascuna dal suo propio Padre governata, a cui tutti essi ubbidivano; allora neppure comparvero tra loro regole scritte, al cui tenore ordinassero il loro vivere; neppure si presero cura di esercitar ministerio appostolico a benifizio de' Popoli, da cui per anche vivean lontani; neppure in somma ebbero alcun luogo nell'ecclesiastica Gerarchia, accostandosi a' Cherici, da cui stavano separati. E con tutto cio da' Parrochi di que' luoghi, ov'erano le loro adunanze, riceveano i Sagramenti; e da' Vescovi di quelle diocesi, ov'erano i lor romitaggi, eran riconosciuti qual pecorelle del loro ovile. Di essi, e de' loro esercizj, così parla S. Agostino, e vuolsi certamente intender di quelli, che in comunità viveano, siccome dalle sue parole si fa manifesto; [a] *Hi Patres non solum sanctissimi moribus, sed etiam divina doctrina excellentissimi, omnibus rebus excelsi, nulla superbia consulunt iis, quos filios vo-* cant,

a *August. lib. 1. de morib. Eccles. c. 31.*

cant, magna sua in jubendo auctoritate, magna illorum in obtemperando voluntate. Conveniunt autem diei tempore extremo de suis quisque habitaculis, dum adhuc jejuni sunt, ad audiendum illum Patrem, & conveniunt ad singulos Patres terna, ut minimum, hominum millia; nam etiam multo numerosiores sub uno agunt. Audiunt autem incredibili studio, summo silentio, affectiones animorum suorum, prout eos pepulerit differentis oratio, vel gemitu, vel fletu, vel modesto, & omni clamore vacuo, gaudio, significantes. Onde vivevano anzi colla viva voce del Superiore, che lor serviva per regola, che con regole scritte, che non eran per anche tra essi introdotte; siccome il disse l'Aesteno nelle sue monastiche disquisizioni; [a] *primis seculis vix ullæ literis consignatæ fuerunt regulæ, & ipsimet Regularum conditores, antequam eas scriberent, communi tantum traditione, consuetudine, & usu, suos regebant; eratque iis superioris imperium instar vivæ cujusdam regulæ, sicut regula mutus quidam superior.* Dal che avveniva, che, e le regole facilmente nello stesso Monistero a mutamento eran soggette; ed in una medesima casa più regole si vedevano in osservanza; siccome del Monistero Atanese scrisse Gregorio di Turs, dov'ei dice, che si fossero osservate [b] *regulas S. Basilii, Cassiani, & reliquorum Abbatum.* Il che certamente non sarebbe avvenuto, se ciascun monistero avuta avesse la sua regola stabile e fissa da professare, e da osservare.

Convenivan non però tutti i Monisterj, e tutti i Monaci, nell'avere per comune lor regola, ferma, immobile, ed eterna, il Sagrosanto Evangelio, ch'egli-

no

a *Haestenus disquisit. Monast. lib. 1. tract. 1. disquis. 2.*
b *Gregor. Turonen. lib. 10. hist. cap. 29.*

no facean professione di esattamente ubbidire, e ne' precetti, e ne' consigli, che in esso compresi sono. A questo poi aggiugnevano i Superiori alcune dichiarazioni, o pure applicazioni, ch'eran varie, secondo la varietà delle adunanze; e queste non si potean chiamar regole, ma solamente semplici costituzioni, soggette ancor' esse a mutazione, secondo che la condizione, o de' tempi, o de' luoghi, o delle persone, lor suggeriva. Così ne fa testimonianza Luca Olstenio, nel suo Codice delle sue antiche regole de' Monaci, ch'egli, con pari erudizione, ed esattezza, à illustrate. [a] *Primaria sanè, & quasi fundamentalis regula Monachorum Evangelium erat; illa, inquam, Christi consilia, quæ castrare seipsum propter Regnum Cœlorum, quæ abnegare se, & crucem tollere, quæ Patrem, & Matrem, Uxorem, agros, propter Christum relinquere, quæ vendere patrimonia, & dare pauperibus, sicque nudos Christum sequi, suadebant. Regulæ particulares nihil, nisi ejus primæ, ac universalis regulæ applicationes, aut declarationes, locis & personis plerumque aptatæ, habebantur*. Dal che prese motivo di scrivere l'erudito Giovan Mabiglione, che tra tanta varietà di regole, o sien costituzioni, tutte vaghe, ed erranti, la prima, che cominciò a comparire stabile, e ferma, quella fosse, che da S. Benedetto a' suoi figliuoli fu data. E ciò, perche in questa era il debito di professarla, quando nelle altre era in arbitrio il riceverla, ed in libertà l'osservarla. (b) *Id verò indè processit, quod cum Sanctissimus Legislator primus, aut certè inter primos, solemnis professionis formam, modumque præscripserit, intra profes-*

a *Luc. Holsten in præf. ad Cod. Reg. cap. 3.*
b *Mabillon. præfat. ad prim. par. sect. 4. Benedictin. n. 53.*

fessionis terminos incluserit regulæ suæ observationem, à qua deinceps recedere non liceat. Ancorche l'Olstenio creda, che la regola, da S. Benedetto a' suoi Monaci data, solamente per quelli fosse, i quali nel Monistero di Montecassino erano radunati; onde vuole, che particolare fosse anch'essa, non già universale; sebben di poi così renduta si fosse, perche gli altri Monaci fuori di Montecassino vollero anch' eglino riceverla, ed osservarla. [a] *Nec ipse S. Benedictus regulam universalem suis ubique omnibus promulgavit, sed peculiarem dumtaxat Cassinensi Cœnobio, cui praerat; quæ inde privata diligentia descripta, & imitandi studio publicata est*.

Da quanto abbiam fin quì detto ne ricava il Van-Espen, che maraviglia non fia, se non truovasi, che da'Papi, o pur da'Vescovi, si approvassero quelle regole; poiche dipendendo esse dal cenno di que' Padri, che aveano in governo i Monisterj, non eran capaci a ricevere dall'approvazion Pontifizia, o Vescovile, alcun vigore, che importasse in esse un'osservanza stabile, e indispensevole. (b) *Quia ergo Monachorum regulæ à Præpositorum voluntate primitus dependebant, mirum non est, si in antiquis Patrum regulis, nec Episcoporum, neque Sedis Apostolicæ approbatio, vel confirmatio, appareat*. Ma con tutto questo, non era lecito alcun Monistero edificare, senza che prima dal Vescovo la nicissaria licenza se ne ottenesse. L'abbiamo nell'Oriente dal Canone quarto del Concilio Calcedonese; [c] *placuit nullum quidem usquam ædificare, aut construere, Monasterium, vel Oratorii domum, præter con-*

a *Holsten. l. c.* b *Van Espen. l. c. n. 13.*
c *Conc. Chalcedon. can. 4.*

conscientiam civitatis Episcopi. Nell' Occidente l'abbiamo da S. Agostino, di cui Cristiano Lupo rapporta, che [a] *hac Synodo*, cioè della Calcedonese, *dudum prior S. Augustinus nullum in Africa monasterium constituit, nisi de licentia Episcoporum*. A questo poter de' Vescovi diè forza anche il lor zelo, quando poi da essi fu il Chericato tra' Monaci introdotto; poiche allora, non essendo tutti laici coloro, che viveano in un Monistero, ed essendovi tramischiati molti anche cherici, era della vigilanza de' Vescovi il provvedere, perche se ne conservasse sempre più esemplare la vita, e religioso il costume. E quando poi i Monaci furon da' Vescovi adoperati in loro ajuto al governo delle anime, ch' erano alla lor cura commesse, molto più conveniva, che i Vescovi osservassero i soggetti, che erano ne' monisterj, che si trovavan ne' distretti delle loro diocesi; affinche sapessero non solamente le pecore, che avean nelle mandre, ma conoscessero ancora i subalterni Pastori, di cui dovean talora valersi, per pascerle, e governarle. Il perche molto bene fu dal Zippeo avvertito; [b] *Ordinariorum quippe est, in ea statione quemque collocare, quem non admittendorum commoditas, qui non sibi, sed ovibus pascendis opportuna quæsituri veniunt, sed salus populi ab eo requirit*. Ed è conforme a quello, che ordinò pur anche il Sagro Concilio di Trento, nel Capitolo terzo della Sessione ventesimaquinta, [c] *de Regularibus*, ove si legge; *ne de cætero similia loca erigantur sine Episcopi, in cujus diœcesi erigenda sunt, licentia prius obtenta*.

E per vero, antica troviam pure che fosse l'union del

a *Christian. Lupus ad dict. can.* b *Zypæus tit. de Regul. n. 35.*
c *Trid. sess. 25. cap. 3. de Regular.*

del Chericato col Monachismo; ed i Vescovi, anzi i Romani Pontefici, se ne mostravano così vogliosi, che qualora trovavan'essi soggetti, ne'quali era il merito della vita, e la commendazion della fede, non solamente non gli escludevano, ma eziandio gli bramavano, e gli accoglievano. Son di Siricio Papa quelle memorande parole, per le quali si fa noto più del giorno a' posteri, e l'amor de' Pontefici co'Monisterj, ed il merito de' Monaci colla Chiesa; (a) *Monachos quoque, quos tamen morum gravitas, & vitæ ac fidei institutio sancta, commendat, Clericorum officiis adgregari, & optamus, & volumus*. Ne' Concilj Costantinopolitano, Efesino, e Calcedonese, abbiam memoria degli Archimandriti, i quali eran gli Abati de'Monisterj, ed erano insieme i Preti tra' Monaci; siccome il ricava da molti chiarissimi documenti l'eruditissimo Tomasini; (b) *his documentis perspicuum fit, cœtum Monachorum à Clero, & Laicis secretum fuisse, antehabitum semper Laicis, Clero persæpe permixtum: Archimandritas, seu Abbates, Presbyteros ferè fuisse. Uno in Monasterio Presbyteros, Diaconos, Subdiaconosque, nonnunquam magno numero fuisse*. I Vescovi poi eran tanto gelosi di que' Monaci, che, o promovevano, o destinavano di promuovere, al Chericato, che nell'Africa severo provvedimento presero, affinchè i Monaci della diocesi di un Vescovo non venissero da un Vescovo di un' altra diocesi ordinati. Così leggiamo nel Canone tredicesimo del Concilio Cartaginese quinto; (c) *Si quis de alterius Monasterio repertum, vel ad Clericatum promovere voluerit, vel in suo Monasterio*

a *Siricius ep. 1. c. 13.*
b *Thomassin. vet. & nov. Eccl. discipl. par. 1. lib. 3. c. 13. n. 3.*
c *Conc. Carthagin. 5. can. 13.*

Majorem Monasterii constituere; Episcopus, qui hoc fecerit, à cæterorum communione sejunctus, sua tantum plebis communione contentus sit. Dove il mentovato Tomasini soggiugne; [a] *in hoc canone nemo non intelligit, quam cuperent Episcopi Africani, ut ex Monasteriis occurrerent aliqui, iis exculti virtutibus, & disciplinis, quibus tutò Sacerdotium committeretur: & quam impatienter ferrent, si quos ipsi aluissent, & perpolissent Monachos, alii Episcopi in Ecclesias suas transferrent. Hoc enim decreto liquet, non minus Monachos, quam Clericos, Episcopo quemque devinctum suo, & mancipatum, fuisse; ex quo fiebat; ut eorum neminem possent cæteri Episcopi traducere in suas Ecclesias.* Colle quali parole si fa abbastanza chiara la stima, nella quale aveano i Vescovi que'Monaci, i quali alla santità univano la scienza, e che non solamente eran'atti a promuovere la bontà in loro stessi, ma eziandio a propagarla negli altri, non men coll'esempio della loro vita, che coll' efficacia della loro dottrina.

E se ne ammirarono ben degni esempli in que'primi tempi ancor della Chiesa. Dalmazio, Prete, ed Armandrita di Costantinopoli, per la lunga pezza di quarantotto anni stiè sepolto nel sagro ritiro del suo Monistero, e non ne uscì mai, fuorche allora quando gli convenne mettersi alla testa del Clero Costantinopolitano, per sostener la causa della Fede, e per porgere ajuto a S. Cirillo, che sì degnamente la difendeva. Scrifs' egli al sagro ecumenico Concilio Efesino [b] contro di Nestorio, e di Giovanni di Antiochia, ch'erano gli Eresiarchi, contro di cui S. Cirillo era in campo a combattere, e riuscì sì bene, e sì opportu-
no

a *Thomasin. l. c. n. 10.* b *Conc. Ephes. Ep. Cathol.*

no il soccorso, che de'nemici della Fede si riportò in quel Concilio una compiuta, e gloriosa vittoria. Il gran Pacomio altresì, osservando un piccol villaggio senza cultura di sagro Agricoltore, che ne'misterj della Religione l'ammaestrasse, diessi egli stesso con tutti i suoi Monaci ad istruirlo. Ed ancorche questi non fosser Cherici ordinati, pure nella lontananza del Parroco, e degli altri Cherici di quel luogo, eglino ne supplivan le veci; e sì fattamente Iddio si degnò di benedirne le fatiche, che non furon pochi i Gentili, che, per mezzo del santo battesimo, se ne rendettero perciò Cristiani, [a] *Unde plures institutione ejus, ab errore conversi, facti sunt Christiani*. E nel borgo di Calcedonia un sì famoso, e magnifico Tempio innalzò un tal Ruffino, personaggio di alto affare, sotto il nome de'Santi Appostoli Pietro, e Paolo, che ad esso un Monistero al pari celebre e maestoso aggiunse, dove dice il Tomasini, (b) che *Monachi Cleri vicem, & munia, implerent*; e Sozomeno; (c) *Monachos etiam in vicino collocavit, qui Clerum Ecclesiae supplerent*. E finalmente si venne a sì alto grado di riputazione ad innalzarsi in que'felicissimi tempi il Monachismo, che non solamente i Cherici, i Diaconi, i Preti, per ritrovarsi Santi, ma eziandio i Vescovi, per aversi Santissimi, ne'Monisterj si ricercavano. Di Barsa, di Eulogio, e di Lazaro, Monaci promossi al Vescovado, rapporta parimente Sozomeno, che furon'eglino l'onor delle mitre, quando risplendevan sul Trono, siccom'erano stati la gloria delle cocolle, quando si nascondevan ne'boschi. (d) *Creabantur Epi-*

B 2 *sco-*

a *Apud Rosveidum in vit. Patr. c. 26.* b *Thomas. p. 1. c. n. 13.*
c *Sozom. l. 8. c. 17.* d *Sozom. l. 6. c. 34.*

scopi, non urbis alicujus, sed honoris causa, qui, veluti vita piè anteacta compensatio, in propriis Monasteriis illis deferebatur.

Così pure di Eusebio di Vercelli rapporta S. Ambrogio, che facess'egli una gloriosa e santa unione (a) *Clericalis, & monasticae professionis, quarum altera gloriae, sanctitatis altera, arcem tenet.* E questi monisterj eran poscia come Seminarj de' Vescovi, poiche da' Preti, che in essi erano, si eleggevano ordinariamente i Vescovi, che riuscivan più propj ad illustrar le mitre, ed a santificar le diocesi. Siccome de' monisterj di S. Basilio in Oriente, ed in Occidente, di quelli di S. Martino, e di S. Onorato, si narra, [b] *officinas fuisse, è quibus longè plurimi Sanctissimique Episcopi ad regendas Ecclesias prodiissent.* In un Monistero in Oriente, a cui presedeva l'Abate Isacco, cencinquanta Monaci si ritrovavano, e di essi il solo Teofilo sette o pur' otto ne sollevò al Vescovil Trono; siccome nella Vita di S. Giangrisostomo narra Palladio [c]. Ed in un'altro, ove ducento Monaci erano, [d] *multi etiam Episcopali sarcina decorati sunt.* E per non far parola di altri, a Dragonzio Monaco, che fuggiva il pontificale onore, S. Atanagi scrisse, [e] *ut ne otium, & quietem sibi suavem anteponeret labori, & utilitati Ecclesiae, à claustro ad Episcopatum se vocantis, utque insisteret eorum vestigiis splendidissimis, qui magno utique numero monasticarum virtutum lumina, quibus perdiu navassent operam, episcopali ministerio, charitate, & sollicitudine, cumulassent.* E quinci addivenne, che furon poscia tenuti i Monaci in sì alto pregio da' Vesco-

a *Thomasin l.c.n.13.* b *Idem l.c.* c *Pallad. in vita Chrisost.* d *Thomasin. l. c.* e *Idem l.c.*

scovi, i quali, come tra essi allevati, ne conoscevano le virtù, e come ad essi anche nel lor governo appoggiandosi, ne sperimentavano il valore. Anzi gli stessi Romani Pontefici, quando ancor'essi tra' Monaci si ricercavano, per rinvenirgli più santi, più savj, e più prudenti, ne facean sì gran conto, che ne' Monisterj prendevan gli Appostoli, che volean mandare per convertir le Provincie idolatre; Da' Monisterj chiamavano i Legati, che doveano spedire per trattar negozj di premura colle cattoliche Corone; Tra' Monisterj in somma rinvenivano i Vescovi, che cercavano per riformare i Popoli dissoluti, e per ben governare i Cleri rilasciati. Di S. Gregorio Magno, Monaco ancor'egli, e poi Santo Pontefice nel Vaticano, così scrisse Giovan Diacono; (a) *at verò ex Monachis Monasterii sui Marinianum Ravennæ, Maximianum Syracusis, & Sabinum Callipoli, Præsules ordinavit. Sed & Augustinum penes Anglos à Galliarum Episcopis ordinari præcepit, per quem ad Episcopatum in eadem gente Monachi ejusdem Patris tempore diverso provecti sunt, Mellitus, Justus, Laurentius, & Paulinus.*

E quindi era, che tra' Vescovi e Monaci si vedea in que' tempi sì pacifica e santa armonia, qual'esser deve tra' Padri e figliuoli, i quali, e più sono al comun Padre obbligati, perche son da esso più copiosamente beneficati; e si mostran più al comun Padre riverenti, perche an di esso più precisamente bisogno. La santità de' luoghi, la semplicità de' tempi, l'umiltà de' Chiostri, la carità degli Episcopj, erano per l'appunto quelle, che subito estinguevano ogni piccola scin-

a *Ioan. Diac. in Vit. S. Greg. M. l. 3. c. 7.*

scintilla di emolazione, se mai avesse avuto l'ardimento di comparire in quell'anime, che aveano più del celeste, che del terreno. (a) *Necdum ulla vel scintilla æmulationis Episcopos afflaverat adversus tam populosas Congregationes, earumque Duces, & Præfectos generales. Sive quod ipsarum sapientia, & pietas miris persæpe clarebat operibus, quibus ipsa non paulo admirabilior erat; sive quod summa earum esset humilitas & dejectio, promptissimaque ad Episcoporum Imperium obedientia; sive quod inaccessas pene tantum incolerent solitudines, sive quod cum Monachi tum in labore manuum haberent omnia, quantumcumque paterent illa Præpositorum, & Abbatum generalium imperia, admirationi, quam invidia, & æmulationi, propriora erant*; scrisse degnamente il Tomasini. E veramente, quando a' sagri Ordini promoveansi i Monaci, tanto maggiormente a' Vescovi si riconoscean soggetti; sì per la maggior perfezion dello stato, che a ciò gli obbligava; sì per la qualità del carattere, che loro imponea nuovi vincoli di soggezione; sì per la condizione del benifizio, che gli astrignea con affetti più teneri di gratitudine. E que', che ne' Monisterj restavano, ancorche Laici fosser'essi, pure a' Vescovi eran degli altri Laici più strettamente addetti; or perch'essi professavano maggior santità di vita, che gli obbligava ad esercizio più eroico di virtù; or perche non soltanto colle vesti, ma eziandio co' costumi, si dovean dagli altri distinguere, quando si trattava di ubbidir que' Prelati, da' quali eran tenuti in protezione; or finalmente, perche in buona parte i lor Monisterj da' Vescovi eran loro fondati; siccome scorgesi chiaro in quel.

a *Thomasin par.1.lib.3.cap.23.n.11.*

quelli di Ambrogio nel borgo di Milano, di Eusebio in Vercelli, di Martino in Turs, di Basilio in Ponto, e nella Cappadocia, di Agostino, e di Fulgenzio, nell'Africa; e perche ancora da' Vescovi erano sostentati; conforme di quel di Ambrogio disse S. Agostino; (a) *erat Monasterium Mediolani extra urbis mœnia sub Ambrosio nutritore*; e perche in somma col progresso poscia de'tempi da' Vescovi ricevean le conferme delle loro adunanze, le approvazioni delle lor regole, ed alle volte le regole stesse, che osservavano; siccome di S. Basilio scrisse il Nazianzeno; (b) *Monasticarum legum institutiones, partim voce, partim scripto, tradita*.

Durò per molti secoli questa santa dipendenza de'Monaci da' Vescovi, e questa paterna carità de'Vescovi verso de'Monaci; senzache mai si udisse piato surto tra essi, o a cagion di prepotenza negli uni, o di disubbidienza negli altri. Nel principio del nono secolo abbiam Canoni di un Concilio di Magonza, da cui, or si ordina, che nè Monaci, nè Abati, a secolaresche liti s'intromettano, se prima non ne averanno da'loro Vescovi le licenze; [c] *Monachi ad secularia placita nullatenus veniant, neque ipse Abbas, sine consilio Episcopi sui*; or si comanda, che da'Vescovi pur'anche i lor Monisterj sien visitati; [d] *ut missi per quæque loca directi, simul cum Episcopis uniuscujusque diœcesis perspiciant loca Monasteriorum*; or si vuole, che se ne'Monisterj le clausure fossero fiacche, ma più deboli de'Claustrali fossero le osservanze, [e] *hoc omnimodis Episcopus loci ipsius faciat emendari*. Non diver-

a *Aug. Confess. lib. 8. c. 6.* b *Nazianz. or. 20.*
c *Conc. Maguntin. an. 813. can. 11. 12.* d *Id. Can. 20. 25.*
e *Conc. Paris. 6. an. 829. can. 37.*

versamente in un'altro Concilio di Parigi nel medesimo secolo, si fa, che si privino gli Abati, che disubbidienti si mostreranno a' Vescovi; in un' altro di Aquisgrana (a) si dichiara, che dovendo i Vescovi render conto a Dio delle anime de'Monaci, come di lor pecorelle, era dovere, che di loro avessero la cura, con indagarne la vita. Nel medesimo tempo si osserva una lettera di Adriano Secondo, Sommo Pontefice, a Carlo Calvo, Imperador di Occidente, nella quale dice, esser regola general della Chiesa, che tutti Monisterj a'Vescovi sien soggetti; e che dalle trasgressioni di questa regola sien provvenute le decadenzie, che forse in que'tempi nel Monachismo si deploravano. [b] *Nostis enim, quia omne Monasterium in potestate Episcopi esse debet, juxta canonicam authoritatem; & quia hoc est transgressum, ideo plurima monasteria habentur destructa, sicut Monasterium Turonis &c. Monasterium majus &c.* Tra'Greci ancora era sì dilicata questa soggezion de'Monaci a'Vescovi, che se mai alcun Fondatore di Monisterj avesse apposto nella fondazione, che il Monistero, da lui fondato, non fosse al Vescovo soggetto, la condizion'era nulla, e niuna obbligazione inducev' ad osservarla. Così Balsamone l'attesta; [c] *dic his notatis, consistere non posse, quæ instatutis, & à fundatoribus scribuntur, ut locorum Antistites nullam omnino partem habeant in Monasteriis à se ædificatis. Similiter nec Acta Antistitum, quæ continent, eos, qui eis succedant, Episcopos, nihil juris habituros in Monasterijs; & quæ eam ob causam propter transgressionem intentantur ab eis segregationes, tanquam à ratione alienas, in ipsorum capita redituras.*

Do-

---

a *Conc. Aquisgran. an.* 836. *c.* 1. 2. b *Conc. Gallic. t.* 3. *pag.* 401.
c *In Nomoc. tit.* 2. *c.* 2.

Dopo il secolo decimo continuò pur' anche la bella pace, ch'era aldianzi fiorita tra'Vescovi, e Monaci; anzi in questi tempi ritroviamo, che dal Concilio di Lione, nelle Spagne, vietato fosse a'Vescovi il ricever nelle lor diocesi Monaci, i quali di altri Vescovi fosser soggetti; [a] *ut nullus contineat, seu contendat Episcopus Abbates suarum Diœceseon, sive Monachos, Abbatissas, Sanctimoniales refuganos; sed omnes permaneant sub ditione sui Episcopi*. Somigliante abbiam l'espressione di unConcilio diLimoges,(*b*)in questo stesso secolo; E così pure S. Fulberto [c] ne scrisse a'Monaci del monistero di S. Medardo. E così finalmente sarebbe sempre anche stato, qualora ne'Vescovi durata fosse la carità primiera, e ne'Monaci perseverata l'umiltà antica, colla quale gli uni abbracciavan gli altri, e questi a quelli si soggettavano, ed ubbidivano. Nate non però di poi tra essi gare, emolazioni, e contese, le quali neppur tra'Superiori, e Sudditi evitar sempre si possono; quindi fu, che cominciaronsi a sentire i privilegj di esenzioni, in virtù de' quali alcuni monisterj si esentaron dalla giurisdizione de'Vescovi,e da'Sommi Pontefici alla lor suprema autorità si riserbarono. Con quest'esenzioni pensarono i Monaci goder la lor pace; e pure furon queste per lo più mantici di nuove guerre. Così osservollo il moderno Tomasini, che scrisse; (*d*) *si constans, & inconcussa fuisset hæc inter Episcopos, & Regulares, amoris reciprocatio, æmulatioque mutuorum officiorum, non adgredienda mox nobis esset operosa disputatio de privilegiis*,

a *Conc. Legionen. an.* 1012. *can.* 3.
b *Conc. Lemovien. an.* 1031. c *Fulber. ep.* 72 41.
d *Thomasin. par.* 1. *lib.* 3. *c.* 38. *n.* 2.

quibus pacem sibi Monachi aucupabantur, & ex quibus tamen interminabiles excitatæ sunt pugnæ. Ritroviamo in primo luogo nel secolo dodicesimo, che Gelasio Secondo (a) ricevè sotto la protezione appostolica un' Abbadia de' Canonici Regolari; salva non però l'ubbidienza, che dalla medesima doveasi al propio Vescovo; *in Beati Petri, Romanæque Ecclesiæ, tutelam, protectionemque suscipimus &c. Salva Augustensis Episcopi reverentia &c.* Indi nel secolo medesimo Calisto Secondo, [b] nel Concilio di Rems, (c) con somigliante privilegio ornar volle il Monistero di Cluni; e nel Concilio Romano [d] ne decorò pur'anche quello di Montecassino; qual'esenzione da Alessandro Secondo fu poscia a tutti gli altri monisterj, che soggetti erano a quello di Montecassino, alla testimonianza, [e] che ne fa Lion di Ostia, generalmente ampliata; (f) *non modo in nostra, vel principali Ecclesia, verùm in omnibus ubicumque cellis, ullam jurisdictionem ne quis Episcopus usurpare præsumeret.*

Non si acquietaron sì tosto i Vescovi a privilegj sì nuovi, e fino allor non uditi; anzi colla dovuta riverenza nel Concilio di Rems (g) ne fecero le lor modeste doglianze l'Arcivescovo di Lione, e'l Vescovo di Mascon; ed in quello di Roma i Vescovi Italiani proruppero a comun voce in questi sensi; [h] *cœperunt Episcopi dicere, nihil superesse aliud, nisi ut sublatis virgis, & annulis, Monachis deservirent; illos enim Ecclesias, villas, castra, decimationes, vivorum, & mortuorum*

a *Gelas. 2 ep. 4.* b *Callist. 2. ep. 7. & 26.*
c *Conc. Rhemen. an. 1119.* d *Conc. Roman. an. 1122.*
e *Leo Ostien lib. 3. c. 23.* f *Baron. ad an. 1066. n. 3.*
g *Conc. Rhemen. l. c.* h *Conc. Roman. l. c.*

rum oblationes, detinere. Fu pensato dar qualche lenitivo a queste querele, col concedere l'esenzione, ma non assolvere i Monaci dalla riverenza, che da essi a' Vescovi era dovuta. Così portossi il mentovato Calisto Secondo col Monistero di Bamberga; (a) *in Romana Ecclesiae protectionem suscipimus, contra pravorum hominum nequitiam defendenda &c. Ordinationes sanè Abbatum, vel Monachorum suorum:, à Catholicis Episcopis Diœcesanis accipiant*. Così pure Pasquale Secondo col Monistero di Cistercio; [b] *Abbatiam sub Apostolicae Sedis tutela specialiter protegi sancimus, quamdiù vos, & successores vestri, in ea, quam hodie observatis, disciplinae ac frugalitatis observantia, permanseritis, salvae Cabillonensis Ecclesiae reverentia*. Il medesimo afferma Alessandro Terzo, e si à nel capitolo *recepimus, de Privilegiis*; dove parla delle Chiese, che alla Romana Sede pagavano l'annuo censo, in riconoscimento dell'appostolica protezione; *si ad judicium perceptae protectionis census persolvitur, non ex hoc juri Diœcesani Episcopi aliquid videtur esse detractum*. E'l conferma Bonifazio Ottavo, nel capitolo *si Papa, de Privilegiis in VI.* Non à dubbio, che sì fatt'esenzioni furono anzi di dispiacimento, che di gradimento, a que'Monaci, che avean zelo dell'ecclesiastica e della regolar disciplina; onde leggiamo in molti luoghi di S. Bernardo i risentimenti, ch'egli ne fece, e colla sua lingua, e colla sua penna. E per non far parola di altri, rapportiam solamente cio, ch'egli ne scrisse ad Arrigo, Arcivescovo di Sans; [c] *miror, quosdam in nostro Ordine Monasteriorum Abbates, hanc humilita-*

 tis

a *Baron ad an* 1124.n.2. b *Idem ad an.*1110.n.41.
c *Bernard. ep.*42.

tis regulam odiosa contentione infringere, & sub humili, quod pejus est, habitu, & tonsura, tàm superbè sapere, ut cum ne unum quidem verbulum de suis imperiis subditos prætergredi patiantur, ipsi propriis obedire contemnant Episcopis. E rispondendo ad alcuni Monaci, che diceano, cio farsi da loro, per mettere in libertà la Chiesa, che parea serva de' Vescovi; *non propter me, inquit, facio, sed quæro Ecclesiæ libertatem*, egli ripiglia; *O libertas omni, ut ita loquar, servitute servilior! Patienter ab hujusmodi libertate abstineam, quæ me pessimæ addicat superbiæ servituti. Plus timeo dentes lupi, quam virgam Pastoris*.

Finalmente, intorno a' principj del tredicesimo secolo, surti ad illustrar la Chiesa gli Ordini de' Mendicanti, siccome fino allora con tanta gloria l'avean fatto gli Ordini de' Monaci; furon tra quegli i primi ad essere dall'Appostolica Sede approvati, e confermati, l'Ordine de' Predicatori, di cui S. Domenico fu Patriarca, e l'Ordine de' Minori, di cui S. Francesco fu Padre. Amendue queste Religioni, siccome nel lor natale alla Santa Sede furono spezialmente addette, così dalla medesima vennero singolarmente protette; ed oltre alle testimonianze, che ne fanno gli ampissimi privilegj, ch' esse ne ottennero, ne abbiamo una, che ne fa una penna, che nello stesso censurarle, le lauda. Essa è di Matteo Paris, Monaco d'Inghilterra, il quale, come addivenir suole, geloso forse del concetto, del plauso, e dell'onor, che faceansi a' nuovi Ordini della Chiesa, e che per ventura non si rendevano con tanto fervore agli antichi; pensò di estenuarne il credito con queste parole, che poi, da chi bene sa giudicar delle cose, dovean' esser prese per elogj, e non per accuse;

Un-

(a) *Unde & in multis cedebant eis Religiosi, deferentes propter scandalum, & propter Potentum offendiculum. Erant enim Magnatum Consiliatores, & Nuntii; etiam Domini Papæ Secretarii, nimis in hoc gratiam sibi secularem comparantes.* I Santi Fondatori non è da credersi, che fosser vaghi di quest'esenzioni, siccome non ne fu mai S. Bernardo disideroso; e per l'appunto di S. Francesco, come di S. Bernardo, affermollo il Cardinal Baronio; (b) *certè quidem nunquam placuit S. Bernardo, ut Monachi ab Episcopali obedientia hujusmodi privilegiis se subtraherent: Nec gratum fuit S. Francisco; sed Fratris Heliæ, hominis non divino spiritu, sed carnis prudentia nitentis, fuit opus.* Contuttociò, quando i privilegj dall'Appostolica benificenza vengono donati, o per premiar le fatiche, che in servigio di lei dalle Religioni coraggiosamente si son sostenute; o per animare i Religiosi a servirla con pari fedeltà ed amore, con cui l'an servita i primi Padri; o per altri santi fini, che possono avere i Sommi Pontefici, che gli concedono; allora si debbon ricevere con umiltà, usare con moderazione, e risguardar sempre con gratitudine inviolabile, e con immortale riconoscenza. Ed in sì fatte supposizioni mai non era il sentimento di S. Bernardo; siccom'egli stesso sen dichiarò; [c] *nonnulla tamen monasteria sita in diversis Episcopatibus, quod specialius pertinuerint ab ipsa sui fundatione ad Sedem Apostolicam, pro voluntate Fundatorum, quis nesciat? Sed aliud est, quod largitur devotio, aliud quod molitur ambitio, impatiens subjectionis.*

Altre volte si concedean que' privilegj all'istanze di

---

a *Matth. Paris.* 1256. b *Baron ad an.* 676. n. 7.
c *Bern. ap. Thomasin. l. c. n.* 12.

di coloro, che fondavano i Monisterj; siccome dalle parole di S. Bernardo si scorge; ed era quella una condizione tacita, che si metteva in quelle fondazioni, cioè purche quelle case sotto la sola autorità della Santa Sede si fossero conservate. Ed in cio anche il consentimento de' Vescovi si esigeva; Ond' Eugenio III. nel 1152.; confermando gli Statuti de' Cisterciesi, e faccendo parola con cio de' lor privilegj, disse; (a) *statuistis inter vos, ne in alicujus Antistitis Diœcesi Ordinis vestri Abbatia fundetur, donec ipse Antistes decretum, quod inter Ecclesias Ordinis vestri ad custodiam disciplinæ firmatum est, ratum se habere promittat*. E Silvestro Secondo di un Monistero dice; [b) *quod à Fundatoribus B. Petro Apostolo Apostolorum Principi, & liberali devotione, & testamenti pagina collatum est*. E finalmente altre volte i Vescovi stessi esentavano dalla lor giurisdizione i Monisterj; siccome osservossi in Pirro Caraccioli, Arcivescovo di Cosenza, il quale sottopose all'appostolica autorità tutto l'Ordine de' Minimi, che cominciato avea a fondare in Paola, Città di sua diocesi, Francesco di Paola, che fu di esso il Santissimo Fondatore; siccome assi dal suo privilegio, che vien rapportato dal Perini, [c] come pur dall'Ughelli, (d) e dal Tomasini son trascritte le sue parole, che le seguenti sono: [e] *Ab omni jurisdictione, subjectione, & superioritate Matrum Ecclesiarum, & nostra, nostræque Consentinæ Ecclesiæ, cæterarumque personarum, quantum cum Deo possumus, in perpetuum eximimus, & liberamus, & sub jurisdictione*,

ne,

a *Eugen III ep. 7*. b *Sylvest II. ep. 3*.
c *Perin [illegible] Minimor. tom. 1*.
d *Ughell Ital. sacr. tom. 9. pag. 331*.
e *Thomassin. par. 1. lib. 3. c. 37. n. 10*.

ne, *& superioritate Sedis Apostolicæ totaliter*, *& singulariter*, *remittimus*; qual privilegio poscia da Sisto IV. fu confermato. Cio premesso; si pretende presentemente di riconoscere, e confrontare, l'autorità, che anno i Vescovi sopra i Regolari dopo il Concilio di Trento, con quella, che vi aveano per avanti; onde poscia si venga all'elucidazion dell'articolo, che nel terzo dubbio si proporrà, ed in cui si comprende ancora tutto il suo fatto. Si cerca dunque.

I. *Se immediatamente avanti al Sagro Concilio di Trento avessero i Vescovi alcun' autorità sopra i Regolari, e qual'ella fosse?*

II. *Se dopo il Concilio tutta l'autorità, che anno sopra i medesimi, l'abbiano qual Delegati Appostolici, o pure ne abbiano alcuna come Ordinarj?*

III. *Se in quella, che come Delegati Appostolici esercitano, si possa da' Regolari appellare a' Metropolitani, o pur si abbia alla sola Santa Sede, in occasion di gravame, a fare il ricorso?*

Pri-

§. I.

Prima del Concilio di Trento aveano autorità i Vescovi sopra i Regolari, non ostanti i privilegj della loro esenzione; ed ancorche fosse minore di quella, che presentemente vi esercitano, era non però per lo più ordinaria, non delegata.

NOn à dubbio, che dappoiche i gran privilegj a' Regolari dall'Appostolica Santa Sede già conceduti, come premj delle lor gloriose fatiche, e come incitamenti ad altre loro più gloriose azioni, cominciarono a divenir tra alcuni pochi di essi fomenti d'insolenza, di temerità, e di disprezzo della vescovil dignità, cominciarono altresì essi ad esser veduti di mal'occhio da' Vescovi; non già a cagione dell'invidia, che lor ne facessero i buoni, ma sì ben del mal' uso, che in se stessi ne facean pur troppo quei pochi, ch' eran cattivi. Ond' eglino i Vescovi non lasciaron pietra, che non muovessero, per proccurarne la moderazione, e per ottenerne insino il rivocamento. Or'a'Pontefici facean ricorso, sponendo loro le corruttele, che insensibilmente s'introducean tra' Chiostri, ed il rilasciamento già introdotto forse ancor tra' Claustrali, a cagion della loro esenzione, e degli esorbitanti lor privilegj. Or ne'Concilj rappresentavano querele, e della libertà, con cui vivean nel secolo coloro, che professavan di vivere fuori del secolo; e dell'

dell' arditezza, con cui trattavan con Vescovi quelli, che per ragion d'Instituto, dovean dare agli altri esempli di modestia, e di umiltà; e dell'attacco, che avean nelle Corti persone, che dovean solamente vivere negli eremi, e nelle selve; e finalmente, per non voler'altro dire, della soperchiaria, con cui disprezzavano il Clero, Uomini, che dovean precederlo nelle virtù, e che gli dovean'esser pospositi, siccome nell' ordine, nella dignità, e nel grado, così nella stima, nella riverenza, e nel rispetto. Or' insomma dovean pur'anche i Vescovi far fronte a' Principi, a cui forse i Regolari, che nulla ritenean di chiostro, del nome in fuori, si rendean cari col maneggio di affari di mondo, perche desistessero dalla lor protezione; la quale, siccome al secolo non potea mai riuscire di edificazione, così alla Chiesa riusciva sempre di perturbamento, ed alla Religione di scandalo insieme, e di danno.

Guard' Iddio, che alcun pensi, che in cio Monsignor Perrimezzi, Vescovo di Oppido, avesse sol'occhio a quello, ch'è, senz' aver la memoria di quello, ch'è stato. Egli non solamente continuo si sovviene, ma tuttora pur'anche si gloria, della sua regolare professione, e l'à insieme in tanta stima, e venerazione, ch'è solito egli dire; Religioso essere stato tutto per sua elezione, Vescovo essere in maggior parte a compiacenza di altri. E siccome in se stesso ne venera le memorie, così pur negli altri ne adora le simiglianze; usando sempre mai di aprir tutto il suo cuore, e di aver tutta la confidenza, siccome porta loro tutta la riverenza, e mostra tutto l'amore, con Religiosi di virtù, e di onore; da' quali non puo ritrarne, che profitto al governo della sua greggia, ed utile

all' intereſſe della ſua anima. Con tutto cio il zelo ſteſſo, ch' egli à di onorare, e di amare, i buoni, queſto il porta pur' anche alle volte a correggere, a riprendere, ed a punire, chi non è buono; poiche crede, coteſti eſſere di diſcredito anche a ſe ſteſſo, avendon'egli uniforme la profeſſione, e lo ſtato. E ſe molte operazioni di eſſi non cadon ſotto l'occhio di altri Veſcovi, i quali per ventura, non avendo vivuto ne' chioſtri, non anno ſguardo sì ſottile di oſſervarle; egli, che ne' chioſtri ed à vivuto, ed à governato, ſiccome ſa diſtinguerle con più ſollecita accortezza, così ancora con più zelante vigilanza ſa perſeguitarle. Onde non ſarà mai chicheſia, che applicar voglia, o a ſuo diſſamore colla Religione, alla quale confeſſa tutto il ſuo debito di tutto quello, ch' egli è; o a ſuo raffreddamento co' Religioſi, ch'egli, e come fratelli gli ſtrigne colle ſue braccia, e come figliuoli ſe gli mette fin dentro il ſuo petto; o a ſuo poco riguardo co' lor Superiori, a' quali ſa ben' egli far quell'onore, che nel lor poſto l' à egli medeſimo ancor ricevuto: Ma sì bene l'applichi, ed a ſua affezion la più tenera, che à colla Madre, il voler, che ſia queſta nella ſtima e nella venerazione del ſecolo, che non ſempre la ſuol mirar di buon' occhio; ed a ſuo zelo il più amorevole, che à per que' fratelli, i quali vorrebbe, che viveſſero come veſtono, e che operaſſero come ſi appellano; ed in fine a riguardo il più ſottile del ſuo decoro, il quale, ſiccome crede, che riſalta nella buona fama de' Religioſi di virtù, e di decoro, così ancor teme, che ſi oſcuri nell' infamia de' Religioſi di ſcandalo, e di vergogna.

Or per l'appunto era queſto il zelo, com' è da crederſi, di que' ſanti Veſcovi, non contra il buon'

uso de' privilegj, che i santi Claustrali faceano, ma contra il mal'uso, che ne faceano i mali; e contro di questo stesso anche Regolari di dignità più eminente nella Chiesa ne furon'accesi di santo zelo, ed infiammati di giusto sdegno. Così leggiamo del Cardinal Francesco Simenes, dell'Ordine de' Minori di S. Francesco, che [a] *autoritatem regiam interpellavit, rescripta elicuit specialia, & his veluti privilegiis pontificiis pugnavit adversus privilegia Monachorum, ut ne irrita caderet reformatio Monasteriorum, quam adgressus erat.* Leggiam pur'anche del Santo Pio V., Romano Pontefice, dell'Ordine de' Predicatori di S. Domenico, che [b] *monuerat jam Cardinales, ne ejusmodi libertates annuerent, certissimo impetrantibus exitio futuras.* Oltre a quello, che ne fece il Santo Arcivescovo di Milano, Carlo Borromeo, Cardinale, se non Regolare di professione, certamente di amore, di parzialità, e di stima; del quale ancor si narra; (c) *commissus aliquando fuit Sanctus Carolus cum Regularibus. Non potuere non esse hac jurgia illi permolesta, his turpia. Vicit Carolus causâ, & si minus vicisset tunc, posteritatis judicio vicisset incorrupto.* E pur'è vero, che, se si à da credere ciò, che ne rapporta un'accreditata penna, tant'oltre arriva la petulanza di alcune Comunità, che insino ardiscono di consultare (d) *de gravaminibus etiam à summo Pontifice illatis, vel inferendis.* Or quanto maggiormente il facean co' Vescovi, di cui è minore l'autorità, e però più facile il disprezzo, che si puo fare della della lor dignità, da persone, che

a *Gomecius lib. 2. Thomassin. par. 1. lib. 3. c. 39. n. 11.*
b *Idem loc. cit.*
c *Idem loc. cit.*
d *Bzovius an. 1516. n. 1. Spondan. an. 1516. n. 16.*

ficcome si credono esenti dall' ubbidirla, così pure si lusingano disobbligate dall'onorarla ? E pure dovrebbon raccordarsi i Regolari tutti, che se essi son nella Chiesa, a'Vescovi ne debbono il primo lor nascimento; a' Vescovi debbono le prime lor case, in cui i sagri Ordini furono allevati; a' Vescovi debbono tutte le altre case, in cui presentemente son mantenuti; a' Vescovi debbono que' privilegj stessi, de' quali sovente si servono contro de'Vescovi; e perche senza il consentimento de' Vescovi non arebbono avuto in essi l'effetto; e perche il primo abbozzamento di essi da' Vescovi n'ebbe il principio. [a] *Debent Episcopis Monachi monasteriorum fundationes plerasque, debent omnes, si ratio habeatur consensus eorum, sine quo ea perfici non possunt; debent illis & ipsa sua, quæ iis consentientibus omnia, aut pleraque, data sunt, privilegia. An tot beneficiorum memoria facilius elabetur, quam paucarum injuriarum ?*

Nel 1311. celebratosi in Vienna del Delfinato il Concilio generale, molto in esso fu dibattuto sopra i privilegj de'Regolari; e de'Vescovi era la particolar premura, che tutti si riducessero al jus comune. Ma come che alcuni temperamenti vi fosser dati, mai non si venne però al rivocargli; e l'esempio de' Templarj, già suppressi, sul quale fortemente si appoggiavano i Vescovr, non potea denigrare tutta l'universalità degli Esenti, che non partecipandone i delitti, non dovean sentirne i gastighi. Più fortemente sclamarono i Vescovi in Avignone, nel 1351., presso a Clemente VI., pretendendo, o che degli Ordini Mendicanti si rivocassero i privilegj, o ch' essi tutti si estinguessero. Ma

a *Idem loc. cit.*

Ma il Papa si oppose lor con vigore, e de' Regolari tutti sostenne le parti, rammentando, ed i lor meriti colla Chiesa, ed i lor servigi all' appostolica Sede. Indi altri rumori intorno agli stessi privilegj sursero in Inghilterra, onde si mosse il Primate dell' Irlanda a proccurarne dal Papa la suppressione; come pure in Francia la stessa Università della Sorbona, unita co' Vescovi del Regno, ad essi si dichiarò contraria, ma senza effetto. Nel Concilio di Costanza furono annullati sol tanto i privilegj, che nel tempo della lunga scisma erano stati già conceduti; a riserva non però di quelli, che conceduti fossero nella fondazione de' monisteri; (a) *exceptis exemptionibus, quæ concessæ sunt locis, sub modo exemptionis, aut conditione fundatis, aut contemplatione novæ fundationis*; e di quelli pur'anche, che si trovavan dati col consenso delle parti, che vi potean'essere interessate; *aut super quibus præsentibus, & auditis quorum intererat, authoritate competente ordinatum fuerit, seu quibus Ordinarii consenserint*. (b) Calisto II. avea già fatto stendere una bolla, colla quale riduceva al jus comune tutti i privilegj de'Regolari; ma prevenuto dalla morte, non potè pubblicarla. Pensava di darla fuori Paolo II., ma un'ammutinamento de'Superiori generali degli Ordini Mendicanti ne impedì l'esecuzione. Finalmente nel Concilio Lateranese quinto, nel 1515., dopo la nona sessione, tra se convennero i Vescovi di non intervenire ad altra sessione, se prima dal Papa non fosse rivocata la celebre bolla, che chiamasi del *Mare magnum*, e tutti i privilegj de'Regolari al jus comune non

a *Conc. Constant. an.* 1417. *sess.* 23.
b *Rainal.* 1471. *n.* 69.

non si riduceſſero. Cercaron tempo i Generali degli Ordini di comunicar l'affare ne' lor Capitoli; ma conoſcendo i Veſcovi, cio eſſere un preteſto per diſciogliere il Concilio, [a] ſenza terminarſi il negozio, di nuovo ne fecero al Papa le iſtanze.[b]Promiſe il Papa, e gia nella ſeſſione decima [c] *publicavit bullam, qua confirmaret poteſtatem Epiſcoporum ad plectendos Exemptos, quocumque ſe demum crimine conſtrixiſſent*. Ma i Cardinali ſi oppoſero; e nell' undiceſima ſeſſione il Papa fe pubblicare altra bolla, (d) *qua revocabantur ex aliquâ tantum parte privilegia Bulla, de qua tam acres jamdiu contentiones flagrabant*.

Dal che ſi vede, che, eſſendo ſtato queſto Concilio Lateraneſe non guari avanti al ſagro Concilio di Trento, ed eſſendoſi in eſſo poſti i termini a quel mare ſenza lidi de' privilegj de' Regolari, come ſi è detto; dunque con evidenza s'inferiſce, che in alcune coſe dovean pure i Regolari, anche avanti il ſagro Concilio di Trento, a' Veſcovi eſſer ſoggetti. Vero è, che pur' anche nel Concilio di Trento duravan le querele de' Veſcovi contro della ſamoſa Bolla del *Mare magnum*; ſiccome ſi rende chiaro dall'Orazione, che nella Congregazion generale di quella ſagra Adunanza, nel giorno decimo di Maggio, del mille cinquecento quaranta ſei, recitò Monſignor Baccio Martello, Veſcovo di Fieſole: [e] *Nimirum habent illud ſuum, quod dicitur, ingens mare, & immenſum, cujus fragore nihil eſt, quod perhorreſcatis, Pontifices. Non enim ejus fluctibus Eccleſia Sanctæ navicula obrui poteſt, quamvis hoc tempore*

a *Thomſin. par.1. lib.3. cap.39. num.5.*
b *Rainald. an.1515. num.1. 2. 3. 4.*
c *Idem an.1516. n.1. 2. 3. 4. 28. 38.*
d *Spondan. an.1516. n.15. 16.* e *Tr.Cent. General. col.1638.*

pore tot tempestates, tot procellas, concitaverit perditorum nequitia aliorum. Segno manifesto, ch'essa pur' anche in quel tempo era in vigore, e che forse la mitigazione, o pure la ristrizion pretesa nel passato Concilio di Laterano, o non si fosse in qualche parte eseguita, o pur fosse andata in buona parte in disuso. Nel medesimo Concilio di Trento si fecero sentire le pretensioni de' Vescovi, e de' Principi della Germania, contro dell'esenzioni de' Regolari, con termini non meno universali, che forti; [a] *revocandas omnes exemptiones contra jura communia passim concessas; monasteriaque omnia sub Episcopi potestate constituenda, sub cujus sunt Diœcesi*. Più mitigate si dimostraron quelle de' Vescovi della Francia, poiche si contentarono di alcune ristrizioni, e di alcun' eccezioni, che sembraron loro più convenevoli, e più prudenti; [b] *restituantur Episcopis intra omnem Diœcesim ecclesiastica jurisdictiones, & tollantur omnes exemptiones, exceptis capitibus Ordinum, iisque, quæ ipsis subdunt monasteriis, & quæ capitula faciunt generalia, & iis monasteriis, quibus multis jam retro seculis, evidentibus Scriptorum monumentis, constat, datam esse exemptionem, quæ tamen ne à correctione omninò eximantur, aliqua ratione provideatur*. Dalle quali parole s'inferisce, che in que' tempi, al Concilio di Trento più prossimi, i privilegj de' Regolari fosser moltissimi, e che le loro esenzioni percio si rendessero a que' Vescovi intollerabili: onde non si sa vedere, qual compenso si fosse dato ad un tal disordine, come que' Vescovi il diceano, nel Concilio quinto Lateranese.

Per

a *Van-Espen par. 3. tit. 12. c. 6. n. 3.*
Idem l. c. num. 5.

Per veder cio più chiaramente, e per conoscerlo più a minuto, egli è di uopo il rappresentare alla distesa quello, che nella detta Costituzion fu compreso, siccome colle stesse parole, nella nostra vulgar lingua portate, l'adduce Monsignor Battaglini, [a] nella sua Storia de'Concilj. Dic'egli dunque; *si publicò successivamente la contrastata Costituzione fra i Regolari, e i Vescovi, nella quale il Papa dispose*: „ Che la carità „ cristiana, dote di Santa Chiesa, come quella, che „ accoglieva sotto lo stesso manto ed il laico, ed il „ cherico, e l'esente, e'l non esente, fosse quella, che „ umiliasse i Regolari a portar tutto il rispetto, e ve„ nerazione a' Vescovi, ed inclinasse questi a gradir„ gli, ed abbracciargli benignamente. Potessero i „ Vescovi visitar le parrochie de'Regolari, punire i „ difetti loro nell'amministrazione della cura dell' „ anime, senza pretender però da essi, o viatici, o suf„ sidj. Non potessero i Regolari impedire i Vescovi, „ e Preti secolari, di celebrare la Messa nelle loro „ Chiese, quando non fossero sottoposti a censure. „ Fossero tenuti ad intervenire nelle Processioni, pur„ che il monasterio non sia lontano più di un miglio „ dalla Città. Non possano ascoltare confessione, se „ non coll'approvamento de'Vescovi; e se dimorasse„ ro lontani due giornate dalla Città, senza quello „ del Vicario locale. Nè meno amministrare l'Euca„ ristia per Viatico, o la sagra Unzione, ferme nel „ rimanente l'altre concordie, che si fossero fatte „ dianzi tra i Cleri Secolari, e Regolari. Parimente „ fosse loro proibito di levare i cadaveri de'Fedeli, „ senza licenza del Parroco secolare; il quale poi non deb-

a Battaglin. Hist. de Conc. an. 1516. nel Conc. di Later. quato n. 18.

„ debba impedire, che i Laici si eleggano nelle Chie-
„ se de'Regolari la sepoltura. Potessero i Vescovi esa-
„ minare que' Regolari, che chiedono esser promossi
„ da essi agli ordini, e trovati idonei, non debbano
„ negarglieli. Non sia lecito a'medesimi Religiosi
„ fondar Chiese, benedire, e consagrar l'erette, sen-
„ za licenza del Diocesano; ancorche avessero un' al-
„ tro Vescovo, che fosse pronto a fare tale funzione;
„ nè meno sia loro lecito intervenire alla celebrazione
„ de'matrimonj, nè di sciogliere le campane il Sabato
„ Santo, prima della Chiesa matrice, in pena di cento
„ docati. Fossero tenuti ad osservare le sentenze ec-
„ clesiastiche, promulgate dalla Curia Vescovale, anzi
„ di pubblicarle ancora nelle loro Chiese. Così si te-
„ nessero obbligati di persuadere, e di predicare a
„ popoli il pagamento delle decime. Si dichiarò in-
„ oltre, ch'erano costituiti in dignità i Conservatori
„ de' privilegj suddetti; e che i Fratelli Mantellati,
„ Corrigiati, Pizzocati, Cordellati, possano eleg-
„ gersi la sepoltura, ma sieno tenuti la Pasqua a comu-
„ nicarsi nella propia parrochia. Non sieno liberi de'
„ pesi secolari, nè godano privilegio del foro. Se poi
„ vivessero collegialmente uomini, e donne che fos-
„ sero, godessero il privilegio del loro Ordine. „ Co-
sì il mentovato Monsig. Battaglini, Vescovo di Nocera,
che il rapporta dal Labbè, [a] nella sua compilazion
de'Concilj, e da altri Autori, che pur'anche diffusa-
mente ne scrivono.

Nè giova il dire, che quì si parli di quelle cose, che
spettano a'Regolari, non come Regolari, ma come Parro-
chi; nella quale considerazione non si à dubbio, ch'

a *Labbè tom.* 14. *Conc. fol.* 315.

eglino nè furon mai, nè sienoesenti;siccome dalla dottrina diS.Tommaso il raccoglie il Van-Espen;(a) *Regulares quoque exempti suam exemptionem concludere debent ad ea, quæ ipsis ut Regularibus competunt, quæque disciplinam, & regimen regulare; spectant. Si autem occurrit materia non exempta, sive quæ ad Regulares non ut Regulares pertinet, ad hæc exemptio extendi nequit. Hinc consequens est, exemptionem Ordinum Mendicantium, quamvis esses ampla, & indefinita, non posse trahi ad functiones hierarchicas; eo quod hæ ad materiam non exemptam spectent, non ad Regulares ut Regulares; sed speciali titulo, ut Episcoporum, & Parochorum, in his functionibus coadjutores, & subsidiarios. Quare S. Thomas* [b] 2.2. q.188. *art.*4. *agens de Religionibus ad prædicandum, vel confessiones excipiendas institutis, quales sunt Ordines Mendicantium, dicit, id ipsis non ex officio proprio competere, sed auctoritate Superiorum, & Inferiorum, ad quos ex officio pertinet. Per Superiores ibidem intelligit Episcopos; per Inferiores verò minores Prælatos, idest Plebanos, & Parochos, quibus jure proprio, & ex officio, hujusmodi functiones competunt.* Non giova certamente il dirlo; perche sebbene tutto questo avverar si possa per cio, che in detta bolla fu disposto, intorno alle lor Parrochie, alle Confessioni, al Viatico, alla sagra Unzione, che son funzioni propie de' Parrochi; non puo però aver luogo in tutto il rimanente, che nella medesima bolla si ordina, intorno alle processioni, all'esame degli Ordinandi, alle licenze di fondarsi e di benedirsi le loro Chiese, all'osservanza delle sentenze ecclesiastiche, che dalle Vescovili Curie

a *Van-Espen par.*3. *tit.*12. *c.*5.*n.*42. 43.
a *S.Th.*22.*q.*183.*ar t.*4.

rie son promulgate. E con ragione, poiche queste son cose, che risguardano i Regolari come Regolari, non come Parrochi, non come Confessori, non come Predicatori, e per conseguente, se in queste cose, in virtù del Concilio di Laterano, e prima del Concilio di Trento, poteano i Vescovi esercitar sopra di essi autorità, potean senza dubbio esercitarla sopra di essi come Regolari, non solamente, o come Predicatori, o come Confessori, o come Parrochi. E che questa ancor fosse autorità ordinaria, non delegata, or'ora pur' anche il proveremo.

In prima si dee tener per certissimo, che i Vescovi [a] *habent juris intentionem fundatam in omnibus ecclesiis, & personis ecclesiasticis propriæ diœcesis, & etiam in Monasteriis Regularium, eorumque personis, & bonis*; siccome l'insegna l'erudito Monsignor Vincenzo Petra, Segretario, già della Congregazion del Concilio, poscia di quella de' Vescovi e Regolari, ed ora meritevolissimo Cardinale; e'l pruova da quelle parole degli Atti degli Appostoli; [b] *attendite vobis, & universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo*; e che si riferiscono nel canone *Basilicæ*, della sedicesima causa, alla quistione settima. E soggiugne; *unde ab initio Ecclesiæ, per quinque secula, Monachos Episcopis fuisse subjectos, commemorat can.4. Conc. Chalcedonen. sub Sancto Leone I., relat. à Gratian. in can. quidam Monachi 18. q.1. & 4. in can. Abbates 8. eadem causa, & quæst., & in can. Monachi, & in can. Monasteria, ibidem; ubi referuntur canones Conciliorum intra*

 qui

a *Petra ad Const. Apost. tom.1. in Const.1. Paschal.2. sect.1. n.1.*
b *Act.20.*

quintum seculum celebratorum; hancque veritatem prositentur Doctores, ut apud Gonzal. in cap. grave 19. *de Offic. Ordinar. n.9. ubi alios textus canonicos recenset; Thomasin. de Benef. lib.3. c.26. & 27. Dandin. Altaserra in Asceticon, sive de origine rei monasticæ lib.2. cap.5. Van-Espen. de jur.eccl. univ.par.3. tit.12.c.2.& 3. Francesc. Episcop. Barbastr. in Pastoral. Reg. qu.2.p.2.à nu.* 8. *Fagnan. in cap. minus prava n.3. de excess. Prælator. Barbos. de pot. Episcop.105. n.1. & seqq. Tambur de jur. Abb. to.3. disp.5. q.11.n.1. & seq. Card. de Luca de jurisdict. disc.28. n.8. vers.verum; Rot. dec.47. n.14. post Tambur. cit. & latè in Firmana Jurisdict.13.Maii* 1702, *coram D. Molines*. E non guari appresso ancor conferma, e dice, *quod de jure communi Episcopus, & Ordinarius,habet intentionem fundatam exercendi jurisdictionem in quemcunque locum suæ diœcesis, & etiam in quascunque personas ecclesiasticas, imò contra monasteria Regularium, & Regulares ipsos, nisi constet de exemptione, ut firmant DD. suprarelati, Card. de Luc. disc.28. de jurisdict. Sanch. Consil. moral. lib.1. c.21. dub.1. &c. itaut Episcopis,sine probatione alicujus actus,detur manutenentio, quia istud est privilegium habens juris assistentiam; nam si non constet, de contrario, ipse venit manutendus, dummodò certè constet locum esse in diœcesi; nec incipiendum ab inhibitione, nisi privilegio exhibito, & discusso; Pamphil. dec.382. n.2. dec.160. n.1. par.7. recent.*

E questo per l'appunto importa il jus comune, secondo il quale, [a] *præcisis privilegiis exemptionum, à Papa indultarum, Regulares erant, & sunt, Subditi Ordinariis locorum*; siccome dopo il Cardinal' Albici, e dopo

---

a *Petra l. c. num.*4.

[a] e dopo il Cardinal di Luca, il mentovato Cardinal Petra dottamente discorre. In quanto poi a'privilegi, i Vescovi non an nulla che fare co' Regolari, ond' eglino son da'medesimi totalmente esenti. E cio chiaramente si pruova dallo stesso sagroConcilio diTrento; perdhe se questo gli soggetta a' Vescovi, come a' Delegati del Papa, dunque a' Vescovi, come ad Ordinari, non gli suppone soggetti. E questa esenzione ampissima, si fonda non men ne' privilegj comuni, che ne' particolari; i quali poscia, a cagione della comunicazion degli stessi, si son renduti a tutti ancora comuni. [b] *Sed etiam quoad omnia non respicientia illa, fuit concessa exemptio, ut testantur citati Doctores, & clara est mens sac. Conc. Trid., quod etiam quoad Regulares delinquentes extra claustra, & si in aliis casibus, qui non concernerent disciplinam claustralem, & regulæ observantiam, datur tantum jurisdictio Ordinariis, uti Sedis Apostolicæ Delegatis, & sic supponit exemptionem; quæ & si in sacris canonibus, & pluribus privilegiis videatur restricta ad certas causas, postea privilegiis particularibus summorum Pontificum indistinctè fuit data; ut benè observant ex cit. can. 18. qu. 2.* [c] *Rodriguez quæst. regul. qu. 7. num. 3. & 5. Card. Albit. cit. discept. 2. à num. 26., & per communicationem privilegiorum omnes Regulares illam habent; Card. de Luca de jurisdict. disc. 28. num. 4.* Sempre non però supponendosi ne' Vescovi ferma, incontrastabile, ed inviolata, quella giurisdizione, che chiaman di ordine; cio è di preminenza, di territorio, di dignità; siccome parla il medesimo Cardinal Petra; *firma tamen solum rema-*

---

a *Card. Albitius in discept. 2. in Rom. Iurisdict., sive tit. Cardinalitii num. 1. & seq. Card. de Luc. tract. de Iurisdict.*
b *Petra l. c. num. 9.* c *Rodriguez. Card. Albit, Card. de Luca.*

manente in Episcopo jurisdictione, quæ dicitur ordinis, & præeminentiali, ac territoriali, ad differentiam separationis veri territorii à diœcesi, ut dixit Card. de Luca disc. 35. num. 5. & seq. de jurisdict. Ma perche il Concilio di Trento non in tutte le altre cose a'Vescovi gli soggetta, come a' Delegati; si dee percio supporre, che restando ferma la bolla del Concilio di Laterano, in quelle cose, che son nella medesima espresse, sieno i Regolari a'Vescovi, come ad Ordinarj, soggetti; non come a'Delegati.

E cio non puo certamente metters'in contesa, sì, perche nella mentovata bolla nulla si parla di Delegato; dunque se in essa, per quelle cose ivi notate, i Regolari a'Vescovi si voglion soggetti, si voglion soggetti a'Vescovi, come ad Ordinarj, non come a'Delegati: Sì ancora, perche in quelle cose, che riguardano i Regolari, non come Regolari, ma, o come Parrochi, o come Confessori, o come Predicatori, non an luogo i privilegj, che son conceduti solamente ad essi come a'Regolari; dunque non è bisogno soggettargli a'Vescovi, come a'Delegati, per la conservazione di quei privilegj, che non vi sono. E qualora alcun mai ve ne fosse, colla predetta bolla si rivocò, non si mantenne; perche non si fece menzione della clausola di soggettargli a'Vescovi, come a'Delegati, per la quale i privilegj si mantengono di non esser soggetti a'Vescovi, come ad Ordinarj. Oltre a cio, si puo anche provare quanto da noi vien detto, con quella comune dottrina, colla quale i Dottori insegnano, che, in alcune cose, i Regolari a'Vescovi son soggetti, come a'Delegati, dicon'essi *cumulativè*; e voglion dire, che son soggetti, e come ad Ordinarj, e come a' Delegati; dunque evvi in essi in alcune cose l'ordina-

dina.

dinaria giurisdizione sopra i Regolari, ancorche poi coll'autorità delegata si sia maggiormente fermata, e stabilita. E perche la delegata fu lor conceduta dal sagro Concilio di Trento; dunque l'ordinaria prima del medesimo Concilio si deve in essi supporre. Nè questa è mai quella, che si suppone ne' Vescovi prima de' privilegj: poiche quella, a cagion de' privilegj sovraggiunti, si estinse: Dunque dee dirsi, che sia altra, provvenuta ne' Vescovi, o a cagion de' privilegj rivocati, o per mancanza de' privilegj non conceduti. E siccome la giurisdizion delegata non distrugge l'esenzione, ma la conferma; poiche con essa restan fermi i privilegj, che escludono l'ordinaria; così quando si parla di delegata giurisdizione *cumulativè* coll'ordinaria, si deve intendere dell'ordinaria giurisdizione, che attualmente vi sia, non già di quella, che vi sia stata, ma che or non vi è più, perche già estinta. Ma di tutto questo ritornerà più acconcio a parlarne nel paragrafo, che or' ora siegue.

Da-

§. II.

Dopo il sagro Concilio di Trento, sebbene la maggior giurisdizione, che anno i Vescovi sopra i Regolari, l'abbiano come Appostolici Delegati, ne anno non però alcuna altresì, in alcune cose, come Ordinarj.

E Non à dubbio, che se prima del Concilio di Trento aveano i Vescovi, in alcune cose, giurisdizione sopra i Regolari, siccome nel precedente paragrafo da noi fu provato; la medesima ritennero ancor dappoi, e la ritengono ancor' ora; ed essa sia pur'anche ordinaria, qual prima era, non già delegata, siccom'è la maggiore e più ampia giurisdizione, che sopra i Regolari presentemente eglino esercitano. Quella, che avean prima, e che fu loro restituita, come ad Ordinarj, non come a'Delegati, fu principalmente quella stessa, che nella bolla del Concilio Lateranese quinto fu espressa; siccome da noi fu dimostrato: Or quella stessa, nè per bolle susseguenti, nè per Concilj più recenti, mai non fu rivocata; e se confermata fu pure dal Concilio di Trento, e fu data a' Vescovi, come a' Delegati, cio fa solamente, ch' eglino l'abbiano, e l'esercitino, per doppio titolo; cioè, e come Ordinarj, qual l'ebbero dal Lateranese, e qual delegata, qual la riconoscono dal Tridentino. E questa è per l'appunto la differenza, che vien fatta, e dal Concilio, e dalle sagre Congregazioni, qualora, parlando della giurisdizion de' Vescovi in alcuni casi sopra de' Rego-

go-

golari, or dicono, che l'esercitino *etiam ut Sedis Apostolicæ Delegati*, or lasciando quella particola *etiam*, assolutamente ordinano, che l'abbiano *tanquam Sedis Apostolicæ Delegati*. Poiche, quando v'interpongono la particola *etiam*, voglion dinotare, che in quel caso la giurisdizione l'abbiano i Vescovi, e come Ordinarj, e come Delegati, ch'è quanto dire, che l'abbiano *cumulativè*: Quando poi la tralasciano, voglion significare, che l'abbian solamente qual Delegati, non già come Ordinarj. E quindi è, che il Vescovo in un medesimo fatto puo alle volte esercitare l'una, e l'altra giurisdizione; l'ordinaria cioè, e la delegata; siccome insegnano i Dottori appresso (a) Francesco Privitera, nel suo Manuale de' Vescovi.

Di questo Autore, ch'è Regolare, giova rapportar le parole, affin che si riconosca, e più sodamente, e più chiaramente, quanto da noi si pretende provare. Dic'egli; *potest Episcopus exercere quandoque jurisdictionem ordinariam, & delegatam, in subditos. Hæc potestas posita est in favorem unius & illius particulæ, etiam, quando jura decernunt procedere, nedum ordinaria, verum etiam delegata ab Apostolica Sede, ubi unum exprimunt casum, & alium supponunt. Propterea in illa dictione videtur Episcopus duplici munitus auctoritate, quam in eo posse simul compati, ostendit (b) Innoc. III. in cap. cum ex officii n. 3. de Rescriptis, & sequuntur Abbas, Molina, & Sanchez in præcept. Decalog. t. 2. lib. 7. c. 29. n. 181.* Le quali parole non solamente s'intendono per que' sudditi, su cui anno i Vescovi più ampia la giurisdizion' ordinaria, che la delegata; ma ancora per

a *Privitera in man. Antist. par. 1. pot. 195. n. 1.*
b *Innoc. III. Abbas Molina Sanchez*

quelli, sovra i quali anno più distesa la delegata, che l'ordinaria. La visita de' Vescovi nelle Chiese, e nelle persone, che son loro soggette, è atto di giurisdizione ordinaria, ed è atto pur' anche di giurisdizion delegata. Ordinaria; poiche è uno delli jussi vescovili, ch'essi, come Giudici competenti delli lor sudditi, sovra i medesimi anno la intenzione *in jure* fondata di esercitargli. Onde il medesimo Autore scrisse; (a) *capita, in quibus constituitur Judex competens in exercitium sua jurisdictionis, suntque quamplurima, videlicet visitatio &c.* Delegata; perche dal sagro Concilio di Trento, oltre all'ordinaria, che anno *à jure*, si concede ancor loro l'altra, come a' Delegati dall' Appostolica Sede; siccome dicesi chiaro nel capitolo decimo della sessione ventesima quarta; nel qual luogo è da notarsi la particola *etiam*, siccome da noi or'ora fu detto, [b] *Episcopi, ut aptius, quem regunt populum, possint in officio, atque in obedientia, continere, in omnibus iis, quæ ad Visitationem, ac morum correctionem subditorum suorum, spectant, jus & potestatem habeant, etiam tanquam Apostolicæ Sedis Delegati, ea ordinandi, moderandi, puniendi, & exequendi, juxta canonum sanctiones, quæ illis, ex prudentia sua, pro subditorum emendatione, ac Diœcesis suæ utilitate, necessaria videbuntur*. Intorno a che giova pur sentire il Pignatelli; (c) *& quanquam Episcopus id faciat, tanquam Sedis Apostolicæ Delegatus*, cioè visitare, *prout habetur in d. cap.* 10., *tamen cum jurisdictio jure suo ordinario ei etiam ante Concilium competeret, non impedire appellationes quoad devolutivum ad Metropolitanũ*. Or così per l'appunto dee dirsi rispetto a'Re-

a *Privitera l. c. pet.* 193. *n.* 1.

b *Trid. sess.* 24. *cap.* 10.

c *Pignatell. tom.* 8. *consf.* 61. *n.* 4.

a'Regolari, ne'quali anno i Vescovi in alcuni casi l'ordinaria, e la delegata, giurisdizione; e cio principalmente si conosce in virtù della particola *etiam*, *adhuc &c.*, la quale, come fu detto, dinota, oltre alla delegata, esservi ancor l'ordinaria.

E per venire al particolare, osserviamo per l'appunto nel sagro Concilio di Trento, che in molti casi si stabilisce assolutamente; che possa procedere il Vescovo, quel Delegato dell'Appostolica Sede, senza mettersi la parola *etiam*, *adhuc &c.*; in altri poi si ordina, che proceda ancora qual Delegato, adoperandosi la particola mentovata. Così nella sessione quinta, al capitolo primo, *de Reformatione*, si vuole, che ne'Monisterj de'Monaci si faccia la lezione della sagra Scrittura; e se in cio useran negligenza gli Abati, i Vescovi procedano, e astringan gli Abati a farla fare; e procedan qual Delegati dell'Appostolica Sede; (a) *in Monasteriis quoque Monachorum, ubi commodè fieri queat, etiam lectio sacræ Scripturæ habeatur. Qua in re si Abbates negligentes fuerint, Episcopi loco eorum, in hoc ut Sedis Apostolicæ Delegati, eos ad id opportunis remediis compellant.* Nella medesima sessione, al capitolo secondo, si ordina, che colla loro ordinaria autorità procedano i Vescovi contra i Predicatori, che predicheranno errori, scandali, false dottrine, resie; e contra quelli, che pretenderanno essere esenti, qual sono per l'appunto i Regolari, procedano come Delegati dell'Appostolica Sede; [b] *si verò, quod absit, Prædicator errores, aut scandala, disseminaverit in populum, etiam si in monasterio sui, vel alterius Ordinis, prædi-*

a *Trid. sess. 5. cap. primo de reform.*
b *Trid. ibid. cap. 2. de refor.*

cet, Episcopus ei prædicationem interdicat. Quod si hæreses prædicaverit, contra eum, secundum juris dispositionem, aut loci consuetudinem, procedat; etiam si Prædicator ipse generali vel speciali privilegio exemptum se esse prætenderet. Quo casu Episcopus auctoritate apostolica, & tanquam Sedis Apostolicæ Delegatus, procedat. Nella Sessione ventesima quinta, al capitolo ottavo, *De Regularibus & Monialibus*, si determina, che que' Monisterj, i quali non istan soggetti nè a' Capitoli, nè a' Vescovi, nè tengono i loro ordinarj Regolari Visitatori; si riducano in Congregazione, a tenor della bolla d'Innocenzio III. che comincia *In singulis*, destinando persone tra essi, che gli visitino, e governino; e qualora in cio negligenti sieno, passato un'anno, da'Metropolitani delle Provincie, come Delegati dell'Appostolica Sede, si astringano a farlo; e non faccendolo, sieno a' Vescovi delle Diocesi, come Delegati della Santa Sede, onninamente soggetti. [a] *Quod si in his negligentes fuerint, liceat Metropolitano, in cujus provincia prædicta Monasteria sunt, tanquam Sedis Apostolicæ Delegato, eos pro prædictis causis convocare: Quod si etiam Metropolitano instante prędicta exequi non curaverint, Episcopis, in quorum diœcesibus loca prædicta sita sunt, tanquam Sedis Apostolicæ Delegatis, subdantur.*

E per opposto, nella sessione ventesima prima, al capitolo ottavo, *de Reformatione*, si comanda, che i Monisteri, i quali sono in commenda, siccome pure le Badie, i Priorati, le Propositure, o altri Benifizj curati, e non curati, secolari, e regolari, ne'quali la religio-

a *Trid. sess. 25. cap. 8. de Regular. & Monial.*

giosa osservanza in vigor non sia, si possan da' Vescovi visitare in ciascun' anno, ancora come Delegati dell' Appostolica Sede. [a] *Quęcunque in diœcesi ad Dei cultum spectant, ab Ordinario diligenter curari, atque iis, ubi oportet, provideri, æquum est. Propterea commendata Monasteria, etiam Abbatiæ, Prioratus, & Præpositura nuncupatæ, in quibus non viget regularis observantia; necnon Beneficia, tam curata, quam non curata, secularia, & regularia, qualitercunque commendata, etiam exempta, ab Episcopis, etiam tanquam Apostolicæ Sedis Delegatis, annis singulis visitentur*. Per la parola *etiam* s'importa, che i Vescovi possano in tal caso, e qual'Ordinarj, e qual Delegati eziandio, procedere, e visitare; altrimenti superflua essa sarebbe, che non è da credersi, nè da affermarsi. Innoltre, nella sessione ventesima seconda, nel dicreto (*b*) *de observandis, & evitandis, in celebratione missæ*, si annoverano i difetti, gl' inconvenienti, gli scandali, che nel tremendo sagrifizio possono per avventura avvenire; e si ordina a' Vescovi, ch' eglino veghino a stirpargli, ed a sbandirgli da tutte le Chiese delle lor diocesi, sieno pur' esse de' Secolari, o de' Regolari; ed in cio abbian pur' anche l'autorità di Delegati dell' Appostolica Sede. *Hæc igitur omnia, quæ summatim enumerata sunt, omnibus locorum Ordinariis ita proponuntur, ut non solum ea ipsa, sed quęcunque alia huc pertinere visa fuerint, ipsi pro data sibi à sacrosancta Synodo potestate, ac etiam ut Delegati Sedis Apostolicæ, prohibeant, mandent, corrigant, statuant; atque ad ea inviolatè servanda censuris ecclesiasticis, aliisq:*

b *Trident. sess. 21. cap. 8. de Reform.*
a *Idem sess. 22. in decr. de obser. & vit. in cel. missæ.*

isq: pœnis, *quæ illorum arbitrio constituentur*, *fidelem populum compellant*; *non obstantibus privilegiis*, *exemptionibus*, *appellationibus*, *ac consuetudinibus quibuscumque*. Chi non conosce, che in tutti questi provvedimenti si ebbe l'occhio all'autorità, che i Vescovi aveano antecedentemente avuta dal Concilio Lateranese quinto, in somiglianti affari? Ed essendo quella stata autorità ordinaria, siccome più sopra da noi fu dimostrato, il Concilio di Trento, per maggiormente avvalorarla, e renderla vie più efficace, la volle pur'anche accompagnare colla delegata; onde quelle cose avessero i Vescovi giurisdizion di farle, e come Ordinarj, e come ancor Delegati.

Poteano anticamente i Vescovi le nuove Religioni nella Chiesa approvare, e confermare; perch'essendo eglino succeduti nel luogo degli Appostoli, siccome assi nel Capitolo *in novo*, alla ventesima prima distinzione, e nel Concilio di Trento, nella sessione ventesima terza, al capitolo quarto, (*a*) *de Sacramento Ordinis*; ricevettero pur'anche l'autorità di governare la Chiesa in tutte quelle persone, che la compongono. [*b*] *Attendite vobis*, *& universo gregi*, *in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei*, *quam acquisivit sanguine suo*. Ma perche in quest' autorità degli Appostoli, e de' Vescovi, assi sempre a supporre la dipendenza, e la soggezione, che doveasi aver da quegli a Pietro, e deesi aver da questi al Successor di Pietro; quindi è, che i Vescovi poteron nella Chiesa approvare e confermare le nuove Religioni fino a tanto, che i Sommi Pontefici non sel dichiararono riser-

a *Trid. sess. 23. cap. 4. de Sac. Ord.*
b *Act. 20. 28.*

riserbato; siccome appresso il Perini [a] l'insegnano Azorio, Vasquez, Sanchez, ed altri. Riserbata al Sommo Pontefice l'approvazione e la conferma delle Religioni, restò per gli Vescovi l'autorità di non potersi fondar nuove case delle medesime Religioni, senza l'assenso, e'l compiacimento di essi. E certamente, secondo il Gonzalez, *de jure antiquo*, bastava la sola licenza del Vescovo per potersi fondar', ed ergere, una casa religiosa; siccome assi dal canone (b) *Si quis vult*, della sedicesima causa, alla quistione settima. *De novo jure* non però fu poscia ordinato, che non si fondassero nuovi monisterj senza la licenza del Romano Pontefice; siccome assi dal capitolo unico, *de excessibus Prælatorum*, nel VI., dal capitolo quarto, *de privilegiis*, nel VI., dalla Clementina *Cupientes*, *de pœnis*. Finalmente *de jure novissimo* abbiamo, che i nuovi Monisterj, i nuovi Conventi, i nuovi Collegj, si abbiano a fondare, a trasferire, a mutare, coll' autorità, e colla licenza, de' Vescovi; siccome assi dal Concilio di Trento, nella sessione ventesima quinta, al capitolo terzo, *de Regularibus*. E' sentimento comun de' Dottori, appresso il Barbosa, ed il Gonzalez, [c] che presentemente a queste nuove fondazioni amendue le licenze, e del Papa, e del Vescovo, sieno nicissarie, e se ne apporta pur'anche una dichiarazione della Sagra Congregazione dal Farinacio. Son le pa-

a *Peirin. de Privil. Minimor. tom. 1. ad Const. Peyran. n. 1.*
b *Azor. tom. 1. instit. moral. lib. 11. c. 24. q. 5.*
c *Vasq. 1. 2. disp. 165. c. 4. n. 38.*
Sanchez 5. in decal. c. 1. n. 5. & 20.
Gonzal in lib. 3. decretal tit. 36. c. 9. de relig. domib.
Barbos de potest. Episcop. alleg. 26. n. 4.
Farinac. ad c. 3. ap. Gonzal. l. c.
Gonzal. l. c.

parole del Gonzalez; (a) *extat decretum Tridentini sess.25. de regul. cap.3., ubi cavetur, ut monasteria erigantur cum auctoritate, & licentia Episcopi, in cujus diœcesi construuntur: Quo decreto sublatam esse constitutionem textus in d. cap. unic. docuit Emmanuel Rodriq. tom.2. qq. Regular. q.49. art.3., sed merito ipse refellitur à Barbosa, de potestate Episc. alleg.26. n.4. quia verius est, utramque auctoritatem Pontificis, Episcopique, necessariam esse, nec per Concilium abrogatum manere textum in d. cap. unico, ut declaravit S. Cardinalium Congregatio, teste Farinacio, in declar. ad dictum cap.3.*

Cio presupposto, così noi discorriamo. Quest' autorità, che anno presentemente i Vescovi sulle nuove case de' Religiosi, che si anno, o a fondare, o a mutare, non è autorità delegata; perche altrimenti non si potrebbe nel medesimo tempo esercitare dal Delegante, e dal Delegato. E perche, come noi abbiam veduto, il Papa, ch'è il Delegante, l'esercita ancor' egli; dunque se i Vescovi l'esercitan pur'anche, non l'esercitano qual Delegati dal Papa. Che se non è delegata questa loro autorità; dunque convien dire, che sia ordinaria. Son dunque de' casi, in cui, dopo il Concilio di Trento, e per concession pur' anche del medesimo Concilio, i Vescovi esercitano sopra i Regolari autorità come Ordinarj, e non sol tanto qual Delegati. Che se si dice, questa licenza del Papa nella fondazione delle nuove case religiose presentemente non essere in uso; si risponde, cio avvenire, perche questa loro licenza l'an già i Pontefici a molte Religioni conceduta una volta per sempre, per togliersi la bri-

a *Petrin. l. c. ad Iulium II.*
Rodrig. l. c. *Barbos. l. c. n.* *Gonzal. l. c. n. 8.*

briga di concederla tuttora; e questa licenza universale poi essersi a tutte le altre Religioni, a cagion della comunicazione de' loro privilegj, diffusa. Così alla Religione de' Minimi di S. Francesco di Paola la concedè Giulio II., siccome l'attestano il Perini, ed il Rodriguez; agli Scalzi Carmeliti la diè Paolo V., conforme l'afferma il Barbosa. E questo maggiormente rinforza il nostro argomento; poiche se i Vescovi dessero questa licenza qual Delegati, a nulla servirebbe questa concession generale, che ne fecero i Papi alle mentovate Religioni. Che se cio non si dee dire, bisognerà dunque confessare, che la licenza, che danno i Vescovi, provviene dall'autorità ordinaria, che, in virtù del Concilio di Trento, presentemente esercitano in questo caso in compagnia del Papa, siccome anticamente l'esercitavan soli. Onde soggiunse il Gonzalez; *quare Summus Pontifex solet aliquibus Religionibus facultatem indulgere ad construenda ubique monasteria, absque alia speciali licentia; ut eam concessit Julius II. Religioni Minimorum, teste Emmanuele Rodriquez ubi sup. & Paulus V. Carmelitis Discalceatis, referente Barbosa d. n.4., qui adhuc in fundationibus novi monasterii indigent Episcopi licentia, juxtà Tridentinum dic. cap.3., quia per hujusmodi privilegium tantum suppletur Pontificis licentia*. E soggiugne pur'anche; *hoc etiam observatur in translatione veteris monasterii in alium locum, etiamsi ejus Monachi exempti sint; nam adhuc irrequisito Episcopo monasterium transferri non potest in locum non exemptum; ut latè probant D. Joan. Larrea dec.97. per tot. Chopinus lib.1. monast. tit.3. n.9. Francesc. par.3. Pastor. Regular. vot.6. per tot. Hier. Garcia t.2. polit. regul. tract.11. diff.2.*

Da questa stessa considerazione, che abbiamo or'

ora fatta, ne ricaviam pur' anche, che non tutta l'autorità, che dà il Concilio di Trento a'Vescovi sopra i Regolari, è delegata; poiche la suddetta, come abbiam veduto, che si dà pure ad essi dal medesimo Concilio di Trento, è ordinaria. Ed ordinaria eziandio è tutta quella, che loro si dà da questo Concilio, qual prima essi non aveano, e dove il Concilio niuna menzion viene a fare di delegazione, non chiamandogli Delegati dell' Appostolica Sede. E certamente, se tutta delegata fosse, oltre alla ragione, or'ora addotta, perche in alcuni casi esprimere, che procedano i Vescovi qual Delegati, ed in altri casi non fare di cio parola? Contrassegno egli è dunque, che ove nõ si parla, o in generale, o in particolare, di delegazione dell' Appostolica Sede ne' Vescovi, ch' esercitano autorità sopra de'Regolari, eglino l'esercitano come Ordinarj. E cio vuols'intendere in vigore del Sagro Concilio di Trento, poiche puo darsi il caso, che in virtù di bolle posteriori ad esso, procedan pur'anche qual Delegatj. Così, per ragion di esempio, se i Regolari s'ingeriscono nell'amministrazione de' Sagramenti, senza la licenza del Parroco, o se nella medesim' amministrazione gravemente peccano, e per disposizione del Concilio di Laterano quinto, e per determinazione del Concilio di Trento, soggiacciono all'autorità ordinaria de'Vescovi; per ordinamento non però della bolla di Gregorio XV., che tratta dell'esenzioni de' Regolari, e che comincia *Circumspecta*, stan soggetti alla delegata; siccome l'avvertì il Tomasini [a] dopo il Fagnani; [b] *si insiliant ipsi in administrationem alicu-*

jus

a *Thomasin. de Benef. par. 1. lib. 4. c. 40. n. 7.*
b *Fagnan. in cap grave, de Offic. Ordinar.*

jus Sacramenti sine Pastoris licentia, aut etiam accepta Pastoris licentia, si quid gravius peccent in ipsa administratione, subjiciuntur jurisdictioni Episcopi, ut Apostolicæ Sedis Delegati. E così pure in altri casi, che soverchio ci dilateremmo in parole, se in maggior novero quì gli volessimo rapportare; non intendendo noi di far trattati, ma di accennar soltanto quello, che al nostro proposito tiene connessione. Gli altri somiglianti casi veder si possono appresso il Fagnani, ed il Tomasini mentovati; siccome pure appresso il Privitera, (a) i quali tutti distesamente ne trattano; e finalmente, per tacere di altri molti, appresso il Panimolla, (b) il qual pur'anche con distinta e distesa penna, ne scrive.

Ma nel particolar caso, che nella presente Allegazione è nostra cura di esaminare, e che tien tutta la connessione coll'articolo, ch'è pur'anche nostra obbligazione di difendere, egli è forza, che di proposito ci fermiamo, onde si possa più minutamente, e più sodamente, risolvere, e sostenere. Egli è per l'appunto intorno a' piccoli Conventi, già, per comandamento d'Innocenzio X., soppressi, e poscia restituiti; ma che in essi non è quel novero di Religiosi, che vien prescritto; onde alla totale e piena giurisdizion de' Vescovi sono soggetti. Intorno a che è da sapersi, che in primo luogo Clemente VIII. ordinò, che non si potessero da' Regolari fondar nuovi Conventi, se in essi mantener non si potevano almen dodici Religiosi; siccome leggesi nella sua Costituzione, che comincia *Quoniam ad instantiam*; nel terzo tomo del Bollario, ed appresso il Panimolla. [c] Indi Gregorio XV., col suo dicreto,

a *Priviltera l.c.* b *Panimol.l.c an.2.n.1.* c *Panimol.l.c.*

che comincia, *Cum alias*, nel medesimo terzo tomo del Bollario, ed appresso pur'anche il Panimolla, [a] e Barbosa, [b] confermò l'ordine di Clemente, e aggiunse, che se in essi non si trovassero dodici Religiosi, fossero totalmente alla giurisdizion de'Vescovi sottoposti. Così il Panimolla; [c] *Confirmatorio præfatæ Constitutionis Clementis, addendo construi non posse novos Conventus, nisi in eo saltem duodecim Fratres manuteneri valeant; alioquin hujusmodi Conventus cum minori numero post hac recipiendi, ubi cum effectu non habitent duodecim Religiosi, Ordinarii loci visitationi, correctioni, atque omnimodæ jurisdictioni, subjecti esse intelligantur, ut declaravit S. Congregatio Concilii, in decretis de celebratione missarum, auctoritate Urbani VIII. editis, sub die 21. Junii 1625. tom.4. Bullar. pag.58. §.14.* Poscia Urbano VIII. rivocò tutte le licenze, e tutti i privilegj di erger case religiose, *non servata forma Clementis VIII., & decretorum*; siccome assi nella sua Bolla, che comincia, *Romanus Pontifex*. Finalmente Innocenzio X. rinnovando ed ampliando le mentovate Costituzioni, sopra l'erezione de'nuovi Conventi, ordinò ancora, che i medesimi erger non si potessero senza le licenze, e del Papa, e del Vescovo; siccome vedesi nella sua Bolla, che comincia, *Instaurandæ*. E questo è in ordine a'Conventi, che si doveano fondar di nuovo; Intorno poi a quelli, che si trovavano già fondati, il medesimo Innocenzio X., nella Bolla accennata, che comincia, *Instaurandæ*, soppresse tutti quelli, ne'quali dodici Religiosi mantenere non si potessero. Dopo che, per ragionevoli motivi, ne restituì molti, e quelli tutti

a *Panimoll. l. c.*
b *Barbos. post tract. de offic. & pot. Episc.*
c *Panimol. l. c.*

ti a' Vescovi gli soggettò; siccome assi distesamente ne' limiti della medesima Bolla, *Instaurandæ*, e si enunzia ancor nel dicreto della S. Congregazion del Concilio, o sia del medesim' Innocenzio, per ordine del quale fu fatto, che comincia, *Ut in parvis*.

E perche poscia alcuni Vescovi pretendevano, in virtù del mentovato dicreto, *Ut in parvis*, di visitare tutti i Conventi de' Regolari, ne' quali attualmente non dimorassero più di sei Religiosi, ancorche in essi in maggior novero vi fossero collocati; siccome riferisce il medesimo Panimolla; [a] *Et quoniam nonnulli Episcopi, virtute præfati decreti Innocentii X. Ut in parvis &c. visitare nitebantur Conventus Fratrum Capuccinorum, & aliorum Regularium, in quibus actualiter non morabantur plures, quam sex Religiosi, quamvis in illis essent collocati in majori numero*: Quindi fu, che la Sagra Congregazione sopra lo Stato de' Regolari determinò, che i Conventi non suppressi, ne' quali attualmente dimoravano più di sei Religiosi, non si dovesser comprender nel dicreto suddetto; *Sagra Congregatio super Statu Regularium censuit, Conventus nunquam suppressos, in quibus actu degunt de familia plures, quam sex Religiosi, minime comprehendi in decreto san: me: Innocentii X., quod incipit, Ut in parvis; ac proinde locorum Ordinarios nequaquam posse, in vim dicti decreti, in hujusmodi Conventibus, aut illorum personis, ullam sibi jurisdictionem vindicare. Datum Romæ die 29. Novembris 1657. in regest. ejusd. Congregat. fol.325.* Ma perche si abbia contezza più piena di un tal dicreto, *Ut in parvis*, la quale servirà molto al maggior dilucidamento delle cose, che si avranno a dire, stimiamo esser più

a *Panimol. l. c. n.62.*

più che opportuno il rapportarlo quì distesamente:
Ut in parvis Regularium Virorum Conventibus, a SS. D. N. Innocentio Papa X., in Constitutione, quæ incipit, Instaurandæ, primum suppressis, ac deinde, ad ipsius Constitutionis limites, ob rationabiles causas, in pristinum statum regularem restitutis, & ipsis Religionibus denuò concessis, piè ac religiosè vivatur, ac regularia instituta, quo exactius fieri potest, observentur; Sanctitas Sua ex sententia Sacræ Congregationis super Statu Regularium, omnes & singulos Conventus hujusmodi, sic, ut præfertur, restitutos, & concessos, in literis ab eadem Sacra Congregatione expeditis nominatim exprimendos, ac personas, tam regulares, quam seculares, in eis degentes, visitationi, & correctioni, ac omnimodæ jurisdictioni Ordinarii loci, tanquam super hoc à Sede Apostolica Delegati, præsentis decreti tenore, pleuè in omnibus subjecit, ac subjectos esse, declaravit, donec ipsorum redditus eousque adaucti fuerint, ut in eis commodè sustentari valeant, & cum effectu sustententur, duodecim Religiosi, ad apostolicorum decretorum præscriptum; idque eidem Sacræ Congregationi legitimè constiterit, & ejus decreto in singulis contingentibus casibus declaratum fuerit, & non aliter.

Interea verò voluit Sanctitas Sua, ut in eorum singulis) ali debeant, & reipsa alantur, sex saltem Religiosi probatæ vitæ, ex quibus quatuor adminus sint Sacerdotes maturæ ætatis; alioquin gratia restitutionis, & concessionis hujusmodi, nulla sit, & invalida, & Ordinarii locorum in illis exequi possint, ac debeant ea omnia; quæ in aliis Conventibus itidem suppressis per eandem Constitutionem demandantur, perindè ac si gratia prædictæ restitutionis, & concessionis, non emanasset.

Insuper, quia multi sunt Conventus, in quibus, & si præ-

si præfixus fuerit numerus Religiosorum sufficiens ad observantiam regularis disciplinæ, & idcirco in suppressione antedicta non fuerint comprehensi, nihilominus, sive ob redituum diminutionem, sive ob Superiorum incuriam, vel malam administrationem, sive ob carentiam Religiosorum, aut aeris intemperiem, vel quamcumque aliam ob causam, prædictus numerus cum effectu in eis non alitur, cum gravi detrimento regularis observantiæ: Sanctitas Sua intendens huic malo remedium adhibere, omnes & singulos ejusmodi Conventus, ut præfertur, non suppressos, cujuscumque sint Ordinis, tam Mendicantium, quam non Mendicantium, Congregationis, & Instituti, etiam Societatis Jesu, aut Granciæ, seu membra alterius monasterii, existentes intra fines Italiæ, & Insularum adjacentium, in quibus nunc non aluntur, vel quandocumque actu non alantur, saltem sex Religiosi itidem probatæ vitę, quorum adminus quatuor, ut supra, sint Sacerdotes, maturæ ætatis, eidem visitationi, correctioni, & omnimodę jurisdictioni, Ordinarii loci, similiter ut Sedis Apostolicæ Delegati, plenè in omnibus, præsentis pariter decreti vigori, subjectos esse statuit, & declaravit.

Cęterum quoad Conventus cum pauciori numero quam 12. Religiosorum erectos, post diem 21. Junii 1625., & illorum subjectionem loci Ordinario S.S. voluit in suo robore permanere decretum f. m. Urbani VIII. jussu editum, cui per præmissa aliquatenus derogare non intendit.

Et prædicta omnia, & singula in præsenti decreto statuta, & ordinata, voluit plenarium sortiri effectum, & executioni mandari, non obstantibus omnibus & singulis, quæ in dicta Constitutione voluit non obstare, cæterisque contrariis quibuscumque: Datum Romæ, die 10. Februarii, 1654. B. Card. Spada, Prosper Fagnanus Sec. Congreg. Secretarius.

Cio

Cio premesso, vegniamo al fatto. In un Villaggio della diocesi, e della città di Oppido, chiamato Mesignadi, è un piccolo Conventino, sotto il titolo di S. Maria della Colomba, ove di famiglia sono due Sacerdoti, ed uno o due Laici; ond' esso perogni verso è soggetto alla giurisdizione del Vescovo di Oppido. A cagione di alcune mancanze, commesse dal Vicario di esso Convento, Monsignor Perrimezzi, presente Vescovo, à proceduto contro del medesimo. Questi ne à appellato alla Metropolitana di Reggio; e la Metropolitana à spedite le Inibitoriali alla Corte vescovile di Oppido. Si pretende dal Vescovo, che la Metropolitana non si possa ingerire; perche la sua giurisdizione nel suddetto Convento non è come di Ordinario, ma come di Delegato Appostolico; ed in fatti nella citazione spedita nel titolo del Vescovo si mette Appostolico Delegato. Cio non ostante la Metropolitana intende di poter' essa ancora metter mano in quelle cause, nelle quali i Vescovi Suffraganei procedono qual Delegati. Il Vescovo ne à fatto ricorso alla sagra Congregazion del Concilio; dalla quale è stato ordinato alla Metropolitana di non passar più oltre, e di riferire; siccome pure al Vescovo di Oppido à riscritto, che riferisca. Intanto nella Congreg. del Concilio sta questa causa pendente, a favor della quale noi scriviamo; cercando di sostenere la buona ragione, che al Vescovo assiste, e di dimostrare la insussistente pretensione, che la Metropolitana sostiene. Quanto si è scritto ne' precedenti paragrafi servirà per fermare più stabilmente quanto si dovrà provare in quest' ultimo; siccome nel decorso del nostro scrivere osserverà chi legge. Intanto non è qui da tacersi, che la piena giurisdizione del Vescovo di Oppido nel

sud-

suddetto Conventino, non è stata mai, neppure al presente è contrastata. Egli sta nel pacifico possesso di visitarlo, di rivederne i conti, di gastigarne i Religiosi, di amuovergli, e di far tutt'altro, che nelle dichiarazioni di Alessandro VII., fatte a dì 27. Luglio del 1655., sta stabilito. La Metropolitana per l'addietro non si è mai ingerita, i Religiosi non an fatto ricorso; ed i Vescovi anno pacificamente esercitato il loro diritto. Vegniam'ora all'articolo principale, che a noi quì spetta di stabilire, in difesa della giurisdizione del Vescovo, de' privilegj stessi de' Regolari, forse da loro stessi non bene intesi, e della loro esenzione, che il Vescovo vuol sostenere, quando essi cercan pregiudicarla.

§. III.

Esercitando i Vescovi sopra i Regolari la giurisdizione, che an sopra di essi qual Delegati della Sede Appostolica, non come Ordinarj, non si puo da' Regolari appellare a' Metropolitani; ma alla sola santa Sede, in occasion di gravanza, ne deggion fare il ricorso.

E' Comune e general dottrina, che dal Delegato appellar non si possa, che al Delegante. Così l'abbiamo espresso nel capitolo *super quaestionum*, §. *porrò*, *de Offic. Delegati*; e nel capitolo *si delegatus*; nel capitolo *is*, *cui*; nel capitolo *si à delegato*, *de Offic. Delega-*

ti. in VI. e nella *l. 1. in princip.*, e nel §. 1., e nella *l. 3. D. si quis, & à quo appellare*. E nel particolar caso, di cui noi facciam parola, senza far veruna distinzione, in termini universali, manifesti, e chiari, l'insegnano i Dottori appo il Sabelli; (a) *quando appellatur ab Episcopo, procedente tanquam Sedis Apostolica Delegato, ex commissione sibi à lege, vel canone, facta, in pluribus casibus, debeat appellari ad summum Pontificem, & non ad Archiepiscopum, vel Metropolitanum*. E quantunque soggiunga egli stesso; *licet alii contrarium teneant, ut possit appellari ad Metropolitanum; Ricc. in prax. var. resol. cap. 449. per totum*: Considerando non però noi il medesimo (b) Gianluigi Riccio, nell'addotto luogo, troviamo, che, nel fine della risoluzione, egli conviene colla comune oppinione, ed innoltre risponde alle obbjezioni, che pel particolar sentimento di altri egli avea antecedentemente proposte: *In contrarium tamen, quod tales Delegati legis, vel canonis, dicantur Delegati, non Ordinarii, & quod ab eis non ad Archiepiscopum, sed ad summum Pontificem appellandum sit, affirmat Abb. in c. irrefragabili §. cœterum n. 1., & ibi Anchar. n. 10. ad fin. de Offic. Ordin., Abb. in c. ad abolendam n. 15. & 16. ubi Anan. n. 25., & Fely. n. 3. de haret. Zabarella in clem. 1. n. 4. in 5. appos., & in n. 14. de suppl. neglig. Pralat., & ibi Bonifac. n. 31., & Imola omnino videndus n. 18. Zabar. in d. c. ad abolenda §. 1. ex n. 2. de hæret., Alexand. in l. more majorum n. 13. D. de jurisdic. omn. Judic., & in l. 1. n. 8. de offic. ejus, Navar. lib. 3. de regul. cons. 83. n. 6. in fin., quorum Doctorum opinioni adhærere videtur Porteles ad Molin. in §. Judex n. 29.*

Gli

a *Sabell. in sum. verb appellat. n. 33.*
b *Ioan. Aly. Ricc. in prax. var. resol. cap. 449.*

Gli argomenti di quc' pochi, che son di contrario avviso, consistono, e perche la giurisdizione, che si conferisce dalla legge, non deesi appellar delegata, ma ordinaria; e perche quella parola *tanquam* regolarmente importa finzione, non propietà. Così il mentovato Riccio; [a] *in hac difficultate quamplures arbitrantur, hujusmodi Delegatos à canone, vel à lege, non proprie Delegatos appellari, sed Ordinarios dici, quia ordinariam jurisdictionem videntur exercere à canone, vel lege eis tributam, ut tenet glos. in verb. super hoc Delegatus in c. irrefragabili §. cęterum, de Offic. Ordinar., quam sequitur Bero. in rub, de Offic. Deleg. n. 57. ad fin. Zabar. in clem. unic. n. 4. in. 5. apposit. de supplend. neglig. Prælat., & ibid. Anchar. n, 8, citat. Hostien., & alios, qui tenent hanc opinionem; quorum ratio potissima est; nam jurisdictio, quæ tribuitur à lege, non delegata, sed ordinaria dicitur; ut tradit Fulgo. in l. 1. n. 3. D. de offic. ejus, cui mandata est jurisdictio, Spec. in tit. de Offic. Ordin. §. constituit n. 1. fol. 39. 1. p. qui citat textum in can. à judicibus in vers. Ordinarii 2. quæst. 6. &c.* E più a basso per la seconda ragion soggiugne; (*b*) *Ulterius supradicta opinio probatur ex verbis illius canonis, scilicet, tanquam Sedis Apostolicæ Delegati; dictio enim tanquam regulariter, & de sui natura, denotat improprietatem, & fictionem, & probat glos. vers. tanquam in c. solitæ, & ibi Fely. n. 3. de major, & obed. Jas. in l. c. n. 2., & ibi glos. verb. tanquam C. de hæred. inst., & in l. si pecuniam n. 3. per illum textum D. de reb. cred. Rim in §. 1. n. 22. Instit. per quas personas nobis acquiratur; Rebuff. in comp. alien. ver. Eccl. num. 101., Hypp. sing. 236. n. 1., unde*

a *Ricc. loc. cit. num. 2.*
b *Ricc. loc. cit. num. 2.*

cum denotet improprietatem & fictionem, merito Delegatus à canone potius Ordinarius, quam Delegatus, erit censendus. Alle quali ragioni anch'egli risponde, con dire, che la legge universale, o sia la regola comune, che *à sententia delegati ad delegantem debet appellari*, intender si deve per tutti i Delegati, senza che possa ricever la ristrizione, che le vuole imporre l'oppinion contraria; siccome dalli testi sopr'allegati si fa palese. E per quelche si attiene alla parola *tanquam*, ei dice; [a] *nec obstat, quod supradictum est, dictionem tanquam denotare improprietatem, quia non semper id est verum, nam etiam significat proprietatem, & veritatem, & non similitudinem, ex gloss. verb. tanquam in c. cum pro causa de sent. excom. tex. & ibi Abb. n. 2. in c. ex parte de Sponsal. Archidiac. in c. 1. n. 2. vers. tanquam de homiccid. in VI. Boer. dec. 44. n. 29.*

Noi non però, affinche in questo affare procediamo, non men colla niciessaria distinzione, che colla dovuta cautela, assegniamo due sorti di delegazioni; delle quali una chiamasi *cumulativa*, ed è quella, che assi da una stessa persona, che insieme ancor' à colla delegata l'ordinaria giurisdizione; l'altra è delegazione assoluta, a cagion della quale è tutta la giurisdizione in chi l'à, non essendovene veruna, che sia ordinaria. Quando la giurisdizione è della prima maniera, allora si puo dall'Ordinario, che sia Delegato, appellare al Metropolitano; non così però quando sia essa della seconda, perche allora, tutta essendo delegata, tutta altresì rapportasi al Delegante, ch'è il Papa. E cio puo di leggieri conoscersi, siccome col Pri-

a *Ricc. loc. cit. num. 4.*

Privitera fu da noi più sopra osservato; cioè quando evvi la particola *etiam*, *adhuc*, e simiglianti, dicendosi, che gli Ordinarj procedano *etiam ut Delegati &c.* perche quella parola *etiam* dinota, che sia in essi pur' anche l'ordinaria giurisdizione; e per ragion di questa puossi al Metropolitano appellare. Quando poi la detta particola non vi sia, allora è segno, che tutta la giurisdizione è delegata, ed allora non puossi appellare, come dicemmo, che al Delegante. E questa dottrina in più luoghi insegnata viene dal Pignatelli; spezialmente nel tomo X. alla Consultazione centesima quarantesima nona, al novero quindicesimo, con queste parole; [a] *Ex sententia Sac. Congregationis quando Episcopi ex Concilio procedunt ut Sedis Apostolicæ Delegati in causis, quæ sub eorum jurisdictione ordinaria non comprehenduntur, ab iis ad Sedem Apostolicam provocatur, neque ex hoc inferioribus Judicibus ullum fit præjudicium. At quando jurisdictio delegata cumulatur cum ordinaria, Episcopus non potest, hujusmodi delegationis prætextu, declinare jurisdictionem Metropolitani in casibus illis, in quibus ante Concilium, tanquam Ordinarius utebatur eodem jure, eademque potestate.* Nel medesimo tomo egli apporta nella Consultazione sessantesima settima alcune dichiarazioni della Sagra Congregazion del Concilio, che fanno al nostro caso; cioè nel novero 14. (b) *in Taraconensi; quando legitimè appellatur à sententia Episcopi, qui eam tulit, etiam tanquam Sedis Apostolicæ Delegatus, ex facultate decretorum Concilii, nihil est derogatum auctoritati Metropolitanorum cap. licet, de Offic. Ordin.* E nel novero 15. *in Calaritana;*

---

a *Pignatell. tom. 10. Cons. 149. num. 15.*
b *Idem loc. cit. Cons. 67. num. 14. & 15.*

na; Redarguuntur Metropolitani, qui non servata forma bujus decreti, suis Suffraganeis inhibent. Possunt tamen Metropolitani prædicti appellationes admittere à sententiis Suffraganeorum, servata forma Concilii, & in casibus ab eo permissis.

Nel tomo terzo altresì, alla Consultazione cinquantesima settima, al novero quinto, dic'egli ancora; [a] *minusque relevat, quod Episcopus processerit ad decretum etiam uti Delegatus, ac proinde appellandum esse ad Delegantem. Nam certa est distinctio, quam sequitur sacra Congregatio Concilii, quod scilicet, aut materia, super qua emanavit decretum, talis est, ut Episcopus procedere non potuerit, nisi jure delegato, & tunc verum est, quod appellatio non datur, nisi ad Delegantem: aut verò procedere poterat utroque jure, nempe delegato, & ordinario, & appellatio datur ad Metropolitanum; atque ita eandem sacram Congregationem respondisse semel ac iterum anno 1565. refert D. Fagnanus in cap. audientiam 1. num. 46. & seqq. de Eccles. adific.* Dalle quali parole ben si scorge, come l'addotta distinzione, non solamente, per replicato sentimento del Pignatelli, e di altri, i quali, o a lui precedettero, o gli fecer seguela, ma eziandio per oracolo rinnovato in più tempi della sagra Congregazione, è come canone nella presente materia, al quale chichesia senza replica convien che si arrenda. E nel tomo ottavo, alla Consultazione sessantesimaprima, al novero quarto, appresso il medesimo Pignattelli ritroviamo; [b] *& quanquam Episcopus id faciat, tanquam Sedis Apostolicæ Delegatus, prout habetur in dicto cap. 10., tamen cum ju-*

a *Pignatell. tom. 3. Cons 57. num. 5.*
b *Idem tom. 8. Cons. 61. num. 4.*

jurisdictio jure suo ordinario ei etiam ante Concilium competeret, non impedire appellationis devolutivam ad Metropolitanum... Et quia non potest Episcopus, praetextu quod sit Apostolicae Sedis Delegatus, declinare jurisdictionem Metropolitani in casibus illis, in quibus ante Concilium tanquam Ordinarius poterat uti eodem jure, eademque potestate, ut Sac. Congregatio censuit. Dunque in que' casi, ne' quali il Vescovo presentemente procede qual Delegato, e prima del Concilio proceder non potea qual'Ordinario, non si puo da esso al Metropolitano appellare. Procedono i Vescovi nelle lor Visite come Delegati dell' Appostolica Sede, ma procedon pur'anche come Ordinarj; e però da'lor dicreti, in que' casi, ed in que' termini, che son permessi, si dà a'Metropolitani l'appellazione. Così soggiugne il Pignatelli; [a] *quare licet Episcopi possint visitare, tanquam Sedis Apostolicae Delegati, non impeditur tamen Archiepiscopus, in casibus à jure, & à Concilio, permissis, quin appellationem recipiat*. Resta dunque sempre più ferma, che dove non evvi colla delegata accoppiata l'ordinaria giurisdizione, non si puo da'Vescovi qual Delegati, che al solo Papa appellare.

Che i Regolari commoranti ne' piccoli Conventi sieno a'Vescovi, qual Delegati dell'Appostolica Sede, totalmente soggetti, l'abbiam più che chiaro, in primo luogo dal Dicreto, che sopra noi rapportammo, fatto dalla Sagra Congregazione sopra lo stato de'Regolari, in nome d'Innocenzio X., e che comincia *Ut in parvis*. Leggons'in esso queste parole: *singulos Conventus bujusmodi, sicut praefertur, restitutos & concessos* in

a *Idem loc. cit.*

in literis, ab eadem Sacra Congregatione expeditis, nominatim exprimendos, ac personas, tam Regulares, quam Seculares, in eis degentes, visitationi, & correctioni, & omnimoda jurisdictioni, Ordinarii loci, tanquam super hoc à Sede Apostolica Delegati, præsentis decreti tenore, plenè in omnibus subjecit, ac subjectos esse, declaravit &c. Sulle quali parole così scrisse il Fagnani; [a] *præsentis decreti tenore plenè in omnibus subjecit, ac subjectos esse statuit, decrevit, & declaravit.* E ben potea meglio di ogni altro accertarcene il Fagnani, essendo egli stato il Segretario della Congregazione, dalla quale il dicreto fu fatto, anzi egli stesso l'Architetto di quella grande opera, che nella Bolla d'Innocenzio X., e nel dicreto della Congregazione, fu intrapresa, e perfezionata. Ora in tale stato di cose egli è impossibile, che i Vescovi *ordinario jure* abbiano tutta quella piena giurisdizione, che *jure delegato*, in virtù del mentovato dicreto, vien lor conceduta; e questa nè prima del Concilio di Trento, nè dopo il medesimo, l'ebbero mai, fin da quando cominciamento ebbero l'esenzioni, ed i privilegj de' Regolari; trattandosi di una totale soggezione ne' Regolari, e di un' amplissima autorità ne' Vescovi. Dunque convien dire, che, in virtù del suddetto dicreto, l'autorità, che anno i Vescovi sopra i Regolari de' piccoli Conventi, l'abbiano totalmente qual Delegati, non come Ordinarj; e però in verun modo non si possa da essi a' Metropolitani appellare, quando occorresse, ch'eglino sopra i Regolari, in vigore del medesimo dicreto, procedano, ordinino, e dispongano.

E cio,

---

a *Fagnan. in 3. Decretal. cap. relatio, ne Clerici, vel Monac. n. 71 fol. 673.*

E ciò, a mio credere, con evidenza anche si pruova dall'altro dicreto della medesima Sagra Congregazione sopra lo Stato de'Regolari, fatto nel tempo di Alessandro VII., e dal medesimo approvato. Nel dubbio dicinnovesimo si dimanda; (a) *ad hoc, ut gratia restitutionis sit nulla, & Conventus remaneat suppressus, quod in eo non sustententur sex Religiosi, an debeat praecedere declaratoria Episcopi super facto, pravia causae cognitione?* Si risponde; *debere ita praecedere, nec ante declarationem licere Episcopo Conventus possessionem apprehendere, aut Religiosos inde expellere.* Indi nel ventesimo dubbio s'interroga; *an ab ejusmodi declaratoria liceat Regularibus ad Sedem Apostolicam appellare, ad effectum tam devolutivum, quam suspensivum?* E dalla medesima Sagra Congregazion si risponde; *licere ad effectum devolutivum tantum, non autem suspensivum.* Or quì riflettiamo; si parla in questo dicreto de' Regolari de'piccoli Conventi; ed alcuni dubbj dalla Sagra Congregazion si risolvon, ch' eran primamente nati sull' intelligenza del dicreto, uscito nel tempo d'Innocenzio X., siccome dicesi nel principio, *posito decreto fel: record. Innocentii PP. X. super subjectione nonnullorum Conventuum correctioni, visitationi, & omnimodae jurisdictioni, Ordinarii loci, tanquam Sedis Apostolicae Delegati, contigit dubitari de infrascriptis.* E nulla in esso si parla di Metropolitano, qualora viene in taglio di parlar di appellazione, ma solamente dell' Appostolica Sede si fa menzione, e si dimanda, se in tal caso ad essa appellar si possa; e alla medesima si risponde, che si possa, nel solo devolutivo, non già nel

a *Apud Pantmol dec. 84 an.: n. 39. 40. 59. 60., & Monacel. to. 1, in Append. ad formular. ja Innoc. X. Const. 55.*

ſoſpenſivo. *An ab ejuſmodi declaratoria liceat Regularibus ad Sedem Apoſtolicam appellare? Licere ad effectum devolutivum tantum, non autem ſuſpenſivum.* Dunque nella mente della Sagra Congregazione, anzi dello ſteſſo Sommo Pontefice, è certiſſimo, che in queſti caſi, ne' quali i Veſcovi, qual Delegati dell'Appoſtolica Sede, eſercitano giuriſdizione ne' piccoli Conventini, e ne' Religioſi, che vi dimorano, non ſi abbia mai ad appellare a' Metropolitani, ma alla ſola S. Sede, in contingenza di aggravio ricevuto. E tutto, perche quegli ſon caſi, ne' quali i Veſcovi niente eſercitano di giuriſdizione come Ordinarj, ma tutta la praticano qual Delegati.

Evvi pur' anche altra dichiarazione della Sagra Congregazione de' Veſcovi e Regolari, nel tempo di Clemente VIII. uſcita, e dal medeſimo confermata; che vien rapportata dal Noviſſimo nella ſua Pratica, [a] dall'Autor delle addizioni al Quaranta, dal Piaſegio, da Gianluigi Riccio, e da altri. In eſſa ſi determinano le cauſe, nelle quali non è permeſſo da' Veſcovi ſuffraganei a' Metropolitani appellare; e nelle molte, che ſe ne annoverano, infra le altre, ſi mette queſta; *ab exequutione decretorum Sacri Concilii Tridentini, aut Viſitationis apoſtolicæ, appellationes à Metropolitanis non recipiantur; nec ſi Epiſcopi, virtute ejuſdem Sacri Concilii, procedant uti Sedis Apoſtolicæ Delegati, in cauſis, quæ ſub ejuſdem jurisdictione ordinaria non comprehenduntur; ſalva tamen in hoc caſu Legatorum, & Nunciorum Apoſtolicorum, auctoritate.* E perche non ſi penſaſſe, che cio intender ſi doveſſe nel ſolo ſoſpenſivo, ſiccome

[a] *Noviſſim. in prax cap. 87. In addit. ad Quarant. in ſum. Bul. verb. Archiep. auctor. Piaſeg. par. 2. prax. Epiſc cap. 4. n. 101. Aloys Ricc. Prax appellationum reſol. 414. n. 1.*

me intendesi in altri casi; questo se bene in altri casi si esprime, nel nostro però non si comprende; siccome per le seguenti parole si fa manifesto; *in causis verò visitationis Ordinariorum, aut correctionis morum, quoad effectum devolutivum tantum admittantur, nisi de gravamine per definitivam irreparabili agatur, vel cum Visitator citata parte, & adhibita causa cognitione, judicialiter procedit, tunc enim appellationi erit locus, etiam quoad effectum suspensivum.* Si scorge innoltre chiarissima nella dichiarazion della Congregazione or'or premessa, la distinzione, da noi fatta, di quelle cause, nelle quali i Vescovi procedono come Delegati, e come Ordinarj, e di quelle, nelle quali procedon solamente qual Delegati; *nec si Episcopi, virtute ejusdem Sacri Concilii procedant uti Sedis Apostolicæ Delegati, in causis, quæ sub ejusdem jurisdictione ordinaria non comprehenduntur*. Dunque nel sentimento della Sagra Congregazion de'Vescovi e Regolari, anzi dello stesso Clemente VIII., è indubitato, che in quelle cause, nelle quali i Vescovi procedono qual solamente Delegati dell'appostolica Sede, non si possa da essi a' Metropolitani, ma al solo sommo Pontefice, appellare. E la forza di questa dichiarazion si conosce dalle parole, che alla medesima si premettono. *Ad tollendas ambiguitates, & controversias jurisdictionales, quæ inter appellationum, & prioris instantiæ, Judices, non sine partium dispendio, cursusque justitiæ, impedimento, & sæpe cum scandalo, oriuntur; Sacra Congregatio causis Episcoporum proposita, facta prius relatione SS. D. N. Clemen. VIII., ac de Sanctitatis suæ mandato, vivæ vocis oraculo, desuper hoc habito, in hunc, qui sequitur modum, ab omnibus, ad quos spectat, in posterum fieri ac servari debere, mandavit, & mandat. Metropolitani, Archiepisco-*

piscopi, Primates, aut Patriarchæ, Suffraganeos, eorumque subditos, non judicent, nisi in casibus à jure expressis. Item &c.

E perche il presente piato si sostiene da Monsignor Vescovo di Oppido colla Corte Metropolitana di Reggio, egli è dovere il vedere, qual ne sia negli Arcivescovi della Metropoli stessa il sentimento. Noi ritroviamo nella Sinodo diocesana, fatta, nel mille seicento settantadue, da Monsignor Matteo di Gennajo, Arcivescovo di Reggio, nel titolo ventesimo quarto, *de Tribunali Archiepiscopalis Curiæ* al §. dodicesimo, queste parole; *Et quoniam Ecclesia nostra Archiepiscopalis sollicitudinem in novem Episcopales Ecclesias, eidem suffraganeas, actu metropolitanam, exercet, illud noster Vicarius Generalis in appellationibus admittendis observandum sedulò procuret, ut decreta Trid. Conc., & Sac. Congreg. Declarationes, hìc inserendæ, una cum ejusdem Sacræ Congregationis circularibus literis, super immunitate ecclesiastica, ad unguem serventur, & tam in causis civilibus, criminalibus, & mixtis, quam in causis censurarum, morum correctionis, & jurisdictionalium, nedum juxta casus in jure expressos, sed etiam ad mandatorum nostrorum Superiorum præscriptum, & non aliter procedat, cum Inhibitiones, vel Provisiones fuerint relaxandæ*. E poscia nelle Annotazioni, o sia nelle chiose, che si aggiungono a' dicreti, nella medesima Sinodo, nella chiosa al §. dodicesimo, così si dice; *Dummodo appellatio interposita sit in causa, in qua Episcopus Suffraganeus procedit jurisdictione ordinaria, non autem jurisdictione delegata; nam ab Episcopo procedente jurisdictione delegata contra exemptos, non appellatur ad Archiepiscopum, sed ad Papam. Zanch. trac. de Haret. c. 29. num. 4. tom. 2. par. 1. apud Scacciam eadem quæst. 8. nu. 87.*

Si

Si verò jurisdictio Episcopi Suffraganei fuerit tantùm excitata à Papa, & non delegata, puta si Papa committeret causam Episcopo, quam ipse Episcopus poterat cognoscere ex sua ordinaria jurisdictione, tunc appellatio fieri poterit ad Archiepiscopum; cap. licet, de Offic. Ordin., quarant. l. c. num.18. vers. item si Papa; Genuens. dicto cap.88. num.8. vers. amplia tertiò; Scaccia cit. quæst.8. num.68. vers. extende secundò; Barbosa dicto tit.4. n.64. & dicto cap.7. num.56. Ad quod facit declaratio Sacræ Congregationis Concilii Tridentini, quæ interrogata, ad instantiam Episcopi Nicoteren. An, quod in c.10. sess.24. de reform. dicitur, quod Episcopi tanquam Apostolicæ Sedis delegati, jus & potestatem habeant &c. ita intelligendum sit, ut possit Episcopus declinare jurisdictionem Metropolitani? Respondit: Congregatio Concilii censuit, non posse in casibus illis, in quibus ante Concilium Ordinarius poterat uti eodem jure, eademque potestate. Quam declarationem refert Prosp. de August. in addit. ad Quarant. post cit. vers. decimaoctava lit. E. Secus tamen est, si non fuerit excitata, sed delegata; nam tunc Episcopus, quamvis poterat cognoscere causam jure suæ ordinariæ jurisdictionis, efficitur tamen in ea Delegatus Papæ, & sic est appellandum ad Papam; ut firmat Scaccia cit. num.86. vers. secus est, si non excitaret; quem sequitur Barbosa dicto tit.4. sub num.64., & cit. cap.7. sub num.58.

Altra dichiarazion si rapporta della medesima Sagra Congregazion del Concilio; *nam proposito dubio: An cum Episcopi procedunt, uti Sedis Apostolicæ Delegati, in causis, quæ sub eorum jurisdictione non comprehenduntur, possit ad alium, quam ad Sedem Apostolicam, appellari? Sacra Congregatio censuit; non posse.* Il perche il rapportato Fagnani scrisse; *secus autem est, quando Epi-*

Episcopus [a] *non potest procedere ordinario jure, puta contra Exemptos; contra quos procedere non potest, nisi tanquam Sedis Apostolicæ Delegatus; ut in casu cap. 3. sess. 6., in cap. 4. sess. 14., in cap. 9. sess. 21., & alibi sæpe; tunc enim appellari non potest, nisi ad Papam.* E la ragione si contiene in moltissimi testi, sì del canonico, sì del civile, Diritto; e da moltissimi anche Dottori vien certamente addotta; *quia à Delegato appellari non potest, nisi ad Delegantem; cap. sup. quæstion, de Offic. Deleg., cap. licet, de Offic. Ordin., Marian Soccin cons. 83. num. 5., Et quia Episcopus agens uti Delegatus Sedis Apostolicæ, gerit vices Papæ; l. 1. §. qui mandatum, D. de jurisdict. omn. Judic., qui super. non recogn., & sic non potest dari appellatio, quia appellatio est à minori Judice ad majorem provocatio; cap. anteriorum 2. quæs. 6., cap. 2. de consuet. in VI. Abb. in sua quæs. prima, quæ incipit, Episcopus, & quidam Rector, num. 17. vers. in secunda quæstione.* Tralasciamo il dire, che, trattandosi di Regolari, i quali stan sottoposti a' Vescovi, qual Delegati dell'Appostolica Sede, per disposizione, in molte cose, del Sagro Concilio di Trento; e non potendosi da' dicreti del Concilio suddetto a' Metropolitani appellare; siccome dice il Pignatelli; [b] *Metropolitanus, quando ad eum appellatur, in causis concernentibus executionem decretorum Concilii Tridentini, à cognitione earum abstinere debet*; ed il conferma il Monacelli; [c] *an ab executione decretorum Sacri Tridentini Concilii valeat appellationem admittere? Respondeo negative; ita Sacra Congregatio Concili*: Neppur si possa nelle cause

---

a *Fagnan. in cap. ad audientiam 2. de eccl. ædific. n. 47.*
b *Pignatell. t. 10. cons. 7. n. 14.*
c *Monacel to. 2. tit. 3. form. 5. sub n. 8.*

se de' Regolari medesimi a' Metropalitani appellare. Perche non abbiam bisogno di far ricorso ad argomenti generali, quando abbiam gli specifici pe'l nostro caso; nè ci veggiamo astretti a prevalerci di cose, che son lontane, quando abbiam nelle mani vicinissime le pruove, che dimostrano il nostro intento; senza che mai allegar si possa consuetudine in contrario, che vaglia a noi far breccia; siccome, dopo l'Ancarano, ed altri classici Dottori, l'insegna il Fagnani. (a)

Or' io non saprei, qual sia, o pur quale esser debba, la maggior maraviglia, o a cagion del Regolare, che appella al Giudice Metropolitano, o per riguardo del Giudice Metropolitano, che del Regolare riceve l'appellazione. Il Regolare, quando vuol difendersi, si pregiudica; e quando vuole ajutarsi, si offende. E' pregio de' Regolari, che la giurisdizione, che anno i Vescovi sopra di essi, l'abbiano qual Delegati dell' Appostolica Sede; ma quando essi a' Metropolitani appellano, rinunziano a questo pregio, perche confessano, esser soggetti a' Vescovi, come ad Ordinarj, da' quali si puo a' Metropolitani appellare, non come a' Delegati, da' quali non si puo appellare, che al Papa. Colla giurisdizione, che anno i Vescovi, qual Delegati, sopra i Regolari, sussiston per'anche i lor privilegj, e le loro esenzioni; perche sono esenti da' Vescovi, come Ordinarj: Ma quando essi appellano a' Metropolitani, dichiarando i Vescovi, che sien di loro Ordinarj, estinguono affatto, e distruggono, tutti i lor privilegj, tutte le loro esenzioni. E cio tanto è vero, che se i Vescovi, procedendo contro de' Regolari, ommettono nel loro titolo

---

a *Fagnan. c. 1. n. 33. cum seqq.*

tolo, il *Sedis Apostolicæ Delegatus*, non solamente fan l'atto nullo, ma eziandio i Regolari se ne offendono, e se ne dichiaran pregiudicati. E quel pregiudizio, che credon farsi loro colle parole, sel fanno poscia essi stessi col fatto? La Sede Appostolica à voluto usar con essi questo riguardo, di non rivocare le loro esenzioni, e di non annullare i lor privilegj, il che sarebbe sortito, se soggettati gli avesse a'Vescovi, come ad Ordinarj; onde, per sostenergli pur' anche in piedi, gli à soggettati solamente a'Vescovi, come a'Delegati. E quel riguardo, che usan con essi i sommi Pontefici, non sel conservano essi stessi? Essi stessi si mostran soggetti a'Vescovi, come ad Ordinarj, appellando a' Metropolitani; e con cio essi stessi dimostrano, che i lor privilegj sieno estinti, e le loro esenzioni sien derogate, quando nol sono? Questo a'Regolari si attiene. Per quello poi, che risguarda i Metropolitani, pretendono anch'essi di esser Delegati: Ma sol nelle loro diocesi il sono; e 'l sono, come il sono nelle loro i Vescovi Suffraganei. E in tal caso un Delegato non puo esercitar giurisdizione sopra dell'altro, perche *par in parem non habet imperium*; nè si puo pretendere di darsi Delegato sopra Delegato, perche *Delegatus in causa delegata non recognoscit superiorem, nisi Delegantem*. Si attengan dunque a quanto finora da noi fu detto, ch'è lo stesso, che scrisse il Pascucio, e lo scrisse di mente della sagra Congregazione del Concilio; (a) *Certa est distinctio, quam sequitur Sac. Congregatio Concilii, quod scilicet, aut materia est talis, ut Episcopus procedere non potuerit, nisi ut Delegatus, & tunc datur appellatio* ad

a *Pascuc. ad Pignatel. t. 1. de Appellat. fol 24.*

ad Delegantem; aut procedere potuerat utroque jure; nempe delegato, & ordinario, & appellatio datur ad Metropolitanum.

ALLEGAZIONE II.

Dell' autorità, che anno i Vescovi, nell' ordinare pubbliche funzioni nelle loro Chiese, sì di preghiere, sì di esequie, e sì di processioni per la città, ad esclusione di ogni altro; e del debito, che anno gli Uomini di Chiesa d' intervenire alle processioni, sien pur essi Secolari, o Regolari, quando dal Vescovo sien comandate.

Le sagre funzioni, o che si risguardi l' oggetto, a cui si diriggono, o che si rifletta al luogo, in cui si fanno, o che si attenda all' ordine, col quale si debbon fare, sempre dal Vescovo aver debbono tutta la lor dipendenza; come da quello, che rappresenta il grande Dio, che le riceve, il quale tien solo tutta la giurisdizione in quel luogo, in cui si adempiono, e che à insieme tutta l'autorità nel comandarle, nel diriggerle, nell' ordinarle. Egli nella sua Chiesa, nel suo Clero, e insin nel suo Popolo, è il Capo, da cui tutto il vigore diramasi nelle sue membra; quando queste, in formalità di corpo, operar vogliono azioni, che sieno sagre, e che sieno ancor pubbliche, ed insieme solenni. Siccome la sua podestà à per principal

ſoggetto le anime di coloro, ch' egli governa, e delle anime ſon propie tutte le opere di pietà, che ſi fanno per onorar l'eterno Nume, e per implorarlo a noſtro pro; così di tutte queſte opere il Veſcovo eſſer deve, perche a Dio ſien grate, ed a' popoli ſi rendan utili, il promotore inſieme, e 'l direttore. E cio molto più, quando eſſe ſon pubbliche, e ſon ſolenni; perche allora, avendo maggior biſogno di ordine, per non offendere l'occhio de' riguardanti, ed eſſendo più facili a ricever diſordine, per la moltitudine de' concorrenti, egli è di uopo, che in uno riſieda il principal potere di diriggerle, e di regolarle. Ma qual' altro eſſer mai puo, che il Veſcovo, al quale ſpetta di tutte le ſagre coſe aver ſomma cura, di tutte le ſagre perſone ſoſtener il pio impero, in tutti i ſagri luoghi ergere l'alto trono? Cosi dunque, per ragione delle azioni, le quali, e come ſagre, e come ſolenni, a colui ſpettano, affinche le regoli, che dà regola alla ſagra ed eſterna polizia della ſua Chieſa; Come per riſpetto delle perſone, che, com' eccleſiaſtiche, da quegli dipendono, ch' è il Principe nel ſuo clero; Come finalmente per cagion de' luoghi, ch' eſſendo ſagri, non ammetton altro dominio, che di perſonaggio, che ſia anche ſagro, e per carattere, e per potere; convien, che ſi dica, di tutte le ſagre funzioni il Veſcovo eſſere il primo mobile, che nel cielo della ſua Chieſa ad eſſe dia il moto, il regolamento, ed il valore.

Il perche fin da' primi tempi della Chieſa fu conſiderato dagli Appoſtoli, in luogo de' quali i Veſcovi ſon ſucceduti, lor primiera e principale obbligazion' eſſere, il preſedere alle divine coſe, e commettere ad altri l'aſſiſtere ad altre coſe, le quali, come che foſſero laudevoli e ſante, non eran però totalmente

te religiose e sagre. (a) *Non est aequum nos derelinquere verbum Dei, & ministrare mensis. Considerate ergo, Fratres, viros ex vobis boni testimonii septem, plenos Spiritu Sancto, & sapientia, quos constituamus super hoc opus. Nos verò orationi, & ministerio verbi, instantes erimus.* Così dissero per l' appunto gli Appostoli a tutti i Discepoli congregati insieme, e così ancora eseguirono, quando l'elezion de' Diaconi proposero, e fecero. Su qual riguardo ne' primi Secoli del Cristianesimo non si concedeva a' Preti il celebrare il divin sagrifizio, se non nel caso, in cui i Vescovi stati fossero insuperabilmente impediti; e la mancanza de' Vescovi nel farlo, era considerata, come quella, che commette un Giudice, il quale tralascia di preseder nel tribunale ne' giorni a giudicar destinati. Siccome osserva l' erudito Van-Espen; [b] *nec primis ecclesiae seculis Presbyteris oblatio hujus Sacrificii concedebatur, nisi absente, aut impedito, Episcopo; immo tam apparuisset insolitum, quod Episcopus diebus dominicis, festisq;, conventui Fidelium non praesedisset, verbū Dei non explanasset, aut Sacrificium non obtulisset, quam si Judex, diebus juri dicendo designatis, pro tribunali non sedisset.* Del Pontefice S. Gregorio si narra, siccom' egli stesso lo scrive, che sì fattamente dalla podagra veniva afflitto, che appena libere dal suo dolore avea quelle tre ore, che gli eran di bisogno, per assistere ne' dì festivi alle pubbliche solennità nella Chiesa. (c) *Tantis podagrę doloribus affligi, ut vix in diebus festis, usque ad horarum trium spatium, surgere valeam, Missarumque solemnia celebrare.* Tutto altrimenti sarebbe pieno di confusioni, e di errori, se, non

a *Actor. 6. 2. 3. & 4.*
b *Van-Espen. in jus Eccl. univ. par. 1. tit. 16. cap. 9. num. 3.*
c *S. Greg. lib. 9. ep. 35.*

presendendovi il Vescovo, radi sarebbon quelli, che non pensasser più tosto di acciavattar le preghiere, che di animarle. La sua sola presenza è quella, che spira la dovuta riverenza nel sagro luogo; siccome la sua sola autorità è quella, che impone il debito di assistere alla pubblica funzione; e conforme, senza di lui, poco, o nulla, si fà di ordinato in Chiesa, così senza il suo ordine, o mai, o al rado, si verrebbe alla Chiesa. Onde il mentovato Canonista scrisse; (a) *Ad Episcopum quoque spectat preces publicas, & communes, instituere, ipsique populo præscribere, modumque in illis servandum constituere. Hujusmodi preces publicas, & communes, non tantum pro calamitatibus, & periculis temporalibus, Reipublicæ, aut populo, imminentibus, sed vel præcipue, ut spiritualia animarum pericula, & calamitates, avertantur, instituere, exemplo S.Caroli, Episcopis incumbit; vel dum de aliquo negotio, à quo multarum animarum salus dependet.*

E così per l'appunto fu giudicato in un Concilio Provincial di Milano, ove presedendo il Cardinal' Arcivescovo, S. Carlo Borromeo, tutti i Vescovi in esso congregati a comun voce diffinirono, che *publicæ orationis institutio, & directio, ad Episcopos spectaret.* E con ragione, soggiugne il laudato Van-Espen, perche ad essi appartien la cura e la direzione di quelle cose tutte, le quali ne'popoli, ad esso lor commessi, la pietà promuovono, e la religione ravvivano. [b] *Nec mirum, cum enim similes publicæ orationes populum præcipuè concernant, atque ad populi pietatem & devotionem excitandam instituantur, quis naturalior earum dire-*

a *Van.Espen. loc. cit. num.7.*
b *Van Espe. loc. cit. num.9.*

director esse potest, quam Episcopus; cui totius populi cura, & directio, in his, quæ ad pietatem, & religionem sunt, incumbunt? Negli Atti del Clero Gallicano si rapporta, che avendo il Maestrato laico di una Città di Francia, di sua propia autorità, ordinato, che nella Chiesa solennemente si cantasse il *Te Deum laudamus*; ed avendo altresì agli Ecclesiastici comandato d'intervenirvi, senza che dal Vescovo sen facesse l'ordine: Ed essendosene fatto dal Vescovo al regio Consiglio il ricorso, per arresto di questo, fu dichiarata nulla d'ordinanza del Maestrato, e gli fu insieme proibito l'ingerirsi in avvenire in affari, che fosser di Chiesa, e che turbar potessero il Vescovo nelle funzioni della pastorale sua cura. [a] *Re delata per Episcopum ad Concilium sanctius, per arrestum Concilii* 14. *Decembris* 1638. *cassata fuit dicti Magistratus ordinatio; ipsique Ecclesiastici exonerati à mulcta per Magistratum comminata; cum inhibitione facta Magistratu i, imposterũ quicquam statuendi, quod ecclesiam concerneret; aut turbaret Episcopum in functionibus suæ curæ*. Con somigliante arresto del medesimo Consiglio fu dichiarato, a dì 20. Novembre del 1643., che il Capitolo di Bordeos non era obbligato ad eseguire ordine di altri, quando trattavasi di fare, e d'intervenire ad ecclesiastiche funzioni, che del solo suo Arcivescovo, ed in assenza di questi, del suo general Vicario; [b] *declaratum fuit, Capitulum Burdigalense non debere recipere mandata pro publica gratiarum actione, aliisque publicis precibus, quas Rex judicasset, esse faciendas in Ecclesia Burdigalensi, ab alio, quam Archiepiscopo, ejusque Vicario generali, in ejus absentia*.

Non

a *Act. Cler. Gallic. tom.* 2. *cap.* 5. *num.* 6.
b *Ibidem num.* 7.

Non men per ordinamenti di laici Tribunali, che per dichiarazioni di sagre Congregazioni, egli è più che manifesto, che non si possa da altri, che da' Vescovi, prescrivere, o il modo, o l'ordine, o la sustanza, dell' ecclesiastiche funzioni. Che l'ordinanza delle feste, che tra esse tien luogo, non ispetti ad altri, che al Vescovo, ad esclusione della laica Podestà, l'insegna il Pignatelli; (a) *an Potestas secularis possit subditis suis indicere, ac præcipere, observationem alicujus festi? Negativè. Licet enim secularis potestas possit laicos subditos punire, festos dies non observantes, juxta B. Pii V. Constitutionem, quæ incipit; Cum primum Apostolatus, §. 7., quod etiam censuit Sac. Congregatio, in Theatina 29. Maii 1582., & in Neapolitana die 22. Junii 1621., ac proinde detur locus præventioni; cum non sit inconveniens, quod potestas secularis contra transgressiones legis ecclesiasticæ procedat in auxilium ecclesiæ; ut probat Suar. de Relig. lib. 1. cap. 12. Non tamen ex hoc inferri potest, ut eidem laicali potestati liceat observationem festorum indicere, ac præcipere, etiam laicis subditis, sine Episcopi auctoritate. Ita magistraliter docuit Abb. in cap. 2. num. 2. de fer., & post eum, atque alios, Suar. dicto cap. 12., Azor. inst. mor. par. 2. lib. 1. cap. 26. quæst. 5. & 6. ac declaravit sua Constitut. Innocentius X. die 6. Octob. 1653. quæ incipit; Cum super, relata per D. Fagnanum, in cap. conquestis num. 80. de fer.* La ragione, che dal medesimo si assegna, perche tien luogo in tutte le altre ecclesiastiche funzioni, egli è di uopo, che colle sue stesse parole ancor si rapporti. [b] *Ratio autem est, quia festorum observatio ad publicum Dei cultum ordinata, inter spiritualia continetur, super quibus laica pote-*

a *Pignatel. tom. 1. Consf. 8. num. 2.*
b *Idem loc. cit. num. 2.*

potestas, nec principaliter, nec incidenter, disponere potest, etiam in ordine ad laicos; cap. benè quidem 96. d. cap. tuam, & ibi Abb. num. 7. & 9. de ord. cognit. cap. labor, & cap. causam il 1. & cap. causam il 2. qui fil. sint legit. tenetque Gloss. in cap. si Judex, verb. spirituali, de sent. excommun. in 6., Bart. in l. fin. D. de Colleg. illic. Roman. cons. 129. per totum, Vant. de nullit. defectu jurisdict. num. 54. & seqq. Il perche molto bene nello stesso Senato di Parigi, a dì 8. di Gennajo del 1647. fu dichiarato; (a) *processiones generales, Te Deum, aliasque publicas preces, quæ fient ad instantiam Regis, indicendas esse per Episcopum, ejusve Vicarium.* Onde si veda, che per comune consentimento di tutti i tribunali, sì ecclesiastici, sì laici, questa autorità di comandare, di prescrivere, di ordinare, pubbliche e solenni ecclesiastiche funzioni, de' Vescovi solamente sia.

Ma vegniam più da presso alle Processioni. Dì queste per l'appunto parla il mentovato Pignatelli in non dissomigliante tenore. (b) *Atque ex his deducimus etiam, præscribere modum, & ordinem, incedendi in processionibus, easque facere, ac præcipere, ad obtinendum à Deo temporale beneficium salutis, vel aliud simile, non pertinere ad secularem Potestatem. Quia tales actiones sunt merè spirituales, & ideo quoad omnia extra sphæram secularis potestatis; ut in puncto determinant Joan. Vincent. de Anna singul. 9. Genuens. in prax. cap. 69. nu. 9., & Bellet. disq. Cler. par. 1. de favor. Cler. real. §. 2. n. 5., & decrevit* Sacra *Congregatio Immunitatis, in una Mediolanen. die* 13. *Januarii* 1634. E per verità, che al Ve-

a *Act. Cler. Gallic. t. 1. tit. 2. cap. 5. n. 8.*
b *Pignatel. l. c. n. 4.*

Vescovo spetti sì l'indizione, come l'ordinamento; delle processioni, si ricava, non men dal romano Rituale, nella rubrica, *de Processionibus*; che dallo stesso Concilio di Trento, nel capitolo tredicesimo della sessione ventesimaquinta, *de Regularibus*. Onde la Sagra Congregazion del Concilio, in una di Avila, nelle Spagne, a dì 3. Agosto del 1586., e la Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari, in una di Gaeta, a dì 25. Ottobre del 1602.; dichiararono, *ad Episcopum pertinere, cum consilio Capituli, dicere, & decernere, quò ducendæ, dirigendæque sint processiones, etiam exemptorum*. Il che, non però vuols' intendere delle sole private processioni, trattandosi del consiglio del Capitolo; poiche delle pubbliche faccendosi parola, non è un tal consiglio nicissario: Siccome, a relazione del Pignatelli, la stessa Congregazion del Concilio dichiarò; [a] *quod tamen Sacra Congregatio Concilii in una Elven. pro oppido Perpiniani 1596., ac sæpe alibi, declaravit; intelligi non de publicis, sed de privatis processionibus, ac de iis, quæ fiunt in Civitate, non autem in decernendis, ac dirigendis processionibus Oppidi suæ diœcesis, in quibus consilium Capituli Cathedralis Episcopus non tenetur requirere*. E così ancora, per sentimento della Congregazione, il rapporta il Van-Espen dal Zipeo, e dal Barbosa; [b] *his consonat resolutio Sacræ Congregationis, quam ex Barbosa recitat Zypæus, in jure novo tit. de majorit., & obedient. num. 12. nimirum, Episcopum in indicendis processionibus publicis non debere habere consensum Capituli; & quidem non obstante quasi possessione contraria, aut consuetudine*. Anzi neppure i Prelati esenti pos-

a *Idem l. c. num. 5.* b *Van-Espen l. c. n. 11. & 12. Barbos. ap. Zypæum in jur. nov. tit. de major. & obed. n. 12.*

possono al Vescovo impedirlo; siccome per dichiarazione fatta, il medesimo Scrittore il dice; *neque Prælatum, quantumvis exemptum, posse impedire Episcopum indicere processiones in sua Ecclesia, judicavit Concilium privatum pro Episcopo Audomarensi 21. Aug. 1593., & 21. Sept. eodem anno, contra Abbatem S. Bertini. Habetur sententia in Registro sententiarum Concilii Privati, quod incipit à prima Februarii 1591. fol. 25.*

E per vero, chi mai potrebbe al Vescovo perturbare quest'assoluta ed indipendente autorità, ch'egli à *in jure* fondata, in tutte l'ecclesiastiche funzioni, che si fanno nelle Chiese della sua diocesi, a lui soggette? O il suo Capitolo, o alcun Maestrato, o pur Barone; che pretendesse metter mano nel Santuario, ed ivi esercitar giurisdizione, che non gli puo mai convenire? Ma il Capitolo, come puo far da capo, quando tutta la sua gloria consiste solamente nell'esser braccia? E se le braccia operano senza capo, non potran mai operare con giudizio, e con senno. Chi puo contendere al Vescovo il primato, ch'egli à, tra tutti gli Ecclesiastici nella sua Chiesa, e spezialmente trattandosi di ecclesiastici affari? E chi mai tra' suoi Sudditi puo arrogarsi la giurisdizion, ch'è propia di chi comanda nella Chiesa, non di chi in essa ubbidisce? Se nelle private processioni si dee del Capitolo ricercare il consiglio, non se ne dee percio attender l'assenso. Ma altro è il consigliare, altro il disponere. Anche i Re anno i Consiglieri; ma non perche questi consigliano, pretendon mai di aver ragione di comandare. Per quello, che spetta al secolar Maestrato, o Barone laico, che sia, o anche Principe di alto trono, si ascolti cio, che su tale affare scrisse San Cipriano; *nec hoc, frater charissime, sine Scriptura divina auctoritate proponimus,*

ut dicamus certa lege, ac propria ordinatione, divinitus cuncta esse disposita; nec posse quemquam contra Episcopos, & Sacerdotes usurpare sibi aliquid, quod non sit sui juris, & potestatis. Nam & Core, & Dathan, & Abiron, contra Moysen, & Aaron Sacerdotem, sacrificandi sibi licentiam usurpare conati sunt, nec autem quod illicitè ausi sunt, impune fecerunt[a]. Nè perche i Principi alle volte promulgan leggi, colle quali portan compenso agli abusi introdotti, o nelle Chiese, o nelle feste, o nell'ecclesiastiche cose, e persone; siccome in molti luoghi del Codice Teodosiano, e di Giustiniano ancora, si puo osservare; inferir se ne deve, ch'eglino abbiano autorità di disporre degli affari di Chiesa, o determinandogli, o diffinendogli, o ordinandogli. Poiche si sa bene, che quando Costantino il Magno disse a' Vescovi; (b) *Vos Episcopi intra Ecclesiam, ego extra Ecclesiam Episcopus constitutus sum*; volle intendere, che i Vescovi giudicano, diffiniscono, determinano, cio, che dee credersi, e cio, che si dee fare; ed i Principi eseguiscono, ed il fanno insieme dagli altri anch'eseguire. [c] *Præpositorum Ecclesiæ proprium esse judicium ferre, definire, ac decernere, quid credendum sit, quidve faciendum, in iis, quæ fidem, quæque personas, ac res ecclesiasticas, attingunt; quibus in rebus Princeps secularis nec suffragium habet, nec dijudicandi potestatem; posse tamen, ac debere iis, quæ sacri Antistites decreverint, ac statuerint, adjumentum afferre, auctoritate fulcire, ac summa severitate, propositis etiam pœnis, cavere, nè à quoquam ulla ratione violentur; repugnantes verò etiam exquisitis suppliciis afficere, qua ratio-*

a *S. Cyprian ep. 73.*
b *Euseb. de vit. Constant. lib. 2. cap. 26.*
c *Pignatel. l. c. num. 9.*

stione suo quodam modo Episcopus extra Ecclesiam dici possit, cum provideat, accuret, ut Ecclesiæ leges, ac decreta, diligentissime serventur.

Se poi si truovan leggi, che sien fatte da' Principi secolari, e che contengan regolamenti di ecclesiastici affari; ciò è addivenuto, o perche con esse an voluto i Principi manifestare a' Popoli colle lor leggi quello, che ad essi an comandato i Vescovi co'loro canoni; o perche da' medesimi Vescovi indotti a voler colle lor leggi dar la pronta esecuzione a quanto da essi era stato ordinato colle lor costituzioni; o perche finalmente i Principi si an voluto far questo merito colla Chiesa, di non solamente ubbidir'eglino con prontezza alle sue leggi, ma ancora di voler darne l'esempio a' sudditi, e di voler loro darne anche l'impulso, non pur col fatto, ma ancor col comando. Così Anastagi Germonio, (a) che dal mentovato Pignatelli vien rapportato; e'l pruova da tutto il Codice, che à per titolo *de summa Trinitate, & fide catbolica*, e dal Codice *de Episcopis, & Clericis*; in quello spezialmente nella l.9., ed in questo nella novella 123. al §. *omnibus*. E siccome assi dal Concilio Cartaginese quinto, al capitolo quinto, e dell'Affricano, al capitolo ventesimo, se i Vescovi non ne avessero fatte a'Principi le rimostranze, i Principi non ne arebbon date a' Popoli le leggi. *Neque sanè Principes ad eas leges ferendas cogitationes suas adjecissent, quemadmodum ex Concilio Carthaginensi V. cap.5., & Africano cap.28. intelligimus, nisi illos ad hanc provinciam suscipiendam Pontifices ipsi, & eorum Conventus, solicitando impulissent*. Così pure Valentinia-

a *Anast.Germon. de sacr.immunit. lib.2.cap.1. & 11. Pignatel. loc. cit. num.10.*

no, e Marziano, Imperadori, scrissero a Palladio Prefetto, che tutte le leggi, le prammatiche, le costituzioni de' Principi, le quali fossero agli ecclesiastici canoni opposte, niuna forza aver dovessero, niun vigore, niuna fermezza; siccome puo vedersi nella *l.* 12. *C. de sac. Eccles.* Anzi tutti gli Statuti, tutte le consuetudini, tutti i dicreti, che all'ecclesiastica libertà ripugnassero, Federico Imperadore comandò, che fosser nulle, *ipso jure*; siccome il medesimo Pignatelli rapporta[a]. Tanto è vero, che quando i Principi metton mano colle lor leggi in ecclesiastiche faccende, non è per contenderne a' Vescovi l'autorità, ma per ajutarla, per sostenerla, per servirla; volendo sempre, che i Vesco vi sieno i primi a comandare, e poscia seguitan'essi col far prontamente eseguire cio, che da' Vescovi fu comandato; usando con cio quelle armi, che i Vescovi non an per le mani, quando quelle, che i Vescovi an per le mani, non sien bastanti all'intento, ed al lor fine.

E nel particolare appunto delle processioni, attesta Renato Scioppino, presso al Van-Espen, che nella Francia, in sussidio dell'autorità vescovile, non poche volte è entrata anche la regia, per sostenere, e far'eseguire, quanto da quella fu ordinato. [b] *Quin verò interdum Episcopalis auctoritas hujusmodi controversiis diminuendis ac sopiendis haud sat potens & efficax est, Regia nonnunquam accedit; quæstionesque super hisce controversiis ad Concilia Regia, præcipuè si de possessorio agatur, frequenter devolvuntur; quod quotidiana praxi notius est, quam ut probari debeat. Et plura regia arresta in hac materia refert Renatus Choppinus lib.2. Monast. tit.*

a *Pignatel. l.c.*
b *Choppin.lib.2.Monast tit.ult.nu.23. Van-Espen.l.c.n.17.*

tit. ult. num. 23. Onde colla seguela di molti Dottori determinò il Barbosa, che [a] *hujusmodi publicas processiones indicere nemo valet, nisi Ordinarius sit, ut resolvunt Campanil. in diversor. jur. canon. rub.* 12. *cap.* 13. *num.* 118., *Bellet. disquis. cleric. par.* 1. *tit. de favore Clericorum reali* §. 2. *num.* 5. *Franc. Leo in Thesauro fori ecclesiastici* §. 4. *cap.* 2. *num.* 142. *Aloys. Ricc. in praxi fori ecclesiast. decis.* 362. *in* 1. *edition.*, *& resol.* 308. *in* 2. *edit. num.* 7. E per quello, che risguarda alle Dignità, o a' Canonici del Capitolo della Cattedrale, son dal Gavante riferiti più dicreti, da' quali evidentemente vien dichiarato, che niuna autorità abbian' essi a comandare le processioni, essendo presente il Vescovo, o il suo Vicario; nulla a lor favor operando qualunque si sia contraria consuetudine. [b] *Absente Episcopo spectat ad Vicarium generalem edicere, & dirigere, processiones, cum consilio Capituli; Cong. Rit.* 28. *Septemb. Non obstante quod Capitulum, vel alii sint in quasi possessione contraria per longum tempus; Congreg. Concil.* 16. *Februar.* 1619. *Non obstante etiam immemorabili consuetudine; Cong. Rit.* 24. *Aug.* 1619. *Prima Dignitas habet munus ordinandi processiones intra & extra civitatem, absente Episcopo, & Vicario; Eadem* 10. *Jan.* 1597. E finalmente per cio, che a' Regolari si attiene, non posson'essi far processioni, senza prima ottenerne da' Vescovi la licenza, se non se dentro, o attorno i lor chiostri, e le loro Chiese, e non già per trenta passi di distanza; siccome contra Jacopo de' Grassi asserisce con altri Dottori il Barbosa. [c] *Regulares tamen absque Episcopi licentia eas facere non posse, usus probàt, praeter-*

a *Barbos. de offic. & pot. Episcop. alleg.* 78. *n.* 3.
b *Gavant. in man. verb. process. in addit. n.* 2. *& seqq.*
c *Barbos. l. c. num.* 7.

terquam intus ecclesiam, ejusque & Monasterii ambitum; quod fuisse etiam non semel resolutum, testatur Praxis Episcopalis, dicto loco, num.4., & sic observatum vidisse refert Campanil. dicto cap.13. num.118. in fin., explosa sententia Jacobi de Graffis, cons 20. de Regularibus, opinantis, illis licere per triginta passus extra ambitum, per text. in c. sicut antiquitus 17. quaest.1.

Si stende innoltre l'autorità de' Vescovi, in materia di processioni, a poter' obbligare ad intervenire in esse anche gli Esenti. Così dal sagro Concilio di Trento fu determinato, nel capitolo tredicesimo, *de Regularibus*, della sessione ventesima quinta; ove, dopo avere stabilito, che le contese tutte, che nelle processioni, a cagion di precedenze, nascessero, dal Vescovo sien decise; *controversias omnes de praecedentia, quae persaepe cum scandalo oriuntur inter ecclesiasticas personas, tum seculares, quam regulares, cum in processionibus publicis, tum in iis, quae fiunt in tumulandis defunctorum corporibus, & in deferenda umbella, & aliis similibus, Episcopus, amota omni appellatione, & non obstantibus quibuscunque, componat*: Volle ancora, che gli Esenti tutti, qualor dal Vescovo alle processioni pubbliche chiamati fossero, v' intervenissero; ed intervenir non volendovi, si forzassero a farlo. *Exempti autem omnes, tam Clerici seculares, quam regulares, quicumq; etiam Monachi, ad publicas processiones vocati, accedere compellantur; iis tantũ exceptis, qui in strictiori clausura perpetuo vivunt*. In virtù del qual dicreto Stefano Graziano attesta, che nella corte vescovil di Pavia fu dicisò,(a) *Monachos posse compelli ab Episcopo, & censuris di-*

a *Gratian. dec.* 232. *n.* 15.

distringi, aut saltem pœnis pecuniaris, ut vadant ad processiones publicas. [a] E così pure Erasmo Coquier, dopo Renato Scioppino, rapporta, essersi giudicato, *quod omnes, quantuncumque exempti, accedere tenentur ad processiones consuetas, aut indictas pro bono publico, vel bonore*. [b] E Gianluigi Riccio riferisce, che alcuni Capitoli esenti pretēdevano nella Francia, non essere a questa legge soggetti; ma in contrario fu giudicato, spezialmente contra i Canonici di Mets, dal Senato di Parigi, nel 1585., siccome attesta il Van-Espen; ed il Mainardi due altri arresti rapporta, contra altri Canonici, che pretendevano disobbligarsene sotto titolo di antico possesso. *Fuere quidem nonnulla Capitula Canonicorum, quæ titulo immemorialis consuetudinis, & possessionis, se prætendebant ab hac accedendi ad processiones obligatione exemptos; sed observat Aloysius Riccius, in praxi sua Neapolit. hanc consuetudinem in Gallia esse reprobatam, tamquam illegitimam, & irrationabilem. Et in specie Canonici Metenses, quantumvis exempti, declarati sunt non receptibiles ad prætendendum, se non esse obligatos comitari suum Episcopum in publica supplicatione, per sententiam Senatus Parisiensis* 1585. *Similia duo alia Arresta contra Canonicos, titulo antiquæ possessionis id ipsum prætendentes, referuntur per*, [c] *Meynardum lib.* 1. *notab.* 44. *cap.*5. Onde il Nicolio potè conchiudere; *obligati Clerici omnes, tam seculares, quam regulares, etiam si sint exempti, ad publicas processiones; puta*

---

a *Coquier de jurisdic. in exempt. par.* 2. *quæst.* 45. *n.* 109. *Choppin. de sacra politia lib.* 1. *tit.* 6. *n.* 18.

b *Ricc. ap. Van-espen. l. c. n.* 20.

c *Meynard. lib.* 1. *notab.* 44. *cap.* 5. *Nicol. in flosc. verb. Processon.* 4. & *in Can. lib.* 1. *tit.* 31. *de Offic. Ordin. n.* 14. *an.* 22.

puta Corporis Christi, Litaniarum, & Jubileorum, vocati, compelli possunt.

Cio premesso, vegniam' ora al fatto. Nella Città di Terranuova, della Diocesi di Oppido, è un Monistero di Monaci Celestini, i quali sono in novero sì competente, che stanno sotto la reggenza, non di un Priore, ma di un' Abate. Essi nè vanno, nè pretendon di andare, a veruna Processione; neppure a quella del Venerabile Sagramento, non che a quelle delle Rogazioni, e ad altre pubbliche, ch'è consueto di farsi in quella città. I Monaci presumono di esser disobbligati ad andarvi, col pretesto, che anticamente andavano uniti co' Preti; cioè un Prete ed un Monaco per coppia; e quando poi fu, per ordine della sagra Congregazione, un tanto abuso tolto via, essi si astennero di più intervenire alle pubbliche processioni. Cio non ostante il Vescovo di Oppidó, Monsignor Perrimezzi, intende di astrignergli ad andarvi; in virtù, e delle sue facoltà, trattandosi di pubbliche processioni, e delle loro obbligazioni, essendo essi Regolari. Pur non dimeno non à voluto così subito venire all' armi, à voluto premetter prima i trattati. Ne à fatto parlar loro più di una volta, ne à fatto loro sporre, ed il debito, ed il potere, che son nel Vescovo a farlo venir' a capo di questa sua risoluzione. Ma eglino niente mutati nella loro fermezza, si rendon sempre più fissi a dire, che vi anderanno, quando sarà loro permesso di andare uniti co' Preti, come andavano per avanti. Finalmente sperimentando il Vescovo infruttuose tutte le convenienze, inutili tutti i temporeggiamenti, e vani tutti i trattati, è risoluto di sottometter l' articolo alla dicisione della sagra Congregazione, a cui spetta. E per meglio far comparire le sue ragioni, pro-

pone

pone i tre sequenti dubbj, che nascono da questo fatto, e che saran da noi ne' paragrafi, che seguiranno, pienament'esaminati. Si cerca dunque

I. *Se il Vescovo puo astrignere i Monaci Celestini ad intervenire alle pubbliche Processioni?*

II. *Se giova a' Monaci Celestini l' allegare, che per molto tempo non sono ad esse intervenuti?*

III. *Se possono i medesimi Monaci Celestini esentarsene, perche presentemente non vanno uniti co' Preti, siccome andavano per avanti?*

§. I.

Puo, e deve, il Vescovo astrignere i Monaci Celestini ad intervenire alle pubbliche Processioni.

OLtre alle pruove non lievi, che abbiam' or'ora toccate, e le medesime prese sì dal sagro Concilio di Trento, sì da ecclesiastici Tribunali, sì finalmente da Parlamenti anche laici e secolari; colle quali si fa chiaro, che tutti i Regolari, ancorch' esenti sien'eglino, possan dal Vescovo essere astretti ad intervenire alle pubbliche processioni; conviene in questo luogo più di proposito provarlo, come quello, che in questa presente Allegazione è il punto più cōtrastato, e l'articolo più principale. E' in primo luogo rapportiam quì un Dicreto generale, che fu fatto in una particolar Congregazione, la quae per questo solo affare di processioni, e delle sole persone de' Regolari, che debbono in esse intervenire, da Urbano VIII., nel

mille seicento ventotto, fu diputata. Da essa dunque dopo matura deliberazione, e dopo diligenti e replicati disaminamenti, che furon fatti, e sopra il principale affare, e sopra le circostanze, che l'accompagnavano, e sopra le conseguenze, che ne dipendevano, finalmente, a dì 27. Luglio, 21. Agosto, e 19. Settembre, fu in questi sensi determinato. *Posse Episcopos, pœnis sibi benè visis, compellere quoscumque Regulares recusantes, etiam Monachos, & quomodolibet exemptos, ad infrascriptas processiones accedere, atque illis interesse; exceptis dumtaxat in strictiori clausura viventibus, & monasteriis ultra medium milliare a civitate distantibus; nempe in die festo Sanctissimi Corporis Christi, in Litaniis majoribur, in Rogationibus, ac in quibuscunque aliis publicis & consuetis, vel pro bono, causa, & honore publico, ab Episcopo indictis processionibus; non obstantibus quibuscunque privilegiis, consuetudinibus, vel præscriptionibus, etiam immemorabilibus; privilegiis tantum apostolicis Sac. Conc. Trid. posterioribus, contrarium desuper disponentibus, minime sublatis.* [a] Vien rapportato dal Pignatelli, e dal Pascucci; da quegli nel tomo primo alla consultazione centesima ventesima seconda; e nel tomo terzo alla consultazione quarantesima sesta: E da questi nel tomo secondo, *de Processionibus*, al foglio 264.

Dalle parole di questo dicreto, che nel presente affare si puo chiamar maestrale, ne raccoglie il Pascucci, che il Vescovo, non solamente possa, ma ancor debba, qualora nella sua città, e nella sua diocesi, sieno Regolari, che ripugnino ad intervenire alle pubbli-

a *Pignatel. t. 1. cons. 8 & cons. 122.*
Pascuc. t. 2. de Processionibus fol. 264.

bliche processioni, astrignergli, perche v'intervengano. E ciò, affinche dall'esempio di una, di cui si tollera la mancanza, non imprendan poi anche le altre Religioni a mancare; ed in tal guisa si renda, non solamente l'ubbidienza, alle sagre Congregazioni dovuta, negletta, e non curata, ma eziandio il divin culto trasandato e vilipeso. [a] *A qua declaratione nullo modo recedendum videtur, ne exemplo unius Religionis via aperiatur cæteris in abolitionem dictæ declarationis, & renovationis præcedentium inconvenientium, & abusuum in hac materia*. Le quali parole son pure del Pignatelli, nella mentovata consultazione centesima ventesima secōda, al novero terzo, addotte. Dal medesimo apprēdiam pur' anche, di quanta premura stato fosse considerato il presente affare, poiche, per discuterlo, ordinò il Papa, che si unissero più Cardinali, i quali erano delle Congregazioni de' Vescovi e Regolari, del Concilio, e de' Sagri Riti; e tutti e tre i Segretarj delle stesse Congregazioni ad essi pur' anche aggiunse. La Congregazion fu tenuta nel palagio del Cardinal Garzia Mellini, ed egli stesso fu un di coloro, che la composero, insieme co' Cardinali Ubaldini, Ginetti, ed altri; tra' Segretarj furon' i Monsignori Paolucci, e Benigno. Vi furono innoltre ascoltati più volte i Proccuratori generali degli Ordini Regolari; e dopo più mature discussioni, con sentimento affatto uniforme, finalmente si venne al dicreto, che da noi fu rapportato. Onde si vede, non esser questo stato un dicreto, fatto, o per incidenza, o per casualità, o in un fatto particolare, o in una causa privata, o senza intelli-

a *Pascuc. l. c.*

genza de' Regolari, o senza l'assenso del sommo Pontefice; ma sì bene un dicreto, uscito fuori da una Congregazione appostatamente eretta, per questo solo affare; fatto da' Cardinali più riputati delle altre Congregazioni, i quali nel farlo furon di pari consentimento, e di uniforme parere; un dicreto generale per tutte le cause di processioni, e di Regolari, ove nel farlo i Regolari furon sentiti in tutte le loro ragionì, e le loro ragioni furon considerate in tutte le loro forze; e finalmente dove il supremo Pastor della Chiesa ebbe tanta parte, e nell' ordinarne la Congregazione, e nell' approvarne il dicreto. Non si puo pretender'altro, per essere una legge generale in una materia sola, alla quale contradir non si possa senza torto, nè ripugnar senza delitto.

Per la qual ragione la sagra Congregazione del Concilio, a dì 18. Nov. del 1645.; in una causa di processioni, dalle quali i Padri Capuccini pretendevano voler' esser' esenti, determinò, doversi riferire al Papa, che ad essa l' avea commessa; *non esse Fratribus Capuccinis concedendum privilegium petitæ exemptionis à processionibus, sed servandas esse declarationes hac in re editas*; siccome si legge appresso il medesimo Pascucci, ed appresso il mentovato Pignatelli, ne' luoghi addotti. E perche i Capuccini si lamentavano delle molte e continue processioni, che da' Vescovi si ordinavano nelle lor diocesi, ed alle quali non potevano essi intervenire, senza un notabil disturbo della loro ritiratezza, e de' lor religiosi esercizj; quindi fu, che dalla medesima Congregazione fu ancora proposto al Papa; *Episcopos tamen, qui tam frequenter processiones indicunt, esse oretenus monendos, ut abstineant*. Pretendevano questa esenzione i Capuccini coll' esempio de'

Re-

Religiosi Minori della più stretta osservanza, che chiamansi vulgarmente Reformati; i quali credon di averla, e di goderla. Ma sebben l' abbiano, non è però che si stenda alla processione del Venerabile Sagramento, e ad alcun' altra, che sia generalissima; siccome il confessa il Privitera, Religioso Reformato, e che scrive percio nella propia causa; (a) *Neque Fratres Minores strictioris observantiæ, præter quam ad processionem in die festo Corporis Christi, aut aliquam aliam generalissimam, ex Constit. Urbani VIII. incip. Militantis Ecclesiæ, 1. Octob. 1641.* E con tutto cio i Padri Celestini, non avendo l' esenzione, che pretendon di avere i Padri Minori Reformati, neppure alla processione del Santissimo Corpo di Cristo, nè a quelle, che si fanno, o nel solenne ricevimento del Vescovo, nel suo primo ingresso nella città, o in altre pubbliche occasioni di festa, che si debbon dire, senza contrasto, generalissime, pretendon d' intervenire. E sebbene dal medesimo Privitera si annoverino alcune Congregazioni di Monaci, ch' egli dice aver l' esenzione dalle processioni, a riserva di quella, che si fa nel dì solenne del Corpo di Cristo; come sono la Cassinese, l' Olivetana, di S. Girolamo, e delle quali noi appresso farem più distesamente parola; della Celestina non però nulla dice, per cui faccia conoscere, ch' essa abbia il medesimo privilegio. *Neque Monachos Congregationis Cassinensis, præterquam ad processionem in die SS. Corporis Christi, juxta eorum antiquam consuetudinem.* [b] *Neque Monachos Olivetanos, aut S. Hieronymi, & SS. Trinitatis, ex variis S. Congregat. decretis, apud Sell.*

a *Privit. p. 2. pot. 53. n. 1.*
b *Idem l. c.*

Sell. in select. Canon. c.52. refert Barbos. in decis. apostol. collect. 609.

Onde si vede, che la sagra Congregazione non vuole scostarsi dalla regola generale, già stabilita in quella particolar Congregazione per le processioni, e da Urbbno VIII. già approvata. Ma vegniamo al sagro Concilio di Trento. Esso generalmente obbliga tutti gli Esenti, e qualora da alcun di questi spezial privilegio, dopo il Concilio ottenuto, non si adduce, egli è forza, che nella general regola si comprenda. Nel capitolo tredicesimo, *de Regularibus*, della sessione ventesima quinta, sono le sue parole; *Exempti autem omnes, tam Clerici seculares, quam regulares quicunque, etiam Monachi, ad publicas processiones vocati, accedere compellantur; iis tantum exceptis, qui in strictiori clausura perpetuò vivunt*. Sulle quali parole del Concilio così scrisse il Barbosa; [a] *Regulares, quantumvis exempti, tenentur accedere ad omnes, & quascumque processiones publicas, & consuetas, aut indictas pro bono publico, vel honore: ita disponit Concil. dicto loco, & refert decisum Armendos, ubi proximè num. 15. declarant fr. Emman. d. tom.3. quaest.36. art.1. Coquier. de Iurisdict. Ordinar. in exemptos p.2. quaest. 45. n. 109. Chopin. de Sacra polit. lib. 2. tit. 6. n.18. Francis. Loed. p. 4. c.2. num.* 143. A questa regola generale apporta, non à dubbio, molte limitazioni il Barbosa, come in esso si puo vedere; non se ne legge però veruna, che i Padri Celestini apportar possano in lor favore. Eccettua i Regolari, che vivono nella più stretta clausura; e sotto questo nome molti ne annovera, ma de' Celestini non

---

a *Barbos. de Offic. & pot. Episc. alleg. 78. n. 14.*

non fa parola. Come pure i Regolari eccettua, che per mezzo miglio dalla città son distanti; siccome il rapportan diciso (a) Gianluigi Riccio, ed altri. Parimenti quelli n'esclude, i quali ne anno il privilegio; siccome i Padri della Compagnia di Giesù. Finalmente viene a parlar delle Confraternite, ma neppure una parola de' Celestini soggiugne; onde si vede, non esser' eglino degli eccettuati, e però nella regola generale dover' esser compresi. (b) Innoltre dal medesimo Barbosa in altro luogo, che il rapporta il Gavanti, abbiamo; che i Cherici Regolari, detti Teatini, i Cherici Regolari di S. Paolo, detti Barnabiti, i Cherici Regolari delle scuole pie, oltre a' Padri della Compagnia di Giesù, dalle processioni sieno esenti; ma gli altri Regolari sono obbligati, se somigliante privilegio, quale i suddetti anno, non portan fuori; *Regulares, quamtumvis exempti, tenentur accedere ad processiones omnes publicas, & consuetas, aut indictas pro bono publco, & honore; decisum refert Barbosa ibid. n.* 158.

Dal medesimo sagro Concilio di Trento si à, che posson da' Vescovi astrignersi i Regolari ad intervenire alle pubbliche, e consuete processioni. Onde il Pascucci; [c] *certum omninò est, Regulares posse compelli ad processiones. Habetur expresse ex sacro Concilio Tridentino sess.* 25. *cap.* 13. *de Regularibus*. E vegnendo al particolar delle pene, colle quali astrigner si possano, egli asserisce, colle censure; e con questo ragionamento il pruova. Se il Vescovo puo forzare i Regolari alle processioni; dunque in questo particolare

a *Aloys. Ricc. resol.* 308. *n.* 4.
b *Barbos. de jur. Eccles. l.* 1. *c.* 43. *n.* 170. 171. 172. *Gavant. in manual. verb. processio, in addit. n.* 9. & 10
c *Pascuc. l. c. fol.* 265.

lare tien sopra di essi giurisdizione. Se tien giurisdizione, o è ordinaria, o è delegata? [a] Se ordinaria, come l'à per certo il Bordone; dunque puo ancora procedere contra i Regolari colle censure, siccome procede contra i Cherici a lui soggetti. Se delegata, anche puo colle censure procedere; *Delegatus enim ab homine, sive à jure, potest sub censuris rebelles compellere ad obediendum, per tex. in cap. praeterea 5., in cap. significasti 7., & in cap. sane 11., de Offic. Deleg.* Innoltre; Il Vescovo esercita maggior giurisdizione ne'luoghi, e nelle persone, che sono esenti, quando egli esercita sopra di essi giurisdizion delegata, che ne'luoghi, e nelle persone, che sono estranee, e sulle quali esercita solamente giurisdizion'ordinaria; siccome assi dal testo (b) *in cap. 1. de privileg. §. 1. in 6.*, dove i Dottori colla sagra Ruota Romana. E perche fuori egli è di ogni dubbio, che il Vescovo proceder possa colle censure contro delle persone straniere, che delinquono nella sua diocesi; siccom'è espresso nel *cap. postulasti 14. de foro competenti*, e nel *cap. 1. de rapt.*, e l'insegna la Chiosa nel capitolo primo alla quistione novantesima seconda, (c) e Bonacina con altri si soscrive. Dunque chi potrà negare, che si possano i Regolari astrignere dal Vescovo colle censure, quando è indubitato, che il Vescovo abbia sopra di essi più autorità, che su gli stranieri? Si aggiugne finalmente la consuetudine, la quale vien contestata da ventitre Dottori presso il Diana, che asseriscono, [d] *de consue-*

tu-

a *Bordon. dec. miscell. 92.*
b *Joan. Monach. n. 4. cum aliis.*
Rota dec. 702. n. 4. p. 1. diver.
c *Bonac. quaest. 1. de censur. in comp. par. 11. n. 18.*
d *Diana par. 8. trac. 7. resol. 5.*
Perez de Lara. de anniv. lib. 1. cap. 24. n. 14.

tudine, qua Regulares ad processiones per censuras compelli, receptum esse, præter experientiam. E se il Vescovo in altri casi puo contra i Regolari procedere colle censure, molto più il potrà in questo, di cui facciam parola. Non proced' egli colle censure, che minaccia contra gl'illegittimamente ordinati nella sua Ordinazione, tra cui posson' essere ancor Regolari? Dunque molto più nelle processioni, perche [a] *videntur magis subditi quoad processiones, quia quoad illas semper fuerunt subjecti Ordinario Episcopo, non verò quoad Ordines; nam usque ad Sac. Conc. Trid., ac etiam usque ad quoddam decretum Clementis VIII., Quaranta, Naldus, & aliis, v. Ordo, poterant ordines suscipere à quovis Episcopo.*

In ultimo luogo viene agli esempli. Rapporta più decreti delle sagre Congregazioni, co' quali fu dichiarato, che possano i Vescovi proceder colle censure contro de' Regolari, che andar non vogliono alle pubbliche processioni. *Manus porrigit sacra Congregatio Concilii, quæ sæpius declaravit quoad omnes Regulares, etiam Monachos, non viventes sub strictiori clausura, & non distantes ultra medium milliare, eos teneri indistinctè accedere ad publicas processiones, & ad id posse compelli, etiam per censuras; ut in specie die 27. Jul. 1627., ut dictum est cit. tom. 1. Consult. 122., ubi per extensum resolutionem invenies.* Così pure in una di Milano, a dì 3. Agosto del 1658., ed in una di Napoli, a dì 27. Febbrajo del 1591., siccome il medesimo Pascucci rapporta, fu resoluto; *Exempti omnes, etiam Clerici servientes Militiæ Hierosolymitanæ, ad processiones publicas videlicet consuetas, aut indictas pro bono publico, vel bono-*

a *Pascut. l. c.*

nore &c. ire debent; & recusantes per censuras ecclesiasticas cogendi sunt ab Ordinario. La Congregazione de' sagri Riti, in una di Ferrara, a dì 27. Luglio del 1609., dichiarò altresì, con risoluzione, che volle, che dovess' essere universale per tutti i luoghi della Cristianità; *Episcopus Ferrariensis petit à sac. Rit. Congregatione declarari, an ipse cogere possit Canonicos Lateranenses, S. Salvatoris; Olivetanos, & Cassinenses, ut accedant ad publicas processiones, juxta formam sac. Congreg. Episcopor sub 2. Maii 1600.? Eadem sac. Rit. Congregatio censuit, Regulares posse compelli, etiam per censuras, juxta declarationem sac. Conc. Congregationis. Quam declarationem eadem sacra Rituum Congregatio Ferrariæ, & ubique servandam esse, censuit, & declaravit, die 27. Jul. 1609.* Così pure dalla medesima Congregazione fu dichiarato contro a' Cassinesi, in una di Aversa, a dì 12. Febbrajo del 1641.; In una di Taranto contro a' Minori Reformati, a dì 3. Maggio del 1642., ed in una di Spoleto, a di 25. Settembre del 1649.; ed a dì 7. Maggio del 1650. Dalle parole de' suddetti dicreti raccogliesi pur' anche, che non solamente colle censure, ma eziandio con altre pene, puo il Vescovo astrignere i Regolari ad intervenire alle pubbliche processioni; posciacche dicendosi in essi, *compelli posse Regulares, etiam per censuras*; suppon dunque la sagra Congregazione, che con altre pene si possan pur' anche obbligare. Al che pure la pratica si uniforma, colla quale da per tutto osservato si vede, che i medesimi si astringano, e con censure alle volte, ed altre volte con altre pene; siccome dal Barbosa il rapporta il Gavanti qual già diciso; (a) *non accedentes, etiam Re-*

a *Barbos. ap. Gavant. in Manual. verb processio num. 26.*

Regulares, potest punire Episcopus censuris, & pœnis arbitrariis ; decisum refert Barbosa .

Ma vegniamo più al particolare de' Padri Celestini . Appunto contro di essi fu la dichiarazione della sagra Congregazion del Concilio, a dì 28. Aprile del 1629. , ed è la seguente ; *Sacra &c. censuit , Monachos Cœlestinos teneri accedere ad processiones S. Marci , & ad alias publicas ; nisi exhibeant privilegia apostolica posteriora publicationi Sacri Concilii Tridentini .* Al che soggiugne il Pignatelli , e con esso il Pascucci ; [a] *privilegium autem apostolicum post Concilium Cœlestinis concessum , non est hactenus allegatum , quod suffragetur .* Per gli medesimi Celestini la Congregazione de' sagri Riti in una Causa di Norcia , nella dioccesi di Spoleto , a dì 25.Settembre del 1649. , scrisse per mezzo del suo Segretario al Vescovo di quella città , che facesse da loro osservare il dicreto del sacro Concilio di Trento , e le dichiarazioni delle sacre Congregazioni, sopra l'affare delle processioni in più volte fatte . Onde il Vescovo, il quale in quel tempo era Monsignor Lorenzo Castrucci , così loro intimò : *Vobis RR. PP. Abbati , & Monachis Cœlestinis , Ordinis Sancti Benedicti, degentibus in Terra Nursiæ supradictæ diœcesis , instante venerabili Capitulo Ecclesiæ Sanctæ Mariæ dictæ Terræ , ex debito nostri Pastoralis officii , ac in esecutionem literarum sacrorum Rituum Congregationis , nobis sub datum Romæ , die 25. Septembris 1649. , transmissarum , tenore præsentium præcipimus, & expressè mandamus, quatenus debeatis, & quilibet vestrum debeat, tempore opportuno, juxta solitum , personaliter accedere ad præfatam Ecclesiam Collegiatam*

a *Pignatell. l.c. Pascuc loc.cit.*

Sancta Maria, ad effectum interessendi processionibus publicis, tam ordinariis, quam extraordinariis &c. Non an dunque alcun particolar privilegio i Celestini, in vigor del quale si possano dalle pubbliche processioni esentare; che se mai l'avessero avuto, l'arebbon senz' alcun dubbio presentato nelle tante volte, in cui sono stati in nicissità di esibirlo; e se esibito non l'anno, segno è manifesto di non averlo. Ed essendo stati essi obbligati ad intervenire nelle pubbliche processioni in altri luoghi, siccome dagli allegati dicreti si rende chiaro; non veggiam ragione, per cui in Terranuova si voglian tener disobbligati; quando eglino sono gli stessi in tutti i luoghi, ed il privilegio, che non anno, fa guerra pur'anche loro in tutti i paesi.

Potranno i Celestini, per ventura, in lor favor rapportare, che i Monaci Cassinesi di Piacenza furon dichiarati esenti d'intervenire alle pubbliche processioni dalla Congregazione de' sagri Riti, con sua risoluzione, fatta a dì 10. Giugno del 1602., con queste parole; *Sac. Rit. Congregatio censuit, non esse cogendos Monachos Cassinenses Monasterii Sancti Sixti de Placentia ab Episcopo, ut prater eorum solitum, & consuetudinem, accedant ad processiones majores, & minores Rogationum; sed satis est, si ad Processionem Sanctissimi Sacramenti accedant, juxta eorum solitum, & antiquam consuetudinem.* Siccome pure somiglianti speziali lettere furono spedite, a dì 6. Luglio del 1593., a favor de' Monaci Olivetani. Onde i Celestini, per comunicazion di privilegj, che fu lor conceduta, e da Paolo V., a dì 29. Aprile del 1716., e da Vrbano VIII., a dì 29. Agosto del 1624., debbon della stessa esenzion godere; essendo vero, che *eisdem conceditur facultas utendi omnibus, & singulis privilegiis Cassinensium, perinde ac*

ac si ea illis specialiter, [a] *& expresse, & non ad instar, sed à principio, concessa fuissent, & in ipsius Congregationis Cælestinorum favorem à Sede Apostolica nominatim emanassent; quæ postrema verba ponderanda sunt propter Consilium 300. Olradi num.5. cum seqq.* Tanto più, che i privilegj già conceduti da Celestino V. alla Congregazion de' Celestini, contengono una convenzione tra essa Congregazione, e l'Appostolica Sede, per cui questa si obbliga di mantenerle illesa la libertà, e l'esenzione, che in detti privilegj si comprendono, e la Congregazione, in segno della medesima libertà ed esenzione, pagar le debba in ciascun'anno, nel dì festivo de' Santi Pietro, e Paolo, com'annuo censo alla Camera Appostolica, un'oncia di oro; siccome leggesi nella Costituzione di Celestino V., appresso il Tamburino, [b] nel tomo primo, al foglio 477., novero decimo. E perche la convenzione induce irrevocabilità, siccome insegnano i Dottori con Baldo, Giasone, ed altri (c); e maggiormente perche la medesima Congregazione de' Celestini, oltre alla suddetta oncia di oro, soggiace pur'anche a' pesi del monte novennale, siccome assi nelle Costituzioni di Clemente VIII., e di Paolo V., quindi è, che anche, dopo il Sagro Concilio di Trento, l'Appostolica Sede pare, che in ciascun'anno, in cui riceve da essa il censo, ed altri pesi, a cui è sottoposta, le confermi altresì la libertà, e l'esenzione, che già le diede; e ciò per la

---

a *Pignatel. tom.3. consult.46. num.5.*
b *Tamburin. tom. 1. fol.477. num.10.*
c *Bald. in l. qui se Patris 3. num.33. C. unde libert. Jason. & alii ap. Tamburin. l.c.*

la ragione, che dal mentovato Baldo, e dal Menochio, vien considerata; (a) *quod debitor offerendo, & creditor acceptando, singulis annis videtur idem agnoscere.*

Tutto questo non però nulla rilieva a favor de' Celestini; primamente, perche non è questo un privilegio, che si possa comunicare, ma una particolar dichiarazione, fondata nel solito, e nella consuetudine particolare di un sol luogo, e di un sol monistero; nel caso, di cui noi facciam parola, la consuetudine è a' Padri Celestini contraria, siccome in appresso sarà mostrato. Per secondo, la suddetta dichiarazione non è per tutti i Monaci Cassinesi, ma per quelli soli di Piacenza; e in fatti i Monaci Cassinesi di Aversa l'ottennero contraria; siccome più sopra fu rapportato. Se dunque di detta dichiarazione servir non si possono in lor favore gli stessi Monaci Cassinesi, molto meno se ne potranno avvalere i Celestini. Per terzo, questa si puo dire una grazia speziale, a quel monistero de' Cassinesi conceduta, dopo il Concilio di Trento; e percio ad essa dal dicreto di Urbano VIII. in nulla fu derogato. Da' Monisterj de' Celestini, e particolarmente da quello di Terranvova, non se ne potrà dimostrare una simile per loro. Finalmente, se in questo affare si ammettessero comunicazioni di privilegj, tutti i Regolari dalle processioni si sarebbono esenti; perche queste comunicazioni non meno in favor sono de' Celestini, che degli altri Regolari; siccome assi appresso il Confezio, il Sorbo, il Piasecio, ed altri. [b] Perche dunque non siegua

---

a *Bald. Cons. 342. num. 7 vol. 1.*
Menocch. cons. 1147. num. 5. vol. 12.

b *Confet. in sum. privil. Reg. Mend. tit. 3. n. 5.*
Sorb. in addit. ad Cæsarub. in comp. priv. Mend. v communio.
Piasec. in praxi Episcop. tit. de visit. Regul. n. 39.

gua un' inconveniente sì intollerabile, dee dirsi, che questo de' Cassinesi, ancorche privilegio sia, non sia però comunicabile, nè a' Celestini, nè agli altri Monaci, nè agli altri Ordini Mendicanti; siccome non si comunica quello, che anno i Cherici Regolari, i Padri della Compagnia di Giesù, ed altri. E tutto, perche i privilegj, ancorche di lor natura comunicabili sieno, non si comunican però, quando coloro, che dovrebbon comunicargli, anno il privilegio della comunicazione colla clausola tassativa, che non sien contrarj a' dicreti del Sagro Concilio di Trento; siccome insegna il Pignatelli; (a) *tum quia, quatenus essent privilegia communicabilia, de iis non communicant alii Regulares, qui habent privilegium communicationis, cum clausula, dummodo decretis Sacri Concili Tridentini non adversentur*. Bisogna dunque cacciar fuori privilegj, che sien conceduti, non prima, ma dopo il Sagro Concilio di Trento, e ch'essi espressamente contengan l'esenzione dalle pubbliche processioni, e che nominatamente a' Celestini sien conceduti. Ma come potranno essi mostrargli, quando il lor fatto sarebbe contrario al loro intento, veggendosi nelle altre città comparire in quelle processioni, in cui non si vogliono lasciar vedere in Terranuova?

Sappiamo ancora, che una copia della suddetta dichiarazione, fatta dalla Congregazione de' sagri Riti, a favor de' Cassinesi di Piacenza, fu cavata fuori dalla Segretaria della medesima Congregazione nell' anno 1634., e sopra di essa ne fu spedito un Breve appostolico per la sua esecuzione. Ma cio non pruova, che

a *Pignatel. l.c. num.30.*

che contenga essa un privilegio; ma solamente che in quel Breve sia una conferma di quel dicreto, al quale aggiugne maggior forza, ma solamente in quel caso, per cui fu fatto. (a) *Non tamen inde sequitur, quod sit privilegium, sed solum confirmatio decreti pro majori illius robore, & pro observantia, & ejus verba explicant*. E per vero, come si potrà mai credere, che il dicreto generale, fatto già per comandamento di Urbano VIII. nel 1627., e che noi più sopra abbiam portato, e che contien regola generale per tutti coloro, che alle pubbliche processioni son tenuti ad intervenire, si fosse poi abolito per un semplice Breve, uscito soltanto per altro fine, cioè per confermare un particolar dicreto, in Sagra Congregazione ottenuto? E che così sia, chiarissima testimonianza puo farne il non esser giovato neppure agli stessi Cassinesi di Aversa, come più sopra abbiam veduto; e che, non ostante tal dichiarazione, anche presentemente i Cassinesi, secondo la tolleranza, o non tolleranza de' Vescovi, alle pubbliche processioni intervengono. In fine, si dia, ma non si conceda, tal privilegio; pure con tutto esso i Cassinesi sono obbligati ad intervenire alla processione del Santissimo Sagramento; ma i Celestini in Terranuova neppure a questa degnar si vogliono d'intervenire; Non è questo un manifesto, e scandaloso abuso, che non puossi tollerar dal Vescovo, senza implorarne l'opportuno provvedimento da chi puo darlo? E questo per l'appunto pretende Monsignor Perrimezzi, Vescovo di Oppido; e qualora egli l'ottenga, goderà di avere impedito nella sua diocesi uno inconveniente, che

a *Pignatel. l.c.n.30.*

che obbligato era a riparare; e quando poi non l'ottenga, goderà pur'anche di aver'egli fatto tutto quello, che dipendea dalla sua parte per ripararlo, e puo pretenderne da Dio la ricompensa, ancorche non ne fosse seguito l'effetto; giusta la dottrina della *l. si quis D. de Procuratoribus*; *Si quis negocium alicujus gesserit, licet ipsum negocium non fuerit suum consecutum effectum, potest nihilominus petere expensas*.

§. II.

Non giova a' Padri Celestini l'opporre, che non sien' eglino alle pubbliche Processioni intervenuti.

E Per vero il dicreto di Urbano VIII., che, siccome in più volte abbiam detto, è regola maestrale in questo affare, deroga a tutte le consuetudini, che ad esso contrarie si potessero da chi che sia opporre; *non obstantibus quibuscunque privilegiis, consuetudinibus, vel praescriptionibus, etiam immemorabilibus*. E sebbene i privilegj ammetta, che sien conceduti dopo il sagro Concilio di Trento, questa eccezion non però si ristrigne solamente a'privilegj, non si dilata alle consuetudini, che dopo il Concilio di Trento sieno introdotte; conforme dalle parole, che alle suddette soggiungonsi, si rende chiaro; *privilegiis tantum apostolicis Sac. Concilio Tridentino posterioribus, contrarium desuper disponentibus, minimè sublatis*. Dov' è da notarsi la particola tassativa, *tantum*, la quale limita l'eccezione a'soli privilegj, e non la stende pur'anche alle

prescrizioni. Nè giova addurre l'esempio della consuetudine de'Monaci Cassinesi in Piacenza, della quale nel passato paragrafo abbiam parlato, e che abbiam detto, dalla Congregazione de' sagri Riti esser stata approvata, non ostante il dicreto generale di Urbano VIII.: Poiche primamente il dicreto generale di Urbano VIII., essendo stato fatto nel 1627., fu assai posteriore alla dichiarazione per gli Monaci Cassinesi della Congregazion de'Riti, la qual fu fatta nel 1602. Oltre a che, questa fu una grazia, che a' Monaci Cassinesi fu conceduta, e che percio non si puo addurre in esempio; ed in tal maniera fu grazia, che neppure agli stessi Cassinesi di altro monistero, siccome più sopra fu osservato, si potè mai comunicare. Onde il Pignatelli; [a] *quam consuetudinem, Sac.Congregatio censuit, servari posse. At cum consuetudo sit jus particulare singulariter acquisitum, & quid facti, non extenditur de persona in personam, neque de loco ad locum, ex Innoc. & Doctoribus in cap. fin. de offic. Archidiac., Rota dec.504. num. 1. par. 1. recent. cum vulg.* Resta dunque fermo, che tutte le altre consuetudini, in altri luoghi introdotte, che al dicreto di Urbano VIII. sieno contrarie, s'intendan da questo espressamente abolite, e derogate.

Non puo mai darsi prescrizione, o pur consuetudine, che in manifesta fraude della legge si riconosca é si ravvisi introdotta; perche cio sarebbe un dar vigore di legge alle trasgressioni, ed una inubbidienza, che merita pena, innalzarla all' onore di privilegio. Così l'abbiamo presso al Sabelli, col consentimento di

a *Pignatell. tom.3. consf.46. num.3.*

di più Dottori, ch'egli rapporta per raffermar questa dottrina, che vuol, che non abbia Contradittore; [a] *consuetudo de facto observata contra statutum à Principe evulgatum, non valet, etiamsi fuerit 50., vel 60. annis observata, per tex. & gloss. in l. 2. C. quæ sit longa consuetud., Paul. Christin. decis. Belg. 291. vol. 1., ubi quod ita fuit judicatum*. E ancor soggiugne; *non etiam valet consuetudo contra publicam utilitatem, & contra legem expressam, Thomat. decis. 31. num. 17., Seraph. decis. 802. num. 5. Barbos. cap. 11. de consuetud.* I Padri Celestini, dappoiche in Roma più decreti ottennero di non dover' andare, come andavan prima, nelle pubbliche processioni, unitamente co' Preti, cioè un Prete alla destra, ed un Monaco alla sinistra, si astennero di più intervenire alle processioni. Il loro dunque non intervenirvi fu un manifesto disprezzo degli ordini di Roma; fu un'aperta disubbidienza alle replicate sentenze, che contro di essi erano uscite in Roma; fu una contumace resistenza a quello eseguire, a cui, e dalla ragione, e dalla giustizia, erano stati giuridicamente astretti. E questo lor disprezzo, questa lor disubbidienza, questa lor resistenza, non è credibile, che partorir mai possa in lor favore una consuetudine, che sia per loro un privilegio. E se non è questa una consuetudine senza ragione, senza pietà, senza onestà, qual sarà mai? E non convien dunque, che di essa si dica cio, che della irragionevole consuetudine dicono i Dottori; cioè, che sia una corruttela, un peccato, ed uno scandalo continuato? *Consuetudo irrationabilis, & contra*

O 2

a *Sabell. in sum. v. consuetudo num. 1.*

tra jus, dicitur potius corruptela, & non est attendenda; così il Cardinal Tosco, Magonio, Paolo Cristino, ed altri. (a) *Irrationabilis autem dicitur, quando est contra legem*; così Menochio, Sperelli, ed altri. [b] *Consuetudo nutritiva peccati nunquam valet, nec potest induci, quia quanto longior est, tanto damnabilior, & magis execranda efficitur; nam diuturnitas non minuit, sed auget peccatum, etiamsi tempus esset immemorabile; ut benè in terminis pratensa consuetudinis imponendi injusta vectigalia, qua pessimi Principum Consiliarii illos adulantur, ratiocinatur Paul. Rub. in annot. ad dec. 217. num. 399. & seqq. par. 9. recent. Cappel. Tholosan. qu. 193. num. 7. &c. Joseph Ludov. decis. Perus. 62. num. 39. inf. num. 21., Vela dissert. 35. num. 25.*

Si aggiugne, che potrebbe riuscir loro favorevole in qualche maniera la consuetudine, quante volte foss' ella stata continua, e fosse ancora immemorabile. Ma già si sa, ch' eglino andavano alle processioni, quando era loro permesso di andare unitamente co' Preti; e cio è così recente, che vi son persone viventi in Terranuova, ed in altri luoghi della diocesi, che gli an veduti più volte andare alle processioni. La prima dunque lor consuetudine non fu, che dopo la perdita, ch' essi fecero della lor causa, la qual' è assai moderna; onde la lor consuetudine nè fu sempre, nè è immemorabile. E certamente non è più immemorabile la consuetudine, quando si arriva ad asse-

gnar-

a *Thusc. lit. C. conclus. 804.*
Magon dec. Lucen. 1. num 30. & 31.
Paul. Christin dec. 212. num. 36. & seqq. vol. 4.
b *Menoch de arbitr. cap. 82. per tot.*
Sperell. dec. 79. per tot.
Sperell. loc. cit. num. 8.

gnarsene il principio, siccome insegnano i Dottori appresso il Sabelli; [a] *cessat immemorabilis, ubi assignatur illius initium; quia allegare initium est destruere immemorabilem; Burat. decis. 831. n. 6. Gregor. decis. 467. n. 7. Rot. par. 9. recent. decis. 10. n. 16. vol. 1. & decis. 16. n. 5. &c. d. part. 9.* Tanto più che il primo atto di questa pretesa consuetudine non fu da essi giudicato nè per legittimo, nè per ragionevole; poiche la prima lor resistenza di andare alle processioni, non fu, perche conoscessero, o pur presumessero, di non esser' eglino obbligati ad andarvi, ma perche non poteano andare unitamente co' Preti, siccome andavano prima. E perche questa loro pretensione fu dichiarata insussistente, e ingiusta; dunque ingiusta pure, e insussistente, dee dirsi la resistenza, che da essa nacque. Ed essendo ingiusta la lor resistenza, non puo esser legittima, e ragionevole la consuetudine, che da essa ebbe il natale. E sebbene i Vescovi Predecessori di Oppido abbiano usata con esso lor connivenza, tollerando questa loro mancanza; cio non pertanto siccome nulla aggiugne di ragione alla lor causa, così nulla toglie di autorità a' Vescovi successori, onde non possan questi dar riparo agli abusi, che da' lor Predecessori sono stati talor tollerati. Essendo dunque viziata la radice della lor pretesa consuetudine, viene a rendersi insuffiziente ad accordar loro cio, che loro dalla legge vien contraddetto, da' Superiori negato, e dall' uso di tutta la lor Congregazione manifestamente impugnato. Non an dunque da fidarsi della lor consuetudine, che quanto è più diuturna, tanto dimostra maggiore la lor pertinacia ad ubbidire, e la loro ostinatezza a resistere. Ne

a *Sabel. loc. cit. num. 15.*

Nè poſſon dire, ch' eglino primamente vi andavano per mera lor libertà, e non già per niciſſità, che loro ne imponeſſe il Veſcovo; e trattandoſi di atti facoltativi, non s'induce mai da eſſi veruna obbligazione a far per debito cio, che prima faceaſi per elezione. *Ex actibus facultativis non inducitur conſuetudo reſtrictiva liberæ facultatis*; l'inſegna il Pignatelli, dopo la ſagra Ruota, Sordo, ed altri Dottori: Onde ne inferiſce; [a] *neque ex eo, quod Regulares ſponte acceſſerint ad proceſſiones per longum tempus, videtur renunciaſſe facultati non accedendi, ſi vellent ea uti; neque ex diuturno illius non uſu cenſetur aliquod jus Epiſcopo quæſitum*. E cio tanto maggiormente, quando vi foſſero andati pregati, non comandati; e vi poſſon certamente in tal maniera andare, perche il privilegio non aſtrigne chi l'à, a ſervirſene per niciſſità, ma ſempre reſta egli libero ad uſarlo, quando vuole, e non uſarlo, quando non vuole; *privilegium eſt facultatis, & poſſunt ire, ſi velint, & ſi nolint, abſtinere*. Onde puo dirſi, che *precario videntur iviſſe; neque ex eo jus aliquod dici poſſet Epiſcopo acquiſitum; ſicut docent poſt Calder. d. Conſ.* 8. *in fin. de privil.*, *Quarant. in ſumm. Bullar. v. Præcedentia*, *Sanch. conſ. moral. lib.* 6. *c.* 1. *dub.* 8 *n.* 2. *Lezan. tom.* 1. *cap.* 9. *n.* 47., *& t.* 4. *v. Proceſſion.* 4., *Tamburin. de jure Abb. tom.* 1. *diſp.* 24. *q.* 8. *n.* 5., *Hier. Rodriq. in comp. quæſt. Regular. reſol.* 118. *n.* 4. Non poſſon certamente dir tanto i Monaci Celeſtini di Terranuova, poiche il loro andare alle proceſſioni, che facean prima, non era atto facoltativo, che a lor' arbitrio aveſſer potuto continuarlo, e tralaſciarlo a lor piacere;

---

a *Pignatel. t.* 3. *conſ.* 46. *n.* 4. *Roſa dec.* 536. *n.* 4. *p.* 2. *rec.* *Surd. conſ.* 127. *n.* 81.

cere; era egli più tosto atto nicissario; poiche, al parlare del medesimo Pignatelli, (a) *dato initio coactivo, scilicet Concilii Tridentini, actus deinde gesti non sunt simpliciter voluntarii, & facultativi, sed necessarii; Gabr. tit. de præscript. concl. 10. n. 9., Surd. dec. 305. n. 28. Add. ad Greg. XV. dec. 562. n. 2., Rot. dec. 400. n. 4. p. 4. dec. 507. n. 25. p. 7. recent.* Non avendo dunque i Celestini alcun privilegio dopo il Concilio di Trento, che gli esenti dall'andare alle pubbliche processioni, qualora vi sono andati, non si puo dire, che per lor libera volontà vi sieno andati. Vi sono anzi andati, per nicissità, che lor ne impone il sagro Concilio di Trento, il dicreto generale di Urbano VIII., ed altre dichiarazioni delle sagre Congregazioni; onde i loro atti sono stati sempre nicissarj, e non mai facoltativi.

Quinci conformemente a quanto da noi si è scritto, disse pur' anche, colla seguela di altri Dottori, il Pignatelli; *ac denique id procederet dato privilegio non accedendi, ut explicat Calderin. cons. 8. de Regular., & Ricc. in prax. par. 1. dec. 363. n. 4., & Tamburin. de jur. Abb. to. 1. disp. 24. q. 8. n. 7.* Soggiugne ancora, che ogni atto, quando si sta in dubbio, s'esso sia facoltativo, o pur nicissario, generalmente si dee presumer fatto più tosto per nicissaria, che per volontaria, cagione; *generaliter actus in dubio censetur factus ex causa necessaria, potius quam voluntaria; Surd. dec. 15. n. 13., Seraph. dec. 1425. n. 5., Greg. dec. 92. n. 6.* E finalmente insegna, che gli atti facoltativi cessano di esser tali, e diventano obbligatorj, quando son molti, son replicati, e sono per molto tempo continuati; e cio perche il consue-

a *Pignatel. loc. cit. n. 31.*

fueto à forza di render niciſſario quello, ch' è libero; e l' uſo tien virtù di obbligare, quando è introdotto, ancorche nel ſuo principio s' introduceſſe ſenz' animo di obbligarſi; *Et praterea etiam actus facultativi ceſſant eſſe tales, evaduntque obligatorii, ſi concurrat eorum multiplicitas, & continuatio per longum tempus; Rip. in cap. cum Eccleſia Sutrina n. 55. de cauſ. poſſeſſ. & propiet. Add. ad Greg. dec. 162. n. 15. Rot. dec. 85. n. 8. p. 5. recent. Eoque magis, quia conſuetum facit actum de voluntario neceſſarium, ad tex. in l. quod ſi nolit, §. quia aſſidua, de Edil. Edict., l. ſaccularii, de Extraordinar. crim.* E' vano dunque il ricorrere, quando sfuggire non puoſſi, che i Monaci Celeſtini per avanti ſieno andati alle pubbliche proceſſioni in Terranuova, agli atti facoltativi; ed aſſerire, che vi ſieno andati, perche an voluto andarvi, non perche foſſero aſtretti ad andarvi. Eglino vi ſon ſempre andati, e queſto baſta per indurre in eſſi debito di andarvi in appreſſo, quando per anche liberamente vi foſſero andati; ma vi ſono andati anche ſempre per debito, non per elezione; e per debito, che loro ne imponea, e che ne impone, il ſagro Concilio di Trento, di poi che fu eſſo pubblicato, il decreto generale di Urbano VIII., e le dichiarazioni delle ſagre Congregazioni, anche per eſſi nominatamente uſcite, il confermano.

Molto men giova ad altri Regolari di Terranuova altra conſuetudine, che più toſto chiamar ſi dee corruttela; qual' è quella, o di non andar nella Matrice Chieſa nel principio dalla proceſſione, o di non accompagnarla alla medeſima nel fine di eſſa. Abuſi amendue contrarj, ed al Rituale Romano, ed al ſagro Cerimoniale de' Veſcovi; ſiccome dal Pignatelli fu

ac-

accuratamente avvertito. [a] *Posita igitur obligatione Regularium accedendi ad processiones, non possunt iidem Regulares, neque debent, eas dimittere per viam, sed tenentur eas comitari, & non discedere, nisi post functionem completam. Habetur ex Rituali Romano tit. de process. litan. major., & tit. de process. festi Corporis Christi; atque ex Ceremoniali Episcopor. lib. 2. cap. 32. & seqq., & concordant declarationes Sac. Congregationis Episcop. & Regul., ac Rituum, præsertim in una Fanensi, tenoris hujusmodi;* „ Al Vicario Vescovale di Fano
„ 16. di Febraro 1595. Per lettere del Pievano di
„ Mondosio, de' 4. del passato, si è inteso, che i Padri
„ Conventuali di S. Francesco di quel luogo, nelle
„ occasioni delle processioni, ricusano di convenire
„ alla Chiesa matrice, e di dovere accompagnare il
„ Clero in essa al ritorno, essendo successo, siccom'
„ egli scrive, che i detti Padri, al passare vicino al
„ Convento, siano rimasti in esso, abbandonando la
„ processione, contro l'onesto, e quello, che dove-
„ rebbono come buoni Religiosi. E non essendo con-
„ veniente permettere, che si continui in questo abu-
„ so, d'ordine della sagra Congregazione dico, che
„ vogliate rimediarci, con far sapere a' detti Padri,
„ che sono obbligati a radunarsi col resto del Clero,
„ e Popolo, nella Matrice, e parimente seguire le pro-
„ cessioni fino al ritorno dentro di essa Matrice, e che
„ così debbono seguire. Al che ripugnando, gli
„ astrignerete con gli opportuni rimedj, senz'aspet-
„ tare altro ordine. „ Innoltre, in una di Siracusa dal-
la Congregazione de' sagri Riti fu risoluto; *Sacra Rituum*

a *Pignatell. loc. cit. num.* 32.

tuum Congregatio, ad declarationem Eminentissimi Cardinalis Sacchetti, censuit, quod in solemnitate Corporis Christi processio incipere debeat ab ipsa Ecclesia Matrice, ad quam convenire debent Archipresbyteri S. Petri cum suo Clero, & omnes alii interesse debentes, enumerati in Cæremoniali Episcoporum, lib. 2. cap. 33., & nullo modo per viam expectare. Die 6. Septembris 1636. Ed in un' altri di Pesaro, rapporta il mentovato Pignatelli; (a) *Episcopus Pisaurensis institit pro declaratione, an Clerus tam Secularis, quam Regularis, & Confraternitates illius civitatis, occasione processionis Sanctissimi Sacramenti, Rogationum, & altarum, quas publicam ob causam fieri contigerit, in earum fine in Ecclesiam Cathedralem omnes convenire, ibique precibus, orationibus, & benedictioni, assistere teneantur? Et Sac. Rituum Congregatio respondit, omnino teneri. Die 7. Martii, 1648.*

Pubblica e solenne processione dee pur' anche dirsi, e quella, che fassi nel primo ingresso, che fa il Vescovo nella sua città cattedrale; e quella, che fassi nella prima visita, ch' egli fa ne' luoghi più cospicui della diocesi; onde ad esse son pur'anche tenuti a convenire tutti i Regolari, i quali anno il debito d'intervenire alle pubbliche processioni. E quindi fu l'ammirazione, da cui restò sorpreso Monsignor Perrimezzi, Vescovo di Oppido, allora quando nella prima visita, che fec'egli con pontificale ingresso nella città di Terranuova, luogo il più ragguardevole della sua diocesi, con tutti i Regolari, ch' erano alla processione convenuti, non vide trà essi i Celestini, i quali pure nel lor monistero sono in novero non inferiore agli altri

a *Pignatel. loc. cit. num. 34.*

tri Regolari ne' lor conventi. E per verità, che somiglianti processioni chiamar si debbano pubbliche, l'abbiam dal Pignatelli, il quale così conchiude; [a] *nihilominus tenendum est, Episcopum ad hujusmodi processionem obligare posse etiam Regulares, juxta expressam facultatem Sacri Concili Tridentini, dict. sess. 25. cap. 13. Ordinariis attributam; ubi quod possint Episcopi compellere Regulares ad publicas processiones, quarum nomine veniunt processiones ad augumẽtum divini cultus ordinatę; prout est publicatio indulgentiæ plenariæ, vel processio ad publicum bonum ordinata, uti est primus ingressus Episcopi ad suam Ecclesiam, & diœcesim; ut in specie firmavit Campanil. in divers. jur. can. cap. 13. rub. 12. n. 118. Leiva in exam. Episcop. lib. 6. cap. 28. num. 15. Novar. in lucer. Regular. v. Processio num. 3. Barbosa in collect. ad dict. text. Conc. num. 4., & Episcop. alleg. 78. num. 2. Tamburin. de jur. Abb. disp. 24. quæs. 3. num. 2. Dian. resol. moral. par. 3. resol. 106. tom. 2. de dub. Regul. adeoque antiquus est hic honor processionis exhibendus Episcopo, non solum in ingressu civitatis, sed etiam cujuscunque castri principalis suæ diœcesis.* Il sagro Cerimonial de' Vescovi impone altresì a' Regolari questa obbligazione; poiche nel capitolo secondo del primo libro, trattando del primo ingresso del Vescovo nella città cattedrale, e di coloro, che intervenir debbono nella processione, che in esso si deve fare, dice, *mox Clerus omnis pedibus incedens*; dove per la parola, *omnis*, s'intende il Clero sì Secolare, sì Regolare; e più chiaramente si spiega più a basso, quando parla della processione, che fassi nella prima visita de' luoghi principali della dioP 2 cesi,

a *Pignatel. loc. cit. num. 38.*

cesi, dov'ei dice; *quando verò Episcopus, post ingressum in civitatem propriam, voluerit alias civitates, vel oppida insignia sua diœcesis, visitare, conveniens erit, ut prima vice cum sacra Cleri secularis, & regularis, processione recipiatur.*

E sebbene il Calderini opponga, che non possa il Vescovo ordinar processioni col pretesto del pubblico bene, e ad esse obbligare i Regolari; cio non però s'intende, quando il Vescovo in questi processione servir si volesse, o del motivo di pubblicare un' indulgenza, e di guadagnarla, o di fare una preghiera per un qualche sinistro accidente, che impedire, ed allontanar si voglia, e con questi e somiglianti pretesti obbligare i Regolari ad intervenire a quelle processioni, a cui tenuti non sono. Ma egli non tien bisogno il Vescovo di servirsi di tai rigiri, quando ordina processioni per questo ingresso; essendo questa una cagione già permessa, ed approvata, per ordinarle, e per farle. [a] *Secus autem, quando inducit processionem generalem pro suo ingressu, quæ est causa à communi Doctorum sententiâ approbata: Quia tunc dicitur uti jure suo, non autem facere fraudem Regularibus.* Nè tanpoco son degni di esser sentiti altri, i quali assentiscono per la processione, che fassi nel primo ingresso nella città cattedrale, dissentiscon non però per quelle, che si fanno nelle prime visite ne' principali luoghi della diocesi; sì perche il Cerimonial de' Vescovi e per le une, e per le altre, indifferentemente parla, e con maggior distinzione per le seconde anche si spiega; sì ancora perche se cio si verifica a riguardo de' Regolari della città, dee

a *Pignatel. loc. cit. num. 39.*

dee pur' anche aver luogo per quelli della dioceſi; [a] *cum eadem ſit ratio de toto quoad totum, ac de parte quoad partem, ex vulgaribus, & inevitabile argumentum eſt de toto ad partem l. quæ de tota, D. de rei vend., l. an pars, D. pro derelicto, l. heredes mei §. cum ita, D. ad Treb.* Nè queſte ſi poſſon dire proceſſioni, che ſien dagli Ordinarj in dette per cagioni, che non ſien gravi, alle quali non poſſono i Regolari obbligarſi, ſiccome neppur' eſſe da' Veſcovi ſi debbon facilmente ordinare; il che aſſi nel *cap. nimis prava 2. de exceſs. Prælator.*; ed ivi oſſervano l'Abate, ed Ancarano, ed altrove il Perini, ed il Cochiero, anche l'inſegnano. [b] Poiche queſte ſon proceſſioni già ordinate *à jure*, comandandole il Cerimonial de' Veſcovi, che fa legge; ed oſſervate ancor da per tutto, con una univerſale, e perpetua coſtumanza. E ſe ſi vuole, che ſi faccian'eſſe in ſegno della riverenza, e dell'onore, che ſi deve a' Veſcovi; anche per queſto riguardo intervenir vi debbono i Regolari; perche, ſebben'eſſi non ſien ſudditi, generalmente parlando, al Veſcovo, per cio, che dice giuriſdizione, per quello non però, che importa riſpetto riverenza, e onore, gli ſon pur ſoggetti, non men che gli ſteſſi Cherici ſecolari.

Quello non però, che ſembra in qualche modo poter giovare a' Regolari, si è la riſpoſta della ſagra Congregazion del Concilio ad un dubbio in eſſa propoſto; *an ſcilicet in primo ingreſſu viſitationis Epiſcopi,* te-

b *Ibidem.*

b *Abb. num. 3. Ancharan. num. 4.*
Peyrin in add. ad Conſt. Sixti IV. c. 2. n. 529. in fin.
Cochier de juriſdict. in Exempt. p. 2. quæſt. 45. num. 109.

teneantur Regulares accedere ad processionem cum Clero seculari? Il Vescovo di Anagni dovendo fare la sua prima visita nella terra di Carpineto, ch'è nella sua diocesi, e volendo in essa pubblicare, e far guadagnar, la plenaria indulgenza, che avea dal Papa ottenuta, se pubblicar quest'Editto: „ Di quì è, che abbiamo ri- „ soluto di fare una pubblica, generale, e generalissima, „ processione, per solennizzare colla dovuta decenza „ dette sagre azioni, per eccitamento maggiore de' „ fedeli alla divozione, e pietà; che percio invitiamo „ tutto il popolo, comandando a detto effetto a tutti „ gli Ecclesiastici, così Secolari, come Regolari, di „ detta Terra, che debbano intervenirvi personalmen- „ te, e processionalmente, sotto pena a detti Eccle- „ siastici di scomunica *lata sententia*, da incorrersi, „ *ipso tunc*, che non saranno intervenuti, e di altre „ pene a nostro arbitrio. „ Si gravaron di quest' Editto i Frati Minori Reformati di S. Francesco, e non intervennero alla processione; si lamentò pur'anche il Vescovo nella Sagra Congregazione del disprezzo, che avean fatto i Religiosi, e del suo Ordine, e delle sue censure, onde introdotta la causa, fu concordato il quisito; *an dicti Fratres potuerint ad prænominatam processionem ab Episcopo compelli?* E fu risposto, *die 9. Decembris 1662. Sacra Congregatio Em. S. R. E. Cardinalium Conc. Trid. Interpr. censuit, non potuisse*. A questo nulla risponde il Pignatelli; anzi, come se cedesse il campo, conchiude, e dice; [a] *standum est itaque huic decreto in hoc casu, quod authenticè vidi, ac legi. Quare & in hoc quoque parendum*. Potea non però rispon-

a *Pignatel. loc. cit. num. 43.*

spondere, e dire, che la risposta della S. Congregazione fu per ragione della qualità della plenaria indulgenza, siccome noi abbiam notato or'ora, non già del primo ingresso, o della prima visita, per la quale il Cerimoniale parla così chiaro, che nulla più. Potea ancor dire, che la risposta camminasse per gli soli Minori Reformati di S. Francesco, i quali anno il privilegio di Urbano VIII. di non intervenire ad altre processioni, che a quella del Corpo di Cristo, e ad altra, che veramente sia generalissima; siccome dice il Priviitera [a]: *Neque Fratres Minores strictioris observantiae, praeterquam ad processionem Corporis Christi, aut aliquam aliam generalissimam, ex Constitutione Urbani VIII., quae incipit; militantis Ecclesiae*, 1. *Octob.* 1641. Onde di un caso solo particolare, e privilegiato, formar non se ne deve una regola comune, e generale.

Ritorniam'ora a' Celestini, e conchiudiamo, che s'è massima legale, che *nemo ex propria culpa debet reportare commodum*; se i Celestini di Terranuova allegar potessero a favore della loro pretesa esenzione il non essere andati per qualche tempo alle processioni, sentirebbono un gran comodo per una loro gravissima colpa. E non si dee dir colpa il non ubbidire a più decreti di Roma, da cui furon' obbligati ad andare alle processioni, ed andarvi in luogo separato da' Preti? E non fu ostinatezza la loro, dappoiche contro di essi dalla Congregazione de' sagri Riti fu deciso, alla Sagra Ruota far ricorso; e dappoiche questa sentenziò pur'anche in disfavore della lor causa, reclamar di nuovo alla medesima Ruota; e dappoiche da questa ripor-

a *Priviter. in man. Antist. par.* 2. *impet.* 53. *num.* 1.

riportarono, *in decisis, & amplius*, veggendosi chiuso ogni sentiere, per ritrovar nuovi appoggi da sostenere le lor pretensioni, darsi al partito di mantenersele *de facto*, e con un fatto ingiusto, e con un libero attentato, e con uno scandaloso disprezzo di tante sentenze uniformi, uscite da' sagri Tribunali di Roma, in loro svantaggio? E da coteste irragionevoli, non men che irregolari, operazioni, meritevoli di correzione esemplare, e forse ancor di pena non lieve, dovranno essi poscia riportar comodo, e sentir giovamento? E'l Vescovo, che lor si oppone, dovrà anzi incorrerne la nota di amatore di novità, e di disturbatore della pubblica quiete? Tutto al contrario non però il Pignatelli, (a) commenda i Vescovi, che an questo zelo, e gli loda, non men di giustizia, che di saviezza, poiche zelano il divin culto, a cui le processioni son'ordinate, e si oppongono alla contumacia di coloro, che resistono alla disciplina della Chiesa, ed al buon'ordine della Religione. *Itaque, exceptis dumtaxat iis Regularibus, qui habent privilegium post Sacrum Concilium Tridentinum, ac iis, qui in strictiori clausura vivunt, ac monasteriis, quæ ultra medium milliare à civitate distant, rectè sapienterque facient Episcopi, si quoscunque Regulares recusantes, etiam Monachos, & quomodolibet exemptos, ad processiones accedere; pœnis sibi benè visis, etiam censuris ecclesiasticis, compellant.*

[Non

a Pignatel. loc. cit. num. 35.

§. III.

Non possono i Celestini di Terranuova esentarsi di andare alle pubbliche processioni, col pretesto, che presentemente loro non si permette di andare unitamente co'Preti, come andavano prima.

MOnsignor Giambatista Montani, Vescovo di Oppido, e Prelato di sapere, di zelo, e di pietà, tutto adorno, siccome di fortezza nell'intraprendere, e di tolleranza nel sostener quelle cose, che a lui sembravano ragionevoli, ben fornito; egli fu per l'appunto, che avendo trovato in Terranuova l'abuso di andare nelle processioni i Monaci Celestini unitamente co'Preti, cioè un Prete alla diritta, ed un Monaco alla sinistra, gli parve un'inconveniente sì mostruoso, che non si potè per niun verso indurre a dissimularlo. Prima non però di venire al rimedio, stimò bene di prenderne da'savj e sinceri uomini il parere; tra questi ne scrisse a Monsignor' Alessandro Sperelli, Vescovo di Gubbio, gran Giurisconsulto de' tempi suoi, siccome il dimostrano le insigni sue Opere, e grande Amico del Vescovo Montani, siccome l'attesta la degna scrittura, che compose per amor suo. Questo dottissimo Prelato dunque, per compiacer l'Amico, ne stese una ben fondata scrittura, in cui con sode e molte ragioni pruova, che un sì fatto abuso tollerar non si dovea. Questa scrittura dello Sperelli si truova pre-

fentemente impreſſa tra le ſue Dicifioni, alla parte ſeconda, dicifione cenſettantanove. Introdottaſi poſcia la cauſa nella Congregazione de'ſagri Riti, la dicifion fu contraria a' Monaci Celeſtini. Indi fu portata alla Sagra Ruota, e non diſſomigliante ne fu l'evento. Fu replicato da parte de' medeſimi Celeſtini nella ſteſſa Ruota; e ſempre l'eſito fu lo ſteſſo; con aggiugnerſi di più, *coram Veroſpio*; *in deciſis*, *& amplius*. Se ne rapporta dal Pignatelli il fatto nel tomo quarto, alla Conſultazione venteſimaquinta; come altresì i motivi di Monſignor' Uditor della Ruota Veroſpi, per cui s'induſſe la ſagra Ruota a dicidere.

Ecco dunque le parole del Pignatelli nell'allegato luogo, al novero ſeſto: *Deciſio Sacræ Rotæ coram Veroſpio eſt, quæ ſequitur. Orta inter Clerum Terranovæ Oppiden. Diœceſis, & Monachos Cœleſtinos, controverſia ſuper ordine incedendi in publicis proceſſionibus, eaque inter eoſdem hac ratione tranſacta, ut quilibet Monachus à ſiniſtris Presbyterorum incederet; cum illa poſtea in Sac. Rituum Congregatione impugnaretur, remiſſa cauſa ad hoc Tribunal, mihique delata, dubitavi, quo ordine in publicis proceſſionibus ibidèm dirigi debeat inceſſus; & Domini, reſpondendo pro Clero ſeculari, decreverunt, ut omnes Monachi teneantur anteire, & locum ultimum, tanquam digniorem, toti Clero reſervare, ex quo Clericorum cætus, uti dignitate præſtantior, & tempore antiquior, Ordine monaſtico, in publicis functionibus debet eundem præcedere, juxta diſpoſitionem juris in can. legi 36. can. aliam 106. 16. qu. 1., & notat Gloſ. in c. Religioſo 21. in verb. exhiberi verſ. cum dignior, de ſentent. excommun. in VI., & in c. qualiter in ult. gloſ. de accuſ. Doctores in can. Epiſcopus 16. d. poſt Gloſ. in ver. tempus, ubi Gemin. num. 2. Turrecr. & Præpoſ. num. 3. Felin. in rub. num. 4. de major.*

jor. & obed. Afflict. sup. Const. Regni in prælud. qu.26. num.2. Bott. de Synod. par.3. num.29. Chaffan. in catal. glor.mund. par.4. consid.77. Carol. de Graff. de effect. Cler. in prælud. num. 392. Rota Romana præcedentiæ 18. Maii 1620. coram Sacrato impres. in par.3. recent. tom.2. decis.214. num.4. Mistus autem incessus personarum diversæ professionis ac ordinis improbatur in can. in novis 16. qu.7. cap. cum causam 27. de elect. Clem.1. eod. tit., & in his terminis Aym. cons.96. num.3. qui quidem ordo in Ecclesia militanti instar cælestis hierarchiæ debet regulari can. ad hæc 89. d.Rota in Valentina juris sedendi 11. Junii 1634. coram Merlino. Dalle quali parole ben chiaramente si scorge, qual'esito ebbe la pretensione de' Celestini in Roma, e com' essa fosse priva affatto di ogni ragione,onde meritar non potesse un fine più fortunato. O che si guardi il luogo,o che si miri l'intreccio de'Preti e Monaci, tutto sembrò a que'sagri Tribunali, contener confusione, e disordine; sì perche il luogo principale dev'essere del Clero secolare, senza che in esso possa mettere il piede il regolare; sì ancora, perche, essendo divise le insegne, non si debbono confonder le schiere; ed è non meno sconcerto l'andar' avanti chi andar deve indietro, che andar di pari chi deve andare o nel principio, o nel fine.

Si soggiugne pur'anche appresso il medesimo Pignatelli, per rinforzare con più valide ragioni, e con più manifeste autorità, la mentovata dicisione. *Et hæc juris dispositio fuit deinde approbata in Cæremoniali Episcoporum lib.2. cap.32. in publicis processionibus eidem Clero præcedentiam reservante, quod uti authenticum & decisorium, vim legis obtinet, juxta notata per Doctores in c.consuluit de Serv. non ordin., ubi Host. num.7. &c. Eamque Sacr. Rituum Congregatio semper retinuit in una*

Castellæ, & Legionis 30. Aug. 1602., in Marsicana 30. Septemb. & 5. Octob. 1614., in Tullen. 12. Mart. 1616., & in Messanen. 7. Aug. 1621., cujus declarationibus reverenter detulit hoc tribunal, sicut semper consuevisse testatur Rot. cor. Buratto decis. 479. num. 3. &c. maximè quia san: mem: Clemens VIII. sub die 5. Novembr. 1603., ex ejusdem S. Congregationis voto, in propriis etiam Regularium Ecclesiis ac Conventibus, in Castella, & Legionis regnis existentibus, Clero seculari præcedentiam decrevit; quod deinde decretum sub die 3. August. 1622. à san: mem: Gregorio XV. fuit confirmatum; ut refert Barbos. de offic. Episc. alleg. 78. nu. 35. Queste son le parole, che si leggon nel Pignatelli, ma ch'egli le rapporta, come nella sagra Ruota scritte, nella causa, di cui noi parliamo, da Monsignor Verospi, come sopra; ed altre molte ne soggiugne in appresso, in compruova della dicisione, fatta da quel sagro Tribunale in favore del Clero di Terranuova, e contro de' Monaci Celestini; che appresso il medesimo Pignatelli si posson vedere. E pure nel Clero di Terranuova è presentemente una qualità, che non era in quel tempo; poiche ora contiene una insigne Collegiata nella sua Matrice Chiesa; e però più scandaloso sarebbe lo sconcerto, se si vedesse andare unito un Monaco con un Canonico. Non è dunque ragione, che i Celestini non vogliano intervenir nelle pubbliche processioni, perche non vanno unitamente co' Preti, come andavano prima; poiche questo luogo non l'an loro tolto i Preti, onde si possan vendicar di essi, non onorandogli della lor compagnia; nè tanpoco è stato loro tolto, o per capriccio, o per astio, o per dispetto, onde voglian farne la vendetta, non faccendo comparsa in quelle sagre funzioni. E' sì bene stato lor tolto da chi ne avea l'au-

l'autorità; e l'à fatto con ragioni sì chiare, sì sode, e sì appurate, come le già vedute; onde ogni lor vendetta sarebbe fuor di ordine, e fuor di dovere.

Non diversamente appresso il Pascucci, nel tomo secondo, *de Praecedentia*, al foglio 243., dove premette il titolo; *An Regulares possint unquam in supplicationibus, sive processionibus, ac aliis actibus, praecedere Clero seculari? Et quid in Ecclesiis ipsorum Regularium? Quidve in casu, quo Regulares sint Superiores Cleri secularis*; leggiamo, che francamente, e chiaramente, egli risponde; *Non possunt, neque vigore transactionis, sive concordiae, neque virtute consuetudinis; abolendusque est hujusmodi abusus, prout aboleri mandavit S. Rituum Congregatio in Oppiden. an. 1644. Idque etiam in Ecclesiis eorundem Regularium, & tam in processionibus, quam in funeribus ducendis, aliisque similibus, ut pluribus resolutionibus S. Congregationis firmat Novar. in lucern. Regular. v. praecedentia n. 4. & 5. Atque ita etiam judicavit Rota 18. Maii 1646. in citata Oppiden. Processionum, coram Verospio; Nempe Regulares debere anteire in processionibus, & locum ultimum toti Clero seculari servare, non obstante quacunque consuetudine, conventione, ac praescriptione, ad formam Bullae Clementis VIII. Caeremonialis confirmatoriae, emanatae an. 1600. sub his verbis §.6. non obstantibus praemissis Constitutionibus, & ordinationibus apostolicis, ac etiam provincialibus, ac synodalibus Conciliis, Edictis generalibus, vel specialibus, nec non quarumvis Ecclesiarum [illegible] etiam juramento, ac confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia, roboratis, statutis, & consuetudinibus, caeterisque contrariis quibuscunque*. Dica ora chi puo, se possan mai i Monaci Celestini prender per pretesto di non intervenire alle pubbliche processioni, il non permettersi lo-

prætensio repugnat ordini hierarchico, juri divino, & Canonico, Cæremoniali Episcoporum, Constitutionibus apostolicis, Decretis S. Rituum Congregationis, denique perpetuæ universalis Ecclesiæ observantiæ. E vegnendo al particolare, l'ordine gerarchico, asserisce, in due cose consiste, per quanto al presente affare si attiene; una è, che i più degni precedano a'men degni, e che i men degni a' più degni abbiano a cedere; l'altra è, che i personaggi di differente qualità, professione, ed abito, non si confondano insieme, ma che ciascun'ordine abbia il suo luogo, onde non si generi confusione, ma si mantenga il buon'ordine, in cui consiste la gerarchia. Che i Cherici secolari sien più degni de' Monaci, si à chiaro nel *c. sic vive, & seq. 16. q. 1.(a)*, e l'insegnan la Chiosa, Giannandrea, Torrecremata, Preposito, ed altri Dottori. Pio IV. il dichiarò, alla relazione di quattro Cardinali, a favor de' Canonici Regolari Lateranesi contro de' Monaci Cassinesi; *(b)* siccome leggesi nel fin de' Consigli del Cardinal Zabarella; e non per altro, se non se, perche i Canonici Regolari più si accostano a' Preti; or quanto maggiormente a' Preti stessi ceder debbono tutti insieme i Regolari? I Celestini stessi fu dichiarato dalla S. Ruota [c] *in Salernitana præcedentiæ* 14. *Maii* 1622. *coram Card. Caval.*, dover cedere agli Olivetani, perche questi son di loro più antichi; quanto maggiormente ceder debbono a' Cherici secolari, i quali di tutti gli ordini regolari sono più antichi?

[L'al-

a *Glos. in c. qualit. & quando 24. v. facilius, de accusat. Io. Andr. in c. delictum n. 2. de reg. jur. in VI. Turrecr., & Præposit in c. Episcop. 7. n.3. 17. dist.*

b *Tamburin. de jur. Abb. t. 1. disp. 25. q. 1.*

c *Tambur. d. disp. 25. q. 8.*

L'altra cosa, in cui consiste l'ordine gerarchico, si è, *ut homines disparis professionis, & habitus, non copulentur; quandoquidem in uno eodemque officio non debet dispar esse professio; nam cohaerere, & conjungi non possunt, quibus, & studia, & vota, diversa sunt*; siccome assi da un Concilio di Siviglia, e si riferisce nel *cap. nova* 22. 16. *q.* 7. Così dunque i Cherici, ed i Monaci, di cui le vesti son difformi, le professioni son differenti, e non medesimi sono gli stati, non debbon nè comporre uno stess' ordine, nè comparire in un medesimo luogo. Evvi il testo nel *c. alia* 6. 16. *q.* 1. dove non oscuramente si pruova, che i Monaci non debbon meschiarsi co' Cherici; ed evvi pur'anche il contesto nel *c. ad hoc* 7. 89. *dist.*, dove quasi colle parole di S. Gregorio, e di Bonifazio II., si dice, che *coelestium militiarum exemplar nos instruit, quia dum sunt Angeli, & sunt Archangeli, liquet quia non sunt aequales, sed in potestate, & ordine, sicut nostis, differt alter ab altero*. Siccome dunque gli Angeli nel cielo costituiscono il loro coro, e niun di essi comparisce nel coro degli Arcangeli, nè questi in quello de' Troni; così nella terrena Gerusalemme son distinti in tal maniera i cori, che *praecipuum locum habeant Canonici Cathedralis, qui dicuntur Clerici primi ordinis, deinde Canonici Collegiatarum, mox Rectores seu Parochi, postea reliqui Clerici seculares, successive Monachi, reliquique Regulares, juxta eorum antiquitatem*; siccome dal Cardinale Alessandrino il mentovato Sperelli (*a*). Indi ripugna il contrario al *jus* divino, ed al *jus* canonico; poiche nel Deuteronomio si dice, (*b*) che non debbon mettersi sotto uno

a *Card. Alexandrin. ap. Sperel. l. c. n.* 20.
b *Deut.* 22. 10.

uno stesso giogo ad arare l'asino, e'l bue; nè deesi l'uomo coprire di una veste, che sia fatta di lana, e di lino; *idest homines diversæ professionis in officio uno non sociabis*; siccome spiega l' allegato Concilio di Siviglia [a]. Si oppone pur' anche al Cerimonial de' Vescovi, dal qual si determina nel lib. 2. c. 32., che precedano le Confraternite, seguano le Religioni, indi venga il Clero, e le Chiese Collegiate, finalmente il Clero della Cattedrale nell'ultimo; e questo Cerimoniale, come autentico, e decisorio, *vim legis obtinet*; siccome osservano i Dottori nel *c. consuluit. de Serv. non ordinand.* (*b*) insieme con Giannandrea, Botteo, Menochio, Lotterio, Vincenzo de' Franchi, ed altri. Al che si uniformano altre Bolle di Romani Pontefici, cioè di Clemente VIII., la XIII., che comincia, *Inter cætera*, ed altra, che comincia, *Quæ ad removendum*; e di Gregorio XV., che comincia, *Alias à felic. recor.*, a dì 3. Agosto del 1622.

Le sagre Congregazioni an sempre deciso a disfavor di coloro, i quali somigliante pretensione a quella de'Celestini, an dimostrato di sostenere. Il pretesero ne'Regni di Castiglia, e di Lion, nelle Spagne, alcuni Regolari; e la Congregazione de' sagri Riti, per ordine del Papa su ciò radunata, e con decreto dal medesimo Papa ancor confermato, a dì 30. Agosto del 1602., determinò a favore del Clero secolare; siccome il rapporta il Barbosa [c]. La medesima Congrega-

a *Conc. Hispal. c. 9. rel. in c. in. nova 22. 16. q. 7.*

b *Io. And. in d. c. consuluit n. 4.*
Botteus de Synod. Episcop. p. 3. n. 7. & 43.
Menoch. cons. 52. n. 145.
Lotter. de re benef. l. 1. q. 16. n. 123.
De Franchis dec. 253. n. 6.

c *Barbos. de offic. Episc. alleg. 78. sub n. 35.*

zione de' sagri Riti così pure dichiarò, *in Mexicana 30. Septemb.*, & 5. *Octob.* 1614. *in Tulleri* 12. *Martii* 1616. *in Firmana Terra S. Vicariæ* 31. *Martii* 1618., & *in Messanen.* 7. *August.* 1621., siccome il riferisce il Novario [b]. La Sagra Ruota Romana, inerendo sempre, e deferendo, alla Congregazione de' sagri Riti, così pur dicise, e sen dichiarò *coram Buratto decis.* 474. *num.* 3., *in Aversana beneficiorum, Junii* 1606. *coram Cardin. Sacrato*, & *in Nicæna Parochialis* 20. *Maii* 1624. *coram Ubaldo seniore*; & *in Tiburtina Parochialis* 27. *Junii* 1629. *coram Pirovano*. E finalmente la Congregazione de' Vescovi e Regolari diffinì, *in his observandum esse, quod in alma Urbe, omnium magistra, servatur*; e vien rapportato dal Piasecio, dal Quaranta, e dallo stesso Sperelli (c). Viene altresì condannata questa pretensione de' Celestini dal contrario uso di tutta la Chiesa, non meno che dalle propie mostruosità, che in sì scandaloso abuso risaltano. Di queste non è la men deforme il vedere, a cagion del poco novero de' Celestini, i lor Conversi andar' in coppia co' Sacerdoti del Clero secolare, e di molti Sacerdoti ancor ne' più degni luoghi, *quorum non sunt digni corrigiam calceamentorum solvere, ob maximam Sacerdotii dignitate*, siccome dice lo Sperelli [d]; oltre all'altra deformità di vedere i Celestini, che non vanno in Chiesa, ma nella piazza, avanti di questa, aspettano i Preti, ed ivi con essi si uniscono; e ciò in vigore di certa pretesa con-

b *Novar. in Lucer. Regul. v. præcedentia n.* 5.

c *Piasec. in Pract. Episc. p.* 2. *c* 3. *n* 48.
Quarant. in sum. Bullar. v. præcedentia.
Sperel. dec. 76. *n.* 16. *p.* 1.

d *Sperel. dec.* 179. *num.* 29.

convenzione, ma certamente contraria al sagro Concilio di Trento, al Cerimonial de' Vescovi *(a)*, ed a più dicreti della Sagra Congregazion de' Vescovi e Regolari, siccome nel passato paragrafo fu rapportato. Dalle quali cose raccoglie Monsignor Sperelli [*b*], ch' essendo questa pretensione de' Celestini assai mondana, e percio contraria al vero spirito del Monachismo, che dev'essere spirito di umiltà, di disprezzo, e di modestia; se mai avverrà, che alle loro querele si dia orecchio, o alle loro istanze si dia la mano, sarebbe lo stesso, che dar fomento a' lor difetti, e dar voga alle loro imperfezioni; contro di quello, che scrisse S. Agostino, e che si rapporta nel *cap legi 26. 16. quaest. 1. Nimis dolendum, si ad tam ruinosam superbiam Monachos surrigamus.*

Vegniam'ora agli argomenti, che in favor de' Celestini si proponevano, e che da Monsignor Sperelli furono molto ben sodamente sciolti, e confutati. Apportavan'essi in primo luogo la consuetudine, la quale, in materia di precedenze, à gran forza; siccome insegnan la Chiosa, Baldo, Felino, Menochio, ed altri [*c*]. In secondo luogo adducevano una sentenza del Vescovo di Oppido in favor de' Celestini; la qual poi dall' Arcivescovo di Reggio, Metropolitano della Provin-

 cia,

---

a *Trid. sess. 25. c. 23. de ref. Caerem. Episc. lib 2. c. 32. S. Cong Ep. & Reg. 13. nov. 1600. ap. Barb. de Of. Paroc. c. 26. n. 64.*

b *Sperel. loc cit.*

c *Glos in c deliberatione 4. in prin v. elect. in fin. de Of Legati in VI. Bald. in c cum olim nu. 1. v nota quod consuetudo de Consuetud. & in l observare in 1 lectur. §. antequam n. 2. D de Offic. Proconsul. Felin in rub de major., & obed. n. 10. v. & in hoc, & in c. statuimus eod. tit. Menoch. cons. 126. num. 2. & 3.*

cia, fu confermata; e che a queste sentenze si debba aderire, *omni semota appellatione*, assi dal Campanile, dal Gironda, dal Salgado, e dal Barbosa [a]. In terzo luogo si producevano due concordie, o sieu transazioni, fatte tra il Clero di Terranuova, ed i Monaci Celestini del medesimo luogo; e quando la concordia è conforme alla consuetudine, che osservar si debba, è sentimento di Lotterio, di Osaschio, del Cardinal Serafino nella Ruota Romana [b]. E benche la transazione, che non vien dal Papa confermata, non obblighi i Successori, siccome asseriscono Federico di Siena, l'Abate, e la Sagra Ruota in più sue dicisioni [c]; si presume non però la conferma del Papa, quando evvi la continuata osservanza di trenta e più anni; e la tacita volontà del Papa coll'aperta e manifesta continuazione di tanto tempo, divien'espressa; l'insegnaù Graziano, ed altri presso a Sperelli [d], con altre molte dicisioni di Sagra Ruota. E che la conferma del Pa-

---

a *Campanil. divers. jur. com. rub.12. cap.13. num.120.*
Girund. de privil. num.743.
Salgad. de protec. reg. tom 1. par.2. cap.9. num.18.
Barbos. de offic. & pot. Episc. alleg.78. num.25. cum seqq.

b *Lotter. de re beneficiar. lib.1. q.16. n 33. v. pro bono pacis.*
Osasch. consf 31. num.65.
Rot. cor. Card. Seraph. dec.22. n.2., & dec.81. n.2.

c *Frideric. de Sen. cons.84. per tot.*
Abb. cons.56. num.2. lib.1.
Rota in Carthaginen. pensionis 13. Febr.1604. coram Innoc. X.; & in Burgen. Quindenniorum 20. Novembr. 1613. coram D. Dunozet.

d *Gratian. discept. forens. cap.867. num.49. & 39.*
Addent. ad Gregor. dec.153. n.4. dec.159. n.2. p.1.
Rota in Mediolanen. rescissionis permutationis 10. Iulii 1597. cor. Card. Seraph. Senior., & in Ianuen. si in evidentem 16. Iulii 1606. coram Lancellotto.

Papa, ancorchè solamente *presunta*, basti a supplire tutti i difetti, che fosser mai nella concordia occorsi, e che vaglia pur'anche ad obbligare i successori, è parere del Gemino, del Ruino, e della Ruota (*a*). Per l'appunto, siccome si discorre delle alienazioni dell' ecclesiastiche cose, nelle quali, quando molto intervallo di tempo vi è scorso, il beneplacito appostolico si presume; per dottrina di Ancarano, di Decio, di Girolamo Gabriele, e di altri (*b*). E la stessa Sagra Ruota decise contro del sentimento di Felino, che basti; siccome in molte sue decisioni, appo lo Sperelli, si puo vedere. Questi puntualmente son gli argomenti de' Celestini, co' quali si persuadevano di aver la palma già nelle mani; onde prima della vittoria cantavano il trionfo. Le risposte non però di Monsignor Sperelli, gli buttò tutti a terra, come or'or vedremo, e le lor palme si trovaron secche nelle lor mani.

Nulla vale la pretesa consuetudine; sì perche nell'addotta causa di Castiglia, e di Lione, la Santa Sede dichiarò, non essere consuetudine, ma abuso; sì ancora, perche, come irragionevole, nè si potea introdurre, nè si potea prescrivere; l'insegnan Menochio, Ruino, Beltramino, la Ruota, ed altri [*c*]. Si ag-

a *Gemin. conf.87. num.1. 9. in contrarium.*
Ruin. conf.63. num.1.
Rota in Vicen. juris ordinandi in Eccl.24.Ian.1601. cor.Litta, & in d Ian., ac etiam in d.dec.159.n.4.p.1.rec.

b *Anchar conf.136. Decius conf.36. num.8.*
Hier Gabr.conf.32.n.30.& 4 lib.2.
Rota pen Mobed.dec.2.de transact., & in decis.allatis à Beltramin.ad Gregor.XV. dec.43. num.1.

c *Menoch conf.126. num.21. in fin. & seq.*
Ruin. conf.155. num.9. lib.4.
Beltramin. ad Greg.XV. in decis.124. num.4.
Rota dec.310.cor.Greg.XV. Sperel.dec.76.n.12.p.1.

aggiugne, che se mai per avanti introdotta si fosse, da Clemente VIII. colla sua bolla, colla quale il Cerimonial de'Vescovi ampiamente conferma, si sarebbe certamente distrutta, ed annullata; poiche questa bolla fu conceputa [a] *sub amplissimis clausulis, cuicunque consuetudini derogatoriis, ex quibus non modo præterita, sed & futura etiam, & subsequens consuetudo, dicitur abrogata, itaut de novo introduci nequeat, lege resistente, quæ semper loquitur, l. assianus C. de hæret. ita Laur. & Card. in Clem. statutum, de electione, Abb., in c. fin. num.24. de consuet., Alex. in l. si mihi & tibi, §. fin. num.7. de legatis* 1. E da cio a risponder si viene a quello, che diceasi pur'anche per parte de'Celestini, cioè tollerar doversi questa consuetudine, per non esser generale, ma particolare; e come tale, dal Cerimoniale anche permessa; e non solamente particolare, perche in un luogo solo, ma ancora, perche in un caso solo, cioè nelle sole processioni. Poiche dal Cerimonial suddetto tutte le consuetudini son tolte, sien pur'esse, o generali, o particolari; siccome dagli addotti Dottori si rende chiaro. Neppure il caso puo dirsi particolare, perche si tratta di tutte le processioni, e con cio di tutte l'ecclesiastiche funzioni, non essendovene altra, in cui i Preti in Terranuova convengan co'Monaci, e sopra i Monaci abbiano l'assoluta e piena lor precedenza. E tanto più, che per sostener la consuetudine particolare, vi dee pur'essere una cagion ragionevole, siccome insegna la Sagra Ruota (*b*); la quale non solamente non è nel caso, ma evvi anzi una mostruosità detestevole, ed una gran deformità. Non puo dirsi

a *Sperel. dec.179. num.34. par.2.*

b *Rota pen. Greg. XV. dec.310. num.6.*
Adden. ad eum dec.124. num.4. vers. sed hæc opinio.

dirsi tanpoco questa consuetudine immemorabile, la qual si vuole, che dal Cerimonial de' Vescovi non si annulli; perche mai non fu provata da' Celestini la immemorabile, e questa non si puo presumere, se non si pruova; siccome assi dal testo nel *cap. cum dilectus, de consuetud.* Ma quando la consuetudine è irragionevole, ancorche immemorabil sia, non è mai consuetudine, è sempre abuso; così il Santarelli, il Diana, e la Ruota (*a*). La dichiarazione della Congregazione de' sagri Riti, colla quale si sostiene la immemorabile contro del Cerimoniale, e che dal Garzia vien rapportata, lo Sperelli la crede apocrifa, essendo fuor di ragione.

Le due sentenze del Vescovo di Oppido, e dell' Arcivescovo di Reggio, come dagli atti non giustificate, e però notoriamente ingiuste, nulla posson nuocere alle ragioni del Clero di Terranuova; quindi la Sagra Ruota non le considera, se non quanto giustificar dagli atti si possono; siccom' essa stessa dicise. Ma molto più, perche la causa essendo ancora *sub Judice in gradu appellationis*, son parole di Sperelli, (*b*) *cum R.P.D. meus Verospius subrogatus fuerit in locum Pennæ, cui dicta causa appellationis commissa fuerat, & sic dictæ sententiæ sunt per appellationem suspensæ*. Finalmente neppure le concordie, e le transazioni, rapportar possono verun detrimento alla buona causa del Clero; e perche essendo causa pubblica la precedenza di tutto il

a *Santarel. var. resol. tom. 1. quæst. 4. num. 37. Dian. par. 6. resol. moral. tract. 5. resol. 32. Rota dec. 72. num. & 7. par. 5. recent.*
b *Sperel. loc. cit. num. 44.*

il Clero, non puo esser pregiudicata dalle private convenzioni di alcuni di esso; *l. jus publicum D. de pactis, l. neque pignus D. de reg. jur. cap. si diligenti 12. de forc competenti*. E perche la bolla di Clemente VIII., che conferma il Cerimonial de'Vescovi, derogando a tutte le consuetudini in contrario, deroga pur'anche a tutte le convenzioni (a); *cum per pactum fieri nequeat, quod per consuetudinem fieri non potest*; *Bald. in leg. de quibus D. de legibus, & cons.318. num.1. lib.2.* E perche finalmente la prima concordia cade, per difetto di mandato speziale nel Proccurator del Clero; a tenor del testo della *l. mandato generali D. de Procur.*, e della *l. transactioni C. de transactionibus*; e poi l'una, e l'altra, vengon meno, per mancanza di appostolico beneplacito, il quale, senza verun dubbio, nicissario era in una concordia, ch'era contraria, ed al jus comune, ed al Cerimoniale, che tien forza di legge; siccome assi nel *cap. de caetero 5.*, *ibi*; *si compositio non est juri contraria &c. de transaction.*, *ubi glosa in verbo contraria*, *Cravetta cons.96. num.6. Rota in Messanen. praeminentiarum ann.1585. coram Card. Blanchetto*. Nè l'osservanza di anni trenta, dalla quale suol risultare la presunzione dell'appostolico beneplacito, a'Celestini giova; sì perche l'osservanza di anni trenta a lor favor non si pruova; sì ancora, perche la presunzion non à luogo in una consuetudine derogata per bolla, *nè quod una via probibetur, altera admittatur*; *glos. in cap. 1. circa med. de praescript.*, sì per ultimo, perche non si puo presumere il beneplacito appostolico, ove altra contraria presunzion si suppone, *Rota coram Card. Seraph.* *de-*

a *Sperello loc. cit. num.47.*

decis.671. num.78. Il di più nello Sperelli si potrà leggere, (*a*) dal quale tutto questo si è preso; onde con evidenza conchiuder si possa, che non possano i Celestini di Terranuova esentarsi di andare alle pubbliche processioni, col pretesto che presentemente loro non si permette di andare unitamente co' Preti, siccome andavano prima.

ALLEGAZIONE III.

Del negoziare, che a' Cherici è proibito, e di quello ancora, ch' è lor tollerato; e della somma cura, che in cio dal Vescovo si dee porre. Come pure della immunità, che in questo godono i Cherici, e del debito, ch' è nel Vescovo a sostenerla.

Puo tantoltre la cupidiggia avanzarsi, pur' anche nel sagro Ordine, che rotte le cancella, entro cui la moderazione, che propia esser dee dello stato, la ritenea prigioniera, si dia senza ritegno a calcare tutte le strade, ond' essa si persuada, che riportar possa profitto, e trar vantaggio. E così, come tra gli uomini del secolo, chi da essa vien posseduto, non lascia trasandar maniera, ch' egli conosca acconcia all' adempimento dello sterminato disio, ch' egli à di straricchire; cosi pure tra gli uomini della Chiesa, chi vien

a *Sperell. loc. cit. num. 54.*

da essa tiranneggiato, non sente da una parte sola, ma da tutte, le strane e crude punture, che a lui fan soffèrire, e la passione, ch' egli à a' guadagni, che pensa fare, e l' affetto, che nutre agli acquisti, che à già fatti. E pure dovrebb' egli pensare, che se ne' Secolari è questo vizio abbominevole, a cagion delle molte, e sconce, conseguenze, che ne posson nascere, a danno non men degli uomini privati, che delle case, delle famiglie, e fin delle città; onde ne scrisse Tullio [a] *cupiditates sunt insatiabiles, quæ non modo singulos homines, sed universas familias, evertunt; totam etiam labefactant Rempublicam; ex cupiditatibus odia, dissidia, dissentiones, bella nascuntur; nec hæc sese solum foris jactant, nec tantum in alios cæco impetu incurrunt, sed intus etiam animis inclusæ, inter se dissident, atque discordant*. Negli Ecclesiastici è pur' anche scandaloso, per la vergogna, che in se contiene; siche potè scriverne S. Girolamo; [b] *ignominia Sacerdotis est propriis studere divitiis*; è pericoloso, per la vicinanza, che à alle colpe; dicendone Sidonio Appollinare; [c] *incohemusque ut à seculi lucris, sic quoque à culpis, peregrinari*; è finalmente mortifero, per lo veleno, che in se contengono le ricchezze, e per lo contaggio, che comunicano a chi troppo avidamente, o le brama, o le possiede; onde scrisse Agostino; [d] *eligant sibi alii partes, quibus fruantur, terrenas, & temporales; portio Sanctorum Dominus æternus est. Bibant alii mortiferas voluptates, pars calicis mei Dominus est*.

Qualunque sia dunque il negoziare rispetto a' Lai-

a *Cic. 2. de finib.*
b *Hieron. ep. ad Nepotian.*
c *Synod. Apollinar. lib. 9. ep. 3.*
d *Aug. in psal. 15.*

Laici, o lecito, o pur'illecito, sempre a' Cherici si dee creder vietato; sì perche sempre in se contiene il guadagno, che loro non è permesso; sì ancora, perche sempre seco porta la industria, che non è lor tollerata. Il guadagno, ancorche a'Laici non sia proibito, quando esso provvien da negozio, a' Cherici non è conceduto; onde il Concilio di Colonia il III., nella parte seconda, al capo trentesimo primo, rinnovando gli antichi canoni, disse; *quare multa providentia olim vetitum est, ne Clerici, vel Monachi, mercatores, taceamus fæneratores, sint lucri causa*. E l'industria, che ne' Secolari è laudevole, ne' Religiosi è dannabile, qualora essa si dirizza a fare acquisto di ricchezze, che sono inconvenienti alla persona, e sono superflue anche allo stato. Il perche l'Autore del libro *de ecclesiastica hierarchia*, che viene a S. Dionigi Areopagita attribuito, scrisse nel capo sesto; *multa, quæ Secularibus permittuntur, vetari Religiosis, seu Monachis, ut sunt nuptiæ, in bello, aut negotiatione, versari, & in aliis esse, ob quæ Laicus non condemnatur*. Tra gli antichi Concilj senza fine sono i canoni, da' quali non solamente l'illecito, ch'è l'usurajo, ma ancor'il lecito negoziare, qual'è senza usura, severamente a' Cherici vien proibito. Nel canone 10. del Concilio Niceno II. si legge; *non licet Clericis curas seculares suscipere, ut qui sint à canonibus prohibiti hoc facere*. In quello di Arles II., al canone 14. *si quis Clericus pecuniam dederit ad usuram, aut conductor alienæ rei voluerit esse, aut turpis lucri gratia aliquod genus negotiationis exercuerit, depositus à Clero, à communione habeatur alienus*. In quel di Bona, al canone 17. *Episcopus, Presbyter, aut Diaconus, non sint conductores*. In quel di Scialon II., al canone 2. *nec Presbyteri, nec Diaconi, nec Monachi,*

S 2 *vil-*

villici fiant. Tralasciando, a cagion di brevità, di rapportar le parole de' canoni di altri Concilj, da cui con non minor chiarezza, nè con inferior' energia, la inconvenienza del negoziar ne' Cherici vien confermata; siccome assi nel canone 9. del Concilio Cartaginese I., nel canone 2. del Concilio di Merida, nel canone ii. di quel di Elvira, nel canone 69. di quel di Agde, nel canone ii. e 3. di quel di Terracona, nel canone 26. di quel di Orleans, senza altri molti, che, insieme con questi rapportati son dal Gonsalez (*a*).

Passando ora al Canonico Diritto, percioche risguarda le usure, ritroviam tratto dal canone quinto del Concilio di Laodicea, l' ordinamento, che fassi nel capitolo *non licet*, della distinzione quarantesima settima; ove si legge; *non licet fœnerari Ministris altaris, vel in sacerdotali ordine constitutis, vel usuras, vel lucra, quæ sescupla dicuntur, accipere*. Indi dal capitolo terzo del Concilio di Calcidonia, per cio, che contiene il negoziar lecito a' Laici, leggiam presa la proibizione, che fassi a' Cherici nel capitolo *pervenit* della ottantesima sesta distinzione; *pervenit ad S. Synodum, quia de iis, qui in Clero connumerantur, quidam propter turpis lucri gratiam, alienarum possessionum conductiones, & causas seculares, suscipiunt; & à sacris quidem officiis se per desidiam separant, ad domos autem Secularium concurrunt, & substantiarum eorum gubernationes avaritiæ causa suscipiunt. Decrevit ergo sancta & magna Synodus, neminem horum deinceps, hoc est Episcopum, sive Clericum, aut Monachum, conducere possessiones, aut misceri secularibus procurationibus, nisi forte qui legibus* ad

(a) *Gonzal. tom. 3. in lib. 3. Decret. c. 6. Ne Cler. vel Monach.*

ad minorum ætatum tutelas, sive curationes, inexcusabiles attrahuntur, aut cui civitatis ipsius Episcopus ecclesiasticarum rerum commiserit gubernacula, vel orphanorum, aut viduarum, quæ indefensæ sunt, & earum personarum, quæ maximè ecclesiastico indigent adminiculo, propter timorem Dei. Si quis verò transgressus fuerit hæc præcepta, correctioni ecclesiasticæ subjaceat. Poscia da altra Sinodo, che si suppon tenuta sotto S. Melchiade Papa, si prende il capitolo primo della ottantesimottava distinzione; *decrevit S. Synodus, nullum deinceps Clericum, aut possessiones conducere, aut negotiis secularibus se miscere, nisi propter curam pupillorum, ac viduarum, aut si forte Episcopus civitatis ecclesiasticarum rerum sollicitudinem habere præcipiat*. E nel capitolo secondo della medesima distinzion si legge, ch' è tratto da una lettera scritta dal Pontefice Gelasio a' Vescovi della Lucania; *consequens est, ut illa, quæ de Piceni partibus nuper ad nos missa relatio nuntiavit, non prætereunda putaremus; idest plurimos Clericorũ negotiationibus inhonestis, & lucris turpibus imminere, nullo pudore cernentes evangelicam lectionem, qua ipse Dominus negotiatores è templo verberatos flagellis asseritur expulisse; nec Apostoli verba recolentes, quibus ait; nemo militans Deo implicat se negotiis secularibus. Psalmistam quoque David surda dissimulantes aure cantantem, quoniam non cognovi negotiationes, introibo in potentias Domini. Proinde hujusmodi aut ab indignis posthac quæstibus noverint abstinendum, & ab omni cujuslibet negotiationis ingenio, vel cupiditate, cessandum; aut in quocunque gradu sint positi, mox à clericalibus officiis abstinere cogantur; quoniam domus Dei domus orationis & esse debet, & dici, ne per officia negotiationis potius sit latronum spelunca*.

E per

E per vero dall' Appostolo S. Paolo troviamo espressamente comandato al suo Timoteo, l'astenersi da qualunque si sia negozio, che al suo ministerio possa, o impedimento, o discredito, apportare. [a] *Nemo militans Deo, implicat se negotiis secularibus*. E appunto per gli negozj, di cui noi facciam parola, intendono questa proibizione, S.Agostino, S.Gelasio, ed i Concilj di Cartagine III., e del Friuli, sotto Adriano I. (b) Anzi a considerar la frase, di cui si serve l' Appostolo, in facendo a Timoteo cotale ordinamento, ben si conosce la premura, ch' egli avea nel fargliela. Del nome di milizia egli si avvale; E vuol dire, che ciascun Cherico è ascritto alla milizia di Cristo, e come tale astener si deve dal negoziare, ch'è incompatibile col militare. *Nemo militans Deo, implicat se negotiis secularibus*. A' Soldati è certamente proibito l' attendere a' negozj; siccome assi nella *l. tribuni ii. l. nemo* 13. *C. de re militari lib.* 12., *l. si ignoras*, *l. ult. C. locati*, *l.* 1. *C. de præpos. agent. l.* 5. *C. de agentibus in rebus*; *l.* 8. §. 5. *D. qui satisd.* E la ragione assegnata viene dagl' Imperadori Teodosio, e Valente, nella Novella *de offic. & muner. Præfect., indigna, & pudenda armato homini negociatio; mercimonia verò exercere, atque ergasteriis adhærere, longè à militiæ dignitate alienum*. Se dunque il negoziare è d' impedimento, è di disonore, è vile e vergognosa cosa in chi alla milizia terrena è ascritto, quanto più il dovrà essere a chi à l' onore di esse-

a 2. *ad Timoth.* 2. 4.
b *Aug. lib.* 19. *de verb. Dom.*
Gelas. Ep. ad Episcopos Lucaniæ.
Conc. Carthag. III. can. 15.
Conc. Forojul. can. 5.

essere ascritto alla milizia celeste? Ed è per l'appunto l'argomento, di cui si serve S. Ambrogio, che puo valere per mille in questo affare; (a) *si is, qui Imperatori militat, à susceptionibus litium, actu negotiorum forensium, venditione mercium, prohibetur humanis legibus, quanto mag's qui fidei exercet militiam, ab omni usu negociationis abstinere debet?* Oltre dunque alla bassezza, a cui si piega un Cherico negoziante, trattando affari di terra, quando egli è destinato a maneggiar faccende di cielo; evvi pur' anche l' impedimento, che reca l' occupazione al negozio, la quale basta a tenere ingombra la mente, e prigioniero il cuore, siche l' una non possa neppure dare un pensiere, nè l' altro partorire un' affetto, per Dio. E però S. Cipriano legge le suddette parole; [b] *scriptum est enim; nemo militans Deo obligat se molestiis secularibus, ut possit placere ei, cui se probavit*. Ed il Profeta Davide anche disse; *quoniam non cognovi negociationem, introibo in potentias Domini*; così leggendo questo passo l' antico Salterio; e così per la negoziazione, di cui diciamo esser contraria alla contemplazione delle divine cose, intendendolo S. Girolamo, S. Agostino, S. Ambrogio, Arnobio, Cassiodoro, e S. Gelasio Papa.

Non neghiamo però per questo, ch' esser vi possa alcuna sorta di negozio, che a' Cherici sia permessa, o a cagion delle circostanze che l' accompagnano, o per risguardo alle cose, che la compongono. In una

---

a *Ambros. l. 6. de offic. c. 36.*
b *Cyprian. ep. 66.*
Psalm. 70. 16.
Hier. Aug. Arnob Cassod. in hunc. psalmum
Gelas. ep ad. Episcop. Lucaniæ.
Ambros. lib. 3. de offic. c. 6.

una Costituzione, che va sotto nome di Costanzo, di Costantino il grande figliuolo, e che rapportata viene nella *l.* 8. del Codice Teodosiano, sotto il titolo *de Episcopis, & Clericis*; si concede a' Cherici la immunità delle gabelle, a cagion di alcun tenue negozio, che da essolor si facesse; *Praterea neque hospites suscipiendi; & si qui de vobis alimoniæ causa negotiationem exercere volunt, immunitate potientur*. Dove si vede, che a cagion di povertà, non solamente si permette a' Cherici di fare alcun piccol negozio, ma eziandio delle gabelle, a pagarsi solite da gli altri, lor si concede la immunità. Innoltre l' Autor dell' Opera imperfetta, nell' omelia trentesimottava, comentando quelle parole presso a S.Matteo, *ementes & vendentes*, così scrive; *Ergo ostende nobis, quis est negotiator; omnes enim homines videntur negotiatores: Ecce qui arat, comparat boves, ut spicas vendat; & qui operatur lignum, comparat lignum, ut utensilia vendat; & linteonarius comparat linteamina, ut vendat; & fænerator mutuat pecuniam, ut tollat usuras. Et quomodo antiqui Judæi, & Apostoli, artificia laudaverunt, quia magis sunt sine peccato? Sicut & Paulus fuit sutor tabernaculorum, & ipse mandat dicens; curent & nostri bonis operibus præesse. Et Apostoli quidem, sicut legimus, piscatores fuerunt.* Alla qual difficoltà egli stesso con queste parole risponde; *Ostendam qui non est negotiator, ut qui secundum istam regulam fuerit, intelligas omnes negotiatores esse; idest quicumque rem comparat, non ut ipsam integram, & immutatam vendat, sed ut opus faciat ex ea, ille non est negotiator, quia qui materiam operandi sibi comparat, unde faciat opus, ille non rem ipsam vendit, sed magis artificium suum; idest, quia rem vendit, cujus æstimatio non est in ea ipsa re, sed in artificio operis, illa non est mercatio.*

Dal-

Dalle quali parole raccoglie il Gonfalez [a], che tre maniere di negoziare fi poffon dare; la prima femplice, colla quale *emuntur neceffaria, aut venduntur fuperflua*; e quefta *latiffime negotiatio dicitur*. La feconda detta *lucrativa*, colla quale fi vendon le cofe non mutate in altre, nè in altra forma paffate; e quefta *ftriEtè accepta eft præcipuè negotiatio*. La terza chiamata ancor *lucrativa*, colla quale le cofe comperate atal fine, fi mutano in altra forma, e paffano in iftato migliore, acciocche fi vendan più care, e fi poffa colla lor vendita far guadagno; e quefta *eft in medio quodam modo ufurpata negotiatio, preffior quam prima, & laxior quam fecunda*.

Cio premeffo, profiegue il Gonfalez, e dice, che la prima forta di negozio, detta femplice, e largamente intefa, non fi tien proibita nè a' Cherici, nè a' Monaci; e la ragion l'affegna, *quia mercari per fe, aut vendere fua fuperflua, non diftrahit animum, aut impedit propria munera obire; nec fuperflua vendere ftriEtè accipimus pro fruEtibus, quæ fuperfunt ex colleEtis in propriis fundis, verum etiam quæ jam in ufum fuum, abfque animo & ftudio revendendi, comparaverint; poffunt enim Clerici ea vendere, fi agnofcant eorum inutilitatem, & quidem non eodem pretio, quo emerunt, verum & carius*. [b] E rapporta a fuo favore il Toftato, Emanuel Sa, Rebello, Molina, Guttierez; il quale anche cio ammette, quando i Cherici, o i Religiofi, comperano le cofe niciffarie, fenza intenzion di rivenderle, ma poi

a *Gonzal. loc. cit. num. 6.*
b *Abulenf. in c. 25. Matth. quæf. 224.*
Sà in fum. verb. Clericus n. 20.
Rebell. 2. p. de juftit. q. ult. n. 2.
Molina de juftit. difp. 342. conclus. 2.
Guttier. de gabell. quæf. 39. n. 16.

offerendosi loro la occasione, a più caro prezzo le vendono; perche, testimonio il Diana, (a) questo non è negoziare; e si ricava pur'anche dal *c. canonum*, 14. *quaest.* 1. Ed in questi casi non sono obbligati a pagar gabelle nè Cherici, nè Monaci; siccome leggesi nella *l.* 3. del C. Teodosiano, *de lustrali collatione*, in queste parole; *singuli quique, si per eos vernacula quaeque vendantur, functione auraria non teneantur; si verò emendi, vendendique compendiis ultro citroque quaesitis familiaris rei amplitudo cumuletur, & si militares sint, memoratae praestationi nectantur*. E nella *l.* 36. del medesimo C. Teodosiano, *de Episcopis, & Clericis*; ivi; *quicunque catholicae religionis Clerici intra eum modum, unde victus emendi, vendendique usum lege praefinitum exercent, ab auraria pensione habeantur immunes; ab his quoque, quos à publici laboris actu, & gradus clericatus, & quod non minus est, sanctior vita defendit, praecipimus temperari. Nec enim ullum eorum, qui excepti legibus probabuntur, subjacere patiemur injuriae. Dat. prid. id. jul. Med. Post. Cons. Stiliconis, & Aureliani VV.CC.* Al che soscrivendo pur'anche Cesare Panimolla, scrisse; [b] *ulterius Clericus dicitur mercaturam exercere, seu negociationem lucrativam facere, quando aliquid emit, vel contractu oneroso acquirit, ut ex illius venditione lucrum referat; secus si aliquam rem emit ad sui, suaeque familiae, sustentationem, quamvis postea, vel urgente necessitate, vel data occasione lucri, pro majori pretio vendat; quia hujusmodi venditio sequitur per accidens, & non causa primae acquisitionis facta sine spe lucrandi; Abb. in c.* 1. *ne Cleric., vel Monac. ex D. Th.* 2.2. *q.*67.

---

a *Diana. p.* 1. *trac.* 1. *resol.* 72.
b *Panimol. dec.* 6. *an.* 5. *n.* 3. *p.* 1.

2. q. 67. ar. 4.; *Quarant. in sum. bullar. verb. vectigal vers. tertio quatenus*; *Genuef. in prax. Archiep. Neap. c. 62. n. 15. Bellet. disquisit. Cleric. de exempt. Cleric. à muner.* §. 4. n. 5. *Bonac. de censur. in partic. in tit. de censur. content. in bulla cœna disp.* 1. q. 19. *punc.* 3. §. 3. *n.* 6. *tom.* 3. *Redoan. de spol. ecclesiastic. q.* 2. *n.* 49.

La seconda spezie di negozio, quando si comperano le cose con intenzion di rivenderle, ritenendo esse la stessa forma, e non passando ad altro stato, è assolutamente a'Cherici proibita; perche, al parlar del Gonzalez, (a) *est propriè negotiatio, turpis lucri gratia facta, quæ tot canonibus, supra relatis, prohibetur*; ed allo scrivere del Panimolla, *hæc propriè dicitur negotiatio; Clericis autem ex his tribus negogationum speciebus prohibetur negotiatio lucrativa in secunda specie, adeout œconomica, & lucrativa in prima specie permittatur; in eo autem, quod fit lege permittente, nulla pœna incurritur, & consequenter pro dictis negotiationibus permissis eximi debent Clerici à solutione gabellæ; ut pulchrè docet Saccia de commerc. & camb.* § 1. *quæst.* 7. *par.* 2. *ampliat.* 11. *num.* 7. *vers. tamen distinguenda est, fol. mihi* 363. *ex Medina in suis tract. tom.* 2. *tit. de reb. restit. quæst.* 30. *in secundo modo usque ad vers. esset, fol.* 223. *col.* 1. *in fin. & seqq., vers. alia est il* 1. *fol.* 223. *& vers. alio modo fol.* 214. *col.* 1. *& vers. alia est il* 2. *fol.* 223. *col.* 1. *in fin. &* 2. Se poi questa sorta di negozio il Cherico l'esercitasse per mezzo altrui, anche incorrerebbe nelle pene, che stabilite sono contra a' Cherici negoziatori, qualora il terzo non fosse principal nel negozio; ma quando poi fosse principale, il che sarebbe quando il

a *Gonzalez loc. cit. num.* 7.
b *Panimol. loc. cit. num.* 4.

Cherico desse il suo danajo al Mercatante, il quale tutta l'opera ponerebbe nel negozio, ed il Cherico il danajo, allora il Molina, e Guttierez, vogliono, che pur' anche al Cherico sia proibito (*a*); ma Teofilo Rainaudo, contro di questi, sostien non però, che sia permesso. La terza spezie finalmente di negozio, ch'è quando le cose si mutano in altra forma, e passano in altro dal primo stato, ammette pure un altra distinzione, che la porta il Gonzalez [*b*]; *distinguendum est inter eam negotiationem, quæ repugnat statui Clericali, & eam, quæ Clericos, seu Religiosos, non dedecet. Ad primam spectat tabernas habere, ubi vinum, seu cibos, sua opera mutatos, vendat, Clement. 1. de vit. & honest. Cleric. c. 9. Synod 6., vel si macellariis, aut laniis carnes vendant ex animalibus in hunc finem saginatis, & postea jugulatis. Ipsa autem animalia in propriis pascuis enutrita, quæ superflua sunt, rectè à Clericis, vel Religiosis, venduntur, quia ea negotiatio illis non prohibetur; Medina, Salas, Molina, Guttierez. Non autem possunt prædia locare, ut fructus inde perceptos, vendant; ut probat Diana, ubi agit de Clerico uvas emente, & vinum vendente; & resolvit, posse Religiosos suis sumptibus, seu Monasterii, libros à se compositos typis dare, & postea in diversas regiones vendere, absque eo quod dicantur negotiatores.*

Cir-

---

a *Stracc ha de mercatura 1. par. num. 26.*

b *Molin. & Guttier. apud Raynaud. discept. de religioso negotiatore fol. 24.*

c *Gonzalez loc. cit. num 7.*
Medina de rest. quæst. 36.
Salas de empt. & vendit. disp. 2. num. 9.
Molina tract. 2. de justitia disp. 392.
Guttier. de gabell. quæst. 93. num. 51.
Diana par. 2. tract. 6. resol. 10., & ead. par. tract. 6. resol. 41.

Circa opificia vero propriæ manus Clericorum, seu Religiosorum, dicendum est, justè venalia exponi, cum illa negotiatio non sit, & potius in alimoniam, aut saltem, ut otium vitetur, exerceatur, ut probavi sup. in cap. 1. retinenda tamen est pietatis, & prudentiæ, justissima distinctio, quam Sanctus Basilius cap. 6. Const. Monast. his verbis adhibet: Cæterum in his se operibus exercere Monachus debet, quæ ordinis sui decori conveniant, cujusmodi videlicet ea sunt omnia, à quibus cauponariæ artis, & impostura omnis absit suspicio, quæque nullæ longioris animi distractiones, aut improbi quæstus sequantur.

Il negoziar dunque, ch'è proibito a' Cherici, è quello, che fassi *lucri causa*; e questo è per l'appunto dannato in essi dalla Costituzione di Alessandro III., e si riferisce nel *cap. secundum instituta, ne Clerici, vel Monachi*, nel *cap. Clerici*, e *cap. fin., de vit. & honest. Cleric.*, nel *cap. negotiatorem*, e *cap. fornicari 88. distint.*, *cap. Clerici 14. dist. quæst. 4.*, siccome insegnano Federico di Siena, Alessandro di Nevo, Ignazio Lopez, Ugolino, Farinacio, Genuese, ed altri. Onde il Panimolla ne forma questa conchiusione; [a] *Clericus enim tunc propriè negotiari dicitur, quando rem emit in sua integra forma, eam non mutatam lucrifaciendi causa revenditurus; vel quando ex rebus emptis per mercenarios, suis impensis conductos, conficiat aliquid vendendum, & lucrum faciat; nempe si lanam emat, & venales pannos efficiat, vel si uvas, vel mustum emat, & vinum conficiat,*

---

a *Frider. de Sen. cons. 207. num. 3. vers. negotiatio.*
Alex. de Nevo cons. 60. num. 30.
Ignat. Lopez in addit. ad Dian. in pract. crim. can. lit. A.
Ugolin. de offic. & pot. Episc. cap. 13. §. 16. num. 1.
Farinac. par. 1. frag. crim. verb. Clericus num. 147.
Genuens. in prax. Archiep. Neap. cap. 62. num. 1.
Panimol. decis. 71. num. 2. par. 2.

gna Farinacio. E finalmente perde, non il privilegio del foro, come malamente alcuni si sono avvisati, ma sì bene quello dell'immunità dalle gabelle nel suo negozio; siccome determinò Onorio III. nella sua bolla, che si riferisce nel *cap. fin. de vit. & honest. Cleric.*, e l'asserisce Belleto.

Oltre non però alle suddette pene, evvi pur'anche quella, per la quale il Cherico negoziatore, perde tutti gli acquisti, ne'suoi negozj già fatti, ed è obbligato a restituirgli; in prima, donandogli a'poveri, o impiegandogli a pii usi; in oggi, come spogli, appartenendo alla Camera appostolica, alla quale *ipso facto* son devoluti [a]. *Pauperibus, vel in alios pios usus erogare, ob peccatum mortale commissum, obligans in foro animæ ad restitutionem, secundum Card. Zenzer, & Imol. in Clem. I. de vit. & honest. Cleric. Diaz in pract. crim. can. cap. 55. verb. negotiatores num. 2.* Così il Panimolla, il qual soggiugne pur'anche; *bodie vero subvertitur hujusmodi difficultas, quia acquisita per Clericos, & Ecclesiasticos, etiam Regulares, ex illicita negotiatione, vel aliter turpiter, injustè, & malè contra sacros canones, cujuscunque qualitatis, & quantitatis existentia, ac in quibuscunque rebus, Regnis, & dominiis existentia, tanquam spolia pertinent, & ipso facto devolvuntur ad Cameram Apostolicam; & idcirco vivi ipsi privari possunt, & mortui spoliari, ut decrevit Pius IV. in sua Const, ex ord. Bullar. Cherubin. 23. tom. 2. fol. 29., & alia Pii V. lata de anno 1567. Kalen. Septemb. in ord. 341, de quibus Vgolin. de offic. & potest. Episcop. cap. 13. §. 17. nu. 2. vers. postremo acquisita, Barbosa in sum. apost. decis. col. lect.*

a. *Panimol. loc. cit. num. 14. & seqq.*

lectionib. 159. *numer.* 1. *&c.* Con tutto questo non però concorda il medesimo Panimolla, che a'Cherici soltanto proibita sia l'ingiusta ed illecita negoziazione, non già la giusta e lecita, che da lor fassi *propter diversas necessitates, & commodam sustentationem; nam hac de causa etiam Apostolos negotiatos fuisse legitur; ut comprobat Redoan. de spol. eccles. quaest.* 2. *num.* 17. *Bellet. disquis. cler. par.* 2. *tit. de poen. Cleric.* §. 51. *num.* 6. *in princip.* Aggiugnendo pur'anche, che se il Cherico sia così povero, che non si possa in altro modo comodamente sostentare, che con prendere a fitto l'altrui podere, *non ut lucrifaciat, sed ut de fructibus rerum conductarum vivat, suamque familiam alat, & de necessariis provideat*; in tal caso non dee riputarsi questa illecita negoziazione; *cum ex inopiae circumstantia, & quod aliter nequeat sustineri, ita qualificatur, ut pro justa, pia, & licita negotiatione reputetur; ut habetur in Concilio Moguntino rel. in cap.* 1. *ne Cler., vel Monach. ibi: Nec tamen istum negotium est contradicendum propter necessitates diversas, quia legimus Sanctos Apostolos negotiatos fuisse &c.* Al che provare molti Dottori egli adduce, come il Genuese, Montemarano, Redoano, Graffi, Farinacio, Belleto, ed altri (*a*). Onde si vede, entro quai termini la povertà possa giustificar il negozio; cioè per alimentare, non per arricchir, la famiglia; per vivere, non per guadagnar la robba; per sostentarsi, non per innalzar la persona.

Mol-

a *Genuens. in prax Archiep. Neapol. c.* 77. *& adnot. ibid.*
Montemaran. in sua prax. Archiep. cap. 77. *num.* 12.
Grafs. decis. aur. par. 2. *lib.* 3. *cap.* 2. *num.* 25. *& seqq.*
Redoan de spol. eccles. quaest. 2. *num.* 9. *& seq. & n.* 4. 44. *&* 65.
Farinac. par. 1. *frag. criminal. verb. Clericus n.* 162. *&* 169.
Bellet. disquis. Cler. tit. de poen. Cleric. §. 51. *num.* 6.

Molto meno dee dirsi illecita negoziazione, quando i Cherici cultivano i lor poderi, o pur quelli delle Chiese, co'lor propj animali; e per questo evvi una dichiarazione della Sagra Congregazione, che la riferisce il Diana [a]. Nè per questo perdon mai i Cherici, o il privilegio del foro, o pur quello dell'immunità dalle gabelle; siccome il pruova il Panimolla (b]. Puo egl'innoltre il Cherico comperar'animali, per pascergli nelle sue propie foreste; *& cum pinguia facta fuerint, vel cum partus ediderint, illa, & eorum fœtus vendere absque nota illegitimæ negotiationis*; *Molina, Genuensis, Barbosa, Belletus &c.* [c] Puo ancora comperar polledri, e fatti poi cavalli, vendergli a prezzo più caro, che si applica a sua fatica; non puo però comperargli a fine di dargli a fitto, *cum sit genus negotiationis Clericis interdictæ*. Puo vendere le frutta del suo benifizio, come sarebbe il vino, l'olio, il frumento; siccome in appresso si renderà più chiaro. Ed a questo si riduce pur' anche la seta, essendo anch'essa frutto, che si raccoglie dalle frondi, che si cultivano ne'propj poderi. E perche in questa vi va dell'industria, quindi si è data l'occasione alla presente Allegazione, nella quale Monsignor Perrimezzi, Vescovo di Oppido, entra in atto di difendere al suo Clero, ed il negozio di essa, che pretende di essergli lecito, e la immunità, che in esso deve godere, che sostiene di essergli anche dovuta. Il fatto è questo.

---

a *Panimol loc. cit. num. 30. & seqq.*
b *Dian in resol. moral post p. 5. tit declarat. S. Congreg. num. 44.*
c *Molin de just. & jur tract. 2. disput. 342. num. 14.*
Genuens in prax Archiep Neap. c. 62. n. 13.
Barbos de offic & pot Episcop. alleg. 13. n. 1.
Bellet. l. c. n. 6. vers. item mulam, & vers. absque nota.

Nella diocesi di Oppido vi è un'antichissimo uso di darsi dalle Chiese, e dagli Ecclesiastici, la fronda a seta a'Secolari, cioè per ogni sacco di fronda, che si dà a' Secolari, precedente l'apprezzo, riceversi poscia da'medesimi, o tre once, o due e mezza, o pur due, di seta, secondo che tra essi antecedentemente convengono, e questa seta esser libera, non soggetta alle gabelle; si cerca:

I. *Se cio si possa fare, senza incorrer nelle pene della illecita negoziazione?*

II. *Se quella seta, che per la fronda suddetta da'Secolari si dà agli Ecclesiastici, sia franca dalle solite gabelle?*

III. *Se contro di chi pretendesse soggettarla, come se fosse seta non libera, possa, e debba, il Vescovo proceder colle censure?*

§. I.

Si puo dare dalle Chiese, e dagli Ecclesiastici, la lor propia fronda a seta a' Secolari, senza pericolo d'incorrer nelle pene della illecita negoziazione.

IL Capitolo, ed il Clero di Capaccio, affin di essere sicuri dalle molestie, che da' taluni Commessarj dell'appostolica Camera, talvolta senza ragione, si recano ad Ecclesiastici, che non le meritano, fecero alla Sagra Congregazione del Concilio un riverente e supplichevol ricorso, col quale, in più quisiti esposti alcuni

cuni casi, dove si potea sospettar' ombra di negozio, di essi tutti ne pregaron dalla medesima una distinta e chiara risoluzione. Fu tra essi il primo; *an liceat eis terras patrimoniales, & beneficiales, per Laicos colere?* E fu risposto; *licere Clericis agros beneficiorum, & bonorum patrimonialium, Laicorum opera colere, absque metu illicitę negotiationis*. Fu il secondo; *pro necessario culturę usu an possint emere boves, & alia animalia, & fœtus illorum vendere?* E fu parimente risposto; *posse similiter Clericos pro cultura usu, boves, & alia animalia emere, illorumque fœtus justo pretio, & honesta ratione vendere; nec ob id prohibitæ negotiationis prætextu vexari posse, aut debere*. Onde si vede, che l'agricoltura, la quale anch' essa è industria, ma nicissaria in chi tien campi da cultivare, se contien negozio, quando si esercita da' Cherici nelle propie lor terre, non è però illecito, nè proibito, ma lecito, e permesso; e perche non si puo essa fare, senza l'opera degli animali, che son nicissarj al suo esercizio, percio anche il tener questi animali, ed il vender pur'anche i loro parti, quando fossero superflui al lor bisogno, fu a'Cherici conceduto. Indi al terzo quisito, che contenea; *An ii, qui in propriis bonis habent quercus, castaneas, quarum fructibus sues vescuntur, possint sues emere, eosve alere, & pro sua, & familiæ sustentatione, vendere?* fu la risposta data; *item & posse Clericos habentes in propriis bonis quercus, & castaneas, sues emere, eosque alere pro sua, & familiæ sustentatione, dummodo tamen in emendis, alendis, detrahendisve, nihil sordidum, aut indecens ordini Clericali, exequantur*. Affin di non perdere il frutto de'propj boschi si dichiara lecito a'Cherici quello, che, faccendolo col frutto de'boschi altrui, è affatto illecito, e proibito. Quindi si vede, che la

ragione del frutto, ch'è propio, fa che in essi non sia industria proibita quella, che tal sarebbe col frutto da altrui comperato; e cio pur'anche per non mettere i loro frutti all'indiscretezza di coloro, che alle volte a prezzo il più vile cercan di avergli.

Si lascia il quarto quisito, che si vedrà nel fine; e si rapporta il quinto, in cui si cerca; *an Clerici pauperes, ad suam, suaeque familiae sustentationem, possint terras Ecclesiae conducere?* E si risponde; *Clericos pauperes, ad suam, suaeque familiae, sustentationem, posse terras Ecclesiae conducere, absque reatu illicitae negotiationis: Bona verò Laicorum non posse, nisi ex mera pracisa necessitate.* E cio a ragione non men delle persone, che prendono a fitto, che della Chiesa, che dà; poiche tutt'esse son franche da que'pesi, a cui stan soggette le persone laiche; come pure in risguardo della povertà di quegli Ecclesiastici, che non si truovano bene agiati, nè per patrimoniali provventi, nè per rendite benifiziali; onde si riputa disconvenir meno alla lor dignità il prendere a fitto robbe, che son di Chiesa, che il prestar servigio a persone, che son di mondo; e per conseguente la lor nicissità da una parte, e la qualità della Chiesa, ch'è padrona del fondo, dall'altra, convengono a far lecito quel fitto, che con altre persone faccendolo, e senza il lor bisogno, sarebbe, anziche nò, illecito, e proibito. Si propone in appresso il sesto, in cui si dice; *an possint locare boves, oves, & animalia, quae habent ex successione, vel aliis debitit, vel decimis, eorumque fructus vendere?* E la risposta si è; *posse retinere, & locare boves, oves, & alia animalia, quae habent ex successione, vel ex decimis, nec non fructus illorum vendere, absque reatu illicitae negotiationis.* Poiche si considerano quelle bestie, come se fosser fondi, che

sono

sono in dominio de' Cherici, e de' quali ne posson'essi raccorne, prenderne, e goderne, le frutta, E si anpur'anche coteste frutta, qual naturali, o almen miste tra naturali, ed industriali, nel raccoglimento delle quali non avvi pur' ombra di negozio, o di traffico, che illecito, e proibito sia. Spezialmente, quando le bestie non si comperano a cotal fine di allogarle, o di venderne i parti, e far con cio mercatanzia, or sopra le lor fatiche, or sopra la lor fecondità; ma si an sol tanto, per retaggio, o per decime, o per pagamento di altri pesi, che loro son giustamente dovuti: Finalmente soggiugnes'il settimo; *an liceat ex oleis, vineis, quercubus, & aliis arboribus existentibus in terris patrimonialibus, & beneficialibus; & aliis obtentis, vendere oleum, vinum, glandes, & alios fructus, ad sustentationem suæ familiæ; Et item, & granum, & frumentum ex hujusmodi bonis patrimonialibus, aut beneficialibus?* E vien risposto; *Eosdem posse vendere granum, ordeum, & alios fructus recollectos ex bonis patrimonialibus, vel Ecclesiasticis, pro sua, & suorum sustentatione.*

E con ragione, perche queste non son frutta, che si comperano, e sopra cui puo cadere il sospetto del negozio, ma son frutta, che si ricevono, e si ricevono nel propio fondo, che lor le dona; onde e goder debbono della natura del fondo, nella franchezza dalle gabelle, e debbono stimarsi dalla qualità della terra, nella ragion del negozio. Così il Pignatelli [a]; *si quidem qui vendit vinum, panem, oleum, aliaque ex redditibus sui beneficii, vel ex suis bonis patrimonialibus collecta, non negotiatur, quia dictæ res non sunt fructus emptionis, sed eo-*

a *Pignatel. tom. 2. consf. 34. num. 2.*

eorum possessionum ; atque idcirco vectigal solvere non debent ; Molin. de just. & jur. disp.342. §. idem dicerem ; & ipsis laicis Gregor. Lopez lib.46. par.1., Mexia in prag. tax. panis conclus.5. num.29., Guttierez de gabell. q.49. num.5., Cutellius de immunit. Eccles. lib.2. quæst.47. n.11. & alii communiter. Anzi vuol' egli, e l'à qual caso di testo, che possan pur' anche gli Ecclesiastici tenere aperto, o il forno, o la taverna, ove possan vendere, o'l lor pane, o'lor vino, sebben non per se stessi, ma per altri; e cio senza sospetto di negozio, e senza suggezione a dazio. *Et quidem non esse prohibitum, sed permissum Ecclesiasticis aperire, ac retinere tabernam, aut furnum, in quibus non per seipsos, sed per suos conductores, vel ministros, vendant vinum, aut panem proprium ; est textus cap. significante, ubi notant omnes, præcipuè Ancharan. num. 1. Anan. num.6. Becc. num.4. Franch. num.24. de Allation. ; Ubi etiam Innocent., Andr., Hostien., ac prosequitur Abb., & Gemin. in cap.1. num.9. ibique Franch. col.2. in Glos. v. ignominiosam, de vit. & honest. Cleric. lib.6. Arcbid. in cap. nulli num.3. decis.44. Sylvestr. v. Clericus num.4. quæst.6., & Redoan. de spol. quæst.2. num.47.* Or'applicando queste dottrine al caso, di cui facciam parola, non si rend'egli più che chiaro, che possan dare le Chiese, e gli Ecclesiastici, le lor frondi a' Laici, per averne da essi certa quantità convenuta di seta, senza pericolo d'incorrer nelle pene stabilite contro all'illecito negoziare? Non è forse la fronda un frutto del loro fondo, com'è il grano, l'olio, il vino, ed altri somiglianti? E se si converte colla industria in seta; non si converte pur'anche l'oliva in olio, l'uva in vino, il grano in pane? E molto più i parti degli animali non si vendono subito che nascono; e le altre frutta delle lor terre non nascono senza industria.

stria. Nè di quella fronda si puo far' altro che seta; o che dunque illecitamente sta essa nelle terre degli Ecclesiastici, o che lecitamente si puo dare, per farsi di essa quello, che di essa sol si puo fare.

Ma lasciam da parte gli argomenti, e vegniamo al caso nel suo propio fonte. Tra' quisiti suddetti il quarto, che noi a bello studio tralasciammo, è tutto per l'affare solo, che abbiam per le mani; onde credemmo di riserbarlo per questo luogo, affinche quì trattar si possa con miglior'agio, e con maggiore distinzione. Egli è questo; *An iidem Clerici cum foliis suarum arborum possint in propriis ædibus arti sericæ operam dare, vel idem opus dare ad medietatem, seu ad quartum, & fructus inde percipiendos vendere, absque reatu illicitæ negotiationis?* E la risposta è la seguente; *licere Clericis folia arborum in propriis bonis existentium alicui Laico concedere ex pacto adjecto, ut lucrum ex bombicibus inter utrumque dividatur; & pariter eisdem licere, earundem arborum foliis, per se ipsos, absque officii eorum detrimento, arti sericæ operam dare, pro sua, & familiæ sustentatione: dummodo autem in artificio bujusmodi personas non suspectas adhibeant, & quod Episcopi licentia, quæ gratis sit concedenda, obtineatur.* Usciron queste dichiarazioni dalla Sagra Congregazion del Concilio, essendo di essa Prefetto il Cardinal' Ubaldini, e Segretario Monsignor. Francesco Paolucci; e con sì grande maturità in esse fu proceduto, che, come dalle parole alle medesime premesse, si rende chiaro, si consultarono i Signori Cardinali, sì della Congregazione de' Vescovi e Regolari, come della Congregazion del Concilio; e con seria considerazione delle dichiarazioni in altre volte fatte, intorno a somiglianti bisogne, a' proposti quisiti, di comun consenti-

sentimento, risposero. *Et Sacra Congregatio Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, mandavit transmitti dicta dubia per manus Eminentissimorum, & dari declarationes Sacræ Congregationis Episcoporum. Sacra Congregatio Eminentissimorum Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, prævia matura consideratione, & inhærendo declarationibus alias factis, respondit &c.* L'osservanza delle medesime è così in vigore, che nelle Istruzioni, che a' Commessarj dell' appostolica Camera dagl'Illustris. Monsig. Nunzj di Napoli si soglion dare, esse tutte si leggon comprese, e letteralmente portate; onde i Commessarj le abbian come regole infallibili nell'esercitare il loro ufizio, non avendo per negozio illecito, e proibito quello, che per tale dalla S. Congregazione non fu dichiarato; ed avendo per contrario per tale quello, che dalla medesima non fu eccettuato.

Convien'ora di fare alquante riflessioni sull'addotta risposta, le quali si rendan le più propie, e le più opportune, allo stabilimento di quanto noi nel principio abbiam proposto. Primamente nel dubbio si dimanda, così se possan gli Ecclesiastici da per se stessi, o con mezzo di altri, ma a loro spese, nutricar'i bachi nelle lor case, ed indi trarne i bozzoli, da cui poscia si fa la seta; come se possan dare ad altri le foglie, che anno ne' lor poderi, affinche quelli tutto cio facciano a lor conto; e lor diano la porzion della seta, per cui convengono, o per metà, o pure per quarta parte. E nella risposta si dichiara, che così l'uno, come l'altro, permesso sia, senza che mai vi possa esser temenza di soggiacere alle pene, che contra l'illecita negoziazione sono prescritte; e soltanto si riserba nel caso, in cui nelle propie lor case voglian cio fare, che tener possan donne, che non sien sospet-

te

te nel farlo, e che dal propio Vescovo ne abbian da ottener la licenza. Nel rimanente faccendosi da altri a loro conto, gli Ecclesiastici, che son delle foglie padroni, a titolo di permesso e lecito negozio, ne possono avere la quantità di seta, di cui tra loro son convenuti. *Licere Clericis folia arborum in propriis bonis existentium alicui Laico concedere ex pacto adjecto, ut lucrum ex bombicibus inter utrumque dividatur*. E questo è per l'appunto il caso, nel qual siamo; poiche la differenza, che vi si puo per avventura trovare, non sa consistere, che o nella minore, o nella maggior quantità di seta, per cui si conviene. Questo però non puo fare, che il contratto si renda di lecito, o pur d'illecito negozio; quando se si ammette lecito per la maggior porzione, tale si dovrà dire pur'anche per la minore; e se lecito si vuole per la minore, in ragion di negozio, non si sa vedere, come per la maggiore si abbia a dire illecito, e vietato. Il lucro, che da quelle foglie si ritragge, è per l'appunto la seta, che sen raccoglie; questa si divide tra il padron della foglia, ch'è l'Ecclesiastico, ed il comperator di essa, ch'è il Laico; e cio è permesso, a tenor della mentovata risposta. Non si puo poi osservar da per tutto la stessa regola, sì che da per tutto si osservi la stessa divisione; perche nè tutte le terre sono di un modo, nè tutte le foglie di ugual perfezione; e però variandosi la quantità, non si varia la sostanza del contratto, il quale essendo lecito in se stesso, in tutti i modi, in cui esso si faccia, salva la sostanza, vien'anche ad esser lecito, e permesso.

Si tien per tanto innocente questa industria di seta dalle sagre Congregazioni, che permettono eziandio agli Ecclesiastici il comperar da altri le foglie, per nutricar con esse i bachi, in cui quella consiste; e non

per questo dichiarano, che molestar non si possano, sotto protesto di essere negoziatori di negozj proibiti al loro stato. Così la sagra Congregazion de' Vescovi e Regolari in una di Mileto, a dì 12. Maggio del 1617. *Ut possint facere sericum Ecclesiastici, possunt emere frondes mororum, seu celsorum, nec per hoc possunt molestari tanquam exercentes negotia illicita*. La qual dichiarazione intendersi per la sola nicissità, nella quale il più delle volte si trovan coloro, che somigliante industria esercitano, poiche non posson precisamente sapere qual quantità di foglie possa lor bisognare, nè tanpoco possono certamente esser sicuri qual numero di bachi possa loro restare; il disse la sagra Congregazione del Concilio, a dì 14. Novembre del 1626. *Clericos posse ex urgenti, & præcisa necessitate, frondes celsorum emere, easque subministrare pro alimento vermiculorum ad participandum de serico*. [a] Cosi vien rapportato dal Pignatelli, come ancora da altri. Se dunque posson gli Ecclesiastici comperare dagli altri le foglie, che non son frutta delle lor terre, quando la nicissità il porti, per nutricar que' bachi, ch' essi principalmente intendon di nutricare colle propie lor foglie; e cio senza timore d' incorrere nella illecita negoziazione: Quanto maggiormente il potran fare dando le propie ad altri, ed essi partecipandone del frutto, ch' è la seta? Certamente, se vi puo essere apparenza di negozio, maggior la sarà in chi compera la fronda altrui, per far' egli la seta, che in chi vende la propia fronda, per partecipar della seta, che vien fatta dagli altri; poiche ivi evvi il comperare, e comperar foglia, ch' è sug-

a *Pignatell. loc. cit. num.* 11.

suggeta alle pubbliche gabelle, e si tollera soltanto per lo riguardo, che assi al bisogno, ch' è preciso, ed alla nicissità, ch' è inevitabile; e quì si dà la foglia, ch' è frutto del propio suolo, e dassi per partecipar di quel frutto, che suol farsi di esso, senza che vi s' impieghi danajo nel farlo, e senza che si comperi, o si venda, per ritrarne il guadagno.

Nel dicreto medesimo della S. Congregazion del Concilio, a dì 14. Novembre del 1626., rapportato dal Pignatelli, come abbiam detto, si legge ancora, che possan gli Ecclesiastici, senza pericolo d' illecita negoziazione, *subministrare triticum seminandum ad participandum de messe*. Or molto è più il dare il grano, per averne dell' altro, a proporzion della raccolta, del dar la fronda, per partecipar, secondo lo stabilito patto, della seta, che si fa; sì perche il grano non è fatto unicamente per consumarsi col seminarlo, ma si puo ancora smaltire con venderlo, con mangiarlo, e con altri usi, ma la fronda non serve ad altri usi, che a nutricar' i vermi, da cui si fa la seta; onde se per questo uso non vien permesso di darla, è lo stesso che volerla perduta: Sì ancora, perche il grano, che si dà, essendo frutto già raccolto prima, non si puo saper con certezza, s' è frutto, che sia raccolto nelle terre degli Ecclesiastici, o pur' altronde proccurato; ma la fronda evidentemente si vede, che si raccoglie nelle terre degli Ecclesiastici, e che da essi non si sia altronde avuta. Si aggiugne, che si possono anche dare, per comun consentimento di tutti i Dottori, e la pratica universale l' insegna, dagli Ecclesiastici le propie terre, perche da altri sien seminate, ed essi poi partecipino il frutto, che sen raccoglierà. E perche pure non si potran dare da' medesimi i propj alberi,

perche da altri si adoperino le loro foglie, ed essi poi gli Ecclesiastici sieno a parte del frutto, che renderanno? L' industria non meno è nicissaria in un caso, che nell' altro; in niuno però de' due è industria illecita; anzi in amendue è industria, che ricerca fatica dalla parte di chi prende, o la terra, o la pianta; dunque in amendue i casi si dee igualmente tenere, che niun sospetto d'illecita negoziazione esser vi possa. E siccome nell' uno si dà la terra, ch' è sua, così nell' altro si dà la fronda, ch' è sua, e niente si compera da altri, per vendersi ad altri; e però non si puo dire negoziare chi smaltisce il suo in quel modo, in cui comunemente da tutti smaltir si suole.

E quindi è, che l' illecita negoziazione è sol tanto nel comperare, e nel vendere a maggior prezzo, come da tutti si ammette; onde poscia il traffico ne provviene; e si à nel *c. ejiciens dist.* 88., e l' insegna l'Abate con altri Dottori presso al Pignatelli; [a] *nam Clerici non emunt frumentum ab aliis vili pretio, ut illud carius vendant, in quo consistit formalitas illicitæ negotiationis*. Anzi è tanto vero, che quando non evvi per mezzo il comperare, mai non si puo dir negoziare, ch' è permesso anche a' Cherici il fare altrove traportare il lor grano, il lor' olio, la lor seta, per vender tutto a prezzo più caro; quando tutto non sia stato da esso lor comperato, ma sì ben fatto e raccolto nelle propie lor terre. [b] *Nec ulterius Clericus negotiari dicitur, si vinum, oleum, frumentum, & alia, quæ ex suo colligit, alibi transportari faciat, ut ibi carius ven-*

a *Abb. in. c. fin. de vit. & honest. Cleric.*
Rodan q. 2. n. 39.
Pignatell. c. 1. n. 7.
b *Panimol. dec. 6. n. 13. p. 1.*

vendere possit; propterea non tenetur solvere vectigal in prefatorum extractione, quia cum ex hujusmodi venditione lucrum non interdicatur, non tam Clerico, quam rebus, sive extrahantur, sive transportentur, sive vendantur, ratione personæ debetur exemptio; benè Castrus Palaus tom. 2. tract. 12. disp. unic. punc. 9. num. 16. Antonius Sousa in Bulla Cœnæ cap. 19. disp. 92. Concl. 1. num. 4., Bonac. de cens. in partic. in tit. de cens. in Bulla Cœna content. disput. 1. quæst. 19. punct. 3. §. 3. num. 6. vers. tertiò illum non dici negotiari &c. (a) E benche Carlo de' Graffi abbia voluto sostenere il contrario, per la dottrina di Melchior Febeo, e di altri; vien non però fortemente impugnato dal Diana, dal Ciarlino, e da altri, [b] i quali appresso il Panimolla si posson vedere (c). Nel caso, di cui parliamo, nulla si compera, perche la fronda, che si dà, è propia del Cherico; nulla si vende, perche si riceve il frutto, che dà la stessa fronda. E perche questa fronda non potrebbe dare il suo frutto senza la fatica di chi attendesse a nutricar con essa il verme, e far la seta; siccome la terra neppur puo dare il grano, senza la fatica di chi l'ara, semina, e miete; percio si divide il suo frutto, e parte sen dà al Padron della fronda; siccome parte del grano si dà al Padron del campo; e parte ne à chi à la fatica di fare l'industria, così della seta, come del grano.

Nè

---

a *Carol. de Graff. de effect. Cleric. n. 178.*
Melch. Phæb. t. 1. dec. 19. n. 4.
Bobadilla in Polit. t. 1. lib. 2. c. 18. n. 260.
Navar in manual. c. 27. n. 118.

b *Dian. resol. moral. p. 5. tr. 1. de immun. resol. 26. vers. sed iis non obstantibus &c.*
Ciarlin. controv. forens. c. 3. n. 15. & 16.

c *Panimoll. loc. cit.*

Nè tanpoco ſi puo dir cambio, che ſi faccia tra fronda, e ſeta, che pur ſarebbe permeſſo, quando non ſi poteſſe in altro modo vendere. Cambio veramente, o pur permuta, ſarebbe, ſe per fronda ſi riceveſſe grano, a cagion di eſempio, che non naſce dalla fronda; ma ſi riceve ſeta, ch' è coſa, che produce la ſteſſa fronda. Ma quel, ch' è più, in molti luoghi della Calavria, ove ſi fa l' induſtria della ſeta, non eſſendovi queſta coſtumanza, ch' è nella dioceſi di Oppido, di dar la fronda a ſeta, evvi altro uſo, per cui ſi fa la ſeta, o a metà, o a terzo, co' Coloni, i quali v' impiegano i lor ſudori. E queſt' uſo è quaſi univerſale in tutti i luoghi pii, Conventi de' Religioſi, Moniſteri di Monache, ed altri. E cio faſſi ſenza verun timore, o pur ſoſpetto, di negozio, che ſi poſſa credere illecito, e proibito. Or non evvi altra differenza tra la maniera, che ſi coſtuma nella dioceſi di Oppido, e quella, che ſi uſa in altri luoghi della Calavria, ſe non che in Oppido ſi ſta nel certo, ed altrove nell' incerto; cioè in Oppido di tanta fronda ò d' aver tanta ſeta, o che bene, o che mal vada l' induſtria a conto di chi la fa; altrove ſi à d' aver la ſeta a proporzione della quantità che ſe ne fa, ſtando ſoggetti all' evento, così chi dà la fronda, come chi mette la ſua fatica, perch'è un contratto di Società. Nel rimanente da per tutto ſi dà fronda per aver ſeta; ſe queſto dunque in altri luoghi è lecito a farſi, il dev' eſſer pur' anche in Oppido, e nella ſua dioceſi. Il certo, e l'incerto, non poſſon rendere il negozio, o lecito, o pur' illecito; perche ancora chi dà le ſue terre per una certa e giuſta quantità di grano, che diceſi comunemente terraggio, ſta nel certo, e pure non è illecito il così darle, perche è una maniera di fitto; come anche chi le dà per certa quantità

tità

tità di gabelle, ficcome nella diocefi di Oppido è in costume a darfi, fpezialmente dagli Ecclefiaftici, e dalle Chiefe, anche fta nel certo; dovendofi avere tanta quantità di grano da quefta terra, o fcarfa, o abbondante che fia la raccolta. A differenza di chi dà le fue terre a metà, poiche quefti divide il grano, che fi raccoglie, col Fittajuolo delle fue terre. Ma in niun de' due modi fu mai chi fofpettaffe negozio, che foffe illecito, e proibito.

Finalmente quefta maniera di dar la fronda a feta non è da' foli Ecclefiaftici, e dalle Chiefe fole, praticata; ma eziandio la coftumano perfone fecolari, i Baroni de' luoghi, Cafe particolari, e comunemente tutti coloro, i quali non vogliono a lor conto attendere a nutricar' i bachi, di cui fi fa la feta. Or ficcome per l' ufo, che fi fa della fronda, nel far la feta, comunemente da tutti è ftimato permeffo agli Ecclefiaftici ed alle Chiefe ne' lor poderi aver' alberi di fronda, fenza che il fervirfi di effa fronda, faccendo per loro fteffi l'induftria delverme, fia loro illecito: Così neppure dovrà effer loro illecito, faccendo l'induftria per conto d'altri, dar' a quefti la lor fronda, per riceverne pofcia, come proporzionato frutto, la feta. L'ufo antichiffimo, che vi è ftato da tanto tempo, quando ogni altra ragion mancaffe, ne rettifica l' operazione; tanto più che mai non vi è ftato chi contro di effo aveffe inveito, taffandolo come indovuto, e riprovandolo come vietato. Anzi i Superiori fteffi de' Conventi Regolari, i Parrochi delle Chiefe, i Vefcovi delle Diocefi, fe mai conofciuta vi aveffero ombra d' illecita negoziazione, non l' arebbon tollerata per tanto tempo, fenza ufar del loro zelo nel profcriverla, e condannarla. Tanti Prelati, che vi fono ftati, ed

an-

ancor zelantissimi, tanti Ecclesiastici di tenera anche coscienza, tanti Religiosi di Conventi osservantissimi, non ne an fatto mai verun dubbio, nè mai ne an sentito alcuno scrupolo. Bisogna dunque conchiudere, che tutti l' abbian conosciuto per innocente, senza pericolo di colpa, e senza timore di pena. Che però concorre a canonizzare quest' uso, non solamente la prescrizione lunghissima, ma eziandio il consenso di tanti personaggi di dottrina profonda, e di pietà consumata, che l' an permesso come lecito, e l' an praticato come permesso.

§. II.

La seta, che per la fronda degli Ecclesiastici, che ricevono i Laici, danno agli Ecclesiastici i medesimi Laici, è franca dalle solite gabelle.

SE, come abbiamo finor provato, nel darsi la fronda a seta, i Cherici, che danno la fronda, e ricevon la seta, non esercitan negozio, che sia ad essi illecito, e proibito; per nicissaria seguela se ne inferisce, che debbon' essi nella medesima seta godere tutte le franchiggie dalle gabelle, alle quali i Laici son sottoposti. Poiche ammessa per vera l'oppinione di molti presso al Panimolla, che il Cherico negoziante, in odio della sua negoziazione, goder non debba la immunità dalle gabelle, ma che ad esse sia, per l'appunto come i Laici, soggetto; dunque per ragion di

con-

contrario, ove non è illecito negozio, non è ragione, per cui il Cherico privar si debba di quella immunità, che è annessa al suo stato, e che il suo vizio non fa privarne la sua persona. (*a*) *Clericus negotiator*, son parole del Panimolla, *in odium negotiationis non est immunis à solutione gabellæ, & ad instar laici tenetur ad contributiones, & collectas, de bonis, in quibus negotiatur, sive deferat, sive deferre faciat, sive transmittat; Clem. un. de Cens. & probat expresè textus in cap. quanquam de Cens. lib. 6., ibi, quos non causa negotiandi deferunt*. Ecco quì dunque espresso, che ove non è negozio, ivi è franchiggia; ed ove è negozio, ivi non è franchiggia. (*b*) Così concordemente il confermano Guttierez, Gironda, Natta, Sordo, Lessio, Molina, Barbosa, Sperelli, Genovese, ed altri. Ancorche con altri il Panimolla anche voglia, che *Clerici negotiatores non amittant privilegium immunitatis à solutione gabellæ, nisi fuerint ter moniti, ut desistant à negotiatione*; (*c*) siccome l'insegnano Giulio Ferreto, Bertachino, Periera, Ignazio Salsedo, Gianfrancesco

a *Panimol. decis.6. an.5. num.1. par.2.*
b *Guttier. de gabell. quæst.93.*
Girond. tract. eod. par.6. num.8.
Natta cons. 139. num.3. & 4. lib.1.
Sord. cons. 313. num.8. lib.3.
Lessius de just. & jur. lib.2. cap.33. dub.3. num.23.
Molina de just. & jur. tom.2. dis 343. num.10.
Barbos. de offic. & pot. Episc. alleg.3. num.8.
Sperell. decis.35. num.45. par.1.
Genuens. in prax. cap.61. per tot.
c *Iul. Ferret. de gabell. num.572.*
Bertachin. eod. tit. par.3. num.2.
Periera de manu regia par.2. cap.24. num.35.
Ignat. de Salzedo in pract. crim. cap.55.
Suar. in enchir. lib.4. ver. tributua. §. Clericus non tenetur.
Ledesm. in sum. tom.2. tract. 17. cap.2.

Suarez, Ledesma, ed altri; (a) contro a' quali altri con Turriano, Evia, e Prospero di Agostino, sostengono, *quod Clerici negotiatores statim etiam ante trinam monitionem tenentur solvere gabellam, eamque licitè à Laicis Ministris ab eisdem exigi posse*; Ed il Panimolla si sforza di concordar queste oppinioni, dicendo, che per le cose di negozio illecito s'intenda la seconda, e che *ipso jure* sieno alle gabelle soggette; e per l'altre cose, che possedute sono dal Cherico negoziatore, s'intenda la prima oppinione, e che per perdere in esse ancora il privilegio dell'immunità, si ricerchi prima la trina monizione.

Son le parole del Panimolla; [b] *distingue concordando has contrarias sententias, quod Clericus statim occasione negotiationis amittat privilegium exemptionis, sed hac immunitate non remanet privatus, nisi post trinam monitionem; adeout quoad ipsas res, quas occasione negotiationis defert, eo ipso careat exemptione absque ulla monitione; & licet exigi possit gabella, & pedagium, sine timore incursus excommunicationis, in quibus terminis procedit secunda opinio; quo vero ad alia bona sua, & personam, quod non statim amittat privilegium exemptionis, nisi post tertiam monitionem, si desistere noluerit; & in iis terminis procedere primam sententiam, tradunt Alterius de censur. tom.1. disc.19. l.5. cap.6. quæst.3. fol. mihi 743. col. 1., Molin. dis.177. concl.5., Duard. in bull. Cœnæ l.4. can.18. quæst.9. &c.* Ad ogni modo il medesimo Panimolla confessa, che questa distinzione non si possa osservare, e sostenere in pratica; perche

ne

a *Turrian. tom.2. in 2. 2. dis.44. dub.4.*
Hevia tract. de commerc. lib.1. cap 4. num.10.
Prosper de Augustino addit ad Sum. Quarant. verb. vectigal.
b *Panimol. loc. cit. num.27. & seq.*

ne feguirebbe, che fosse in podestà del Laico l'esiger la gabella dal Cherico, col pretesto della illecita negoziazione; la qual cosa non è da tollerarsi, nè conceder si deve; *quia cum Clericus possit negotiationem facere in casu necessitatis, pro sui, suæque familiæ, sustentatione, & in aliis casibus à jure permissis, ex superius deductis, necessariò est expectanda trina Episcopi monitio, vel ejus sententia declaratoria, Clericum exercere prohibitam negotiationem, ut deinde ad solutionem gabellæ teneatur*. Soggiugnendo innoltre, che, dandosi il caso, in cui il Cherico, a cagion dell'illecito negozio, tenuto sia al pagamento della gabella, non puo il Laico appaltadore, nè da per se stesso far l'esecuzione, nè convenire il Cherico avanti del Laico Giudice, ma sì bene *sit à Laico conveniendus coram Judice Ecclesiastico; Bald. in l. de iis C. de Episcop. & Cleric. Abb. in cap. qualiter de Judic. in fin. Rol. à Val. cons. 71. n. 25. vol. 4. Ferrer. tract. de gabell. num. 433. Paul. Squill. tract. de privil. Cleric. cap. 8. dub. 1. num. 33., qui alios allegat, Dian. resol. moral. par. 3. tract. 1. de immunit. eccles. resol. 44. vers. quod autem; ubi alios contrarium tenentes allegat, inter quos signanter contrarium docet Guttier. de Gabel. lib. 7. quæst. 94. Caval. tract. de cognit. per viam violent. par. 2. quæst. 64. num. 7.* Che che sia non però di tutto questo, a noi basta il dedurne, che, se per esiger la gabella dal Cherico, è nicissario, che il negozio, ch'egli fa, sia illecito, e che per tale dall' Ecclesiastico Giudice sia dichiarato; dunque nel caso, in cui siamo, avendo i Giudici Ecclesiastici dicilo, che il dar la fronda a seta non sia negozio a' Cherici proibito, ne siegue con evidenza, che in questo negozio non soggiacciano i Cherici al pagamento di quelle gabelle, alle quali i Laici son sottoposti.

Ma vegniamo alle pruove più specifiche, che più da presso risguardano il caso, in cui siamo. La sagra Congregazione dell'Immunità ecclesiastica, in una di Reggio, a dì 3. Agosto del 1621., che rapportata vien dal Nicolio, nelli suoi floscoli, la seguente dichiarazione fece; *sericum collectum in propriis bonis Clericorum, & aliis venditum, non est obnoxium gabellæ*. Quì certamente si parla della fronda, colla quale si alimentano i bachi, che poscia fanno i bozzoli, da cui si tira finalmente la seta; poiche questa fronda è quella, che si raccoglie ne'poderi de'Cherici, e questa stessa alle volte a' Laici si vende a denajo, quando i Cherici non vogliono, nè per se stessi, nè per mezzo altrui, farne l'industria. Or questa fronda, ordina la sagra Congregazione, che immune sia dalle gabelle, ancor ch'essa si venda a' Laici, che alle gabelle sono soggetti. Nel nostro caso siamo in termini assai più miti, perche noi non parliam di fronda altrui venduta a danajo, ma ad altrui data a seta; nè parliam' ora di quella porzion di seta che va in beninzio del Laico,, che la fronda dal Cherico riceve, e con essa fa della seta l'industria. Parliam quì solamente di quella porzion di seta, che va in beninzio dell' Ecclesiastico, la quale, e nel principio, e nel fine, viene a cadere in mano immune; ond' essa per tutti i riguardi franca dalle gabelle si deve dire. Più espressamente non però parla del nostro caso la medesima Congregazione dell'ecclesiastica Immunità, in una di Nicastro, a dì 9. Giugno del 1637., che si rigistra nel libro terzo de'dicreti fatti al tempo di Monsignor Paolucci, Segretario della Congregazione, al foglio 34. *à tergo*; ed è la seguente; *Clerici non tenentur ad gabellas, quando per alios, vel per se ipsos, absque sui officii detrimento,*

arti

arti sericæ operam dant cum foliis arborum in propriis bonis existentiū. Nel nostro caso gli Ecclesiastici *per alios artisericæ operam dant*; dunque è fuor di dubbio, che *ad gabellas non tenentur*. E certamente, perche se la fronda è franca, franca dev'essere altresì la seta, ch'è parto della medesima fronda; tanto più che la fronda non si aliena, come fassi quando si vende, ma si dà ad altri a questo fine di farne la seta, a benifizio di chi la dà, toltane la porzione, che dee darsi per la fatica di chi la fa. Dunque dee sempre goder la franchiggia, che gode, e la fronda, di cui si fa, e la persona, da cui si dà.

Intanto potrebbon taluni dire, che dovess'essere quella seta alle gabelle soggetta, in quanto potrebbon' essi credere, che quella fronda, pigliandosi da' Laici, e da'medesimi adoperandosi, nella industria della lor seta, da ecclesiastica fronda, qual'era prima, verrebbe a farsi poi laicale; ed essendo laicale la fronda, laicale pur' anche dovrebb' asser la seta, che da essa fronda arebbe la nascita; e per conseguente alle gabelle soggetta. Ma tutto ciò nulla pruova; imperciochè allora la fronda si verrebbe a far laicale, quando da'Laici se ne facesse la compera. Nel caso, di cui noi parliamo, non si compera da'Laici, ma si adopera a pascere que'vermi, che fanno la seta, e si adopera in nome, e parte degli Ecclesiastici, almeno per quella porzione, che ad essi spettàr dovrà di seta. Onde ne'suddetti dicreti dicesi, che gli Ecclesiastici stessi *arti sericæ operam dant* colle lor foglie, sebben *non per se ipsos*, ma *per alios*, come nel caso. E siccome, secondo il comun' uso della Calavria, è franca quella seta, che si fa dalla fronda, che non dassi a seta, ma, o a metà, o pur' a terzo, a' Laici, perche ne fac-

faccian' essi l'industria della seta; e cio quantunque la fronda a'Laici si dia, e che per questo non viene a rendersi laicale; così pure franca esser deve quella, che si riceve per la fronda, che dagli Ecclesiastici dassi per seta, in una certa e determinata quantità, siccome antecedentemente fu tra esso lor convenuto. Non perche le olive degli Ecclesiastici si diano a'Laici, per farne olio, la porzion dell'olio, che a quegli provviene, sarà alle gabelle soggetta; perche non per questo le olive degli Ecclesiastici, dandosi a' Laici, diventano laicali. Nè perche il grano de' Cherici si dà a' Secolari, per farne pane, divien grano laicale, ed il pane, che se ne fa, dovrà esser sottoposto alle gabelle. Nè finalmente perche le uve degli Esenti si danno a quegli, ch'esenti non sono, per farne vino, diventano laicali, ed il vino non sarà libero, ma soggetto. E tutto perche, allo scriver del Pignatelli, cotesti [a] *sunt fructus ex eorum fundo collecti, suntque ipsi veri ac legitimi domini illorum, non per negotiationem, sed per usum proprii juris, quod quilibet habet capiendi fructus sui fundi*. Il perche [b] *possunt, si id sibi magis expediat, ex suo frumento per pistores deputatos conficere panem, illumque vendere, cum neque etiam in hoc subsit aliqua negotiatio, sed sit licita venditio fructuum recollectorum ex propriis fundis; Lassart. in cap. 19. num. 62. & 66.*

La medesima Congregazione dell'ecclesiastica Immunità, alla quale, in somiglianti bisogne, convien fare il ricorso, a pro de' Fittajuoli delli beni degli Ecclesiastici, à fatti i seguenti dicreti, che tutti giovan molto a maggiormente corroborare, quanto noi inten-

a *Pignatel tom. 3. cons. 34. num. 7.*
b *Idem loc. cit. num. 9.*

tendiam di provare. In una di Girgenti, nella Sicilia, a dì 14. Febbrajo del 1628., ch'è nel libro 1. de' decreti di Monsignor Paolucci, al foglio 83. *à tergo*, dicesi; *Affittuarii Ecclesiasticorum non tenentur ad gabellam pro fructibus recollectis in eorundem bonis*. Le foglie, con cui si alimentano i vermi della seta, son frutta nel loro genere, che si raccogliono da' Fittajuoli, che sono appunto coloro, i quali le prendono, per farne l'industria colle lor fatiche, e per darne a' padroni, che sono gli Ecclesiastici, giusta il determinato patto, la seta. Dunque alla gabella per le medesime foglie i suddetti Fittajuoli non son tenuti. In una di Fano, a dì 27. Settembre 1632. nel libro 2. di Paolucci, al foglio 139. assi; *Affittuarius bonorum Ecclesiasticorum gaudere debet pro dictis bonis, exemptionibus, privilegiis, ac immunitatibus, ipsi Ecclesiastico competentibus*. Se le foglie, che ad altri si danno a seta, dagli Ecclesiastici, che le danno, s'impiegassero a nutricar' i vermi, e farne essi stessi la seta, niun contende, che da tutte le gabelle sarebbono immuni; dunque dandosi ad altri, goder debbono la medesima immunità. In una di Nardò, nel regno di Napoli, a dì 6. Maggio del 1636. nel libro 3. di Paolucci, al foglio 4. leggesi; *Affittuarii bonorum Ecclesiasticorum non tenentur pro portione colonica impositionibus laicalibus*. Nel caso di cui si parla, il Laico, che prende la fronda degli Ecclesiastici, non si puo dir comperatore, perche non dà danajo, nè altra cosa equivalente; dà solamente seta, che nasce dalla stessa fronda, che prende: Dunque chiamar si dee fittajuolo; e pure anche per quello, che a lui spetta, dee godere l'immunità. Or quanto maggiormente per quella porzione, che spetta agli Ecclesiastici, che danno la fronda, dovrà esser franca la seta,

che

che a loro tocca in porzione, come nata dalle frutta delli lor beni, che tutte son franche, e come fatta da essi per mezzo altrui, che tutti son pur' anche dalle gabelle immuni?

Per la stessa diocesi di Oppido evvi un solenne dicreto, a favore della porzione colonica, che anch' essa sia franca, e da tutte le gabelle immune; il dicreto è della sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari, fatto a dì 18. Settembre del 1618., e vien rapportato dal Barbosa ne' Collettanei, alla parola *immunitas*. Egli è questo; *immunitate à collectis, tam ordinariis, quam extraordinariis, gaudent Coloni, seu Affittuarii, vel Partiarii, bonorum Ecclesiasticorum, pro portione colonica*. E cio con molta ben fondata ragione, poiche non solamente i Fittajuoli, ma eziandio i comperatori delle frutta degli Ecclesiastici, che son franche di gabella, non debbon soggiacere a pagare alcun peso; perche altrimenti, come ben dice il Pignatelli, (a) il dazio verrebbe a cadere a danno di chi vende, dovendo egli vender tanto meno la sua robba, quanto importa il dazio, che dal comperatore si paga; ed il volerlo da chi compera, perche non si puo esigere da chi vende, è una illusion manifesta, ed una violenza, che si fa di soppiatto alla immunità, che resta certamente violata. *Illud tandem, quod intendunt Laici, alienum est à veritate. Esto, inquiunt, non teneri Ecclesiasticos ad hujusmodi vectigalia, teneri tamen Laicos, qui ab illis emunt, atque adeò licitè Magistratus seculares edicere possunt, ne Laici, sui sudditi, emant res ab immunibus absque solutione vectigalium. Nam de jure vectigal ab em-*

a *Pignatel. l. c. num. 29.*

ptore, non à venditore debetur, ut latè probat Martin. Monter. decis. Aragon. 20. *n.* 71. *Gratian. discept. cap.* 343. *n.* 25. *lib.* 2. *post. Baldum in l. si prædium* 6. *n.* 6. *col* 2. *in princip. D. de Eviction Mastrill. dec.* 87. *pertot. Nigr. de laudem. q.*12.*n.*27.28. *& seq. Id, quod in regno neapolitano mordicus servatur, ut videre est apud Marin. c.*169. *n.*4.*&*5. *Reverter. dec.*18. *pertot. & dec.*32., *& dec.* 192. *in fin.* Contro a' quali tutti surge il mentovato Pignatelli, e così dice; (*a*) *sed hac ita commentitia sunt, ut refellere pigeat. Nam gabella, quæ imponitur super emptore laico contrahente cum Ecclesiastico, est contra libertatem ecclesiasticam, non solum, quia propter onus gabellæ impositum, Ecclesiastici indirectè gravantur, cum sic vendant vilius res suas, sed etiam quia Ecclesiastici de jure possunt liberè contrahere cum Laicis sine onere, quod debeant subire Laici contrahentes cum ipsis. Edictum autem, sive statutum, quod coarctat Ecclesiasticos, eisque adimit, quod de jure ipsis concessum est, violat libertatem ecclesiasticam. Atque ita Ecclesiastici de jure divino, canonico, & civili, possunt liberè contrahere cum Laicis absque onere gabellæ, ut nominatim affirmat Felin. in d.c. Ecclesia S. Mariæ n.*69. *de Constitut. Surd. d. cons.*301. *à n.*80. *Menoch. lib.*2. *cons.*136. *Gratian. qui nobiscum sentit in discep. for. t.* 2. *c.* 390. *Ladercb. cons.* 103. *à n.* 8. *Tusch. t.* 5. *conclus.* 342. *n.* 140. *Roderic. in sum. tom.* 2. *c.* 75. *n.* 14. *Riccius in prax. tom.* 2. *resol.* 187. *n.* 2., *& resol.* 283.

Ed oltre al Zerola, che con espressi termini il condanna, [*b*] si ricava pur'anche dal Capecelatro, il quale insegna, che chi compera dal Fisco, ch'è privile-

a *Pignatel. loc. cit. num.* 37.
b *Zerol. in prax. par.*1. *verb gabella quæst.*4.

giato dalle gabelle, non è soggetto a dazio; dunque parimente chi compera dall'Ecclesiastico, che neppure alle gabelle è sottoposto. Son le parole del Zerola; *in quibusdam locis, ratione gravaminis alicujus Universitatis, Laici imponunt gabellas super serico, vel vino, vel aliquo hujusmodi, & statuunt, ut solvantur duo caroleni, vel quid simile, pro libra, vel dolio &c. Et quia vident, se non posse adstringere personas ecclesiasticas vendentes, statuunt, ut eos solvant Laici, qui emunt, & non vident, quod indirectè ista gabella cadit super personas ecclesiasticas. Nam hoc ipso propter onus gabellæ solvendum, Laici vilius emunt, & Ecclesiastici vendunt; atque adeo talis gabella indirectè est lata contra personas ecclesiasticas*. Son le parole del Regente Capecelatro; [a] *secus verò si onus gabellæ esset annexum contractui facto cum persona immuni, quia tunc per indirectum immunis gabellam solveret, & non posset lædi unus, quin alter læderetur; & sic, ut diximus, gabella solveretur per Fiscum, quod non est permittendum. Quo argumento utitur Dec. conf. 48. num. 6. Quæst. conf. 3. in fin. & ita practicatum vidisse, ut emptor emens ab immuni non solvat, testatur Peregrin. de jur. Fisc. lib. 6. tit. 5. num. 25.* Nella immunità delle gabelle la Chiesa, e'l Fisco van di pari, siccome dalla *l. fructus D. soluto Matrimonio*, e dalla *l. 1. C. si probe publ. pens.*; il raccoglion Bartolo, Giasone, Imola, la Chiosa, ed altri Dottori; ed Andrea d'Isernia [b] *hanc æquiparationem tanquam certam suppo-*

a *Capyclaslatro decis. 171. num. 33.*
b *Barth. Imol. Jas. in d. l. fructus &c.*
Glos. in dicta l. 1., & Salyc.
Silv. cons. 9. num. 11.
Balb de præscript. 5. par. princ. quæst. 5. v. postremò.
Andr. de Isern. tit. quæ sunt Regal. c. 1. vers. & Plaustrorum.

ponit. E parlandosi in materia di privilegj non à dubbio, che sia più privilegiata la Chiesa, che il Fisco; poiche il Fisco (*a*) *dicitur ultimus privilegiatorum*, & *contra quem in dubio est judicandum*, *ut voluit Jurisconsultus in leg. non puto* D. *de jur. Fisc.*, *ac resolvit Sacra Rota Romana coram Seraphin. decis.* 594. *num.* 25. Se dunque comperandosi dal Fisco, chi compera gode la immunità dalle gabelle, che gode lo stesso Fisco; altresì dee dirsi, che comperandosi dalle Chiese, debban' essere i comperatori immuni da tutte quelle gabelle, dalle quali son franche le stesse Chiese, che vendono.

E la ragione sie chiara; poiche questa franchiggia dalle gabelle nelle frutta degli ecclesiastici beni, non è immunità personale, ma reale; e però passa pur' anche a' Laici comperatori, a cui passan le stesse frutta. Così il Pignatelli (*b*); *nam privilegia immunitatis à gabellis, datiis, & vectigalibus, sunt realia*, & *proinde transeunt de jure etiam ad Laicos ementes ab Ecclesiasticis*, *quorum bona*, *prædiaque, sunt in se privilegiata*, & *immunia ab onere solvendi gabellas*, *ut alibi probatum est*. Senzacche il privilegio, ch'è conceduto alla Chiesa, alla Città, a tutto un'Ordine, o pure uno Stato, di persone, che sempre si stiman di vivere, e mai non si presume, che muojano, o si tien per reale; siccome la Chiosa, Menochio, Genovese, Toro, Gabriele, ed altri (*c*); o almeno è misto: E nell'una, e nell' al-

a *Pignatel. loc. cit. nu.*24.
b *Pignatell. loc. cit. num.*41.
c *Glos. in l. quanquam D. de Censib.*
*Menoch. lib.*1. *cons.*276. *num.*8.
*Genuens. pract. quæst.*15.
*Thor. privileg.*161. *in sum. privil. piæ caus.*
*Gabriel cons.*161.

altra maniera paſſa in chi compera; ſiccome inſegnan parimente la Chioſa, Zabarella, Imola, Bertachino, Menochio, ed altri, che riferiſce Sperelli [a]. Nè ſi puo dire, che tutto cio proceda nelle frutta de' beni delle Chieſe, non degli Eccleſiaſtici; poiche, trattandoſi d'immunità di peſi, non è tra eſſi verun divario. *Habitoque reſpectu ad onera, bona Eccleſiaſticorum ſunt æquè privilegiata, ac bona Eccleſiæ; ut egregiè docet Suarez contra Regem Angliæ lib.4. cap.24. per tot.* E cio molto più dee aver luogo ne' patrimoniali beni de' Cherici, al qual titolo furon'eſſi agli ordini promoſſi; poiche queſti in tutto e per tutto van di pari co' beni delle Chieſe, anche in que'caſi, i quali non ſon dalla legge eſpreſſi; ſiccome inſegnan la Chioſa, Decio, Sperelli, ed altri [b]. E' la ſteſſa Sagra Congregazione dell'eccleſiaſticaImmunità il dichiarò;e ſpezialmente in una di Oſimo, a dì 20. Gennajo del 1622., ed in un'altra *Nullius*, a dì 10. Maggio del 1628. E ſe mai vi ſon Dottori, che il contrario aſſeriſcono, intenderſi debbono di que'comperatori, i quali rivendon poſcia le frutta, che da'Cherici aveano antecedentemente comperate; ed in tal maniera [c] *gabella non imponitur contractui, quia læderet Eccleſiaſticum contrahentem, ſed imponitur actui diſtincto ab ipſo contractu; ut ſi ſtatutum dicat, quod qui vult dolium vini emptum extrahere, ſive evehere, à civitate, vel in illam invehere, ſolvat tantum pro gabella; id enim non reſpicit immediatè contra-*

tra-

a *Gloſ. in Clem. verb. excolendos in fin. de decim.*
Zabarell. Imol. Bertach. Menoch. apud Sperel. deciſ. 121. num.43. & 63.

b *Gloſ in c.2. Epiſcopus a. ſubſidium, de præbend.*
Dec. ibi num.20.
Sperel. deciſ.37. num.77.

c *Pignatel. loc. cit. num.41.*

tractum, sed alium actum, scilicet extractionis, sive evectionis, vel invectionis vini jam empti, qui actus nihil commune habet cum Ecclesia, vel cum Ecclesiasticis, ac personis immunibus, contrahentibus cum Laico.

Noi non però siamo in caso men dubbio, e men controverso; poiche non parliamo di Ecclesiastico, che vende la sua fronda, ma che la fitta ad altri, per far con essa l'industria sua naturale, e per venire a parte della medesima; nè tanpoco parliam della porzione, che dicon colonica, ma di quella, che va al Cherico, di cui è la fronda. E se dunque vuolsi, che godan pur'anche l'immunità coloro, che comperan da'Cherici, coloro, che faticano sopra le frutta de'beni de'Cherici, i quali tutti da' Cherici son distinti; quanto maggiormente goder la dovranno gli stessi Cherici in porzione, ch'è di loro, e per frutto de'loro beni, che resta in loro? Nè si puo mai credere, che pretendan gli Appaldatori, che gli Ecclesiastici abbiano a vendere in danajo le loro frondi; poiche niuno puo mai venir'astretto, se non se in alcuni privilegiati casi, nè a vendere, nè a comperare; siccome assi dalla *leg. invitum Cod. de contrahend. emptionib. leg. nec emere Cod. de jur. deliberan.*, e da altre leggi, che rapporta l'Abate Palermitano, e da altre ragioni, che aduna il Covarruvia [a]. Essendo pur' anche assentato tra'Dottori, che a ciascun sia in libertà di disporre delle sue cose; *leg. in re mandata C. mandati*; *leg. nullus C. de Judic.* Che niuno forzar si possa a vendere la sua robba ad uno più tosto, che ad un'altro; *leg. dudum C. de contrahend. emption.* Or se tutto cio è in vigore tra'Laici, quanto maggiormente dev'

---

a *Abb. in c. 1. de emtion., & vendit. Covaruv. 3. var. resol. cap. 14. num. 1.*

dev'essere in osservanza tra'Cherici, per ragion della immunità, ch'è nelle lor robbe, e nelle loro persone? Non potendosi dunque astrignere gli Ecclesiastici a vendere la loro fronda, e volendola, o per se stessi, o per mezzo di altri, impiegare a pascere i bachi, per estrarne la seta, sempre an da godere la immunità dalle gabelle, o in quella parte, che loro spetta, se la fanno per mezzo di altri, o in tutto, se la fan per se stessi. Nè possono i Laici obbligare i Cherici a far quello, in cui anno essi tutta la libertà nel farlo; *quia sic subjicerentur eorum voluntati, dum possunt suos fructus vendere justo pretio cui maluerint, illosque extrahere ad vendendum exteris, non obstante quacunque probibitione; Ripa de pest. remed. ad conserv. ubert. num.* 122. *Joan. de Amico cons.* 18. *& Roland. cons.* 6. *num.* 22. *lib.* 4. *Grammat. dec.* 100. *num.* 15.

Finalmente fa molto a favor de'Cherici l'uso antichissimo, e universale, per cui non si è mai pagata gabella, per quella porzion di seta, che viene agli Ecclesiastici, che dan la fronda, per averne la seta. *Consuetudines in favorem Ecclesiæ, & Ministrorum ejus, introductæ, sunt servandæ, & tuendæ*. Così determinò la Congregazione de' sagri Riti, in una di Narni, a dì 6. Luglio 1605. Non essendosi dunque mai riputata la seta, che gli Ecclesiastici ricevono per la fronda, che danno, per soggetta, ma sempre essendo stata tenuta per franca e libera dalle gabelle, e questo in tutti i luoghi, come anche presentemente si tiene; ne siegue con evidenza, che neppur'ora in Oppido, e nella sua diocesi, abbiasi a pagar quella gabella, che mai non si è pagata, e che in altro luogo neppur si paga. Ed il pretendere il contrario sarebbe novità; ma una novità certamente agli Appaldatori più di danno, che di profitto.

Non

Non à dubbio, che renda più conto agli Appaldatori delle gabelle delle sete, che la fronda degli Ecclesiastici si dia in seta, come fassi in Oppido, e nella sua diocesi, che se si facesse dagli stessi Ecclesiastici l'industria della seta a propie loro spese, con pagàre manualmente coloro, che vi faticano, così nel coglier la fronda, come nel pascere i vermi; conforme costumasi in altri luoghi della Calavria. Poiche faccendosi in questa ultima maniera, tutta la seta sarebbe franca; siccome per tale vien rispettata, e rilasciata, dove così vien fatta. Ma faccendosi nel modo, in cui in Oppido si costuma, la porzione, che spetta a'Cherici, è senza dubbio franca, e per l'altra, che tocca a'Laici posson contenderla, e promuoverne le lor pretensioni, ajutandosi colla ragione, e coll'uso. Se poi gli Ecclesiastici si trovassero chiusa questa strada di dar la lor fronda a seta, come sempre an costumato, s'indurrebbono a farla tutta a lor conto, pagando chi vi fatica, e nel coglier la fronda, e nel pascere i bachi; siccome in altri luoghi della Calavria è in costumanza. E così gli Appaldatori vi arebbon anzi perdita, che guadagno; e quando pretendevano di averla tutta soggetta, tutta la troverebbono libera; e quando potevano averne soggetta una parte, si avvederebbono, che uscirebbe tutta franca dalle lor mani.

Puo,

§. III.

Puo, e deve, il Vescovo proceder colle censure contro di chi pretendesse di soggettare la seta degli Ecclesiastici, come se fosse seta meramente laicale, e non libera ecclesiastica.

CHe se la seta, che spetta agli Ecclesiastici, a cagion della fronda, ch'essi danno a'Laici, per impiegarla a far la medesima seta, non è soggetta alle solite gabelle, come seta libera, e franca, non laicale, qual fin'or fu provato; egli è più che manifesto, che chi pretende di soggettarla, la ecclesiastica libertà offenda, e di violata immunità sia reo. Ed essendo così, non puo, nè deve, il Vescovo dissimularne il temerario attentato, perche verrebbe a cooperare ancor'egli, colla sua connivenza, all'offesa, che fassi al propio ordine, ed al pregiudizio, che recasi alla sua indipendenza. Deve percio il Vescovo contro di tali offensori proceder delle censure, quando le ammonizioni non bastino, e non colpiscano le minacce, che si debbon prima premettere. E quando pure alcun dubbio in alcun caso particolare potesse mai essere, neppure allora posson' i Laici da per se stessi farsi ragione; imperciochè ammesso ancora, sebben non conceduto, che non sia chiaro, nè per parte degli Ecclesiastici, nè per parte degli Appaltatori; insino a tanto che dalla Sagra Congregazione non si determini, alla quale il de-

determinarlo unicamente appartiene, deesi sempre tenere a favor della Chiesa. E per l'appunto, come dottrina comune de' Dottori, appoggiata anche in più testi, il Pignatelli l'insegna [a]; *quod si aliqua subesset dubitatio, favore Ecclesiæ pronunciatur; leg. sunt persona D. de relig. cap. fin. de senten. & re judic. Mandel. cons. 8. in fin. Felin. in cap. 4. num. 104. de Constit. Jason in leg. filius famil. §. Divi num. 83., & in repet. 110. D. de leg. Decian. cons. 3. num. 24. lib. 3. Bellet. disquisit. Cler. par. 1. tit. 6. § 4. num. 13. Maynard. de privil. con. Venet. par. 2. artic. 22. num. 61.* Ma usurpandosi dagli Appaldatori, o da'lor Ministri, l'autorità di pregiudicare la Chiesa, prima di riceverne dalla Chiesa stessa l'oracolo, incorron nelle censure, che contro di somiglianti attentati son fulminate; ed il Vescovo non puo far di meno di pubblicarle.

Supposta ancora la consuetudine immemorabile a favore degli Ecclesiastici, nulla si puo pretendere in contrario, senza diminuzione dell'ecclesiastica Immunità. Sì perche si perturba il possesso, in cui sta la Chiesa, e si perturba di fatto, senza farne a' legittimi Superiori il ricorso, e senza ottenerne da essi favorevol sentenza. Sì ancora, perche a cagione di una prescrizione sì lunga, e sì pacifica, essendosi acquistato a' Cherici il jus di godere l'esenzione dalle gabelle, questo vien poi loro tolto con prepotenza, e con forza. Cose tutte, che non posson farsi, senza incorrer nelle censure, le quali ne' sagri canoni, e nelle appostoliche costituzioni, son minacciate contro a' perturbatori dell' ecclesiastica Immunità. Onde il mentovato Scrittore;

a *Pignatell. cons. 34. num. 15. tom. 2.*

[a] *Et in casu, quo non solum concurrit dispositio juris, sed etiam consuetudo longava, nempe viginti annorum circiter, dicitur jam acquisitum ac radicatum jus Ecclesiæ. Quod propterea non potest probiberi sine diminutione Immunitatis ecclesiasticæ; ut resolvit Rota in terminis furni in una Messanen. 21. Junii 1591. coram Card. Pamphil., & Sacra Congregatio Episcopor. in una Reatina, & Sacra Congregatio Immunitatis in una Civitatis Castelli. Ideoque stante observantia subsecuta, quæ habet vim declarandi, etiam si res esset dubia, cap. cum dilectus de Consuetud. Cæsar de Grass. dec. 1. eod. tit. Rota dec. 356. num. 6. par. 2., Clerus est manutenendus in sua possessione. Baldus in cap. conquerente col. 1. de restitut. spol. Aym. cons. 140. num. 3. Afflict. decis. 98. num. 1., quæ sola observantia sufficeret, cum habeat vim legis; ut sentit Dec. cons. 48. num. 1. Gabriel cons. 161. num. 8. Thusc. conclus. 558. num. 18. litt. C. Ghirlenz cons. 40. num. 17. & seqq. & cons. 71. num. 18. & cons. 77. num. 13. Bellet. disquisit. Cleric. par. 1. tit. de Exemption. §. 8. num. 1.* Un possesso dunque di tanto tempo, in cui sono state le Chiese, ed in cui sono gli Ecclesiastici, di goder la franchiggia dalle gabelle, nella seta, ch'essi ricevono per la lor fronda, che danno a'Laici, non può, nè deve, venir mai interrotto dagli Appaldatori, o da' loro Ministri, senza ferir manifestamente la pupilla della vescovile reggenza, ch'è per l'appunto l'ecclesiastica Immunità; per conservar la quale i Vescovi, che voglion corrispondere al loro debito, non son mai per risparmiare nè sudore, nè inchiostro, nè sangue.

E certamente le sagre Congregazioni tutte, alle qua-

a *Pignatel. loc. cit.*

quali spetta, nulla incarican più spesso, e più fortemente, a' Vescovi, che il non permetter mai, che s'imponga alle Chiese, ed agli Ecclesiastici, alcun peso, dal quale la loro indipendenza, la lor libertà, la loro immunità, si offenda. Così in una di Ostuni, per la Terra di S. Vito; *Sacra Congregatio Concilii censuit, Episcopum nequaquam permittere debere, ut hujusmodi exactio fiat, per quam Immunitas Ecclesiastica violatur.* Ma molto più chiaramente da una lettera, scritta dalla Congregazione sopra le controversie giurisdizionali a tutti i Vescovi, a dì 25. Gennajo del 1650., del tenor, che siegue. „ Illustre, e Molto Reverendo Mon„ signor come Fratello. Venendo riferito a questa „ sagra Congregazione sopra le controversie giurisdi„ zionali, che da'Ministri Regii, si dia ordine, che „ alle persone ecclesiastiche non si conceda la fran„ chiggia solita, nè godono la dovuta immunità ne' „ beni, che posseggono, con essere astrette alle impo„ sizioni, e gabelle. Quando ciò sia, non doverà V.S. „ in niuna maniera ubbidire, ma mantenere il possesso, „ nel quale sempre sono state le persone ecclesiasti„ che di cotesto Regno, non solo per disposizione de' „ sagri canoni, concilj, e constituzioni appostoliche, „ ma ancora per privilegj particolari, consuetudini, „ e convenzioni con questa Santa Sede; procedendo „ co'mezzi delle censure, ed altri prescritti dalli me„ desimi sagri canoni, concilj, e costituzioni appostoliche. E del seguito non lascerà di darne continua„ to raguaglio, per riferire alla Santità di Nostro Si„ gnore, e opportunamente provvedere. E Iddio No„ stro Signore la consoli, e prosperi. Di Roma li 25. „ Gennajo 1650. „ E con non varj sentimenti fu scritto dalla medesima Congregazione all'Arcivescovo di

Napoli, nello stesso tempo; ed infra le altre parole, nella lettera comprese, son queste. „ Onde non essendo stati bastevoli gli officj, e le diligenze fatte fin'
„ ora per la reintegrazione dell'immunità, e sollevamento delli Ecclesiastici dalli suddetti aggravj, dovrà l'Eminenza Vostra, subito ricevuta la presente
„ lettera, far formare processo, se pure non è già formato, nel quale apparischino i detti pregiudizj, e
„ successivamente in esecuzione dell'obbligo strettissimo, che le impongono i sagri canoni, procedere,
„ *servatis servandis*, alla dichiarazione delle scomuniche &c.

Che se i Laici, i quali dan pur' anche la lor fronda a seta, pagano per la porzion della seta, che ricevono, la gabella; il lor' esempio non dee aver luogo ne' Cherici, i quali non istan sottoposti alle gabelle, come stanno i Laici. Onde nel nostro Regno, nella regia Camera della Summaria, a di 10. Maggio del 1536., uscì arresto, pel quale contro della città di Arriano si dichiarò, che gli Editti, che in materia di gabelle astringono i Laici, non legano i Cherici; *talem ordinationem non comprehendere Clericos, & licere Clericis, vina provenientia ex eorum territoriis, & beneficiis, vendere sine solutione dictæ novæ impositionis, & sine alicujus pœnæ incursu ab ementibus*. Così si legge appo del Regente de'Marini, dopo la dicisione del Regente Reverterio, al novero 33. del foglio 789. Ed in altro arresto 56. al novero 6. si ordina pur' anche; *Clericos tractandos esse uti exemptos à contributione datii, & gabellæ, etsi venderent omnes fructus suorum territoriorum, seu fruges, & fœtus animalium, ibidem pascentium*. E come riferisce il mentovato Regente de' Marini, anche nell' arresto 704., così pure dalla regia Camera fu giudicato;

to; e apporta anch' egli una lettera ſcritta dal Cardinal Granvela, Vecere in quel tempo di Napoli, al Re Filippo ſecondo, Re delle Spagne, nella quale dice; *Sarà informata la Maeſtà Voſtra, che in queſto Regno a' Cherici, e perſone eccleſiaſtiche, ſi oſſerva indiminutamente l'eſenzion a riſpetto de' beni di legittima ſucceſſione, e de' beni eccleſiaſtici in qualſivoglia maniera acquiſtati per cauſa eccleſiaſtica*. Le quali dichiarazioni vaglion molto a far conoſcere la mala cauſa, che ſoſtengono gli Appaldatori, o i loro Miniſtri, in voler ſoggettare alle gabelle la ſeta de' Cherici, ch' è ſeta libera; quando per tale la riconoſcono non ſolamente i tribunali appoſtolici, ma anche i regj; dacche dichiaran queſti l'eſenzion, che conviene a' Cherici in tutta ſorta di frutta, che ritraggon eſſi da' lor poderi. E però da ciaſcun ſi vede, quanto ſieno di ſcuſa degni i Veſcovi, ſe, trattando con perſone, che arrender non ſi vogliono, nè alla ragione, nè all' autorità, per ridurle al dovere, uſan quelle armi, che dalla Chieſa ſon loro poſte in mano, per fulminarne i contumaci, e gli oſtinati.

Che poi il Veſcovo in queſto, e ſomiglianti caſi, diſſimular non poſſa, ſenza mancare al ſuo dovere, e ſenza offendere la ſua coſcienza, è dottrina aſſentata, preſſo a Carlo de' Graſſi, che vien rapportato negli Scolj della Sinodo di Reggio, ſotto di Monſignor Matteo di Gennajo; (a) *Epiſcopus tenetur ex officio inquirere contra gravantes Clericos oneribus gabellarum, & collectarum, etiam ipſis Clericis tacentibus*. Alla qual dottrina aderendo la mentovata Sinodo, ordinò con pio e ſanto zelo; [b] *Porro, quia Clericis laicas perſonas ſuper*

a *Annot. ad Synod. Rhegin. tit. 9. de immun. & lib. eccleſ. §. 8. lit. T.*
b *Ead. Synod. loc. cit.*

super pluribus nimium molestas, & infestas esse, comperimus, & inter cœtera ab hominibus Dei servitio mancipatis, datia, gabellas, seù collectas exigere, non verentur; & aliquando indirectè franchitias à Clericis extorquere, res carius vendentes, quam cœteris; aut eis quantitatem rerum, contra id, quod eorum necessitas, & decor exigit, avarè præscribentes, ecclesiasticas personas gabellarum servituti multifariè submittere nituntur: Tot temerariis ausibus, & iniquis actibus, sollicitè, prout expedit, obviare cupientes, mandamus, ne à Clericis tam secularibus, quam regularibus, quantum ad eorum bona, & personas cum famulis spectaverit, hujusmodi tallias, gabellas, collectas, seu exactiones, aut aliquid ejusmodi in totum, vel in partem exigere, vel extorquere audeant, neve, quæ de jure competunt, franchitias eis denegare, præsumant, sub excommunicationis pœna ipso jure, ipsoque facto, incurrenda. E vegnendo poi ne'suoi Scolj all' indiretta violazione dell' ecclesiastica immunità, così dice; [a] *incurritur etiam eadem censura, nedum quando prædicta onera directè ipsis Clericis, vel eorum bonis, imponuntur, sed etiam si indirectè, ut si quis imponeret gabellas Colonis Clericorum, vel Consanguineos eorum gravioribus oneribus afficeret, ex quo ipsi Clerici per indirectum seu obliquum gravarentur. Ugolin. decens. Rom. Pontif. reserv. p.2. c.18. §.3. n.1. Bonac. d. p.2. sub n.10. vers. secundo afficit. Addit. ad Quarant. dic. verb. vectigal. vers. item hujus Bollæ. Squillant. d. c.8. n.5. Sperell. t.1. dec.41. n.83. & dec.42. n.23. Nicol. lucub. can. t.2. lib.5. tit.39.*

E spiegando più in particolare la indiretta violazio-

---

a *Annot. ad. cand. Synod. loc. cit. §.7. lit. R.*

zione, e com' essa distinta sia dalla diretta, così soggiugne; *& generaliter eam dici indirectam immunitatis, vel libertatis ecclesiasticæ, violationem, quæ verbis non apparet, & reipsa fit; ut si actus respiciens directè personas laicas, ordinetur ad gravandos Clericos, vel eorum bona; docet Suar. in defens. fid. lib. 4. c. 33. n. 6. Sperell. d. dec. 41. n. 82. Unde differentia inter directam, & indirectam, nulla datur, nisi in modo, nam reipsa effectus idem est, cum in Clericum redundet, ut illum directè afficiat, si sit onerosus, vel indebitè impediat, si sit favorabilis; ita Suar., & Sperell. locis cit. Hinc si imponatur gabella etiam modicissima, super rebus comestibilibus, communiter à Laicis, & Ecclesiasticis solvenda, absque licentia Papæ, & ipsorum consensu, immunitas Ecclesiæ violatur. Megal. p. 2. lib. 2. c. 17. q. 6. n. 107., & alii apud Dian. var. resol. p. 1. trac. 2. resol. 83., & in sum. verb. gabellas imponere n. 2. vers. unde si imponatur.* Ed eccitando tutto il suo zelo nell' opporsi a sì scandalosi disordini, con far conoscere, ed il suo debito, che a cio lo porta, per difendere la ragioni della sua Chiesa, ed il suo amore, che a cio pur' anche il tira, per mettere in salvo le anime della sua greggia; nella medesima Sinodo al §. quinto, così ordina, e sclama; *Usque detestabilis nonnullorum audacia, & insolentium nefaria temeritas, propellantur, qui impudenti protervia ecclesiasticæ immunitatis privilegia infringere, & debilitare nituntur, statuta, & ordinationes subdolis modis condere pertentant; eas omnes nullas, & penitus irritas decernimus. Quique ejusmodi ordinationum, & statutorum, ex quibus directè, vel indirectè, aliquo modo ecclesiastica libertas lædi possit, Authores, Promulgatores, Fautores, vel Suggestores, extiterint, ex nunc pro tunc ex communicationis jaculo irretitos esse decernimus. Collegia verò, Communitates, &*

Uni-

Universitates, quæ in his culpabiles fuerint, ecclesiastico interdicto subjectas declaramus. Così procedono i Vescovi, i quali onorano la dignità della Chiesa, di cui son Prelati, e stimano il valore delle anime, di cui son Pastori.

Ma molto più dee proceder così il Vescovo di Oppido, chiunque egli sia, avendone dalle Sinodi, celebrate già nella sua Chiesa, e più pungenti gli stimoli, e più manifesti gli esempj. In quella tenuta da Monsignor Paolo Diano Parisio, così si legge; (a) *Immunitas, & libertas ecclesiastica, quæ divina & humana lege, locis sacris, personis Ecclesiasticis, eorumque bonis, concessa est, nullo pacto, nulloque quæsito colore, minui, lædi, seu violari, licet; ideoque ecclesiastica persona, eorumque bona, ab omnibus datiis, gabellis, & aliis quibusvis laicalibus oneribus, & impositionibus, eximuntur. Contra verò facientes, aut aliis quomodocumque præjudidicium aliquod inferentes, excommunicationem latæ sententiæ, Apostolicæ Sedi reservatam, incurrant*. Ed in quella di Monsignor Bisanzio Fili, crescendo la forza nell' inculcare, cresce altresì l' attenzion nell' udire, e la prontezza nell' eseguire; (b) *Præsulum, qui gregis dominici verè volunt esse Pastores, non Mercenarii, præcipuum munus est, immunitatem sacris templis, & personis ecclesiasticis, jure divino, & canonicis sanctionibus, concessam, ab imperio, & judicio Laicorum, defendere. In hoc præ cæteris sollicitudinibus debent esse pervigiles. Nos igitur ad Præsulatus apicem evecti, ut immunitas, & libertas ecclesiastica in sui juris plenitudine, & integritate, illæsa permaneat, his nostris Synodalibus Constisu-*

a *Synod. Oppidan. sub Dian. cap.* 29. *n.* 1.
b *Synod. Oppidan. sub Fili cap.* 26. *n.* 1.

cutionibus, quæ sequuntur, statuenda decernimus. Indi nel novero terzo così soggiugne; (a) *Quicumque ab hominibus, Dei servitio mancipatis, datia, gabellas, seu collectas, exigere, vel extorquere, aut eorum bona functionibus fiscalibus submittere, vel debitas franchitias eis, vel eorum famulis, denegare ausi fuerint, excommunicationis pœnam, ipso jure, in Bulla Cœnæ latam, incurrant. Communitates, Collegia, & Universitates, in his culpabiles, ecclesiastico interdicto subjectas declaramus*. Sì forte, e sì pressante, è il debito, che da' suoi Antecessori riceve Monsignor Perrimezzi, per difendere, e sostenere, l'ecclesiastica Immunità.

Puo egli dunque, quando abbia già provato, che questa industria di dar la fronda a seta non sia negozio a' Cherici proibito, e che percio debbano in essa godere la franchiggia dalle gabelle, alle quali stanno i Laici sottoposti; puo dispensarsi dal procedere colle censure contro di quelli, i quali mostrar vogliono la tracotanza, e di offendere la Chiesa, e di non ubbidire al Prelato? Nè giova loro il dire, ch' essi non molestan gli Ecclesiastici, ma i Laici, che prendon la fronda; poiche questo sarebbe un far pagare a' Laici per quella seta, ch' essi non anno. Essi anno di seta una porzione, altra ne anno i Cherici; i Laici pagan per tutti, e per quella, che anno essi, e per quella, che anno i Cherici. Questa non sarebbe giustizia; ma sarebbe pur' anche un' ingiustizia, non solamente per gli Laici, ma eziandio per gli Ecclesiastici. Poiche i Laici, dovendo essi pagare tutta la gabella, anche della seta, che non anno, vorrebbon tanto meno pagar di seta, quanto si potrebbon compensar del danno,

 che

a *Eod. cit. loc. num. 3.*

che apporterebbe lor la gabella. Ecco dunque il pregiudizio, che ne provverrebbe a' Cherici, consistente non sol nella perdita, a cui sarebbe forza soggiacere nello smaltimento della lor robba, ma ancora nella violenza, da cui dovrebbono essere astretti a smaltir la lor robba, non in quella maniera, che loro lecitamente più sarebbe di utile, ma in quella, che più sarebbe ad altri di piacimento. Ch'è quanto dire, che agli Ecclesiastici sarebbe tolto il modo più facile di lecitamente valersi della lor fronda, che si raccoglie ne' lor poderi; e sarebbon nicissitati a venderla a gusto altrui, essendo percio la lor condizione piggiore di quella de' Laici, non avendo essi la libertà, che an quelli nello smaltimento delle lor cose. E questo per l' appunto sarebbe l' offender' indirettamente l' immunità ecclesiastistica, non senza danno de' Cherici, nè senza pregiudizio ancor delle Chiese; *auth. cassa C. de sacros. Eccl. c. noverit. de sent. excom., c. fin. de Immun. in 6. Felin. in c. ecclesia S. Mariae n.69. de Constitut. Calderin. cons. fin. eod. tit. Alban. cons.8. n.8. Bellon cons.43. n.1. Honded. cons.3. n.15. lib.1. &c.*

E 'l conto, che dee rendere il Vescovo, a Dio in prima, e poi a chi sta sulla terra in vece di Dio, s' egli usa fiacchezza, o pur dimostra connivenza, in un caso di sì gran conseguenza, non pruova, ch' egli merita compatimento, qualor venisse a quegli atti, a cui venir non vorrebbe la sua pietà, ma a cui dee venire nicissariamente la sua giustizia? Trattandosi d' immunità, non possono i Vescovi tollerar novità, che sieno pregiudiziali agli Ecclesiastici, ed alle Chiese; così la sagra Congregazion dell' Immunità, in una di Telese, a dì 24. Maggio del 1670. [a], *Episcopus circa franchitias*

a *Ricc. in Synops. verb. franchitiae n. 4.*

tias Ecclesiasticorum curet omninò servari consuetudinem solitam, nec permittat, quid innovari in eorum praejudicium. Non possono altresì i Vescovi non difendere le franchiggie, che si godon da' Cherici, e dalle Chiese, si per ragion di leggi, come per ragion di convenzioni; e l' à dichiarato la medesima Congregazione, in una di Napoli, ed altre Città del Regno, a dì 12. Febbrajo del 1647. [a], *Quoad assignationes factas franchitiarum Episcopi tueantur, tam de jure, quam ratione conventionum cum Sede Apostolica*. E niuna cosa più spesso, e più fortemente, a'Vescovi s'incarica, quanto il veghiare, perche contro dell' ecclesiastica libertà non s' introduca alcun' abuso; quanto il resistere, perche contra la immunità degli ecclesiastici beni non si pratichi alcuna violenza; quanto il provvedere, perche i privilegj delle Chiese sien mantenuti illesi, e l' esenzioni degli Ecclesiastici sien conservate intatte. Onde la stessa Congregazione, in una di Reggio, a dì 27. Marzo del 1694. [b], *sapissimè Episcopis injungitur, ut tueantur immunitatem, jurisdictionem, & libertatem ecclesiasticam*. Se non vuolsi dunque Monsignor Perrimezzi, Vescovo di Oppido, render reo appresso Dio, e appresso gli uomini, di aver mancato, in cosa grave, al suo debito, di non aver corrisposto, nel principal suo dovere, al suo ufizio, di aver trascurata la più gelosa, e la più dilicata delle sue obbligazioni, dev' egli procedere contro di chi perturbar pretende le sue Chiese, ed i suoi Ecclesiastici, nell'esenzion finor goduta dalle gabelle sopra la seta, a cui soggetti sono i Laici, e non i Cherici.

a *Idem loc. cit. num. 42.*
b *Idem verb. Episc. quoad immunit. n. 34.*

Finalmente essi diranno, che cio fanno per ubbidire a chi loro l'à comandato; e la ragion del timore, posson credere, che gli scusi dalla gravità della colpa. S'ingannan molto; poiche in qualunque maniera cotesta esecuzione da esso loro si faccia; o per mera lor volontà, o per ubbidir l'ordine di chi loro l'à dato; nell'uno, e nell'altro modo, incorron' essi le censure, fulminate contro de' violatori dell'ecclesiastica Immunità; ed il Vescovo non puo far di meno di dichiarargl'incorsi, se non vuole al propio dover mancare, con certezza di dover' esserne punito da Dio, e dagli Uomini. In questi termini ributta i lor frivoli pretesti il Pignatelli; [a] *ideoque ex dicto cap. noverit de sentent. excommun. fertur excommunicatio contra eos, qui fecerint servari statuta, vel consuetudines introductas contra ecclesiasticam libertatem, nisi ea de Capitularibus, seu libris Statutorum, fecerint amoveri. Item contra Scriptores & Statutarios talium statutorum, contra Consules, Potestates, Doctores, Consiliarios locorum, ubi talia statuta, aut consuetudines edita fuerint, vel servata; contraque eos, qui secundum illa præsumpserint judicare, aut in publicam formam scribere judicata &c. Et in cap. 14. Bullæ Cænæ Domini excommunicantur qui ordinationes, constitutiones, pragmaticas, seu quævis alia decreta, in genere, vel in specie, ex quavis causa, & quovis colore, etiam prætextu cujusvis consuetudinis, aut privilegii, aut alias quomodolibet fecerint, ordinaverint, publicaverint, vel factis, & ordinatis usi fuerint, unde libertas ecclesiastica tollitur, aut in aliquo læditur, vel deprimitur, aut alias quovis modo restringitur, seu Summis Pontificibus,*

---

a *Pignatel. tom. 2. consf. 34. num. 67.*

bus, & Sanctæ Sedis Apostolicæ, & quarumcumque Ecclesiarum juribus, quomodolibet, directè, vel indirectè, tacitè, vel expressè, præjudicatur. Quanto dunque son'essi inescusabili, se ancor' ostinati voglion sostenere i loro attentati in pregiudizio dell'ecclesiastica Immunità; altrettanto compatibile è il Vescovo, se vuol resistere in tutti i modi, che gli dà in mano la Chiesa, a tenor del suo dovere, alle loro ingiuste pretensioni, ed alle lor manifeste violenze.

ALLEGAZIONE IV.

Della Immunità de' beni de' Cherici, sì patrimoniali, come benifiziali; anche di quelli, che fossero da esso lor' acquistati, o per redità, o per compera, o per donazione. Del debito, ch' è nel Vescovo di vegbiar sempremai alla loro difesa; siccome altresì del suo giudizio, per riconoscerne le ragioni, e per punirne le fraudi.

LA Immunità delle sagre cose, a differenza della Immunità de' sagri Luoghi, e dell'Immunità delle sagre Persone, nè più recente dell'una, nè più antico dell'altra, ebbe nella Cristiana Religione il cominciamento. I sagri Luoghi, non à dubbio, che non furon tra' Cristiani, se non se, quando, data la pace alla Chiesa, si rendettero gl'Imperadori suoi Figliuoli insieme, e suoi

suoi Protettori; ond'eglino stessi si diedero a fondarle quelle case, in cui pubblicamente cominciaronsi poscia con solennità, e con maestà, a celebrare i divini misterj, che al dianzi celebrati si eran nelle grotte, e nelle caverne. Le sagre Persone, come che dal primo nascere della nostra Religione state fossero in essa i principali Ministri, che avean per debito di celebrarne i sagrifizj, di proccurarne gli avanzamenti, e di spiegarne i misterj; perche non però era ella tuttora, in que'primi tempi, perseguitata da' Principi, non difesa, percio i suoi Ministri non esigevan da'Popoli que' rispetti, che meritava il lor grado, nè riportavan da' Grandi que'privilegj, che si doveano alla lor dignità. Solamente quando i Cesari umiliarono le lor corone a' piedi del Crocifisso, furon'eglino da essolor riconosciuti qual'intimi e domestici di quel Dio, di cui ambivan'essi di esser sudditi e servi; e per questo stimarono lor dovere di contradistinguergli nell'onore, e nella stima, siccom'eran Dio singolarizzati nel carattere, e nel grado.

Cheche sia percio dell'origine assai più antica, che a queste tre Immunità vien data nel mondo, faccendole alcuni andar di pari collo stesso mondo; come pure che che sia di qual ragione si abbian'esse a riconoscere tutte e tre, o divina, o umana, o canonica, o civile; noi per ora non intendiam d'impacciarci di queste brighe, le quali, forse in altro luogo, e in altro tempo, saran con miglior'agio, considerate, e difese: Per ora parliam soltanto dell'Immunità delle sagre cose, e la consideriam nella Cristiana Religione, ov'essa prese, non à dubbio, il suo principio, quando ad essa diedero il nome i Principi, che dar le doveano, se non la ragione, che per avventura riconosceva da Dio, almen l'ese-

l'esecuzione, che certamente dovea averla da' Principi. Il primo dunque tra' Cesari, che pubblicamente abbracciò la Fede di Cristo, Costantino il Grande, egli per l'appunto fu quello, che fece la prima legge a favore di questa Immunità. Rittuovasi questa legge nel Codice Teodosiano, nel libro undicesimo, al titolo primo, alla legge prima, e così dice; *præter privatas res nostras, & Ecclesias Catholicas, nemo ex nostra jussione præcipuis emolumentis familiaris juvetur substantia &c. omnes pensitare debebunt*. Che qui s'intenda l'esenzione di tutte le Chiese, e delle Persone, che le compongono, da tutti i dazj, gabelle, e imposte, il confessa lo stesso Jacopo Gotifredo, ancorche creda egli, che stata fosse poi cotal legge da' seguenti Imperadori, o rivocata, e pur temperata; così il leggiamo appresso il Van-Espen, [a] che il primo sentimento del Gotifredo abbraccia, ed il secondo poscia costantemente rifiuta; *hic Ecclesias Catholicas generaliter à rei tributariæ contributione eximi, sat clarum; fateturque ipse Jacobus Gothofredus; quamvis credat, eam postmodum persequentes Imperatores revocatam, aut saltem temperatam esse; de quo infra*. Si riferiscon poscia altre leggi, anche da Costantino fatte, e si voglion'esse a favore delle sagre Cose, quando a favore son più tosto delle sagre Persone; ch'è quanto dire, che risguardan'anzi la immunità personale, che la reale. Ma ammesso ancora, che risguardino le persone, pur vengono ad esser favorevoli alle lor cose; poiche imperfetta sarebbe l'esenzion delle persone, quando con esse non venissero ad esser

a *Van-Espen in jus Eccl. univ. par. 2. tit. 35. c. 1. n. 1.*

esser pur'anch'esenti le cose; che son talmente loro anneße, che da queste anno esse mantenimento nel grado, che sostengono, e sossistenza nel personaggio, che rappresentano.

Così è quell'ordinanza, della quale fa memoria Eusebio (*b*), di averla fatta il medesimo Costantino ad Anolino, Prefetto dell'Africa, colla quale comanda, che sieno i Cherici esenti da' pubblici ufizj, e dalle funzioni universali; *Eos homines, qui intra Provinciam tibi creditam, in Ecclesia Catholica, cui Caecilianus praeest, huic sanctissimae Religioni ministrant, quos Clericos vocare consueverunt; ab omnibus omninò publicis functionibus immunes volumus conservari: ne errore aliquo, aut casu sacrilego, à cultu summae Divinitati debito abstrahantur; sed ut potius absque ulla inquietitudine propriae legi deserviant. Quippe his summam venerationem divino Numini exhibentibus, maximum inde emolumentum Reipublicae videtur accedere*. Le ragioni, di cui il piissimo Imperador si serve, ci fan credere questa legge a favor non meno delle persone, che dell'ecclesiastiche cose; poiche se le persone debbon'esser'immuni da'pubblici ufizj, perche possano più speditamente al divin culto attendere, e perche ancora, al divin culto incessantemente attendendo, di più giovamento alla Repubblica sieno, che se personalmente la servissero nelle sue cariche. Così pure dee dirsi in riguardo alle lor cose, le quali convien, che sien franche da ogni peso, affinche men distratti i padroni di esse adempier possano le loro sagre incombenze, e più agiatamente provveduti, possano sostentarsi al servigio de' sagri altari; come

b *Euseb. lib. 10. Hist. cap. 7.*

come pure è maggiore l'utile, che la Repubblica ricava dalla loro assistenza al venerare l'eterno Nume, dell'utile, che ritraggon'essi nell'esenzione delle lor cose dalli pesi universali. E non diversamente intender si deve l'altra legge del medesimo Costantino, ch'è la seconda nel Codice Teodosiano, sotto il titolo, *de Episcopis, & Clericis*; ove si ordina; *qui divino cultui ministeria religionis impendunt (idest hi, qui Clerici appellantur) ab omnibus omnino muneribus excusentur; ne sacrilego livore quorundam à divinis obsequiis avocentur*. La stessa ragione à luogo pur' anche nelle lor cose, poiche soggettandosi queste a' pubblici dazj, e dassi luogo a' Maligni di offendere i Cherici, se non nelle persone, almen nelle cose; ed essi si truovan percio meno spediti a servir Dio, e meno liberi a pregarlo per la Repubblica, che sì gli rispetta, e gli onora, non men nelle persone, che nelle cose, non men col riguardo, che ancor coll'utile.

Chiarissima è non però la legge di Costanzo, di Costantino il grande figliuolo, che si rapporta nella legge ottava del Codice Teodosiano, sotto il titolo *de Episcopis, & Clericis*; per la quale si concede a' Cherici, ed a' loro beni, la immunità da'dazj, che pagar dovrebbono per alcuna mercatanzia, se mai occorresse loro di farla, a cagion di sovvenir con tal mezzo, moderato ed onesto, la lor povertà; come pure la immunità dalle contribuzioni, che pagavan tutti nell'ospizio, che si dava a' Soldati, nel passaggio, che per le lor terre facean gli eserciti; *praterea neque hospites suscipiendi. Et si qui de vobis alimonia causa negotiationem exercere volunt, immunitate potientur*. Nel medesimo Codice, e sotto il medesimo titolo, è pur'anche la legge decima, ch'è fatta da Co-

ſtanzo, e da Coſtante, amendue di Coſtantino figliuoli, per la quale ſi concede a' Cherici la immunità *à ſordidis muneribus*; *repellaturque ab his*, cioè da'Cherici, *exactio munerum ſordidorum*. Eran queſti *munera extraordinaria*; ſiccome dimoſtra il titolo nel medeſimo Codice Teodoſiano; *de extraordinariis, & ſordidis muneribus*. Nella ſteſſa legge ſi concede pur' anche la immunità in qualſiſia ſorta di negozio; *negotiatorum diſpendiis minime obligentur, cum certum ſit, quæſtus, quos ex tabernaculis, atque ergeſtariis, colligunt, pauperibus profuturos*. E finalmente nella medeſima legge ſi dà a' Cherici l'immunità *à parangariis* con queſte parole; *parangariarum quoque parili modo ceſſet exactio*. Nel Codice Teodoſiano, nel libro ottavo, è il titolo *de Parangariis*; e nel Codice di Giuſtiniano, al libro dodiceſimo, ſotto il titolo cinquanteſimo primo, *de Curſu publico, angariis, & parangariis*. L'angarie percio, e le parangarie, erano *præſtationes jumentorum, & plauſtrorum ad tranſvectionem annonæ militaris, aliarumque ſpecierum Fiſcalium*. Si dicevano angarie, *ſi per viam rectam, ordinariam, & regiam, facienda erant tranſvectiones*; e ſi chiamavan perangarie, *quando via tranſverſa, extra viam regiam, ubi curſus publicus diſpoſitus non erat, faciebantur*. Siccome il raccoglie il Van-Eſpen dalle note di Gotifredo alla legge quarta, e quindiceſima, del Codice Teodoſiano, *de Curſu publico*. Per cio finalmente, che riſguarda *ſordida, & extraordinaria, munera*, ſi annoveran tra eſſi *refectio viarum, inſtauratio pontium, & ſubjectio annonæ militaris*; ſiccome aſſi dalla l.40. del Codice Teodoſiano, *de Epiſcopis, & Clericis*; ch'è di Onorio Imperadore, a favore pur'anche de'Cherici; coll'aggiunta in eſſa di queſta general conchiuſione;

nihil

nihil præter canonicam inclinationem, quod adventitiæ necessitatis sarcina repentina depoposcerit, ejus functionibus adscribatur; e si riferisce pur'anche in qualche parte nella l.5.del Codice di Giustiniano, *de Sacrosanctis Ecclesiis*.

E' chi crede, che la immunità delle sagre cose, di cui finora abbiam parlato, si abbia da intendere sol tanto dagli straordinarj pesi, non già dagli ordinarj, a' quali si vuol da essi, che quelle fossero sottoposte ne'tempi di Costantino il grande, e di altri Cesari successori. E percio provare, apportano molte leggi, dalle quali si raccoglie, che i beni delle Chiese, e degli Ecclesiastici, agli ordinarj tributi fosser soggetti. Che che sia non però di questo, che non à nulla che far con quello, che ne' nostri tempi è in osservanza, poiche allora si era nel principio, in cui i Principi davano esecuzione a que' privilegj, che da Dio erano stati già dati alle sagre persone, ed alle sagre cose; e questo principio non potea in un medesimo tempo cōprender tutto, ma a poco a poco si andava mettendo in esecuzione, siccome di poi ne'seguenti tempi è avvenuto; quando al presente già si sta in un pacifico possesso dell'esenzione di tutti i pesi, e per la prescrizione di tanto tempo, e per la concessione de'medesimi Principi, che poi espressamente l'au fatta. Oltre a che forse a que' primi non era bastevolmente chiaro, come poscia in appresso si è veduto, se quei pesi ordinarj fossero inseparabili dalle cose, o nò; e credendogli que' Principi inseparabili, si regolavano colla massima legale, che *res transit cum onere suo*. Ma in oggi, anche per le concessioni fattene da essi Principi, è già senza dubbio, che sien questi pesi separabili dalle cose, onde possono e deggiono senza di essi passar le

cose nelle mani delle Chiese, e degli Ecclesiastici, quando ad essi pervenendo, diventan sagre. E perche finalmente il fatto non è mai ragione del jus, spezialmente quando il fatto provviene da persone potenti, a cui il contraddire è difficile, e l'opporsi è impossibile; onde allora viene il fatto applicato a violenza, non a ragione, e però non si puo mai addurre in pruova di quello, che si dee fare, ma sì bene di quello, che solamente si è fatto. Non perche dunque da alcune leggi, o di Costanzio Imperadore, o di Teodosio il giovane, o ancor di Giustiniano, come voglion molti, si rinvenga, volersi le sagre cose agli ordinarj tributi sottoposte, dir si dee, che non avesser'esse in ogni tempo da quelli l'esenzione. Ebbero in ogni tempo la ragione, l'esigenza, il privilegio, che ottennero da Dio, di dover'essere esenti, non ebbero l'esecuzione, il fatto, il possesso, che doveano averlo da'Principi.

L'ebbero poi finalmente anche da' Principi, da alcuni prima, da altri dappoi; prima in alcune cose, poscia in tutte; prima alcune Chiese particolari, in appresso ancor tutte. Così da Teodosio il giovane fu dichiarata esente da tutti i pesi la Chiesa di Tessalonica; come si à nella *leg.3. Cod. Theod. de Annonis, & tributis*; che si riferisce pur' anche nella *leg.12.* del Codice di Giustiniano, sotto il medesimo titolo. Le Chiese per verità sono di Dio, onde la ragione, ch'è in una di esse, per esser' esenti le sue cose, dev' essere in tutte; e le lor cose non meno son sagre, essendo di una, ch' essendo di un' altra; onde l'esenzione, se si confessa dover'essere in una, si confessa altresì tacitamente, che debba essere in tutte. Dell'intelligenza delle leggi di Giustiniano non è uniforme tra' Dottori il sentimento; è chi vuole, che l'esen-

l'esenzione l'avess' egli conceduta alle sagre cose, e per alcune Chiese, come alle mille e cento officine della Chiesa Costantinopolitana, che si legge nella Novella 37. [a], e per alcuni pesi, non per tutti, come si à nella *leg. sancimus 22. de Sacrosanctis Ecclesiis*. Altri non però vogliono, che l'avess'egli conceduta, e per tutte le Chiese, e per tutte le cose, e da tutti i pesi; siccome Tommaso del Bene si è avvisato [b]. Noi su questo, lasciando alla verità l'intiero luogo, osserviam solamente, che a fronte del medesimo Giustiniano comparve nella Francia, nel medesimo tempo, il Re Clodoveo, dal quale una generale esenzione da tutti i pesi all'ecclesiastiche cose fu conceduta. Così l'attesta il Concilio di Orleans, il primo, al canone quinto, *de oblationibus, vel agris, quos Dominus noster Rex Ecclesiis suo munere conferre dignatus est, vel adhuc non habentibus, Deo inspirante, contulerit, ipsorum agrorum, vel Clericorum immunitate concessa; id esse justissimum definimus*. E poscia in appresso dal Re Clotario ne fu fatta altra concessione più chiara, e più ampia, e più distinta [c]; *agraria, pascuaria, vel decimas porcorum, Ecclesiæ pro Fidei nostræ devotione concedimus. Itaut Actor, aut decimator, in rebus Ecclesiæ nullus accedat. Ecclesiæ vel Clericis nullam requirant Agentes publici functionem, qui Avi, aut Genitoris, aut Germani nostri, immunitatem meruerunt*. Gli esempli de' quali furon poscia seguitati dagli altri Re successori, come da Teoberto, siccome narra Gregorio Turonese, da Lu-

do-

a *Van. Espen loc. cit. num. 19.*
b *Del Bene de Immun. t. 1. c. 5. dub. 1. sect. 3. n. 2.*
c *Tom. 5. Concil. gen. ap. Labbè col. 827.*
Thomasin. de disc. Eccl. par. 2. lib. 3. cap. 5.

dovico il Pio, ſiccome aſſi ne'ſuoi Capitolari, da Carlo Calvo, e leggeſi pur'anche ne'Capitolari di lui [a]; Onde nella Francia l'immunità delle ſagre coſe ſi vide introdotta con maggior pienezza, che in altri luoghi, e mantenuta ſempre con maggior fermezza, che in altri paeſi.

Fra gl'Imperadori, Federico II. ſi vuole, che con aſſai ampia legge ordinat' aveſſe l'immunità delle ſagre coſe; e ritruovaſi nella *leg. item nulla*, *Cod. de Epiſcopis & Clericis*; nella quale così ſi legge; *item nulla Communitas, vel perſona publica, vel privata, collectas, vel exactiones, angarias, vel perangarias, Eccleſiis, vel aliis piis locis, vel Eccleſiaſticis perſonis, imponere, aut invadere Eccleſiaſtica bona, præſumant*. E queſto crediam, che baſti, per dimoſtrar la immunità delle ſagre coſe, riconoſciuta, confeſſata, ed ordinata, da' Principi nelle lor leggi; per farla ora riconoſcer pur'anche ſtabilita da'Pontefici, e da'Concilj, nelli lor canoni, ſoggiugniamo quì alquante altre coſe, che alla brevità del noſtro inſtituto ſieno più adatte, ed alla verità più conformi. Primamente voglion molti, che anche da' ſagri canoni non foſs' eſſa tutta in una volta ordinata; ma sì ben di mano in mano, ſecondo forſe l'occaſion richiedea, la divozion de'Popoli creſceva, la pietà de' Principi ſi aumentava. Nel principio la immunità ſi riſtrigneva al ſolo manſo, ch'era la dote della Chieſa; della quale ſotto il medeſimo nome ſi parla, e ne'Capitolari di Francia, in molti luoghi, e nel Capitolo primo, *de Cenſibus*, e nel *can. 25. 23. quæſt. 8.* In quelli di Ludovico il Pio ſi legge; *ſancitum*

---

a *Greg. Turon. lib. 3. cap. 25.*
Capitular. Lud. pii an 816. c. 10.
Capitular. Carol. Calvi an. 865. cap. 11.

tum est [a], *ut unicuique Ecclesiæ unus mansus integer absque alio servitio attribuatur*; ed in quelli di Carlo Calvo [b]; *ut de uno manso ad Ecclesiam dato nullus census, nec ab aliis postea à Senioribus requiratur*. L'erudito Sirmondo, nelle note a questi Capitolari, dice (c); *Ecclesiæ cujusque mansus dicebatur fundus, hoc est, certus modus cum structura plerumque ad mansionem*. Ed il Del Cange, nel suo glossario [d]; *mansus ecclesiasticus dicitur ea agri portio, quæ ipsi Ecclesiæ in dotem assignari solebat, vel Presbytero Ecclesiam deservienti, cum aliquot mancipiis*. Le parole della suddetta Decretale, o pur del suddetto canone, sono; *sancitum est, ut unicuique Ecclesiæ unus mansus integer absque ullo servitio tribuatur*; per cui si puo vedere il Gonzalez, e'l Van-Espen (e). Indi il Concilio di Valenza III. al *can.9.*, celebrato nell'anno 855. *dotes verò à Fidelibus designatæ Basilicis ad hoc, quod statutum est, ab eis, (idest à Presbyteris Parochialibus) vindicentur, nullaque redhibitio census inde à quolibet seculari exigatur*. Se poi le parole, che si soggiungono alla decretale, o al canone, cioè; *& Presbyteri in eis constituti, non de decimis, neque de oblationibus fidelium, non de domibus, neque de areis, vel hortis, juxta Ecclesiam positis, neque de prædicto manso, aliquod servitium faciant præter Ecclesiasticum. Et si aliquid amplius habuerint, inde Senioribus debitum servitium impendant*; a riferir si abbiano a'Cherici, o alle Chiese, non è comune il sentimen-

a *Cap. Lud. pii cap.10.*
b *Capit. Carol. Cal. cap.11.*
c *Sirmond. in not. ad Cap. Car. Calv.*
d *Du Cange in glossar. verb. Mansus Ecclesiasticus.*
e *Gonzal. in comment. ad cap.1. de Cens.*, *Van Espen loc. cit. cap.2. n.2. & seqq.*

timento tra'Dottori. Tra essi alcuni vogliono, il senso essere, che se le Chiese abbiano altri beni, oltre alla dote, di essi abbiano a pagar le gabelle; altri sostengono, che franchi tutti i beni delle Chiese, se oltre a questi i Cherici altri beni abbiano loro propj, di questi abbiano a sentire delle gabelle il peso. Il che a noi non importando, si lascia a vedersi in altri Autori.

Quello, ch'è certo, si è, che nel secolo undicesimo la immunità delle cose ecclesiastiche fu ne' sagri canoni più ampiamente, e più distintamente, stabilita. Nel Concilio di Melfi, celebrato sotto Urbano II., al canone undicesimo, così si ordina; *ne gravamen aliquod sancta patiatur Ecclesia, nullum jus Laicis in Clericos esse volumus...... Neque liceat Laicis exactionem aliquam pro Ecclesia beneficiis, aut paternis, maternisve facultatibus, quarere*. Soggiugne il Van-Espen (a); *hic non obscurè significatur, Laicis fas non fuisse, etiam in bonis paternis, aut maternis Clericorum, aliquam exactionem quarere*. Indi ne' Concilj Lateranesi, sotto di Alessandro III., e d'Innocenzio III., sempre si parla indiffinitamente, *de bonis Ecclesiarum, & Clericorum*, e si voglion tutti da ogni peso immuni; i dicreti di essi si riferiscono nel cap. 4. e 7. *de Immunitate Ecclesiarum*; e s'imitano, e più distintamente ancora si fanno dal Concilio di Narbona, al can. 12. *item statuimus, ut Clerici occasione patrimonii sui, vel persona, nullatenus tallientur, & tam Consules, quam alii Laici, ab his talliis & exactionibus, per censuram ecclesiasticam, si necesse fuerit, compellantur*. Fu questo Concilio tenuto nell'anno 1227., cioè presso a dodici anni dopo il Concilio

a *Van-Espen loc. cit. num. 8.*

lio Lateranese, sotto d'Innocenzio III., e dal Concilio Tolosano, nell'anno 1229., al can.20. *Clerici quoque non talliabuntur, occasione etiam hereditatis; etiamsi per successionem eis obvenerit, nisi sint mercatores, vel uxorati*; E dal Concilio di Colonia, nell'anno 1266., al can.8., che non solamente *bona Ecclesiarum, sed etiam ecclesiasticarum Personarum, civitatis, & diœcesis Coloniensis, sint & maneant in omni loco, tam in civitate, quam extra, & transeant tam in terris, quam in aquis, absque telonio, & qualibet exactione, & sine omni impedimento, libera, & penitus absoluta*. Poscia nel secolo quattordicesimo, il Concilio di Avignone, nell'anno 1326., al can.32., determinò; *item, quod Clerici, & hospitalia, & ecclesiæ, à talliis, & exactionibus, quas Domini temporales faciunt, etiam ratione possessionum temporalium, nec non in patrimonialibus, secundum leges, & canones, defendantur per Ordinarios, nimis hactenus super hoc negligentes: ne paulatim usurpent temporales Domini, in præjudicium, & enervationem ecclesiasticæ libertatis*. E così sempre in appresso se n'è conservata nella Chiesa la universale illibata osservanza; la quale se pur, cio non ostante, in alcuni luoghi si è variata, cio non è mai avvenuto con consentimento della medesima Chiesa; la quale, anzi in ciascun'anno, nella celebre Bolla, che si pubblica dal Papa, nel dì della Cena del Signore, ne condanna l'ardimento, e ne maledice l'abuso.

Finalmente nel Concilio Lateranese V., sotto Lion X., che celebrato fu nell' anno 1521., alla nona sessione, al fin del §. *& cum à jure tam divino &c.* così leggiamo; *innovamus omnes apostolicas sanctiones in favorem libertatis ecclesiasticæ, contra ejus violatores, quomodolibet editas, & cum in Lateranensi pariter, ac Con-*

ciliis generalibus, sub excommunicationis pœna prohibitum fuerit, ne Reges, Principes, Duces, Comites, Barones, Respublicæ, aliique Potentates quicumque, regnis, provinciis, ac terris, quoquomodo præsidentes, collectas, decimas, & alia hujusmodi onera, Clericis, Prælatis, & aliis quibuscunque personis ecclesiasticis, imponant, exigantque, neve à sponte etiam dantibus, & consentientibus, recipiant, atque in præmissis auxilium, favorem, vel consilium, palam, vel occultè, præstantes, in excommunicationis latæ sententiæ pœnam eo ipso incidant; & ipsæ quoque Respublicæ, ac Communitates, & Universitates, circa hoc quomodolibet delinquentes, ecclesiastico eo ipso subjiciantur interdicto. Prælati etiam præmissis, absque Romani Pontificis licentia, ultro consentientes, excommunicationis, & depositionis pœnam, ipso facto, incurrant; Statuimus, & ordinamus, ut de cætero talia præsumentes, & si, ut præfertur, qualificati fuerint, ultra supradictas pœnas, quas controveniendo ipso facto incurrere volumus, innovamus, quod ad omnes actus legitimos inhabiles, & intestabiles habeantur. Onde veder chiaramente si puo il debito, che assiste a' Vescovi, perche tuttor si oppongano, qualora nelle lor diocesi insensibilmente si tentino d' introdurre somiglianti detestevoli abusi. Essi, per verità, sono i Custodi più fidi di questa parte più dilicata, e più gelosa, dell' ecclesiastica disciplina, cioè della sagra immunità; avendogl' Iddio provveduti, e di armi proporzionate a difenderla contra le violenze di chiunque ardisse assilirla, e di forze nicissarie a sostenerla contra le insidie di di ogni uomo, che si studiasse di malmenarla: Come pur' anche la Chiesa avendo stabilite pene, per atterrire la lor connivenza, e tenendo apparecchiati premj, per rimunerare la loro fortezza; qualora essi, con prudeṅ-

denza, e con zelo, ne sostengono i diritti, senza che cedan mai, o al mondo, che gli sgomenta colle minacce, e alla carne, che gl'infiacchisce colle lusinghe.

Quinci di leggieri potrà conoscersi, se Monsignor Perrimezzi, Vescovo di Oppido, operi per vaghezza, che in lui sia di contendere con gran personaggi, o pur per nicissità, che a lui viene imposta da chi vuol toccarlo in una parte del suo uffizio, così dilicata, così gelosa, e a lui sì cara. Egli non pretende d'introdurre novità, ma soltanto di conservar nella sua diocesi la sagra immunità, quale in essa l' à ritrovata; Novatori più tosto son quelli, che, con pretesti di carità verso delle Università oppresse, cercan di perturbarla. A questi egli intrepidamente si oppone; e fa l r vedere, prima colle scritture, e qualora queste non bastino, il farà poi costare eziandio colle censure, che son quell' armi, che si anno a trattar nell' ultimo, e quando per l' appunto ogni altro rimedio sia disperato, quanto vane, sconsigliate, e mal fondate, sieno le lor pretensioni, e quanto sieno ragionevoli, prudenti, e giustificate, le sue resistenze. Eccone il fatto. Gli Ecclesiastici della diocesi di Oppido, oltre a' beni patrimoniali, possiedono altri beni, e donati, e comperati, e in altro modo acquistati. Innoltre Coloro, che an benifizj, anno ancor patrimonj. Si pretende di soggettare a' pagamenti fiscali i beni donati, e comperati, ed i beni patrimoniali di chi gode benifizj. E non potendo farlo co' Cherici, proccuran di farlo indirettamente co' Laici, collettando questi in maggior somma. E ciò col pretesto delle fraudi, che sotto del manto degli Ecclesiastici soglion commettere i Secolari. Si cerca.

I. *Se i beni donati, e comperati, degli Ecclesiastici, godano l' immunità da' pagamenti fiscali?*

II. *Se i beni patrimoniali degli Ecclesiastici Benifiziati si possan render soggetti a' detti pagamenti? E se, senza incorrer nelle censure, si possa nell' uno, e nell' altro caso, collettare per questo in maggior somma i Laici?*

III. *A chi spetti riconoscer le fraudi, che in detti beni, o donati, o comperati, si sogliono ordinariamente commettere?*

§. I.

I beni, o donati, o comperati, degli Ecclesiastici, godon l' immunità da' pagamenti fiscali.

S' Egli è vero, che i beni, come accessorj che sono alle persone, di cui son beni, debbon partecipare de' privilegj, che an le persone; siccome da' sagri canoni si raccoglie, e principalmente dal *cap. Ecclesia S. Mariæ, verb. Ecclesiasticis, de Constit.*, *cap. Episcopus, verb. subsidium, de Præbend.*, *cap. fin. verb. suis, de Vit. & honest. Cleric. cap. ex literis, verb. obligata, de Pignor*: E dall' altra parte i Cherici anno il pieno dominio, non meno di que' beni, che diconsi patrimoniali, e di quegli altri, che diconsi reditarj, che di quelli, i quali furono, o ad essoloro donati, o ad essoloro venduti; trasferendosi il dominio così negli Eredi, o ne' Legatarj, come ne' Donatarj, e ne' Comperatori, di quelle cose, che donansi, o pur si vendono; siccome di pieno consentimenro insegnano tutti i Dottori: Con evi-
den-

denza ne' siegue, che se i beni patrimoniali, e reditarj de' Cherici, sono da' fiscali pagamenti immuni, così pur debbono esser quelli, che diconsi comperati, o pur donati. E perche i Cherici gravar non si possono nelle persone, a cagione della loro immunità da que' pesi, a cui solamente i Laici son sottoposti; così neppure gravar si possono le loro persone, nel dominio di cui son detti beni, e la cui esenzione debbon pur' anche partecipare. (a) *Quapropter non possunt Ecclesiasticorum gravari bona, sicuti non possunt gravari personæ; quando quidem gravamen, quod cadit super bona, est revera gravamen personæ, cum per hoc revera gravetur in bonis persona; sicuti cum punitur in bonis persona, revera pœna pecuniaria punitur persona*. Il danno dunque si sente dalle persone, l' affronto ricevesi dalle persone, l'offesa è delle persone, qualora i loro beni, o si danneggiano, o si maltrattano, o pur si offendono; e perche tutti i lor beni sono in uno stesso dominio appo di essi, quindi è, che senza differenza di beni, di cui anno il dominio, se sono offesi, subito le lor persone ne ricevon l' onta, e ne risentono il danno.

E cio tanto più si avvera, quanto che le appostoliche bolle non fanno questa differenza di beni, qualora esse determinano ed ordinano la loro esenzione. Il possiam vedere nel canone diciottesimo della bolla, che si legge nel dì della Cena del Signore, in quelle parole; *imponentes decimas, collectas &c. personis ecclesiasticis, ac eorum, & Ecclesiarum, bonis, illorumque fructibus, redditibus, & proventibus*. Dov' è primamente da osservarsi, che la immunità dalle gabelle, e collette, igualmente si sup-

a *Del Bene de imm. & jurisd. Eccl. t. 1. c. 5. dub. 2. sect. 1. n. 11.*

suppone, e ne' beni delle Chiese, ne' beni degli Ecclesiastici; *ac eorum, & Ecclesiarum, bonis*. E perche tutti i beni delle Chiese, ancorche sieno donati, comperati, legati, o per altro titolo acquistati, intieramente la godono: Dunque pur' anche tutti i beni degli Ecclesiastici, senza veruna differenza tra essi, la debbono in tutta pienezza godere. La medesima bolla non si ristrigne a' beni patrimoniali; parla sì bene con termini universali di tutti i beni, che possano agli Ecclesiastici, per qualunque titolo, pervenire. Dunque neppur si dee da chichesia fare quella ristrizione, che dalla bolla non fassi; nè eccettuar si debbon que' beni, che dalla bolla eccettuati non sono. [a] *Accedit, quod in beneficium immunitatis ecclesiasticæ, ut potè favorabilis, textum bullæ, generaliter loquentem de bonis Ecclesiasticorum, non debemus restringere; sed generaliter, sicut generaliter loquitur de quibuscunque bonis eorum, sive patrimonialia sint, sive empta, sive donata, sive quocunque alio titulo acquisita, intelligere; sicut tradunt Barbosa, Filliucius, Reginaldus, Alterius, & Lessius in locis supracitatis;* [b] *qui propterea ibi expressè docent, quod non solum bona patrimonialia Ecclesiasticorum, sed quæcunque alia, quocunque titulo acquisita, immunia sunt ab omni onere, & gravamine, secularium Potestatum.* E cio maggiormente, quando a favore di tutti i beni, senza differenza tra essi, à forza la ragione, per la quale

a *Del Bene loc. cit. n. 4. & seqq.*

b *Barbos. in collect. tom. 1. lib. 3. tit. 49. cap. 4. num. 4. & de jur. eccl lib. 1. cap. 20. §. 5. num. 6.*
Filliuc. tom. 1. trac. 16. cap. 11. num. 298.
Reginald. tom. 1. lib. 9. cap. 25. num. 377. & 379.
Alterius de cens. t. 2 disp 19. lib. 5. c. 6. dubitat. c. 2.
Lessius lib. 2. cap. 38. dub. 3. num. 19.

le si vuole, che sien' essi liberi, e immuni; tutti essi sono in dominio de' Cherici, tutti dalle lor persone prendon la denominazione di ecclesiastici beni, e di sagre cose; tutti essi sono accessorj alle persone de' Cherici, i quali, rispetto a tutti essi, e non solamente ad alcuni di essi, propiamente son principali, e padroni.

Che poi si voglia, che ne' beni comperati, e donati, commetter si possano delle fraudi, con far simulate donazioni, e finte compere; cio non puo mai esser ragione, perche universalmente tutti i beni donati, e venduti a' Cherici, agli universali pesi si sottopongano. Que' beni, che fintamente sono donati, que' beni, che fraudolentemente sono venduti, quelli sì alle gabelle soggetti sieno, poich' essi non son de' Cherici, e però goder non debbono de' privilegj de' Cherici. Sono essi propiamente de' Laici, i quali per esentargli dal peso delle collette, e delle gabelle, finsero di donargli, o pur di vendergli, a' Cherici; ed essendo de' Laici, debbon' essere collettati, perche son di persone, che alle gabelle sono soggetti; e perche pure la fraude non è ragione, che sia di giovamento a chi la fa, e che sopra all' ingannator cada l' inganno. Questo abuso non è intenzion della Chiesa il difenderlo, e sostenerlo; anzi ella il perseguita, ed il punisce. E siccom'esso vanta antichissima la sua origine tra' Cherici, e Religiosi, poco avveduti, e troppo indulgenti, così non meno antico si mostra il zelo, ch' ebbe la Chiesa nell' abborrirlo, e nel condannarlo. Nel Concilio di Narbona, che celebrato fu nell' anno 1374., al canone ventesimo quinto, si legge; *ad nostrum pervenit auditum, quod nonnulli Clerici soluti, & tam in minoribus, quam in sacris ordinibus, constituti, & etiam Religiosi aliqui, sibi procurant donationes rerum immobilium fieri in fra-*

fraudem, ut bona sic eis donata ad contributionem talliarum Laicorum pro rata non teneantur. Ma ordinò forse il sagro Confesso, che, in odio di queste fraudolenti donazioni, tutti i beni, agli Ecclesiastici donati, soggettar si dovessero alle collètte, e alle gabelle? Mai nò; comandò sì bene, che le finte e simulate donazioni non si ricevessero; e ciò fu un' ordinar nel medesimo tempo, che le legittime e le vere si sostenessero. *Nos igitur talibus fraudibus obviare volentes, hoc sacro approbante Concilio, prohibemus, ne hujusmodi donationes in fraudem, ut præmittitur, recipiant*. E così per l' appunto diciamo anche noi, che i beni fintamente donati, son beni de' Laici, e sieno però soggeti a' pesi universali, a' quali i Laici son sottoposti: Ma i beni veramente donati, son beni de' Cherici, e però goder debbono la immunità, che godono, ed i Cherici, e gli altri beni de' Cherici.

Neppure intendiam noi di esentargli da tutti i pesi; poiche tra' pesi alcuni sono perpetui, invariabili, ed alle cose annessi, prima che queste nel dominio, o delle Chiese, o degli Ecclesiastici, pervenganos come sarebbe un censo, una servitù, al Principe dovuta; altri sono incerti pesi, e variabili, quali per l' appunto sono quelli delli fiscali pagamenti, di cui noi quì facciam parola. I primi pesi si chiaman pur' anche reali, a differenza degli altri, i quali personali sono, o pur son misti. A' primi son tenuti, non à dubbio, tutti i beni, che, o alle Chiese, o agli Ecclesiastici, pervengono; e di questi beni si verifica, che *res transit cum onere suo*; siccome assi nel *cap. cum non sit*, 33., e nel *cap. pastoralis*, 28., *de decimis*. Ma a' secondi non son tenuti, siccome appresso Tommaso del Benecomu-

ne-

nemente i Dottori insegnano ; [a] *vel habebat onus incertum , & variabile; & hoc onus à persona ecclesiastica prastandum non est ; atque sic docent Silv. ver. immunitas 1. n. 19. Filliuccius tom. 1. trac. 16. c. 11. n. 294. Azor. par. 3. lib. 5. c. 19. q. 8. , Duard. in Bullam cœnæ lib 2. can. 18. q. 6. n. 6. Megalius in par. 2. lib. 2. cap. 17. q. 6. n. 98. & 103. , Alterius tom. 1. disp. 19. lib. 5. c. 6. , Prosper de Augustino in addit. ad sum. Quarant. ver. vectigal, Sousa in Bullam cœnæ c. 19. disp. 92. n. 5. , Molfes. in sum. tom. 2. trac. 12. c. 22. n. 167. & seqq. , Turrian. tom. 2. in 2. 2. disp. 44. dub. 4. n. 13. , Mol. tom. 3. trac. 2. disp. 672. Layman. lib. 4. trac. 9. c. 6. n. 5. , Malderus in 2. 2. trac. 5. c. 6. dub. 9. , Suarez contra Regem Angliæ lib. 4. c. 20. & Barbosa in collect. tom. 1. lib. 3. tit. 49. c. 4. n. 6.* E certamente i primi pesi , essendo affissi alle cose , che percio reali si chiamano , a chiunque pervengan le cose , essi parimente arrivano ; siccome se da un particolare sulle cose, che agli Ecclesiastici si donano, o pur si vendono , si avesse un' enfiteusi , un censo perpetuo, o pur di bolla; con questo peso appunto le stesse cose alle Chiese, ed agli Ecclesiastici , sarebbon passaggio . Non deve il Principe, o la Repubblica , essere di minor condizione delle private persone ; onde se le cose passan co' pesi reali , che a queste pagano , passan pur' anche co' medesimi pesi, che pagano , o al Principe , o alla Repubblica . E non diversamente intender si debbono Innocenzio , l'Abate , Silvestro , ed altri Dottori (b) .

Ee An-

a *Del Bene l. c. cap. 5. dub. 6. n. 1. & 2.*

b *Innoc. in. cap. non minus de immun. Eccles.*
Abb. in cap. 1. de censib. n. 8. , & cap ult. n. 12. de vit. & honest. Cleric. , & par. 1. cons. 3. & 26.
Silv. ver. immunitas 1. q. 5. , & ver. gabella 5. q. 3.
And. Gail. lib. 2. observ. 52.

Anzi le steſſe ſagre Congregazioni eſpreſſamente con queſti termini concepiſcono, e pubblicano, i lor direti; e ſpezialmente quella della eccleſiaſtica Immunità, della quale, a confermar quanto da noi ſi aſſeriſce, ci piace quì di rapportarne alquanti. In una di Camerino, a dì 17. Gennajo del 1626., al libro terzo di Monſignor Paolucci, al foglio ottavo; [a] *Clericus non tenetur ad onera, niſi ea ſint certa, realia, & invariabilia*. In una di Solmona, a dì 2 Maggio del 1629, al libro primo di Paolucci, al foglio 133. nel dorſo; *bona acquiſita per Clericos non ſunt immunia ab oneribus, ſi ſint certa, realia, & invariabilia, juxta deciſionem in Brunduſina Gabella*. In altra di Pollonia, a dì 3. Gennajo del 1628., al libro primo di Paolucci, al foglio 78., nel dorſo; *pro bonis acquiſitis Eccleſiaſtici non tenentur ad onera, niſi ſint certa, realia, & invariabilia, vel jure feudi. Bona Eccleſiarum, piorum locorum, & Eccleſiaſticorum, quæ eis devenerunt titulo hæreditatis, donationis, emptionis, & ſimilium, non ſunt ſubjecta, niſi oneribus certis, realibus. & invariabilibus, juxta deciſionem in Brunduſina coram Pegna, & in Abanen. coram Merlino, non obſtante quacumque inhibitione*. In altra di Modena, a dì 21. Novembre 1635., al libro ſecondo di Paolucci, al foglio 235. In altra di Mondovì, a dì 11. Agoſto del 1638., al libro terzo di Paolucci, al foglio 69. In altra di Fermo, a dì 14. Maggio del 2675., al libro primo de' direti di Monſignor Altoviti, al foglio 652. In altra di Volterra, a dì 18. Dicembre del 1629. del libro ſecondo di Paolucci, al foglio 21. nel dorſo. E tutto, perche queſti peſi reali, in-

a *Apud. Ricci in Synopſi verb. bona Eccleſiaſticorum acquiſita*.

invariabili, e certi, nulla an che fare colle persone; ma son totalmente colle cose internati; onde sempre seguitan le cose, dovunque queste si sieno. A differenza degli altri pesi, i quali non essendo meramente reali, convengono alle cose per ragion delle persone; onde se le persone esenti sono, esenti son pur' anche le cose, giusta la regola dell' Abate Palermitano; *si persona exempta est, consequenter etiam res ejus*; e secondo la comune dottrina de' Giureconsulti; *mutata persona, mutatur etiam conditio rei*: siccome si puo vedere appresso di Marta, Guttierez, del Bene, ed altri [a].

Che i pagamenti fiscali nel nostro Regno Napoletano non si annoverino *inter onera realia, certa, & invariabilia*, ma sì bene *inter onera, quæ vocantur mixta*, egli è commun sentimento di tutti i Dottori, sì Ecclesiastici, sì Secolari. Il Cardinal di Luca confuta egregiamente il Marotta (*b*), il quale un particolar trattato, dopo le sue Discettazioni, su questa materia, con sua singolare oppinione, compose, e pubblicò. Tre sorti di pesi si distinguono dal Marotta, cioè que' pesi, che chiama egli *communitativa ordinaria*; come son per gli Medici, Chirurghi, Ospitali, Orologj, ed altri simili: Altri, che diconsi da lui *communitativa extraordinaria*; quali sono pel passaggio, o per l'alloggio, de' Soldati, per la persecuzion de' Banniti, per gli donativi, che si fanno al Re, ed altri somiglianti: Altri finalmente, ch'egli vuol che sien fissi in una unifor-

---

a *Abb. in. c. ult. n. 12. de vit. & honest. Cleic.*
Martha de Iurisdiction. par. 4. cas. 125. n. 12. & 18.
Guttierez lib. 1. pract. 99. q. 3. n. 15.
Del Bene. c. l. num. 8.

b *De Luc. tom. 2. de Regal. disc. 50. in annot.*

me somma; e quest'intende, che sieno i pagamenti fiscali, cioè tanti carlini per fuoco; e con cio conchiude, *quod ista species onerum dicenda esset realis; unde bona tenentia solvitur per Neapolitanos, & Barones, ut per Rovit. prag. 4. de immunit. Neapolitanor. num. 2. cum aliis*. Così il Marotta nel suo singolar trattato *de Bonatenentia*, al capo sedicesimo, al novero primo. Ma ecco la forte, e stretta, ed efficace, impugnazion, che gli fa il dottissimo Cardinale: *In contrarium tamen ponderabam, quod id rectè procederet, quando istud onus uniformitèr solveretur, tanquam merè reale in summa inalterabili; puta ad rationem tot granorum, vel tot carolenorum, pro quolibet jugere, seu modio terræ, sive in aliqua quota fructuum fixa & inalterabili: Secus autem stante praxi Regni, quod tenentur quidem Communitates solvere Regi hæc fiscalia, ad rationem certam tot carolenorum pro foculari, sed exactio à civibus, & incolis, fit difformiter, dum alicubi per gabellas super victualibus, præsertim super farina, seu molitura tritici, aliisque frugibus, juxta qualitatem Regionum; & alicubi per æs & libram; & per consequens dici non potest onus merè reale, juxta dictam tertiam speciem*. Onde si vede, che il peso della buonatenenza, o pur de' Fiscali, essendo vario, non solamente in tutti i luoghi del Regno, ma eziandio in uno stesso luogo del medesimo Regno, tassandosi in un' anno più, in un'altro anno meno, secondo i bisogni, che corrono; non si abbia esso ad annoverar tra que' pesi, che diconsi *realia, certa, & invariabilia*.

Il dotto Cardinal Vincenzo Petra, ne' suoi Comentarj all'appostoliche bolle, nel terzo tomo, alla bolla quinta di Urbano IV. al novero 45., al fog. 324., apporta l'addotta risposta del Cardinal di Luca, ma altra migliore del suo ne soggiugne. Dic' egli; *licet au-*

autem verum sit, (a) non teneri Ecclesiasticos ad dictam bonam tenentiam, non tamen id est ex ratione supra adducta non uniformitatis oneris, quia talis ratio est satis lata; sed ex eo quod ista solutiones pro bonatenentia sunt onera verè mixta, quia imponuntur personis pro rebus. Cum enim Cives solvere debeăt functiones fiscales in certa quota uniformi pro variis oneribus, qua enumerat citat. Capyc. Latr. Communitas, seu Universitas, solet imponere solutiones super bonis in Catastro descriptis, tam pro dictis functionibus fiscalibus, quam pro aliis oneribus, seu publicis expensis, veluti pro stipendio Medicorum, refectione murorum, aliorumque, qua onera communitativa solent dici; unde magis, vel minus, juxta expensas, vel majora, seu minora bona propria, qua solent habere Universitates, solvitur; & sic non dicitur onus merè reale, sed mixtum, ad quod non tenentur Ecclesiastici. Ma quando cio fosse anche in dubbio, il dichiararlo non ispetta già al Laico, ma solamente all' Ecclesiastico Giudice; siccome il medesimo Cardinal di Luca insegna. Egli dunque dichiari, se il peso de'Fiscali, se il peso della buona tenenza, sia meramente reale, o pur sia misto; ed i Laici nulla in cio s'intromettano, ma aspettin sì bene la dicisione, che far dovranno gli Ecclesiastici, per ubbidirla [b]. *Hodie tamen per hanc sacram Congregationem recepta est distinctio, quam ex probabiliori, magisque communi DD. sensu, Rota pluries firmavit, super triplici scilicet, personalium, mixtorum, ac merè realium onerum, specie, ut hac ultima tantum ipsa bona afficiat, eaque sequatur penes Clericos, vel alios exemptos, non autem alia dua priores. Unde propterea, facti po-*

a *Petra tom. 3. Com. in Bullas fol. 324.*
b *De Luca par. 4. Misell. disc. 2. §. 4. num. 40.*

potius, quam juris, hodie quæstio remanet, per ecclesiasticos Judices pariter decidenda; super verificatione scilicet hujus veræ realitatis, ad cujus effectum ea desiderantur requisita, ut sit onus perpetuum, ac fixum, & invariabile, absque eo quod constet de initio, quod à personali potius causa in jurisdictionali auctoritate potius obveniet, juxta distinctiones, & declarationes &c.

La risposta non però, o sia la dicisione, dell'Ecclesiastico Giudice, già l'abbiamo; poiche non solamente la Congregazione dell'Immunità ecclesiastica, ma eziandio quella de'Vescovi e Regolari, an dichiarato, che i Cherici dal peso de' fiscali, e della buona tenenza, immuni sieno; dunque an pur'anche diciso, che sì fatti pesi reali non sieno, nè fissi, certi, e invariabili, ma misti; quali appunto esser debbono, affinche i Cherici ne sieno esenti: E quel, ch'è più, an pur' anche dichiarato, che di questi pesi sieno i Cherici immuni, eziandio in que'beni, che loro saran donati, o pur venduti. Eccone le dichiarazioni, che si posson pur' anche leggere appresso del laudato Cardinal Petra; La Sagra Congregazione dell'Immunità in una di Tricarico, a dì 28. Maggio del 1626. *Clericos esse immunes à bonatenentia*. In una di Caserta, a dì 19. Agosto del 1630. *Clericos gaudere immunitate à bonatenentia pro bonis emptis, & donatis*. In una di Fondi, a dì 23. Marzo del 1638. *Clericum gaudere debere exemptione à bona tenentia, quamvis absentem*. In una di Solmona, a dì 6. Maggio del 1631. *Clericus, quamvis inbabilis ad suscipiendos Ordines sacros, gaudet exemptione à bonatenentia*. E la Sagra Congregazione de'Vescovi e Regolari, a dì 8. Dicembre del 1681., dichiarò, *quod bonatenentia neque donatori, seu venditori, sive cedenti, imponi potest, quia sic indirectè Ecclesiasticis imponeretur*;

c'l

e'l rapportan pur'anche Pignatelli, e del Bene. Ma fermianci nel Pignatelli; egli per l'appunto nel primo Tomo, nella Consultazione 453., così dice; *An Clerici in minoribus gaudeant immunitate bonorum sibi donatorum causa studii? Gaudent tanquam bona ecclesiastica. An vero hujusmodi causa cessaverit, debet cognosci ab Episcopo. Item Sacra Congregatio in una Marsicana, die 16. Januar. 1663. Est contra Riccium par.4. Collect.901. Textus enim bullæ cœnæ Domini loquitur generaliter, ac proinde intelligitur de quibuscumque Ecclesiasticorum bonis, sive patrimonialia ea sint, sive donata, sive empta, aut quovis alio titulo quæsita. Quod docet Duert. ad d.locum bullæ, Filiuc., Reginald., Alter., Less., ac alii, & speciatim Diana p.1. trac.2. res.42., ubi cum Duarto refellit Auctores, qui consuetudinem Regni Napolitani approbant, tuenturque.*

Chi portava le parti dell' Università di Oppido, volendo persuadere a Monsignor Vescovo Perrimezzi ciò, che dall' Università si pretendeva, dissegli, che il Regente de' Marini sosteneva a suo favore, che questa immunità ne' beni donati a'Cherici, o pur venduti, non dovesse aver luogo. Ma accortamente Monsignor Vescovo risposegli, quella non esser dottrina del Regente de' Marini, ma del Regente Reverterio, e dal Marini anz'impugnata, che seguitata; che tassa innoltre il Reverterio di trascuratezza, per aver' egli altrove insegnato il contrario a quello, che nel rapportato luogo scrive. Si legge dunque questa dottrina nell'osservazione del de' Marini alla dicisione del Reverterio 227. e son le parole del primo al n. 3. le seguenti *sed certè præsuppositum Domini Regentis nostri non est sine maxima controversia; nam & si non desint Doctores, qui dixerint, collectarum munus in hoc regno dici patrimonia-*

le,

le, & ordinarium; sicque scripsisse Barthol. Capol. cons. 46. inter cons. Felini, & Andr. Barbat. cons. 1: lib. 3., quos ego allegavi in cit. cap. 47. n. 4. Attamen sunt & alii, qui scripserunt, & melius, impositiones, de quibus loquimur, nullatenus dici onera realia, sed mixta, nimirum imposita personis pro rebus. E più in giù; *ita sane relatis antiquis docent Joan. de Amic. cons. 146. n. 6., ubi dixit, quod cum hodie ab aula recesserit tributum, & collecta solvantur per æs & libram, non possunt durare, & persistere, postquam res pervenerunt ad personam privilegiatam*. E quì rapporta una gran serie di Dottori, sì Ecclesiastici, sì Secolari, conchiudendo poscia nel n. 4. *& in puncto casus hujus decisionis, nimirum in Ecclesia titulo aliquo bona à Laicis acquirente, quæ scripta reperiuntur in estrimo Universitatis, ut postquam ad ipsam pervenerint, ad collectarum solutionem non teneatur, ex Baldo, & Aretino in l. placet C. de sacrosan. Eccles., firmavit idem D. Regens noster supra in decis. 18., cujus hic fuit immemor. Habemus pariter geminas determinationes Regiæ Cameræ &c.* Onde si vede, che a cio provare concorron non solamente ecclesiastici Dottori, ma pur' anche laici; e per diffinirlo vi sono non soltanto decreti delle sagre Congregazioni di Roma, ma eziandio arresti della regia Camera di Napoli. Ma per questa egli è di uopo, che alquanto più in essa ci fermiamo.

Comeche vi sieno alquanti Dottori del Regno, i quali costantemente asseriscono, *bona donata Clericis non gaudere exemptione*: E cio, tra per una lettera del Cardinal Granvela, Veccrè di Napoli, a Filippo II., Re delle Spagne, allora quando, nell' anno 1571., il Cardinale Alessandrino al medesimo Re fu mandato dal Pontefice S. Pio V.; E per una Relazione del Presiden-

sidenti della regia Camera della Summaria al Conte di Miranda, Vecerè nel 1590., Che amendue si ritruovano appo del Regente de' Marini nella Collezione *Allegationum diversorum Juris consultorum Neapolitanorum*; all' Allegazione 76., la qual' è del P. Giovanni Iovene, della Compagnia di Giesù: Nullaperò di meno il medesimo de' Marini in Reverter. alla decis. 227. al n.6. costantemente asserisce, che *bona, vero titulo, & sine fraude, à Laico Clericis donata, liberantur ab oneribus, ad quæ antea tenebantur*; ed attesta, essere stato così diciso dalla regia Camera, a dì 24. Dicembre del 1541. Onde possiam dire, che i Dottori, che in contrario scrivono, si abbiano ad intendere, quando nelle donazioni son fraudi, non già quando son vere; perch' essendo vere, ed indubitate, non si contrasta, anche nel Regno, l' esenzione, di cui si parla. E di cio chiarissima pruova è, che i Dottorj contrarj nelle donazioni, che si fanno alle Chiese, non an ripugnanza di accordar l' esenzione; ma non già in quelle, che si fanno agli Ecclesiastici; e non per altro, se non se, perche in quelle, che son fatte alle Chiese, non puo aver luogo la fraude, la quale soventi fiate interviene in quelle, che si fanno agli Ecclesiastici. Tutto dunque alla fraude si riduce; quale, quando costerà che certamente non vi sia, non dev' esservi difficoltà ad accordar l' esenzione, di cui si parla, anche agli Ecclesiastici, anche ne' beni, o lor donati, o lor venduti, o da loro, per qualsisia altro titolo, acquistati. Siccome per l'appunto da lla sagra Congregazione dell'Immunità, per le frutta di detti beni, fu diffinito. In una di Campagna, a dì 4. Settembre del 1674., al lib.1. di Altoviti, al f. 992. *Clerici gaudent exemptione fructuum, etiam in bonis eisdem donatis*. In una di Camerino; *pro bonis*

patrimonialibus in totum, & etiam pro bonis acquisitis, & donatis. In una di Lacidogna, a dì 31. Gennajo del 1628.*Clerici gaudent exemptione fructuum, etiam in bonis eisdē donatis*.Concorrendo dunque la S.Congregazione espressamente colle parole da una parte, e dall'altra la regia Camera tacitamente colla mente, e la Consuetudine tutto confermando in Oppido e sua diocesi,non puo mai aver luogo il sentimento, che volesf' essere contrario a quanto da noi finor si è scritto.

§. II.

I beni patrimoniali degli Ecclesiastici benifiziati non son soggetti a'pagamenti fiscali;e'l collettar' i Parenti de' Cherici in maggior somma, a cagione de'beni, o donati, o comperati, o pur patrimoniali, che godono i Cherici, non si puo fare, senza incorrere nelle censure.

Siccome in Oppido, ed in tutta la sua diocesi, la consuetudine è a favore de' Cherici, per cio,che risguarda l'esenzione de' beni, o lor donati, o lor venduti, o lor lasciati; così pure è a loro pro per cio, che mira la immunità de' patrimoniali beni de' Cherici, che godono altresì benifizio. Mai non si è sentita la stranissima pretensione, che or si caccia fuori, di voler soggettare alle collette i patrimonj; quando questi, anche da coloro, che an contesa l'immunità

ad

ad altri beni de'Cherici, sempre sono stati tenuti per sagrosanti. Che poi si uniscan co'benifizj in una stessa persona, non per questo deggion venire a perdere quella esenzione, che avean prima; e fare con cio, che il benifizio sia come in pena, non come in premio, di chi l'ottiene. Anzi verrebbe pur' anche a mostrarsi, che la condizione de' Cherici benifiziati, quando è più ragguardevole nella Chiesa, siccome scorgesi ne' Canonici, ne' Curati, ed in altri simili, a cagion poscia di questa sciocca pretensione, si verrebbe a fare men degna, anzi più vile. Posciacche quella esenzione, che arebbono ne'patrimoniali lor beni tutti i semplici Chericuzzi, non l'arebbon poi i Canonici, ed i Curati; e l' avanzar di grado sarebbe ad essi lo stesso, che 'l mancare ne' privilegj. Cose veramente, che non si possono udire senza beffe, e non si possono rifiutar senza nausea: Pur non dimeno ci convien quì di dirne alquante cose, le quali più propie ci son parute a mostrar, quanto giuste sien le Cause, che Monsignor Vescovo Perrimezzi a sostenere intraprende, e quanto parimente irragionevoli, ridicole, e dispettose, sieno le brighe, che tuttora gli muovon contro i suoi, quanto implacabili, altrettanto più ignoranti, Contraddittori.

E innanzi tratto ci si paran di avanti in copiosa folla i dicreti, dalle sagre Adunanze di Roma fatti, a pro di tutti i patrimonj, o uniti sien essi co' benifizi, o pur divisi, in un medesimo personaggio, a cui sono assegnati. La sagra Congregazione dell' ecclesiastica Immunità, in una del Mondovì, a dì 11. Agosto del 1638., *bona assignata in patrimonium Clericorum pro ordinibus suscipiendis, non sunt subjecta, nisi oneribus certis, realibus, & invariabilibus, quando tempore assi-*

 gna-

gnationis erant subjecta similibus oneribus(*a*). Quì non si determina tempo, non si dichiara condizione, non s' individua modo, ma indiffinitamente si vuole, che il patrimonio sia esente, sempre ch'è patrimonio: E perche col benifizio unito non lascia di esser patrimonio, percio col benifizio unito non lascia di esser'esente. In una di Albano, a dì 14. Settembre del 1626., ed in un' altra di Faenza, a dì 24. Marzo del 1627., (*b*) *patrimonia, ad quorum titulum Clerici sunt ordinati, sunt immunia ab impositionibus, & gabellis*. Fino a tanto che il benifizio al patrimonio non si surroga, il che far non si puo dal Cherico, senza ottenerne dal propio Vescovo la licenza, sempre il patrimonio s' intende libero, e franco, qual patrimonio; e quando si faccia poscia, anche il patrimonio riman' esente, come gli altri beni del Cherico, che patrimoniali non sono; puo non però da esso alienarsi, qual non si poteva prima, quando patrimonio era. Onde in una di Fondi, a dì 25. Settembre del 1627., dalla medesima Congregazione fu detto, [*c*] *limita tamen quoadusque Clerici non obtineant beneficium legitimè subrogatum loco patrimonii*. E fu replicato in un' altra dell' Aquila, a dì 27. Aprile del 1638., in altra di Lecce, a dì 26. Agosto del 1636., in altra di Nocera, a dì 23. Gennajo del 1674. E vuols' intender così, che se a talun povero Cherico assegnato fosse alcun patrimonio da un ricco e liberale Uomo, fino a tanto ch'egli alcun benifizio ottenga; ottenendo poscia il benifizio, e legittimamente al patrimonio surrogandolo, il patrimonio ritor-

a *Ricc. in Syncps. verb. Patrimonium num.1.*
b *Idem loc cit num.2.*
c *Idem loc.cit. num.3.*

torna a chi gle'l donò, e qualora questi sia laico, rimane anch'esso soggetto. Ma se a questi non torna, sempre libero si conserva; siccome con altra dichiarazione renderem chiaro.

La dichiarazione è la seguente, ed è della sagra Congregazione dell'ecclesiastica Immunità in una di Città di Castello, a dì 31. Agosto del 1659., e vien riferita dal Pignatelli [a]; *An bona donata Clerico sub conditione, quod si acquisiverit beneficium ecclesiasticum, debeant restitui donatori, sint immunia ab oneribus laicis? Affirmativè*. E per maggior chiarezza, dal medesimo Pignatelli si rapporta il ricorso alla medesima Congregazione fatto, in queste parole: „ D. Francesco Gobbi, da Città di Castello, ordinato in sacris a titolo di patrimonio, costituito parte in un suo podere, e parte in due pezzi di terra, donatigli a questo effetto da un suo parente, con condizione però, che ottenendo egli benifizio ecclesiastico sufficiente a vivere, i detti pezzi di terra tornassero al donatore; venendo ora esecutato da'Ministri della Città per lo dazio, e gabelle di detti beni, sotto pretesto, ch'egli sia stato provisto di benifizio sufficiente, supplica per ordineopportuno, che sia rimessa l'esecuzione, e che sia mantenuto esente per l'avvenire,com'è stato pe'l passato. „ E la S. Congregazion rispose;*gaudere in omnibus*.Or se ne' beni donati, ancorche a titolo di patrimonio, ma poi, a cagion dell'interposta condizione, ritenuti con debito di restituzione, da chi benifizio ecclesiastico ottiene la immunità si gode; quanto maggiormente goder si dovrà nel

a *Pignatel.tom.1. Consult.446.*

nel patrimonio effettivo, ancorche benifizio ecclesiastico ottenuto si sia? Quando poi i beni donati al Laico ritornano, allora si fan di nuovo agli universali pesi soggetti; siccome dicemmo disporsi da' dicreti sopra apportati; ma fin tanto che nel Cherico rimangono, son sempre da tutti i pesi esenti. Ma che ricorrere ad argomenti, quando ne abbiam la dicisione, che sembra per l'appunto fatta pel nostro caso? Essa è della medesima Congregazione dell'Immunità, fatta in una di Fermo, a dì 11. Gennajo del 1633. *bona, ad quorum titulum Clericus est ordinatus, gaudent exemptionibus, etiam post adeptum beneficium, nisi fuerit subrogatum in locum patrimonii*. Puo disiderarsi maggior chiarezza?

E cio con ragione ancor ben soda; poiche se il Cherico vorrà rinunziare il benifizio, o se del benifizio, per suoi demeriti, verrà ad esser privato, dovrà egli senza patrimonio restare? E quantunque possa egli alienarlo, non però a questo puo venire forzato; essendo questo il primo titolo della sua ordinazione, il quale dal titolo del benifizio non si scancella, non si rimuove, non si perturba. Onde noi possiam dagli Avversarj ricercare; o ess'intendono, che acquistato il benifizio, il patrimonio rimanga in dominio del Cherico; o pur vogliono, che il Cherico l'abbia a vendere, ovver donare? Se il primo, perche non dovrà godere immunità, quando il Cherico ne à il dominio? E non è cosa, o comperata, o donata, ma sarà sua porzione di redità, o pur legittima, o sua fatica? E quando anche donata, o comperata fosse, ritornan le pruove nel precedente paragrafo rapportate. Ma se il secondo, perche il Cherico dovrà soggiacere a questa violenza di vendere la sua robba, quando ogni altro è libero nella disposizione della sua propià? Perche

che il Chericato il dovrà rendere di più vile condizione de' Laici, essendo questi liberi nel disporre delle lor cose, ed egli vegnendo forzato a venderle, o pur donarle? Perche il benifizio il renderà incapace a possedere quello, ch'è suo; onde sia astretto a spogliarsene, con trasferirne ad altri il dominio? Se queste son cose, che possan concedersi da mente sana, il lasciamo alla considerazion di chi legge; il qual di leggieri ne osserverà le stranezze, qualora egli rifletta, che il Chericato è stato di libertà, non di servitù; che la Chiesa libera, non lega, chi la serve, da quei pesi, a cui chi non la serve è sottoposto; che il benifizio è in grazia, non è in odio, di chi l'ottiene; che si dà in premio, e non in pena, a chi il merita; che veste, e non ispoglia, chi lo riceve. E cio tanto è più vero, quanto che i benifizj nella diocesi, di cui parliamo, e non son pingui, e portan pesi; onde se i benifiziati non an dal patrimonio l'ajuto, con poco, o nulla, di decoro posson del propio carattere sostenere la dignità.

Ma affinche più praticamente si conosca, quanto strana, e quanto irragionevol, sia la pretensione degli Avversarj, rapportiam quì alcuni fatti, da' quali anzi l'opposto ricavasi a quello, ch'essi pretendono(a). Il Re Carlo I. ordina, a dì 12. Giugno del 1270., al Giustiziere di Terra di Bari, che non faccia astrignere i Cherici della Città, e diocesi di Bari, costituiti in Ordini sagri, e che possiedono benifizj ecclesiastici, a contribuire nelle collette, taglie, sovvenzioni, ed altri pesi, che dalla regia Corte s'impongono a' Laici. Il medesimo Re, a dì 24. Giugno del 1270., comanda al Giustizie-

a *Chioccarel. m. s. giurisdiz. tit. de immunit. Clericor. &c.*

ſtiziere di Principato, e Terra Beneventana, che non astringa i Cherici di Scala, che sono costituiti negli Ordini sagri, ed anno benifizj ecclesiastici, al pagamento delle collette, ed altri dazj. Il medesimo Re, a dì 30. Giugno del 1270., scrive al Giustiziere di Terra di lavoro, e Contado di Molise, presente, e futuro, che non faccia astrignere i Cherici della Città e dioceſi di Venafro, nelle collette, taglie, ed altre sovvenzioni, mutui, angarie e perangarie, che pro tempore s'impongono per la regia Corte; benche fieno benifiziati, e costituiti negli Ordini sagri. Or'io dico, che questa immunità non si dovea intendere per gli beni del benifizio, poiche questi, per essere immuni, non richiedeano, che i Cherici fossero in sagri Ordini costituiti; dunque intender si deve per gli beni patrimoniali, o pur'altri, che da essi Cherici, oltre a'benifiziali, si possedevano. E tanto era lontana la pretensione di soggettare a'pagamenti universali i patrimonj de'Cherici benifiziati, che più tosto si voleano i patrimonj immuni, quando i Cherici aveau sagro ordine, o benifizio possedevano. Onde più specificamente il Re Carlo II. ordina, a dì 2. Maggio del 1296., (a) a'suoi Ufiziali, che non facciano astrignere alcuni Cherici della città di Marsico a contribuire per gli beni ecclesiastici, e per gli loro beni patrimoniali, per le porzioni, che legittimamente loro toccano, nell'esazioni delle collette, mutui, ed altri pesi, che dalla regia Corte s'impongono.

E perche si conosca, che i nostri Re an solamente preteso di sbandir le fraudi dagli Ecclesiastici, non di

a *Idem loc. cit.*

di diminuire ad essi le immunità, soggiugniam pur'anche, che Carlo, l'illustre Duca di Calavria, figliuolo e Vicario generale del Re Roberto, a dì 24. Settembre del 1322. [a], ad istanza di Giovanjacopo, Vescovo di Marsico, ordinò alli Giustizieri di Abbruzzo di là, e di quà, ed altri Ufiziali, che a'Cherici della diocesi di Marsico, i quali chericalmente vivono, e ne' negozj lor proibiti non s'ingeriscono, che vanno in abito, e tosura, si osservino le costituzioni, e capitoli, fatti dal Re, suo Avo; e si trattino immuni da tutti i pagamenti fiscali, e collette da imponersi pro tempore in detti luoghi, per gli beni tanto patrimoniali, quanto per industria, succeffione, e contratto lecito, ed altri acquisti, che tengono, e possiedono; per le porzioni sole, che loro ragionevolmente toccano. Quì non si eccettuan donazioni, non vendite, non redità, non altri acquisti; tutti si vogliono dalle gabelle immuni que' beni, i quali, per qualunque titolo, sieno de'Cherici, quando essi per lecito contratto ne abbian fatto l'acquisto. Le fraudi solamente si eccettuano, le quali, o si commettono in quelle porzioni, che a'Cherici ragionevolmente non toccano, o pure in que'contratti, che leciti non sono. Ed il Re Roberto stesso, a dì 3. Agosto del 1330., ad istanza del Vescovo e del Clero della Città di Ascoli, comandò al Giustiziere di Capitanata, che non faccia astrignere il Vescovo, Capitolo, e Clero, a contribuire a'dazj per le robbe, che lor'occorre di vendere, o di comperare, se chericalmente vivono, e di mercatanzie illecite non s'impacciano. Da questi pochi fatti, e da molti altri so-

a *Chioccarel. loc. cit.*

miglianti, che appresso del Chioccarelli si truovano, (a) si ricava con evidenza, che i nostri Re non an mai avuta in odio, e in orrore, l'immunità de' Cherici, ma sì bene la lor malizia, e qualora essi vivevano da quelli, ch'erano, concedean loro tutte l'esenzioni da' dazj, sì ne' patrimonj, sì nelle robbe, o comperate, o donate, quando anche di ecclesiastici benifizj fossero stati ben provveduti.

Se operassero in questa guisa que' Ministri, i quali credono di rendersi più graditi a' lor Principali, con oltrepassar que' confini, che dalle leggi, e dalle convenienze, son loro prescritti, e con offender que' diritti, che gli stessi lor Principali anno in rispetto, e in venerazione, non sarebbe stato necissitato più di una volta Monsignor Vescovo a far lor sentire que' colpi, ch'è stato più sensibile a lui il vibrargli, che ad essi il ricevergli. Ma perch'essi si fan lecito di operare senza consiglio, che che poi ne siegua in offesa di Dio, in pregiudizio della Chiesa, ed in danno della lor' anima; percio il Vescovo, a cui spetta a Dio difender l'onore, alla Chiesa il rispetto, alla lor'anima la salute, si vede astretto di servirsi di que'mezzi, i quali per avventura posson sembrare ordinati a perdergli, ma per verità son dirizzati a salvargli. Eglino intanto, non potendo nulla ottener dal Vescovo in detrimento de'suoi Cherici, di cui non à mai voluto, nè farà mai per volere, sagrificare i privilegj all'altrui prepotenza; si son disperatamente dati a farsi da per se stessi colla violenza quella ragione da' Laici, che de' Cherici son congiunti, la quale da' Cherici stessi non an potu-

a Chioccarel. loc. cit.

potuto mai farsi fare colla giustizia. Nelle terre patrimoniali de' Cherici pubblicamente si son portati, ed an fatto apprezzarle da'pubblici Stimatori; ne an poi detratto quello, che puo spettare al lor patrimonio, ed il rimanente l'an collettato a danno de'Laici. E con sì sciocca e manifesta maniera, che nel libro della tassa, sotto la partita di ciascun Congiunto de'Cherici, anno scritto con una scandalosa giunta; *E di più &c.* Onde al Vescovo è stato facilissimo il pruovare il fatto, avendo avute le tasse universali nelle mani, oltre alle attestazioni de' pubblici apprezzi fatti, oltre a' pagamenti seguiti, oltre in fine alle confessioni degli stessi Ministri Deputati, o in lettere missive, o pur' a voce, con molte persone fatte. Ed avendo tutto cio provato, intende pur'anche il Vescovo di venire alle dichiarazioni delle censure, dalle quali non puo dispensarsi, se non vuol contravvenire al conto, che dee renderne in primo luogo a Dio, poscia a chi tiene in terra il luogo di Dio, di cui son troppo chiari gli ordini, siccome or'ora vedrassi, e troppo scandalose riuscirebbero le trasgressioni. E per essere stato il fatto pubblico, in maniera che dal Volgo si dicea, vanno apprezzando i patrimonj de'Preti; il dissimulare è fuor di tempo, ed ogni temperamento sarebbe rimedio, che potrebbe riuscire piggior del male.

E per verità nella bolla della Cena del Signore non solamente si scomunicano quelli, che direttamente, ma ancor quelli, che indirettamente, la ecclesiastica Immunità offendono; e la ragione si è, perche l'offendere, o direttamente, o indirettamente, intorno al pregiudizio, che si reca alla Persona ecclesiastica, è una stessa cosa, e la differenza è solamente nel modo. Il perche gravarsi il Cherico in-

direttamente, è ancor gravarsi *quoad substantiam*; e la diversità del modo nè rende meno ingiurioso, nè men dannoso, l'aggravio. Così il del Bene [a]; *An Ecclesiastici sint immunes, etiam indirectè, itaut non possint gravari Laici &c. Respondetur affirmativè; quia alioquin Ecclesiastici revera non essent immunes; quandoquidem indirectè eos gravari, est verè, realiter, & quoad substantiam, gravari; siquidem ly indirectè, vel directè, sunt differentiæ materiales, & impertinenter se habent, cum non varient effectum à parte rei; unde dici consuevit; habeatur intentum, & non curetur de modo*. Se dunque per la bolla suddetta si scomunicano così coloro, che direttamente impongono le gabelle a danno de' Cherici, come quelli, che indirettamente le mettono; ne siegue, che per la medesima bolla così scomunicati sieno quelli, che direttamente, come quelli, che indirettamente, la loro immunità offendono (b); *Expressè in bulla cœnæ non solum excommunicantur, qui [qualescunque illi sint, etiam Reges] Ecclesiasticis directè imponunt gabellas, sed etiam qui imponunt indirectè: Ergo &c.* E se illecito egli è il pregiudicare direttamente a' Cherici nell'esenzione, che di ragione goder debbono in tutti i lor beni; illecito è pur' anche il portar lor pregiudizio indirettamente; giusta la regola de' Dottori; *quod non licet directa via, nec licet indirecta*; presa dal Capitolo unico, *de Clericis conjugatis in VI*. Esse questa è mala ed empia cosa in que' Laici, i quali, per rispetto a' Cherici, patiscono detrimento, o negli averi, o nella vita, o nell'onore; quanto più dovrà esserla in que' Lai-

ci,

a *Del Bene de Immunit &c. t.1.c.5.dub.7.sect.1.n.1.2.3.*
b *Idem loc. cit. num.11.*

ci, i quali a' medesimi Cherici sono congiunti; vegnendo in essi oltraggiato non solmente l'interesse, che viene a cedere al danno de'Cherici, qual'è in tutti gli altri Laici, che per lor cagione son vessati, ma eziandio il lor sangue, il lor'onore, il lor nome, che con que'Laici, a cagion della parentela, anno comune.

Onde ben con ragione la sagra Congregazione dell'ecclesiastica Immunità in più volte vibrò i fulmini delle censure contro a coloro, i quali con insano ed empio ardimento a' parenti de' Cherici avean fatto quell'oltraggio, che a' Cherici non avean potuto fare. Così in una di Castellaneta, a dì 1. Aprile del 1575. (a), *Carcerantes fratres Episcopi in odium ejusdem, cum inciderint in excommunicationem, constito de excarceratione, datur facultas absolvendi in honorem Paschatis cum reincidentia*. In altra di Oyra, a dì 18. Ottobre del 1633., *Barones Laici, qui indirectè carcerant, vel indirectè molestant Ecclesiasticorum Parentes, vel Consanguineos, aut similes, incurrunt excommunicationem, à qua absolvi nequeunt, nisi à Sancta Sede*. In altra di Siponto, a dì 26. Maggio del 1703. (b), *Constito de renuntiatione recursibus habitis ad Potestatem laicalem, ad effectum collectandi ammalia cujusdam Clerici, ac de refectione damnorum illatorum de carceratione Consanguineorum Vicarii generalis, & dicti Clerici, datur Archiepiscopo facultas absolvendi, pro suo arbitrio, in Cappella Palatii Episcopalis, Principem Carpini, servata forma, alios verò in Ecclesia juxta formam consuetam; facta etiam prius ab omnibus obligatione de se abstinendo à similibus*. Dalle quali cose si vien facilmen-

a *Ricc. in synops. verb. Consanguinei n.3. & 4.*
b *Id. verb. absolutionum exempla n.11.*

mente a conoſcere, che in qualunque modo il veſſare i Congiunti de' Cherici, a cagion dell'immunità, che ſi vorrebbe a queſti direttamente togliere, o pur diminuire, ma non ſi puo, e percio quello, che ad eſſi non poſſon fare, il fanno a quelli, che con eſſi convivono, ed an comune il tetto, l'avere, il ſangue; non puo certamente farſi ſenza reato di eccleſiaſtica libertà offeſa, e d'immunità violata. Onde coloro, che, ſenza ſenno nel capo, e ſenza rimorſo nell'anima, ardiſcon di farlo, debbon' eſſer dal Veſcovo dichiarati incorſi in quelle cenſure, le quali contro a' perturbatori dell'eccleſiaſtica immunità, o direttamente, o indirettamente, ſon fulminate. E però ſarà di compaſſione degno il Veſcovo di Oppido; ſe procederà egli a tal dichiarazione contro a coloro, i quali ſaran fabri del propio male; non avendo voluto acquietarſi alle ragioni, che loro à apportate il Veſcovo, nè alle minacce, che loro à fatte; ma avendo voluto ſeguir ſolamente il capriccio, che accieca, e'l mal conſiglio, che precipita.

Nè ſi puo certamente ſcuſare il fatto, poiche dal libro ſteſſo dalle taſſe eglino vengon convinti. A che far ſolamente quelle giunte a'Congiunti de'Cherici, e non ad altri? E ſe poi vogliamo aggiugnere le depoſizioni degli Eſattori, le confeſſioni de'Miniſtri, la pubblica voce e fama degli apprezzi de'patrimonj de'Preti, per collettar le lor robbe nelle perſone de'lor Parenti, il fatto viene ad eſſere così chiaro, che ſi rende affatto ineſcuſabile. Ma s'eſſi pretendono, che aſſiſta lor la ragione, perche non ricorrere a chi puo e deve loro far la giuſtizia? Perche con queſt'eſecuzioni di fatto moſtrarſi anzi eſecutori delle violenze, che ſon'effetti della tirannide, che del buon diritto, ch'è regolatore del

buon

buon governo? Perche offendere i Laici, che non an colpa? E quando questi dalla immunità de' Congiunti dovean ritrarne utile, ne vengan poscia a ricevere detrimento? Così nel nostro Regno son privilegiati i Parenti de' Cherici, a cagion de' privilegj degli stessi Cherici; che, siccome dal Tappia rapporta il Riccio, i Congiunti de' Cherici sono esenti dal dar' ospizio a' Soldati, conforme i Cherici ne sono immuni. Onde scrisse il Pignatelli [a]; *præ cæteris Riccius in prax. for. Eccl. par. 1. resol. 28., ubi ex Tapia id ampliat ad parentes, & fratres habitantes simul cum eorum filiis, & fratribus Clericis; idque ratione adjuncti, juxta gloss. in leg. fin. Cod. de mun. & honor., & latè tradita per Marsil. in leg. de minore §. tormenta num. 14. D. de quæst., & per Carol. de Grass. de effect. Cler. lib. 3. n. 122.* E al sentimento di costoro, an da esser gravati più di quello, che portano i loro averi, perche i lor Congiunti, a cagion del Chericato, ne sono esenti? E non è questo un rendere odiosa la Cherisia, mal veduta la Chiesa, e tutto il sagro Ordine in disprezzo, in danno, ed in oltraggio, alle case, in cui entra, alle famiglie, in cui risplende, alle persone, a cui si attiene? Se poi con queste esecuzioni voglion punire ne' Congiunti cio, che non possono operare ne' Cherici; se voglion gravare il Cherico nel fratello, o nel nipote; se non potendo soggettar la persona, voglion soggettare la casa; chi nol vede, che sia questo un punire le case, perche an connession colla Chiesa, ed un perseguitare la Chiesa, nell'attinenza, che ritien colle case?

All'

a *Pignatell. tom. 2. consf. 32. num. 1.*

§. III.

All' ecclesiastico Giudice appartiene il riconoscer le fraudi, che dall' ecclesiastiche Persone commetter si possano ne' loro beni, che pretendono da' fiscali pesi riportargli esenti.

SI portaron, non à dubbio, nel principio della conceputa pretensione, i Ministri, di cui facciam parola, da Monsignor Perrimezzi, Vescovo di Oppido; e gli sposero, con sentimenti di zelo, e con espressioni ancor di rispetto, le lor querele contro a' Cherici de'feudi del lor Principale, perche colle lor fraudi continue finivan di distruggere la Comunità pur troppo oppresse. Monsignor Vescovo gli ricevè colla solita cortesia, gli ascoltò con attenzione, e rispose loro con questi sensi; che la causa, di cui imprendevano la difesa, era più sua, che di altri; poich'era causa de' poveri, di cui egli erane il padre, e'l protettore. Nelle Comunità poco o nulla sentirsi da'ricchi le gravezze, ancorche sieno eccedenti; i poveri solamente restar sotto del peso oppressi. Egli, che de' poveri avea la cura, dover pure delle afflitte Università intraprendere la difesa. Dovean percio restar certi, che in nulla le lor pretensioni sarebbon gravate, qualora le fraudi fossero vere, ed i Cherici ne fossero i rei. A questo essi soggiunsero, che il lor Principale ne disiderava una sommaria e sollecita spedizione, sen-

senza entrar negli anfratti delle liti, e ne' laberinti del foro. Replicò Monsignore; le fraudi esser di due maniere, alcune son così chiare e manifeste, che per conoscerle, basta sentirle; altre son sì dubbie e litigiose, che per punirle, bisogna provarle. Per le prime egli era pronto a farne una spedita giustizia; siccome in fatti diede alcuni provvedimenti, che furon con ogni prontezza eseguiti. Ma per quell'altre, esser nicissario sentir le parti interessate, considerar di tutte le ragioni, e poi, secondo quello, che la giustizia detterà, dar le sentenze. A questa giustificata rispo. sta eglino non si acquietarono; ma, come se fosse lor la giustizia negata, partirono mal soddisfatti; e proposero, che quella giustizia, che non aveano ottenuta nel giudizio, l'arebbon compensata col fatto.

Consideri ora chi legge, se fu la loro una pretensione fuor di ragione, o pur del Vescovo una risposta fuor del dovere. Non si niega a favor di essi cio, che il Pignatelli scrive [a]; doversi cioè le cause di fraudi nelle gabelle riconoscer sommariamente da' Vescovi, da' quali gli Ufiziali delle Comunità ne debbon ricercare il riparo; *si Communitates, vel earum Ministri, prætendant ab Ecclesiasticis, eorumque Conductoribus, fraudes committi, recurrant ad locorum Ordinarios, qui eas recognoscent summariè, punientque rigorosè*. Ma cio sempre s'intende nelle fraudi della prima maniera, che son chiare, che son patenti, che sono a chiche sia manifeste. Allora certamente il Vescovo dee provvedere sul fatto, ed obbligare i Cherici fraudolenti a soddisfare alle Comunità pregiudicate, oltre alle pene da essoloro incorse. Ma quando

 la

a *Pignatel. tom.1. conf.49. num.18.*

la fraude, o si niega nel fatto, o si difende non esser fraude nel jus, non è allor nicissario, e sentire, e considerare, e dicidere? Si possono i Cherici condannare indifesi? Si puo aderire alla carità, e mancare alla giustizia? Si puo in somma sovvenir l'Università, e pregiudicare la Chiesa? Nò, risponde la Congregazione dell'ecclesiastica Immunità in una di Nardò, a dì 3. Maggio del 1628. (a) *fraudes Ecclesiasticorum sunt detegendæ coram Ordinario, & ab eo annullandæ, prout juris fuerit*. Eccone in prima il Giudice competente di queste fraudi, l'Ordinario del luogo, *coram Ordinario*; ecco in appresso il giudizio, ch'egli ne fa; *sunt detegendæ*; vuol dire, che non solamente si anno a proporre, ma eziandio si anno a provare; *& ab eo annullandæ*; importa, che dopo la cōsiderazion delle pruove, ne debba l'Ordinario proferir la sentenza; *prout juris fuerit*; s'intende, che tutto cio si abbia a fare *secundum jus, & justitiam*; cioè dopo le istanze della parte querelante, e dopo le pruove, con cui giustifica le sue querele, egli è di uopo sentire il reo, dargli le difese, e far tutt'altro, che nella tela giudiziaria è di essenza, e di stile, e poi divenire alla sentenza, o di assoluzione, o di condanna. Allora niuno si puo lagnare, di essere stato condannato senza difese; niuno puo dire, che la prepotenza abbia occupato alla giustizia il luogo; niuno puo sospettare, che si abbia voluto sagrificare la immunità della Chiesa, o alla corrispondenza, o all'amicizia, o al bisogno, o al timore, o all'avidità, o all'ambizione.

Più espressamente la medesima Congregazione, in

a *Ricc. in synops. verb. fraus num. 2.*

in una di Vulturara, a dì 27. Maggio del 1642. [a]; *Cognitio fraudis donationum factarum Ecclesiasticis, cum spectet ad Curiam ecclesiasticam, coram ipsa exhiberi debent instrumenta ipsarum donationum, illaque significari Ministris Laicis pro ipsorum notitia*. E con maggior chiarezz'ancora, in una di Lecce, a dì 6. Novembre del 1634. [b], *Cognita & probata fraude donationum factarum Clericis, Episcopus provideat, ne impediatur exactio decimarum in bonis fraudolenter donatis*. Abbiam quì pure la Corte ecclesiastica per propia al riconoscimento di queste fraudi, ed il Vescovo, che dee impedire quelle, che si posson fare, e punire quelle, che si son fatte. Abbiam pure la causa introdotta nella medesima Corte, ivi attitata, come dicono, ed ivi, *juris ordine servato*, anche spedita. Gli strumenti, che si presentano, le pruove, che s'inducono, tanto dimostrano. Non si puo parlar più chiaro; *cognita & probata fraude*; ecco la fraude, che per conoscerla, bisogna provarla. Si puo dunque in ogni fraude dicider sul fatto, senza voler sentir pruove, senz' ammetter difese, senz'ascoltare neppure il reo, che vuol'esser sentito, e non vuol morire indifeso? E non potendosi, puossi per questo declinare il foro; e non potendo dall' ecclesiastico Giudice ottenersi un'ingiustizia, si puo alla forza ricorrere, per istrappare un'aggravio? Ma se dal Vescovo alcuna delle parti si sentirà gravata, à il remedio del ricorso alla Congregazione della Immunità, dalla quale ne potrà di leggieri ottenere quella giustizia, che forse per avanti non à ottenuta. Le prime istanze non però sempre far si

a *Idem loc. cit. num. 3.*
b *Idem loc. cit. num 7.*

debbono in presenza de' Vescovi, ancor non ostante qualunque inibizione, che presentar gli potessero di Monsignor' Uditore dell'appostolica Camera. Così la medesima Congregazione à dichiarato in una di Lecce, a dì 14. Giugno del 1661. [a] *Episcopus procedat, & cognoscat super fraudibus in donationibus factis ad favorem Ecclesiasticorum in prima instantia, non obstantibus Inhibitionibus A. C.* Così per l'appunto procedon gli Uomini di mente sana, e di cervello adequato; cercan le cose, che si posson concedere, non quelle, che si vogliono ottenere; e qualora paresse loro, che le negative fossero irragionevoli, ne fanno a' superiori tribunali il legittimo ricorso; da cui si vede, insieme, e si considera, o l'impertinenza di chi cerca, o l'imprudenza di chi niega, senza metter la mano all'Arca, per ricevere in premio la morte.

Così per l'appunto, e in questi termini ne discorre il Pignatelli, ripruovando la temerarietà di que' Laici, i quali, sotto pretesto di giovare all'Università, offendon la Chiesa; e quando cercan di sollevare i Secolari, opprimono i Cherici. Così dic'egli [b]; *Schema etiam illud, quo ferè semper utuntur Magistratus seculares, dum manus in Sanctuarium injiciunt; nimirum damni, ac præjudicii publici, & fraudum, quas, ajunt, exemptos committere, excutiam. Responderi enim poterit id, quod Rota in Barchinonen. Exemptionis die 13. Junii 1646. coram Cardinali Corrado, §. neque obstat, respondit. Verum quidem esse, quod obviandum sit fraudibus, sed in primis, ac super omnia cavendum est, ne donec Seculares aliorum fraudibus remedia adhibere velint,*

a *Idem loc. cit. num.4.*
b *Pignatell. tom.1. consf.49. num.18.*

lint, ipsi fraudem majorem non committant, excedendo limites propriæ jurisdictionis in præjudicium Immunitatis Ecclesiasticæ. At satius est respondere cum Congregatione ejusdem Immunitatis, quod scilicet si Communitates, vel earum Ministri, prætendant ab Ecclesiasticis, eorumque Conductoribus, fraudes committi, recurrant ad locorum Ordinarios, qui eas cognoscent summariè, punientque rigorosè. Il che intender si deve, come da noi più sopra fu spiegato intorno alla parola *summariè*. E poscia nel fin conchiude; *interim exemptiones, & franchitias, quæ his debentur; cum non deceat propter fraudes à paucis commissas, privilegiis omnes privare; aut propter quorumdam abusus in observantia sacrorum Canonum, vel legum, introductos, cæteros in exilium ejicere.* A quanto scrisse il Pignatelli, ecclesiastico Scrittore, par che si accordi pur' anche quanto scrisse il Regente de'Marini, Scrittore Laico, e Napoletano. Così pure dic'egli [b); *Quod autem apud nos regia Camera servat, respectu donationum, quæ à Laicis Clericis fiunt, sciendum est, quod si bona à Laico in Clericum donationis titulo transeunt, & post initam donationem, verè & realiter Laicus remanet in possessione illius rei donatæ, hoc casu expediuntur provisiones, ut cogantur Laici donantes ad solvendum eo modo, quo ante contractum donationis solvebant. Facta enim dicitur donatio hæc in fraudem, ac proinde de ea nullam haberi posse rationem; docent Ricc. in prax. Eccl. par. 2. resol. 431., & Squillan. loc. cit. cap. 8. num. 47., quos ego retuli cap. 47. num. 14. Quando autem donatio non esset fraudulenta, quia forte fuit à Patre filio facta ad titulum patrimonii, ut ad sacros*

a *De Marinis resol. jur. t. 1. lib. 1. c. 47. n. 5.*

cros Ordines ascendere possit; eo casu si verè ad sacros ordines promovetur, resque donata virilem non excedit portionem, quia cessat funditus præsumptio fraudis, immunis reputabitur hic Clericus donatarius à collectis in posterum imponendis. Idemque si bona ex legitima Parentum, vel Consanguineorum, successione ad ipsum Clericum obvenirent; ut censuit reg. Cam. die 24. *Decembris* 1541.

Ma avranno a grieve il ricorrere a' Vescovi, per dar gli opportuni provvedimenti in queste fraudi, i Baroni del Regno, quando a' Vescovi son ricorsi gli stessi Principi, per impedirle, e gastigarle, ne' Cherici, che le facevano? ,, La Reina Giovanna I., son parole del ,, Chioccarelli, à tredici Novembre del 1345., ad ,, istanza della Città di Solmona, scrive al Vescovo di ,, Valve, che detta Città di Solmona si lamentava, ,, ch'era cresciuto in detta Città tanto il numero de' ,, Cherici conjugati, li quali, lasciata la vita chericale, attendevano più presto alle negoziazioni secolari, che agli officii divini, e questi tali godevano ,, l'una, e l'altra vita, volendo col privilegio clericale levarsi dal pagare le collette, ed altri pesi fiscali; ,, ed ad ordinare tali Cherici detto Vescovo rilasciava la mano, che in fare li Cherici non faceva distinzione di persone; e perche detti Cherici conjugati debbono godere solamente il privilegio del ,, foro, e non sono esenti dal pagamento delle collette fiscali; e detti altri Cherici non ritengono, eccetto che il nome di Cherici, e non servono a Dio, ,, mentre meschiandosi alle illecite mercanzie, lasciano gli officii divini, nè conviene a detto Vescovo ,, rilasciare il freno in ordinare li Cherici in fraude ,, delle collette fiscali; percio lo richiede, e l'esorta ,, che desista in futuro in ordinare tali Cherici congiu-

„ giugati, ed altri, che lasciati li divini Officii si me-
„ schiano alle negoziazioni illecite, e se detti Cherici
„ tre volte moniti da detto Vescovo non si emende-
„ ranno, subito contribuiscono nelle generali sub-
„ venzioni, e collette. „ E prima eziandio di questa
Reina, troviamo altro ricorso fatto dal Re Carlo Secondo al Vescovo di Aversa, del quale così parla il Chioccarelli: „ Il Re Carlo II. a 8. Ottobre 1305.,
„ richiede ed esorta Pietro, Vescovo di Aversa, che
„ induca, e costringa tutti i Cherici della Città di
„ Aversa a contribuire al far della strada da dentro la
„ Città di Aversa per fuora la Città da diversi Casali
„ di detta Città, che per prima vi era, stante ch'è
„ commune utilità, tanto delli Cherici, quanto del
„ Popolo della detta Città di Aversa. „ Questo è per l'appunto il rispetto, che usano i Regnanti inverso l'autorità della Chiesa, che ne' Vescovi si rappresenta; ricorrendo ad essi, per dar rimedio a que' mali, che ne' Cherici per avventura cagionano, e le fraudi, che commettono, in pregiudizio delle laiche Comunità, e gli abusi de'lor privilegj, in discapito della secolar giurisdizione. E in questa maniera si mettono in salvo le lor coscienze, si sollevano le Università, si puniscono i colpevoli, si mette fine alle fraudi, si pone freno agli abusi; ed in una parola, si da a Dio quello, ch'è di Dio, e si dà a Cesare quel, ch'è di Cesare.

E tanto maggiormente ne' nostri tempi è dovere, che questo rispetto si usi, poiche da molte altre risoluzioni della Congregazione dell' ecclesiastica Immunità vien comandato. In una di Marsi, a 16. Gennajo del 1663., leggiamo; *bona donata Clericis causa studii, gaudent tanquam bona Clericorum, cessante fraude, quæ cognoscenda est ab Episcopo*. In una di Gerace, a 4. Luglio

glio del 1545.; *Clerici in minoribus constituti viventes simul cum eorum Patribus, non tenentur ad collectas, & alia onera, pro bonis sibi donatis, nisi donationes sint fraudolentæ, & uti tales per Judicem ecclesiasticum declaratæ.* In una di Castellaneta, a 20. Marzo del 1662., *Clerici non gaudent privilegiis patrimonii ecclesiastici pro bonis ad suscipiendos ordines sacros eis assignatis, donec non fuerint in sacris ordinibus constituti; si verò dicta bona fuerint translata in possessionē eorum Clericorū sine fraude de qua Episcopus diligenter cognoscere debet, gaudent ut cætera bona à Clericis acquisita, etiam ante susceptionem ordinum sacrorum*. Ed altre somiglianti se ne truovan pur' anche fatte in una di Campagna, a 4. Settembre del 1674.; ed in una di Piedimonte, a 22. Novembre del 1692. [a], siccome appresso il Riccio, nella sua collezion de' dicreti della Congregazion dell' ecclesiastica Immunità, si puo vedere. Posson dunque metter' altri le mani, per costar degli Ecclesiastici le fraudi, o nell' esenzion da' pesi; ch' essi pretendono, o nella libertà delle lor cose, ch' essi si arrogano, quando tutto il giudizio vien dichiarato esser de' Vescovi, *privativè quoad omnes*? O pur possono i Vescovi dissimular senza colpa, che altri se ne usurpi il giudizio, che tutto è di loro, ed eglino, per non esser'altrui di dispiacimento, essere a se stessi di pregiudizio, alla Chiesa di offesa, ed a tutto il sagro Ordine di detrimento, e di danno? E tanto più, quando essi sanno, che il lor giudizio si fugge, perche non vuole udirsi quello, ch'è giusto, ma quello, ch'è utile; nè si vuole attendere cio, che la ragione fa dire, ma cio, che fa dire la prepotenza. Ma quando poi si passa tantoltre da' Laici, che non aspet-

a *Riccius in Synops. loc. cit.*

aspettandone da chi che sia il provvedimento, essi stessi di fatto vi metton la mano, ed eseguiscono il tutto a disfavore de'Cherici, come cosa già risoluta, e dicisa? Essi tassano le loro robbe sotto il nome de' lor Congiunti, come se già le lor fraudi fosser provate; e come s'eglino stessi fossero Giudici competenti a punirle? Essi, come se il male già si fosse da esso loro scoverto, vi porgon compenso; e nel medesimo tempo si fanno Attori, Giudici, ed Esecutori, in un giudizio, precipitoso, e tutto disordinato, ove non vuol sentirsi il Reo, che si condanna, e non vuol discutersi la la Causa, che si diffinisce? Tante irregolarità, tante deformità, tante violenze, si posson mai udire senza ribrezzo, si posson mai tollerare senza gastigo?

Dalla vigilanza, colla quale nella diocesi di Oppido si è sempre camminato, in investigando, ed in perseguitando, sì fatte fraudi, che sempre si son riputate, come scandalose pel Clero, ed alle Università dannosissime, si potea pur credere, che non poteasi mai dalla sua Corte usar connivenza a chi le usava; onde non si potea avere occasion di temere, che la giustizia non si fosse amministrata con indipendenza, e con zelo. Si conosce innoltre dalle determinazioni fatte da' Vescovi antecessori, e per impedire, e per punir, queste fraudi, il possesso, in cui sono i Vescovi di Oppido, di riconoscerle essi soli, ad esclusione di ogni altro, che pretendesse di mettervi arditamente, o la lingua, o la mano. Nella Sinodo, che fu celebrata nel 1670., da Monsignor Diano Parisio, leggonsi queste parole, nel titolo ventesimonono: *Quod si bona ab Ecclesiasticis personis possessa in fraudem, per fictas donationes, sive quocumque alio non legitimo titulo, pretensum fuerit, nulli propria authoritate sub tali praetextu il-*

la liceat subcollectare, vel quibusvis oneribus submittere, sub eadem excommunicationis pœna. Sed eorum jura, si quæ habuerint, coram nobis, Judicibus Ecclesiasticorum hujusmodi competentibus, legitimè proponant, justitiam ministraturis ad literarum Sacræ Congregationis præscritum. Sembra, che pel presente caso questo regolamento per l' appunto si fosse fatto; e che nella mente del santo Prelato, che il fece, fosse quasi stato presente il disordine, che or' avviene. E non diversamente nell'altra Sinodo, che fu tenuta, nel 1699., da Monsignor Fili, nel titolo ventesimosesto, si truova determinato: *Si donationes, cessiones, aut venditiones, personis ecclesiasticis factas, fraudolentas & simulatas esse, fuerit prætensum, nemini liceat tali prætextu dicta bona per Ecclesiasticos possessa impositionibus laicalibus submittere, sub eadem censura; sed deducant eorum jura in nostra Curia, justitiæ complementum recepturi.* Da quì si veda, se le presenti sieno novità, stravaganze, o pur soperchiarie, che usa il moderno Vescovo di Oppido, Monsignor Perrimezzi; quando le medesime furono prevedute da tutti i suoi zelantissimi Antecessori, e furon proscritte, e furon fulminate; lasciandone a lui gli esempli di appostolico zelo, e di ecclesiastica intrepidezza, di perseguitarle, e di trafiggerle, in ogni luogo, e in ogni tempo.

Dall' attenzion pur' anche, colla quale il medesimo Monsignor Perrimezzi, à proceduto, e procede, per dar riparo a queste fraudi, non potea aver motivo l' Università di Oppido, o chi la regge, di lagnarsi con ragione, e con verità, di non ricever giustizia, nelle giuste pretensioni della medesima, dagli ecclesiastici tribunali. Egli Monsignor Vescovo non una volta si è spiegato, che siccom' è prontissimo a spargere tutto il

suo

suo sangue, non che il sudore, e l'inchiostro, per quello, che giustamente compete a' suoi Ecclesiastici, così per cio, che non si deve, non sarà mai per acconsentire al menomo pregiudizio, che ne possa risultare a questa povera gente, di cui ancora egli è Padre. E non sono stati difformi dalli suoi detti i suoi fatti, poich' egli è stato tutto a far mettere in osservanza il dicreto, dalla sagra Congregazione dell'ecclesiastica Immunità ultimamente fatto, per la virile de'Cherici, ordinati *in minoribus*, che vivono sotto la patria podestà, che quì, prima di lui, non si sapeva. Egli è per l'appunto quello, che uscì in una di Ostuni, a 18. Luglio del 1711., *Bona assignata per Patrem filio Clerico, pro patrimonio sacro, non gaudere exemptione pro oneribus publicis, vivente Patre, nisi à die, quo filius promotus fuit ad ordines sacros*. Egl' innoltre non ammette patrimonj, se non se per la virile, che spettar possa agli Ordinandi; ed in questo modo sono stati promossi que' pochi, che da lui agli ordini sono stati ammessi. Egli à fatte rifare certe divisioni di beni tra Fratelli, Ecclesiastici, e Laici, nelle quali le Università andavan di molto pregiudicate. Egli à ridutti a' termini della sua Sinodo certi patrimonj, ch' erano assai eccedenti, ed in cui manifestamente la fraude appariva. Egl' infine à posto in esecuzione quanto nella Sinodo del 1699., nel titolo ventesimoquarto, sta ordinato: *Et ne immunitas concessa bonis Clericorum à sacris Canonibus, in reverentiam ecclesiasticæ dignitatis, aliquando deserviat ad tegendas fallacias Laicorum, & ad fraudandas justas gabellas fictis contractibus, in grave damnum, & præjudicium tertii, volentes consulere publicæ, & privatæ utilitati, omnibus Ecclesiasticis, nostræ jurisdictioni subjectis, prohibemus, sub excommunicationis*

 pœna

pœna, nobis reservata, ipso facto incurrenda, nè donationum, venditionum, cessionum, permutationum, aut alios id generis fictos, simulatos, & fraudolentos, contractus ineant. Si verò hactenus aliquos fecerint, sub eadem pœna rescindant, prout rescissa & penitus irrita, ac nulla, per nostram Curiam declarari mandamus, juraque, & bona ipsa, ad Laicos, ad quos spectant, illico, & cum effectu, restituant.

Finalmente, spetta pur' anche al Vescovo il giudicare, se la donazione, dal Laico fatta ad una Chiesa, sia fatta *tanquam in potentiorem*, affin di evadere i pesi. E per l' appunto dalla sagra Congregazion del Concilio, in una di Vercelli, ne abbiamo il dicreto, che il rapporta il Pignatelli: [a] *Si judicabitur fraudolenta ab Episcopo donatio, seu alienatio, in Clericum secularem, seu Regularem, vel locum pium, facta, tanquam in potentiorem; bona donata, seu alienata, non gaudebunt immunitate ecclesiastica*. Onde con chiarezza si vede, che in tutte le fraudi la mente di tutte le sagre Congregazioni si è, che il Vescovo ne abbia à dare dicisivo il suo giudizio. E perche soventi fiate avvenir sogliono incidenze di discordie per questi affari tra l'ecclesiastica, e la laica podestà; quindi è, che appresso il Pascucci (*b*) si rinvengon molti rimedj, che si possono adoperar da'Vescovi, perche i dissapori si evitino, le fraudi s'impediscano, il zelo abbia il suo effetto, e l'immunità abbia il suo luogo. La pratica pur'anche di Roma, e de'sagri suoi tribunali, così è per l'appunto; il perche veggiamo, che a'Vescovi della Savoja, per ordine del Santo Padre, dalla sagra

a *Pignatell. t.1. Consult.262. num.1.*
b *Pascuc. ad Pignatell. tom. 1. de immunit. Eccl. fol.414.*

sagra Congregazione dell'Immunità fu comandato, d'invigilare nelle lor diocesi, perche i patrimonj de' Cherici non fossero eccedenti, le donazioni non si trovasser fittizie, le compere non riuscissero simulate, e le cessioni non si facessero apparenti; e cio fu a dì 27. Febbrajo del 1658. E questo stesso fu replicato al Vescovo di Como, Nunzio agli Svizzeri, a dì 13. Novembre del 1668. E per finirla, nel giorno ed anno or'ora detti, in una d'Alessandria, pel Clero di Castellaccio, così fu pure determinato. Che se le sagre Congregazioni tutte an giudicato, che le donazioni, che le vendite, che le cessioni, che a'Cherici fossero fatte, e fossero senza fraude, immuni sieno da' pagamenti fiscali, da buonatenenza, e da altri pesi di Università; ed innoltre, che al solo Vescovo spetti il giudicare, se la fraude vi sia, o non vi sia: Come pure, se nella città, e diocesi di Oppido, si sta, da antichissimo tempo, in questo possesso, senza che mai si fosse da chi che sia udito di lamento neppur sentore; Che se infine, anche dalle laiche Podestà, che temon Dio, e stiman l'anima, a' Vescovi si fa ricorso, affinche l'opportuno provvedimento vi diano, siccom' è di lor potere, e di lor debito: Chi non vede, che il pretendere altrimenti sia contro della giustizia, e della convenienza, ed il permetterlo in offesa dell'ecclesiastica giurisdizione, che i Vescovi anno il giuramento di difenderla, in detrimento dell'immunità de'Cherici, che i Vescovi stessi anno il debito di conservare, ed in perdizione dell' anime de' Laici, ch' eglino ancora i Vescovi ann' obligazion di salvare?

Non bastaron queste ragioni a Roberto Liopardi, Uditor generale dello Stato di Oppido, perche desistesse insieme co'Sindici della Città, e de' Casali

di

di essa, dal tassar, sotto nome de' Laici congiunti, i beni ancora de'Cherici. Onde le parti offese avendone fatto a Monsignor Vescovo legittimo ricorso, fu introdotta nel suo tribunale la Causa. E costatasi manifesta lesione dell' ecclesiastica immunità, per ordine della Curia vescovile di Oppido, furon le censure dichiarate contro del Liopardo, e de' Sindici. Ne fecero questi appellazione alla sagra Congregazione dell'Immunità, pretendendo di far dichiarar l'insussistenza delle fulminate censure. E perche pensarono, esser pure della loro intrepidezza, lo stare, non sol sulla difesa, ma eziandio sull'offesa, si diedero pur' anche a bersagliare il Vescovo nella sagra Congregazione de'Vescovi e Regolari, con molte accuse, con varj ricorsi, e con moltissimi capi. Nella Congregazion non però dell' Immunità prevalsero le ragioni del Vescovo, e ne riportarono quella giustizia, che meritavano; ed in quella de'Vescovi e Regolari ebbe luogo l'innocenza del medesimo, e ne ottenne quella commendazione, della quale non giudicossene indegna. Fu dichiarato dunque in quella dell'Immunità, a dì 29. Maggio del 1717., che Liopardo era incorso, ed al Vescovo si comunicava la facoltà di assolverlo. *Leopardum incurrisse; datur Episcopo facultas absolvendi*: E per ordine dell' altra de' Vescovi e Regolari, fu scritta a Monsignor Vescovo Perrimezzi la lettera, che siegue; la quale si è stimato di metterla in questo luogo, non già per commendar la sua innocenza, ch'egli la vuol nota solamente a Dio; ma sì bene per far conoscere la giustizia del Tribunal, che la fece, la malizia della Parte, che l'accusò, e la protezione, che Iddio si degna di avere di chi patisce per difendere l'onor suo; onde gli altri si muovano ad imi-

tar-

tarne gli esempli, senza che teman mai, o le impostu-
re de'maligni, o le violenze de'prepotenti, o le ac-
cuse de' contumaci; quando essi, faccendo quello,
che debbono, per adempiere le parti del loro zelo, e
per sostener gli oblighi del loro debito, debbon cre-
dere di aver sempre in loro ajuto Iddio; il quale è più
potente di tutti i Grandi, e più opulente di tutti i ric-
chi, è più savio di tutti i dotti; e per conseguente
puo loro dare a fasci le palme, quando loro si pre-
sentano più ostinate le pugne.

Fuori = *All'Illustre, e Molto Reverendo Monsignor, come Fratello, il Vescovo di Oppido.*

Dentro = *Illustre, e Molto Reverendo Monsignor, come Fratello.*

ESsendo stati dati alla Santità di nostro Signore, e da Sua Beatitudine rimessi a questa sagra Congregazione, alcuni memoriali con molti capi di pregiudizj contro V.S., e suo Governo. Ed essendosi procurato avere relazioni di Prelati degni sopra di essi, si è riconosciuta l'insussistenza di detti pregiudizj, ed esser'all'incontro i di lei portamenti uniformi alla qualità di un buono, e vigilante Pastore, e di forte Difensore dell'Immunità, e giurisdizione ecclesiastica. Percio se ne porta a V.S. tal notizia per sua consolazione; ed insieme pel maggior stimolo di proseguir più con zelo, e rettitudine, per meritarne la dovuta lode. E Dio la prosperi. Roma 13. Agosto 1717. Di V. S. Come Fratello, Ferd. Card. d'Adda. V. Arciv. di Damasco. Oppido al Vescovo.

TAVOLA
DELLE COSE PIU' NOTABILI.

A

B

C

Cano-

D

E

Evan-

G

I

Indu.

L

Mae-

N

O

Pi-

R

S

T

V

Ve.

Fine della Tavola.

OPERE
Date alla pubblica luce

DA MONSIGNOR

GIUSEPPE-MARIA PERRIMEZZI

Dell'Ordine de' Minimi di S. Francesco di Paola

VESCOVO

Già di Ravello e Scala, ora di Oppido.

I.

VITA DELL' UOMO RENDUTA BRIEVE DALL'OZIO.

Tomo uno in dodici, ſtampato in Venezia da Domenico Loviſa nel 1697., e dedicato al Signor Cardinal Benedetto Panfilio.

II.

SCUOLA DI BUON GOVERNO APERTA NEL CHIOSTRO.

Tomo uno in dodici, ſtampato in Venezia da Domenico Loviſa nel 1697., e dedicato al P. Bernardo Serponti, General de' Minimi.

III.

VIRTU' IN TRIONFO NEL MEZZO DELLE SUE GUERRE.

Tomo uno in dodici, ſtampato in Roma da Gaetano Zenobj nel 1699., e dedicato al Signor Cardinal Giuſeppe-Renato Imperiali.

Let-

IV.

Lettere Morali.

Tomo uno in dodici, Parte prima delle Lettere, stampato in Roma da Gaetano Zenobj nel 1701., e dedicato al Signor Abate D. Alfonso Toralba, Canonico di Plasensia, ed Agente in Roma della Corte di Spagna.

V.

Panegirici Composti e Recitati in Roma.

Tomo uno in dodici, Parte prima, stampato in Roma da Gaetano Zenobj nel 1602., e dedicato a Clemente XI. Pontefice Massimo.

VI.

Panegirici Composti e Recitati in Roma.

Tomo uno in dodici, Parte seconda, stampato in Roma da Gaetano Zenobj nel 1703., e dedicato al Signor Abate D. Annibale Albani, Canonico di S. Pietro, e Nipote di Clemente XI.

VII.

Dissertazioni Ecclesiastiche.

Parte prima, tomo uno in quarto, stampato in Ravello da Michel-Luigi Muzj nel 1710., e dedicato a Clemente XI. Pontefice Massimo.

Dis-

VIII.

DISSERTAZIONI ECCLESIASTICHE.

Parte seconda, tomo uno in quarto, ſtampato in Ravello da Michel-Luigi Muzj nel 1710., e dedicato al Signor Cardinal Giuſeppe-Renato Imperiali.

IX.

DISSERTAZIONI ECCLESIASTICHE.

Parte terza, tomo uno in quarto, ſtampato in Ravello da Michel-Luigi Muzj nel 1710., e dedicato a Monſignor'Aleſſandro Aldobrandini, Arciveſcovo di Rodi, e Nunzio Appoſtolico in Napoli.

X.

IL DIVOTO DI S. FRANCESCO DI PAOLA ISTRUITO NELLA PRATICA DE' TREDICI VENERDI' DEL MEDESIMO SANTO.

Tomo uno in dodici, ſtampato in Roma da Rocco Bernabò nel 1707., e dedicato a S. Michele Arcagnolo, Protettore dell'Ordine de' Minimi.

XI.

VITA S. FRANCISCI DE PAULA NOTIS, ET DISSERTATIONIBUS ILLUSTRATA.

Parte prima, tomo uno in quarto, ſtampato in Roma da Rocco Bernabò nel 1707., e dedicato al P. Zaccaria Roslet, Generale de' Minimi.

VITA

XII.

VITA S. FRANCISCI DE PAULA NOTIS, ET DISSERTATIONIBUS ILLUSTRATA.

Parte seconda, tomo uno in quarto, stampato in Roma da Rocco Bernabò nel 1707., e dedicato a Monsignor Giuseppe Gasch, dell'Ordine de'Minimi, Arcivescovo di Palermo.

XIII.

VITA DI S. FRANCESCO DI PAOLA.

Parte prima, tomo uno in quarto, stampato in Napoli da Michel-Luigi Muzj nel 1713.. e dedicato a Clemente XI. Pontefice Massimo.

XIV.

VITA DI S. FRANCESCO DI PAOLA.

Parte seconda, tomo uno in quarto, stampato in Napoli da Michel-Luigi Muzj nel 1713., e dedicato al Signor Cardinal Annibale Albani.

XV.

VITA DI F. NICCOLO' DI LONGOBARDI, OBLATO PROFESSO DELL'ORDINE DE'MINIMI.

Tomo uno in quarto, stampato in Roma da Gaetano Zenobj nel 1713., e dedicato a S. Francesco di Paola.

XVI.

Ragionamenti Pastorali fatti al Popolo.

Parte prima, tomo uno in quarto, stampato in Napoli da Michel-Luigi Muzj nel 1717., e dedicato al Signor Cardinale Wolfango Annibale, de' Conti di Scrattempach, Vescovo di Olmitz.

XVII.

Ragionamenti Pastorali fatti al Popolo.

Parte seconda, tomo uno in quarto, stampato in Napoli da Michel-Luigi Muzj nel 1718. e dedicato a Monsignor Vincenzo Petra, Arcivescovo di Damasco, e Segretario della Congregazione de' Vescovi e Regolari.

XVIII.

Ragionamenti Pastorali fatti al Clero.

Parte prima, tomo uno in quarto, stampato in Napoli da Michel-Luigi Muzj nel 1718. e dedicato al Signor Cardinal Pietro-Marcellino Corradini, Prefetto della sagra Congregazione del Concilio.

XIX.

Ragionamenti Pastorali fatti al Clero.

Parte seconda, tomo uno in quarto, stampato in Napoli

poli da Michel-Luigi Muzj nel 1721., e dedicato a Monſignor Proſpero Lambertini, Segretario della ſagra Congregazione del Concilio.

XX.

Ragionamenti Pastorali fatti al Chiostro.

Parte Prima, tomo uno in quarto, ſtampato in Napoli da Michel-Luigi Muzj nel 1724., e dedicato al Signor Cardinal Giambatiſta Salerni.

XXI.

Ragionamenti Pastorali fatti al Chiostro.

Parte Seconda, tomo uno in quarto, ſtampato in Napoli da Michel-Luigi Muzj nel 1724., e dedicato a Monſignor Niccolò-Maria Tedeſchi, Arciveſcovo di Apamea, e Segretario della Congregazione de' ſagri Riti.

XXII.

Dicisioni Accademiche

Fatte nell'Accademia Mariana, eretta nell'Episcopio di Oppido. Tomo uno in dodici; Parte prima, ſtampato in Napoli da Michel-Luigi Muzj nel 1719., e dedicato a Monſignor D. Aleſſandro Albani, Segretario de' Memoriali, e Nipote di Clemente XI.

XXIII.

Dicisioni Aaccademiche

Fatte nell'Accademia Mariana, eretta nell'Episcopio di Oppido. Tomo uno in dodici, Parte seconda, stampato in Napoli da Michel-Luigi Muzj nel 1719., e dedicato a Monsignor Giancristoforo Battelli, Arcivescovo di Amasia, e Segretario de' Brevi a' Principi di Clemente XI.

XXIV.

Panegirici detti in alcune Citta' d'Italia.

Tomo uno in dodici, Parte prima, stampato in Napoli da Michel-Luigi Muzj nel 1722., e dedicato a Monsignor Alessandro Girolamo Vincentini, Arcivescovo di Tessalonica, e Nunzio Appostolico in Napoli.

XXV.

Panegirici detti in alcune Citta' d'Italia.

Tomo uno in dodici, Parte seconda, stampato in Napoli da Michel-Luigi Muzj nel 1722. e dedicato a Monsignor Domenico-Maria Cedronio, Vescovo di Bitonto.

XXVI.

Sagre Trasformazioni della Croce.

Tomo uno in dodici, stampato in Napoli da Michel-Luigi-

Luigi Muzj nel 1723., e dedicato al gran Maestro di Malta, F. Antonio Manoel.

XXVII.

Orazione Funebre

Per la morte di Carlo II Re delle Spagne. Tomo uno in quarto, stampato in Roma da Gaetano Zenobj nel 1701., e dedicato al Signor Duca di Uzeda, Ambasciador Cattolico appresso la Santa Sede.

XXVIII.

Canoniche Allegazioni,

Fatte a pro delle ragioni di Se stesso, del suo Clero, e delle sue Chiese; Parte prima, tomo uno in quarto, stampato in Roma da Gaetano Zenobj nel 1725., e dedicato a N. S. Benedetto XIII.

XXIX.

Canoniche Allegazioni,

Fatte a pro delle ragioni di Se stesso, del suo Clero, e delle sue Chiese; Parte seconda, tomo uno in quarto, stampato in Roma da Gaetano Zenobj nel 1725., e dedicato al Signor Cardinale Pietro Ottoboni, Vescovo della Sabina, e Vececancelliere di Santa Chiesa.

CA-

XXX.

CANONICHE ALLEGAZIONI,

Fatte a pro delle ragioni di Se stesso, del suo Clero, e delle sue Chiese; Parte terza, tomo uno in quarto, stampato in Roma da Pietro Ferri nel 1725., e dedicato a Monsignor Pier-Luigi Carafa de' Principi di Belvedere, Arcivescovo di Larissa, e Segretario della sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari.